# REPERTORIO

DEL

# DRITTO PATRIO TOSCANO

## Vigente

VOLUME QUATTORDICESIMO

CONTENENTE

## QUARTE ADDIZIONI

OSSIA

AGGIUNTA DI SOVRANE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

***Emanate dal primo Gennajo 1845***
***a tutto il 7 Febbrajo 1849.***

CON INDICE CRONOLOGICO

# REPERTORIO

DEL

# DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

## SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

## NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE



FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1849

# REPERTORIO

DEL

# DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

## A

ABBADIA S. SALVADORE. V. Comunita', num. 3.

ACCOLLI. V. Comunita', num. 5.

ALLOGGI MILITARI.

S. A. I. e R. volendo ricondurre per l'avvenire ad un sistema uniforme la prestazione degli alloggi militari in tutte le Comunità del Granducato, con risoluzione veneratissima partecipatami per mezzo di Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze de' 29 Gennajo prossimo passato si è degnata dichiarare, che le istruzioni date dalla predetta I. e R. Segreteria nel dì 7 Aprile 1821 alla Deputazione degli alloggi militari in

Firenze, non sono applicabili che ai casi di transito per il Granducato di numerosi corpi di truppe estere, ma che per quanto riguarda i movimenti di truppe Toscane, sia che si tratti di cambiamenti di guarnigioni, sia che si tratti di militari in missione o in servizio straordinario, l' onere dell' alloggio deve generalmente sopportarsi dalle respettive amministrazioni Comunitative in conformità di quanto prescrivono gli articoli 225 e 244 del regolamento per l' amministrazione dei corpi militari Toscani de' 16 Aprile 1816. ( *Circ. della Soprint. Generale alle Comunità, dei* 3 *Febbrajo* 1846 ).

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Bilanci.

La necessaria regolarità delle Regie e Pubbliche Amministrazioni esige che siano esattamente osservati, quanto all' epoca della trasmissione degli annui Rendimenti di Conti, i Regolamenti in vigore pubblicati colla Circolare di codest' Ufizio de' 17. Settembre 1816. ed Ordini successivi e richiamati all' osservanza nell' altra degli 11. Novembre 1833. *( Vol.* 7. *pag.* 283.*)*. Una tale esattezza di trasmissione è tanto più indispensabile in quanto che ogni ritardo anche di un solo di quei Bilancj necessariamente costringe a differire la compilazione del generale Rendimento di Conti della Finanza che interessa sempre di conoscere colla maggior possibile sollecitudine e più specialmente dopochè i recenti Sovrani Comandi prescrissero che ne fosse annualmente commesso l' esame alla Reale Consulta di Stato. Debbo in conseguenza Invitare VS. Illustriss., a richiamare fin d'ora le Amministrazioni che rilevano da cotesto Ufizio a preordinare per tempo le operazionl delle Computisterie respettive all' effetto che il Bilancio del corrente anno 1847. possa essere presentato dentro il termine prescritto dai Regolamenti senza aver bisogno di proroghe, che nell' attualità delle circostanze non potrebbero d' altronde venire accordate. *Nel portare a cognizione di VS. Illustriss. tali Superiori di–*

*sposizioni trovo pur congruo rammentarle che ai termini del Sovrano Motuproprio de' 6. Settembre* 1816., *riportati nelle Circolari surriferite.* « Ogni Dipartimento economico deve impre-
« teribilmente aver posta in giorno la Scrittura dell' anno
« due mesi dopo la scadenza medesima. Decorso questo ter-
« mine, se la Scrittura si trova arretrata, i Ragionieri o
« Computisti del respettivo Ufizio rimarranno SENZA ALTRA
« DICHIARAZIONE sospesi dalla provvisione a cominciare dal
« momento dei 14 mesi compiti fino a che la Scrittura non
« sia posta in regola. Dentro il mese di Marzo ciascun Di-
« partimento deve aver dato il Bilancio dell' annata prece-
« dente col corredo delle respettive Dimostrazioni. Ed il Com-
« putista o Ragioniere del respettivo Ufizio, che non abbia
« estratto, e rimesso il Bilancio come sopra, incorrerà IRRE-
« MISSIBILMENTE nella sospensione della provvisione dal dì
« primo Aprile fino all' epoca in cui vi abbia adempito. »
( *Circ. dell' Uffizio di Revis. e Sindacati dei* 22. *Sett.* 1847. )

APPELLO DI CAUSE CIVILI.

La Real Consulta in risoluzione di alcuni dubbj stati alla medesima avanzati, con sua deliberazione dell' infrascritto giorno ha trovato oportuno di dichiarare; Che in ordine al combinato disposto degli Articoli 169 e 231 delle Dichiarazioni, e Istruzioni de' 9 Novembre 1838 *( Vol.* 9. *pag.* 3. *)* allorquando sia stato esibito presso il Tribunale competente l' atto di appello concernente una causa civile, la richiesta dei relativi processi originali debba farsi « ex officio » e così, indipendentemente da ogni istanza della Parte interessata, del Tribunale avanti il quale l' appello si è interposto, al Tribunale che emanò la Pronunzia appellata, ritenuto sempre che la relativa lettera rogatoria vada soggetta, come ogni altra sussidiaria in materia civile, alla corresponsione dei diritti determinati in proposito dalle vigenti giudi-

diciarie Tariffe. *( Circ. della Real Consulta dei 2. Giugno 1845. ).*

APPRODO FORZATO. V. Francia e Toscana. — *Convenzioni Diplomatiche.*

AREZZO. Banca di Sconto.

S. A. I. e R. dopo avere con venerato Rescritto de' 12 corrente approvata la Società anonima avente per oggetto la istituzione di una Banca di Sconto in Arezzo con i fondi raccolti per mezzo di particolari azioni volontarie e con le condizioni, prescrizioni e discipline contenute nello Statuto di cui venne approvato il progetto con Sovrana Risoluzione del 27 Aprile prossimo passato, ha ordinato quanto appresso

Il capitale delle azioni e gli utili ad esse relativi non sono soggetti a sequestro, o altro vincolo qualunque di fronte alla Banca, neppur col consenso degli Azionisti.

Le cambiali, o biglietti ammessi allo sconto godranno del privilegio della esecuzione parata e personale rendendosi ai medesimi comune il disposto del Sovrano Motuproprio del 3 Febbrajo 1835 ( *Vol.* 7. *pag.* 363.) riguardante la Banca di Sconto di Firenze. *( Not. dei* 19. *Ag.* 1846. *)*

ARMI.

S. A. I. e R. informata della diversità di opinione dei Tribunali sulla vera indole, ed estensione del privilegio del porto d'arme, di cui furono investiti gl'Individui descritti nei Battaglioni dei Cacciatori volontarj di Costa, e di Frontiera, volendo togliere su questo subietto ogni incertezza, e difformità di giudicati, con Sovrana Sua Risoluzione partecipata mediante Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Guerra del dì 15 Agosto corrente si è degnata dichiarare che per le Leggi,

e regolamenti veglianti, e più specialmente pel combinato disposto del Sovrano Rescritto dei 16 Febbrajo 1817 ( *Vol.* 2. *pag.* 16.) reso noto con Circolare della Reale Consulta del dì 21 successivo di detto mese, e del Sovrano Dispaccio del dì 5 Luglio 1841 reso noto del pari con Circolare della Reale Consulta del successivo dì 9 del mese medesimo, gli Individui descritti nei Battaglioni dei Cacciatori volontarj di Costa, e di Frontiera hanno ugualmente che gli altri Militari la facoltà di portare le armi tanto bianche che da fuoco, di qualità e misura non proibite, in ogni e qualunque tempo indistintamente, e così anche fuori della attualità del loro servizio, potendosene pur servire per la caccia senza bisogno di relativa patente, fermo stante sempre l'obbligo di uniformarsi a quanto su tal materia dispongono i vigenti Ordini rapporto alle Regie Bandite, ed alla inviolabilità degli altrui possessi. ( *Not. dei* 19. *Ag.* 1845 ).

## ARRUOLAMENTO MILITARE.

SOMMARIO

*Disposizioni relative ai depositi dei Giovani consegnati dalle Comunità alle RR. Bandiere prima del Loro ingresso nel ventunesimo anno. n.* 1 *e seg.*

*Intorno alla esenzione del figlio di vedova, che ha fratelli consanguinei ; num* 3.

*Fedi indispensabili alle Reclute ; num.* 4.

*Istruzioni per norma delle operazioni relative all' Arruolamento Militare ; num.* 5 *e seg.*

*Formazione di quattro nuove Compagnie nei Reggimenti di Fanteria ; num.* 21 *e seg.*

*La Piazza di Lucca incaricata anch' essa a ricevere le reclute Comunitative : num.* 25.

*Istruzioni sanitarie relative all'Arruolamento num.* 26 *e seg.*

*Misura d'altezza per le Reclute, Cambi Comunitativi ec. num.* 96.

1. — S. A. I. e R. volendo che si proceda con metodo uniforme tanto nella costituzione, come nell'impiego, e nel discioglimento dei depositi ai quali tutti quei Giovani, che vengono consegnati dalle Comunità alle RR. Bandiere anteriormente all'ingresso nel ventunesimo anno della età loro, sono tenuti, all'oggetto di garantire il compimento delle obbligazioni che ad essi incumbessero nell'ordinario Arruolamento a cui spettano in ragione della età medesima, con veneratissima Risoluzione partecipatami dalla I. e R. Segreteria di Stato per mezzo di Biglietto del 21 Gennajo decorso si è degnata ordinare quanto appresso: I premj destinati a favore dei Giovani aventi l'età di diciotto anni compiti, che per la misura di Polizia contemplata dalla Circolare del 14 Aprile 1837, oppure per l'atto di loro volontà nel modo indicato dall'altra Circolare del dì 8 Novembre dello stesso anno, sono accompagnati dai Gonfalonieri ai Comandi di Piazza per assumere il servizio delle armi nella qualità di Reclute con premio, o di Cambj, dovranno dai detti Gonfalonieri farsi pervenire ai Comandi medesimi unitamente alle carte necessarie all'ammissione degli indicati giovani nella Milizia. Allorquando sia intervenuta la loro definitiva accettazione i Comandanti delle Piazze dovranno versare i surriferiti premj nella cassa dell'Amministrazione Militare per esser da questa tenuti in deposito per conto dei giovani medesimi, non che agli effetti presi di mira dalle rammentate Circolari, e principalmente per quello che essi sodisfacciano alle surriferite obbligazioni nell'Arruolamento di loro pertinenza in ragione di età, sia che si operi per tassa oppure col diverso metodo della tratta. La detta Amministrazione dovrà a questo oggetto, ed a richiesta del Gonfaloniere della Comunità respettiva riversare nella cassa del Camarlingo l'importare della rangente imposta nel primo caso ai ridetti giovani

nel reparto della tassa, o sivvero la somma occorrente per essere ascritti a cura dei nominati Gonfalonieri a quella consorteria che fosse istituita per il ritrovamento dei Cambj, ove si pratichi l'enunciato sistema della tratta. Gli avanzi degli stessi depositi dovranno, dopo che siano ritrovati i Cambj occorrenti, restituirsi dall'Amministrazione medesima a quelli ai quali appartengono. Resta fermo nei Gonfalonieri l'obbligo di dar discarico alla Soprintendenza Generale alle Comunità di quanto hanno operato in proposito, nella parte espressamente destinata, per questo oggetto nella modula dell'annuo Rendimento di conti. ( *Circ. della Soprint. Gen. alle Comunità dei* 15 *Febbrajo* 1845. )

2. — S. A. I. e R. volendo prevenire gl'inconvenienti che talvolta possono aver luogo nel rilascio dei premj depositati dalle Reclute, ha ordinato che per l'avvenire, tanto l'Amministrazione Militare, quanto i Superiori delli Spedali dei Gettatelli non debbano procedere al discioglimento dei depositi dei premj eseguiti dalle Reclute se non a vista di un attestato della Soprintendenza alle Comunità, dal quale consti, dietro l'assicurazione avutane dal Gonfaloniere della Comunità respettiva, che le stesse Reclute si sono disimpegnate affatto dalle proprie obbligazioni verso l'Arruolamento di loro pertinenza in ragione di età, ben inteso che un tal documento debba valere per l'immediato scioglimento suddetto, sebbene all'epoca del rilascio del medesimo non si sia effettuato dalla Comunità stessa il saldo del Contingente. ( *Circ.* 24 *Settembre* 1846. )

3. — S. A. I. e R. alla di cui Suprema considerazione è stato rassegnato il dubbio insorto sull'ammissione di un Figlio unico di Madre Vedova, il quale abbia dei Fratelli consanguinei, al godimento della esenzione dal servizio delle armi concessa dal § 5. Art. 76 della Legge del dì 8 Agosto 1826 ( *Vol.* 1 *pag.* 113 ) si è degnata dichiarare che la esistenza dei Fratelli consanguinei non dee privare il Coscritto del benefizio nascente dalla Legge sopracitata, perchè non fà variare in me-

glio le condizioni della di lui Madre, la quale non ha per obbligati al suo mantenimento i figliastri, ma ha diritto soltanto di essere alimentata dal Coscritto medesimo. (*Circ.* 30 *Giugno* 1845.)

4. — S. A. I. e R. per ovviare agl' inconvenienti che si sono talvolta verificati a danno del servizio militare, quando sono state inviate dalle Comunità Reclute affette da imperfezioni non visibili al momento della visita a cui vengono sottoposte dai Comandi di Piazza, o gravemente pregiudicate in fatto di costumi, con veneratissima Risoluzione partecipatami dalla I. e R. Segreteria di Stato per mezzo di Biglietto del 25 Agosto decorso ha ordinato, che tutte le Reclute in generale, e così non escluse quelle estratte a sorte, nel presentarsi agli indicati Comandi debbano oltre le solite Fedi di nascita, e di stato libero, essere indispensabilmente munite pur anco delle altre due fedi, delle quali sono quì annesse le Module. E con la stessa Sovrana Risoluzione la prefata I. e R. A. S. si è altresì degnata approvare, che gli stampati delle nuove Fedi suddette debbano a cura di questa Soprintendenza Generale esser somministrati per i competenti canali alle Autorità chiamate ad emetterle. Mentre io partecipo a VS. Illustriss. le sullodate disposizioni, la prevengo per di Lei notizia e regola, che delle Module di n. 1 saranno opportunamente forniti i Tribunali, e che questa Soprintendenza provvederà le Cancellerie Comunitative delle Module di n. 2 a comodo dei Parrochi delle Comunità da esse assistite. ( *Circ.* 5 *Settembre* 1845. )

5. — La Soprintendenza generale alle Comunità farà eseguire ogni anno avanti la metà d' Ottobre la distribuzione degli stampati per l' Arruolamento Militare dell' anno successivo. ( *Istruz. degli* 11 *Maggio* 1846. *Art.* 1. )

6. — Alla fine dello stesso mese le Deputazioni Comunitative per l' Arruolamento richiameranno nei modi soliti i giovani da arruolarsi, perchè si diano in nota dal primo Novembre a tutto Dicembre, sotto le pene stabilite dagli ordini vigenti per i contumaci. ( *Art.* 2. )

7. — Contemporaneamente, alla fine di Ottobre, i Commissarj e Rettori degli Spedali de' Gettatelli trasmetteranno alla Soprintendenza generale alle Comunità le Note dei figli di detti Spedali da comprendersi nell' Arruolamento prossimo: E la Segreteria del Regio Diritto trasmetterà quelle dei Seminaristi, dei Cherici addetti alle Cattedrali, e degli altri Ecclesiastici esenti dall' Arruolamento. ( *Art.* 3. )

8. — Entro il mese di Dicembre ogni Parroco dovrà aver rimesse alla respettiva Cancelleria Comunitativa le Note prescritte dalla Circolare dei 20 Gennajo 1840. ( *Art.* 4.)

9. — Ogni Cancelliere Comunitativo valendosi quindi delle Note trasmesse dai Parrochi dovrà dentro il Febbrajo dell'anno dell' Arruolamento presentare alle Deputazioni di ciascuna Comunità le tre liste prescritte dalla Circolare dei 18 Gennajo 1839. ( *Art.* 5. )

10. — Nell' istesso mese di Febbrajo, appena ricevute le liste dal Cancelliere ogni Deputazione Comunitativa dovrà adunarsi per deliberare: 1. sulla regolarità di dette liste; 2. sulla scelta del sistema della Tratta, o di quello della Tassa; 3. sul Bilancio di previsione delle spese contemplate dagli ordini in vigore. ( *Art.* 6. )

11. — Non più tardi della fine del Febbrajo dovranno esser rimesse alla Soprintendenza dalle Deputazioni Comunitative le liste e deliberazioni di che nel precedente articolo. ( *Art.* 7. )

12. — Nel mese di Marzo dalla Soprintendenza verrà annunziato alle singole Comunità il contingente delle Reclute che dovranno somministrare. ( *Art.* 8. )

13. — Le Reclute delle Comunità, nelle quali l' Arruolamento sarà eseguito col metodo della Tassa, dovranno esser consegnate non prima del dì 15, nè dopo il dì 30 Aprile. Non giustificata la consegna delle reclute nell' indicato termine di rigore, sarà obbligata la Comunità in ritardo ad eseguire l'Arruolamento per Tratta. ( *Art.* 9. )

14. — Le Tratte si faranno, come in passato, nel mese di Giugno: ma le Comunità della Maremma potranno anticiparle a Maggio, e quelle della montagna posticiparle al Luglio. ( *Art.* 10. )

15. — Nelle Comunità in cui non vi è residenza di Giusdicente, e di Cancelliere Comunitativo, la visita dei giovani sortiti al servizio Militare e presenti, sarà fatta nel giorno stesso della Tratta. La visita degli assenti sarà fatta in un giorno successivo da destinarsi e notificarsi al pubblico, ma con l'assistenza del solo Gonfaloniere, o del suo legittimo Rappresentante. (*Art.* 11.)

16. — Metà delle Reclute di quelle Comunità, le quali faranno l' Arruolamento per Tratta, dovrà esser consegnata dal dì 15 al dì 31 Agosto, e l' altra metà dal dì 15 al dì 31 Dicembre, secondo le speciali determinazioni della Soprintendenza. ( *Art.* 12. )

17. — Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 9 e 12 non risguardano la consegna delle Reclute di Polizia, e dei Gettatelli disoccupati, la quale continuerà ad esser fatta in ogni tempo a forma delle Circolari del dì 23 Giugno, e del dì 14 Aprile 1837. ( *Art.* 13. )

18. — I Comandanti delle Piazze di Arruolamento trasmetteranno al Comando della Piazza di Firenze i Certificati delle consegne delle Reclute da essi accettate di mano in mano. ( *Art.* 14. )

19. — Il Comandante della Piazza di Firenze trasmetterà volta per volta alla Soprintendenza i Certificati delle consegne fatte alle altre Piazze, e di quelle fatte allo stesso Comando di Firenze. ( *Art.* 15. )

20. — S. A. I. e R. con Veneratissima Risoluzione fattami nota dalla Imp. e Reale Segreteria di Stato per mezzo di Biglietto dello scorso giorno si è degnata dichiarare, che nonostante il disposto dalle Istruzioni del dì 11 Maggio 1846 per la consegna delle Reclute, non è impedito a tutte le Comunità

del Continente del Granducato di anticipare alla opportunità la consegna di Reclute ai Comandi di Piazza, sia nelle persone di Sotto-Uffiziali o Soldati in scadenza di Capitolazione, i quali avessero intenzione di assumerne una nuova per conto delle Comunità suddette, sia nelle persone di Giovani disposti ad intraprendere il servizio delle armi; bene inteso che alle epoche del 30 Aprile, 31 Agosto, e 31 Dicembre stabilite dagli articoli 9 e 12 delle Istruzioni sopracitate, debba ciascuna Comunità avere indispensabilmente completata la somministrazione di quel numero di Reclute che fosse stata respettivamente chiamata a fornire dentro l'epoche medesime secondo il metodo prescelto per la esecuzione dell'Arruolamento, e le analoghe determinazioni speciali di questa Soprintendenza. ( *Circ.* 20 *Gennajo* 1847. )

21. — S. A. I. e R. il Granduca, per l'avvenuta riunione dello Stato di Lucca al Granducato, ha ordinata la formazione di quattro nuove Compagnie nei Reggimenti di Fanteria. Sono conseguentemente invitati i giovani Toscani, di buona condotta, dall'età di 21 a 30 anni, ed atti per le loro fisiche qualità al servizio delle Armi, a presentarsi ai Comandanti di Piazza del Granducato per iscriversi nel Registro a tal uopo aperto, esibendo contemporaneamente i consueti attestati di moralità, non meno che la fede di nascita e di stato libero. La capitolazione sarà di sei anni. A titolo d'ingaggio volontario verrà accordata la somma di Lire sessanta per ciascun arruolato. ( *Not. dei* 25 *Novembre* 1847. )

22. — S. A. I. e R. il Granduca informato, che mentre molti Toscani mostrano grandissimo ardore per abbracciare la carriera militare, pur non risposero che in scarsissimo numero all'invito d'un arruolamento volontario, di che nella Notificazione del 25 Novembre 1847, ha dovuto credere che solo dalla troppo lunga durata della capitolazione in quella stabilita sia stato trattenuto lo zelo dei Cittadini, ed ha per conseguenza ordinato quanto appresso: — Che siano nuovamente invitati i

Giovani Toscani di buona condotta, dell' età dai 18 ai 30 anni compiti, ed atti per le loro fisiche qualità al servizio delle armi, a presentarsi ai Comandanti delle varie Piazze del Granducato per iscriversi volontariamente nei Registri a tal uopo aperti, esibendo i consueti attestati di moralità, non meno che le fedi di nascita e di stato libero. ( *Not. dei* 29 *Dicembre* 1847 *Art.* 1. )

23. — Che la capitolazione sia per tre soli anni, e che a titolo d' ingaggio volontario per servire nei Reggimenti d' Infanteria, sia accordata la somma di Lire 60 per ciascun arruolato. ( *Art.* 2. )

24. — Che il servizio nel triennio sia computato ai Volontarj in quello a cui fossero in seguito tenuti per dependenza del Reclutamento ordinario. ( *Art.* 3. )

25. — S. A. I. e R. con veneratissima Risoluzione comunicatami dalla I. e R. Segreteria di Stato per mezzo di Biglietto del 31 Gennaio decorso si è degnata ordinare, che la Piazza di Lucca sia aggiunta alle altre già incaricate di ricevere le Reclute Comunitative nei modi e termini prescritti dai Regolamenti in vigore. ( *Circ. dei* 4. *Febbrajo* 1848. )

26 E stato sottoposto alla Sovrana considerazione il recente progetto, in forza del quale, alle istruzioni sanitarie pubblicate nel 12 Marzo 1836 si sostituiscono quelle unite alla presente circolare onde siano di norma nella visita delle reclute Comunitative. E mentre S. A. I. e R. con Veneratissima Risoluzione partecipatami dalla R. Segreteria di Stato per mezzo di biglietto dei 20 Febbrajo prossimo passato si è degnata approvare le progettate nuove Istruzioni, ha dichiarato per altro che esse debbano essere in vigore unicamente per l' Arruolamento del corrente anno, e che vengano poi rassegnate di nuovo a superiore esame e a definitive Risoluzioni. ( *Circ. dei* 29 *Febbrajo* 1848. )

27. (1) La complessione gracile e la somma magrezza del corpo, unita ad una piccola statura, o ad una statura troppo alta e fuori delle ordinarie proporzioni; e lo stato deciso di cachessia scorbutica glandulare. (*Istr. Sanitarie sulle imperfezioni fisiche e sulle infermità che escludono dal servizio militare. Art.* 1.)

28. (2) L'abito apoplettico ben marcato, in specie se accompagnato da condizione ereditaria, o da sintomi di pregressa apoplessia. (*Art.* 2.)

29. (3) Le idropisie generali o parziali, o viceversa il marasmo universale, che è sotto l'influenza di una condizione

(1) *Quanto alla chachessia scorbutica, i Visitatori debbon mettersi in guardia contro l' artifizio messo in pratica da qualche Coscritto con felice resultato, che consiste nell' applicare delle sostanze acri e corrosive sulle gengive, le quali assumono l'apparenza di scorbuto.*

(2) *Accade spesso di osservare che gl' individui d' abito apopletico non possono abbassarsi nè portare il goletto, nè abbottonare la Divisa, ne sopportare lo Schakot sulla testa, senza che il loro volto si faccia violaceo, per il che essendo in modo notevole esposti all' apoplessia devono essere considerati come inabili al servizio militare.*

(3) *L' Idrocele fra le parziali idropisie è di frequente e facile simulazione per mezzo del soffiamento e dell' iniezione nello scroto, mercè una piccola incisione fatta lateralmente al Rafe, facile a riconoscersi da un uomo dell' Arte istruito ed avveduto. Lo stesso dicasi dell' Ascite, dell' Enfisema, della Timpanite, e del Pneumatocele. L' attento esame delle località e l' abito del corpo non corrispondente alla presenza di quelle infermità faranno con facilità scuoprire l' inganno. Vi sono stati dei Coscritti che per imitare l' enfiagioni delle gambe, hanno stretta fortemente la parte superiore della gamba con un laccio, o durante la notte l' hanno lasciata ciondolare fuori del Letto. Le tracce dell' allacciatura sveleranno l' artifizio.*

morbosa ai visceri del petto o del basso ventre. La bulimia (fame canina) permanente e comprovata; La polisarcia (abito del corpo deformemente pinguedinoso ). ( *Art.* 3. )

30. Lo smagrimento di qualche membro principale con segni sensibili o razionali di malattia all' asse cerebro-spinale. ( *Art.* 4. )

31. (4) Le scrofole ampie, manifeste, esulcerate, o non esulcerate. (*Art.* 5.)

32. Gli scirri ed i tumori cronici che incomodano per il volume o per la situazione, o che sono riferibili ad un vizio generale. (*Art.* 6.)

33. Le affezioni cancerose e le ulcere inveterate insanabili. (*Art.* 7.)

34. (5) Le fistole complicate e dipendenti da un vizio interno. (*Art.* 8.)

35. (6) Le gravi malattie delle ossa, come la rachitite, la carie, la necrosi, le fungosità ec.; la spina ventosa delle ossa

(4) *Le cicatrici e le ulcere scrofolose vengono talora simulate con l' applicazione di caustici. Onde crescer forza all' inganno i simulatori ungono, la sera precedente la visita, il margine libero delle palpebre, le narici ed il labbro superiore con sughi corrodenti che fanno gonfiare dette parti. Le cicatrici delle scrofole sono profonde, per l' ordinario aderenti, violacee, ineguali, callose, e con margini rotondi, e quasi sempre accompagnate da infarcimento delle glandule contigue.*

(5) *Si può simulare la fistola all' ano, praticando una piccola incisione al margine di questo orifizio, in cui viene introdotto un pezzetto di titimalo o di elleboro onde rendere rotondo il foro e farvi sorgere le callosità.*

(6) *I tumori delle ossa e del Periostio danno luogo all' invalidità assoluta, se sono considerevoli e di natura da impedire i muovimenti; ma se son piccoli e stazionarj da qualche tempo, permettono di fare qualche servizio.*

principali, o di quelle indispensabili ai movimenti e al maneggio delle armi, i tumori del periostio, e delle ossa (Esostosi, Periostosi) (*Art.* 9.)

36. (7) La gotta, la sciatica, i dolori artritici e reumatici che impediscono i movimenti del tronco o delle membra. (*Art.* 10.)

37. (8) (9) e (10). L'Epilessia, le varie specie di convulsioni toniche e cloniche abituali, il tremolio abituale di tutto

*(7) Avvertasi che i dolori artritici, e reumatici pretesi inveterati, sono talvolta simulati con rara costanza, anche framezzo alle prove le più dolorose, e che l'enfiagione delle mani e dei piedi può esser prodotta da stretta allacciatura alternata alle braccia, e alle gambe.*

*(8) I principali criterii per distinguere l'epilessia vera dalla simulata, sono i seguenti. Nel vero epilettico i polsi sono piccoli, ristretti, lenti, e profondi; nei simulatori al contrario, per la fatica, e pel timore, sono irregolari, accelerati, larghi con sussulto ed irregolari; nella finta epilessia è raro il caso che il simulatore riporti cadendo qualche lesione, nè mai accade che si logorino o che si spezzino i denti incisivi come spesso si osserva nei veri epilettici, nè si otterrà mai che la pupilla rimanga insensibile ed immobile al chiarore di una fiaccola tenuta qualche tempo innanzi agli occhi; ciò che ha luogo nella vera epilessia. La schiuma alla bocca che proverrà da un pezzo di sapone nascosto sotto la lingua si scioglierà facilmente nell'acqua lasciandovi un colore di perla, cosa che non avviene di quella del vero epilettico, la quale d'ordinario galleggia; Nel simulatore il naso si scuoterà al vellicamento d'una festuca o al fiutare l'ammoniaca liquida, od altra sostanza irritante, e l'improvviso e l'intenso fragore di un arme da fuoco sparatagli davanti, lo spaventerà. Questi mezzi basteranno per lo più a distinguere la vera dalla finta epilessia. Che se non bastassero e tuttavia si dubitasse dell'inganno, allora nell'interesse della Giustizia sarà permesso di ricorrere, senza offendere l'umanità,*

il corpo, o di un solo membro principale; Le vertigini abituali e non dipendenti da qualche rara causa fortuita. (*Art.* 11.)

*ai mezzi esterni d'irritazione più efficaci sebben più dolorosi, dovendosi ogni ben che minimo indizio di sensibilità avere in conto di prova incontrastabile d'inganno.*

(9) *Le affezioni spasmodiche sono contrassegnate da movimenti del tutto inimitabili da individui sani, e la loro esistenza vien caratterizzata da una forma particolare malaticcia dei lineamenti della faccia, e da polsi piccoli e contratti. È assai difficile il simulare gli spasmitonici, come il Tetano, il Trisma, ed il Crampo. Lo stato di chi è affetto da vero spasmo-tonico, tanto universale che parziale, è si tormentoso da non poter essere artefatto per lungo tempo, e si forte è l'immobilità delle membra che niun sforzo vale a superarlo. Inoltre polveri sternutatorie, od altri irritanti esterni, facilmente richiameranno l'alternativo rilassamento dei muscoli, e tradiranno l'Impostore.*

*Quanto agli spasmi clonici, la straordinaria forza muscolare, che accompagna il ballo di S. Vito, come tutte le vere convulsioni cloniche, servirà di criterio per distinguere le vere dalle simulate, niun uomo sano e vigoroso potendo procurarsela volontariamente.*

*La vera catalessia, essendo caratterizzata dall'attitudine di conservare immobilmente qualunque situazione venga data ai muscoli volontarj, si scuoprirà la finta catalessìa appunto dagli sforzi che impiegherà l'individuo per simularla; poichè ignorando egli che in tal malattia le membra son pieghevoli, resisterà con forza quando se ne tenti la flessione. La prova riuscirà ancora più convincente se il membro tremerà sotto il peso di un corpo grave, cui dovrà tener sollevato, il qual tremore non ha luogo nella vera catalessìa.*

(10) *Vi sono stati dei coscritti che hanno simulato benissimo il tremolìo, che asserivano nato da convulsioni sofferte nella infanzia, ma se tremolano al cospetto dei Superiori, o dei testimonj, dimenticano facilmente la loro parte con i compagni, o quando credono di esser soli.*

38. (11) La paralisi generale o parziale, in specie d'un membro necessario al cammino, o al maneggio delle armi. (*Art.* 12.)

39. La mania, la pazzia e l'imbecillità, Sonnambulismo di frequente ricorrenza. (*Art.* 13.)

40. (12) L'immobilità del Capo; i difetti organici, e le gravi lesioni del cranio, o della faccia con notabile deformità ed offesa nelle respettive funzioni. (*Art.* 14).

(11) *Le paralisi sono spesso simulate. Se si tratta della paralisi di un braccio si giunge a scuoprir l'inganno amministrando una forte dose di oppio, e vellicando con la piuma, quando l'individuo è immerso nel sonno, le narici e l'orecchio corrispondente al braccio paralitico, il quale non tarda a portare la mano sulla parte stuzzicata. Questo tentativo riesce pure, senza far uso dell'oppio, quando avvinto strettamente il braccio sano attorno il corpo si stuzzicano le narici e l'orecchie all'uomo addormentato. Del resto è cosa rarissima che i simulatori resistano alla prova del fuoco.*

(12) *L'immobilità del Capo può esser simulata con un lungo esercizio; in questo caso i muscoli dovendo esercitare una forza notabile, sono turgidi e tesi, come più o meno turgido sarà il collo in ragione dell'esercizio per sostener l'inganno. Avvi un'altra imperfezione simulabile in cui il capo piega da un lato, per modo da non potere riprendere la sua posizione naturale, e ciò può dipendere da sofferti dolori da una caduta, od anche da un vizio di conformazione. Se è simulata si riconoscerà facilmente la frode, se si avverte che in questa lo Sterno-mastoidèo opposto è teso, ciò che non ha luogo quando l'imperfezione è reale. Inoltre nella vera possono vedere gli oggetti posti anche più lateralmente, mentre nella finta gli occhi non posson muoversi che con difficoltà dal lato opposto all'incurvatura del Capo.*

41. (13) La mancanza totale, o di una gran parte dei Capelli ( Alopecia ) pel guasto del Bulbo. (*Art.* 15)

42. (14) La mancanza o privazione della vista di un solo occhio da qualunque causa dipenda. (*Art.* 16.)

43. L' indebolimento della facoltà visiva ; e i difetti permanenti e ben comprovati che impediscono di distinguere gli oggetti alla distanza richiesta pel servizio militare, conosciuti coi nomi di miopia ( vista corta ) (comincia ad esser miope chi non vede più distintamente al di là di 20 pollici ), nitta-

(13) *L' Alopecia o Calvizie può esser procurata per ingannare. In questo caso l' individuo non presenta le apparenze di quelli che si trovano calvi per causa della tigna e che sono ordinariamente di debole e gracile costituzione, hanno il viso pallido e cachettico e si mostrano insomma malaticci. Può l' Alopecia essere occultata mediante i Capelli posticci, e con tal' arte da ingannare facilmente i meno attenti. Parimente verranno osservate le sopracciglia se sieno false o naturali.*

(14) *Non sono rari gli esempi di simulazione d' amaurosi, per mezzo dell' immediata applicazione, del sugo recente, o dell' estratto d' atropa belladonna, o dell' estratto di giusquiamo. L'azione della belladonna è più forte ma più fugace, quella del giusquiamo più permanente. Sebbene l' applicazione di queste sostanze non produca nè dolore nè infiammazioni considerevoli e che la vista non ne venga impedita ( avvegnachè i simulatori nol confessino ) si potrà talvolta dubitare di frode, se l' occhio sia leggermente rosso e lacrimoso. Ad ogni modo siccome l' effetto della belladonna non dura più di sei ore, e quello del giusquiamo più di 24 si potrà invigilare attentamente sopra coloro che fossero sospetti di simulare l' amaurosi, non pronunziando un definitivo giudizio, se non dopo ripetuti esami. Finalmente vuolsi avvertire essersi veduti giovani Coscritti procurarsi volontariamente leggiere cateratte, lavandosi gli occhi con acido nitrico diluto.*

lopia (cecità notturna), ambliopia (vista confusa degli oggetti a tutte le distanze, comparendo o dimezzati o altrimenti alterati nella loro forma naturale). (*Art.* 17.)

44. (15) Le oftalmie croniche, ricorrenti e refrattarie sieno delle sole palpebre. sieno delle palpebre, e del globo oculare; il rovesciamento interno o esterno delle palpebre. I tumori cistici molto rilevanti delle medesime. (I tumori cistici come pure il rovesciamento tanto interno quanto esterno possono essere suscettibili di una guarigione radicale, mercè l'opportuna operazione chirurgica e conseguentemente possono non meritare una esclusione assoluta. (*Art.* 18.)

45. Il tumore lacrimale e la fistola lacrimale (milita anche per questa malattia l'istesso riflesso che sopra). (Art. 18.) (*Art.* 19.)

(15) *Non di rado vengono suscitate infiammazioni artificiali degli occhi, con calce, orina, sale, cenere, e polvere di tabacco. Alcuni si strappano le ciglia ed applicano sostanze caustiche sul margine già esulcerato delle palpebre. Sebbene sia assai difficile di riconoscere la simulazione, quando viene spinta a questo grado, tuttavia onde provare che la malattia è antica, richiedesi che la pelle delle palpebre abbia conservato il suo colore e le sue rughe, e che questi veli mobili, in specie le palpebre inferiori sieno in stato di rilassamento. Si terrà pur conto delle grinze prodotte dal moto continuo ed involontario delle palpebre da lungo tempo sensibili all'impressione della luce. Oltrechè l'assenza dei sintomi caratteristici di essenziale pertinenza delle specifiche oftalmie, e le tracce facilmente riconoscibili di chimiche e traumatiche lesioni, indurranno a fare dei tentativi per scuoprire l'inganno, fra i quali tentativi non ultimo sarà quello di bendare leggermente l'occhio sicchè venendo impedita l'introduzione di corpi stranieri, l'infiammazione svanirà da se.*

46. (16) Lo strabismo grave e l' occhio leporino con notabile deformità (anche queste due malattie entrano nel dominio della moderna chirurgia operatoria ). (*Art.* 20.)

47. La mancanza o il rilasciamento paralitico delle palpebre, o di una sola di esse. (*Art.* 21.)

48. La mancanza totale del naso, le deformità del medesimo, capaci di incomodare considerabilmente la respirazione, o di rendere mostruoso l' individuo. (*Art.* 22.)

49. (17). L' ozena cronico, la carie delle ossa del naso, ed il fetore insopportabile per mala conformazione di detta parte, o per affezione cronica incurabile. (*Art.* 23.)

50. (18) e (19) Il mutismo, l' afonia permanente e la

(16) *Di tutti i difetti della vista il più facile a simularsi non solo, ma ancora a contrarsi per lunga assuefazione si è lo Strabismo. Questo vizio però, il quale non porta d' altronde invalidità se non se quando è grave, e che l' Individuo ne diviene mostruoso, non può esser così a lungo simulato, sicchè il Perito accorto non ne scopra l' inganno*

(17) *L' Ozena e il fetore del naso possono esser imitati introducendo in una narice una tasta inzuppata di materie fetenti, e facendo passare dietro il velo del palato i fili che servono a condurre la tasta. L' Ozena può anche esser dissimulato. Si potrà sospettare l' occultamento di tale imperfezione, quando troverassi il naso asciutto, netto, ed olezzante, perchè simili pazienti affine di nascondere il cattivo odore s' introducono nelle narici piccole porzioni di spugna aromatizzata; I diversi preparati di Cloruro di calce possono anche occultare l' Ozena.*

(18) *Qualunque muto che mostri fuori la lingua e la muova, quando non sia sordo di nascita è un impostore. Il finto Muto dimentica facilmente la sua parte allorchè sorpreso di notte tempo, crede per esempio di essere assassinato, o vien costretto ad azzuffarsi per propria difesa; allora ei getterà un grido ben pronunziato laddove non si dovrebbe udire che uno strido. Del resto nella*

balbuzie grave a segno da compromettere la sicurezza di un posto militare. (*Art.* 24.)

51. La paralisi della lingua o la mancanza di rilevante porzione della medesima. (*Art.* 25.)

52. La gonfiezza cronica, o la scirrosità delle tonsille, con difficoltà nella respirazione, o nella deglutizione: (essendo estirpabili le tonsille potrebbe l'accettazione essere differita ma non assolutamente negata.) (*Art.* 26.)

53. Le ulceri ribelli, la carie, la distruzione totale o di una ragguardevole parte del palato molle od osseo, la separazione delle ossa del palato con, o senza carie, tale però da rendere difficili la masticazione e la deglutizione. (*Art.* 27.)

54. Le fistole salivarie di antica data non suscettibili di guarigione. (*Art.* 28.)

55. La perdita totale o di una notevole parte della mandibola superiore od inferiore; una deformità dell'una o dell'altra mandibola, tale da impedire il soldato di lacerare la cartuccia, o di parlare con facilità. (*Art.* 29.)

56. (20) L'alito fetente da causa irrimediabile. (*Art* 30).

*mutolezza simulata o prodotta momentaneamente da sostanze velenose, come lo Stramonio ec. qualche prova dolorosa, la privazione degli alimenti, la Reclusione, non tarderanno a rendere la parola ai simulatori.*

(19) *Il Balbettamento è del numero di quelle Imperfezioni che si fingono più facilmente. Nei casi di forte dubbio di simulato balbettamento uno dei più sicuri mezzi onde scuoprir l'inganno consiste nel rinchiuder solo in una Camera il preteso balbuziente privandolo degli alimenti finchè cessi di balbettare.*

(20) *L'alito fetente può esser occultato. Si sospetterà della dissimulazione quando all'aprirsi della bocca si sentirà una soave fraganza che l'individuo si procaccia masticando aromi, e tenendo in bocca pasticche olezzanti. Risciacquandosi la bocca con acqua tepida si svelerà la soperchieria; lo stesso si praticherà con mag-*

57. La disfagia (difficoltà nella deglutizione) da paralisi dell'esofago, o da difetto costante ed insanabile delle parti che servono a tale funzione. (*Art.* 31.)

58. Il labbro leporino, o doppio, o con perdita notabile di sostanza e dislocamento delle ossa, e con rilevante deformità (in seguito della conveniente operazione chirurgica, può l'individuo che ne è affetto, essere accettato tosto che abbia ottenuta una perfetta guarigione). (*Art.* 32.)

59. La mancanza totale dei denti incisivi di ambedue le mascelle, o la carie dei medesimi; la mancanza dei denti canini destri superiore e inferiore, accompagnata da quella degli incisivi contigui, la carie generale dei denti, o di tutti i denti di una sola mandibola. (*Art.* 33.

60. (21) La sordità ad un grado notabile. (*Art.* 34.)

61. (22) Lo scolo fetido cronico delle orecchie. (*Art.* 35.)

*gior insistenza qualora la malattia sia occultata per mezzo della soluzione di cloruro di calce, o delle tavolette di detta sostanza nascoste sotto la lingua.*

(21) *Le difficoltà che si incontrano nel riconoscere se la sordità sia vera o simulata, indussero in ogni tempo molti giovani coscritti a far la parte di sordo, e talvolta con tant'arte e tale perseveranza che essi riuscirono a farsi riformare. Pongasi però mente che il vero sordo vien caratterizzato da una espressione di fisonomia tutta particolare accompagnata da una voce alquanto rauca; del resto il simulatore spesso dimentica la sua parte in varie circostanze, che si posson provocare ad arte, in specie nel sonno, quando viene chiamato a nome; Sfugge esso il pericolo che gli si annunzia con improvviso rumore; finalmente se vi sarà scolo puriforme delle orecchie si riconoscerà pure esser questo artificiale o reale.*

(22) *Lo scolo fetido delle orecchie può esser simulato, introducendo dapprima sostanze corrosive nel meato uditorio, che poi si riempie di materie fetide animali o vegetabili. Si può anche*

62. I Gozzi voluminosi antichi, i gozzi o scirrosi, o moltiplici, o aderenti; quelli che sebben piccoli pregiudicano alla respirazione per essere immediatamente sulla trachea *(Art.*36.)

63. Il collo torto, o ricurvo, sia anteriormente, sia posteriormente. (*Art.* 37.).

64. Le gobbosità, anteriore, posteriore e laterale, sì per deviazione della colonna vertebrale, sì per asimetrico sviluppo del torace, capaci di impedire il trasporto del sacco, e l'allineamento nelle evoluzioni militari. (*Art.* 38.)

65. Il rovesciamento straordinario interno ed esterno della cartilagine xifodea, a tal punto da molestare i moti della respirazione, o da impedire l'uso dell'uniforme militare. (*Art.* 39.)

66. L'asma ben marcata, e la difficoltà di respirare (Dispnea) abituale. (*Art.* 40.)

67. La tosse ed il catarro, se sono malattie croniche. (*Art.* 41.)

68. La tise ben caratterizzata, come la tise suspicabile, avuto riguardo alla struttura, macilenza, e condizioni del petto dell'Individuo esaminando (*Art.* 42.)

69. (23) Le gravi palpitazioni di cuore per vizio dei pericordi. (*Art* 43.)

*dissimulare con l'injezioni astringenti praticate poco prima della visita e coll'insinuare nelle orecchie bambagia imbevuta di olj odoriferi. Basta l'avere indicate queste due opposte maniere di frodi per esser persuasi della necessità di andar guardinghi nell'esame di questa infermità.*

(23) *La palpitazione di cuore può esser simulata a segno da sorprendere talvolta la giustizia dei Medici e dei Chirurghi quando, poco prima della visita, le Reclute hanno fatto delle marce forzate, o hanno maliziosamente sostenuta qualche gran fatica. Quindi esige la prudenza di non pronunziare in questi casi, se non con molta circospezione, una dispensa definitiva dal servizio militare.*

70. (24) L'emottisi (sputo di sangue) ricorrente. (*Art.* 44.)

71 Le sensibili deformità, e le rilevanti deviazioni della pelvi (*Art.* 45.)

72. (25) Il vomito abituale, ed il vomito di sangue (Ematemesi) incurabile. (*Art.* 46.)

73. (26) L'ostruzione generale o parziale di qualche viscere in stato di cronicismo (Fisconia); l'ostruzione cronica delle glandule meseraiche; l'itterizia abituale per vizio organico. (*Art.* 47.)

74. Gli ascessi lombari (*Art.* 48.)

75. (27) Le ernie manifeste d'ogni specie. (*Art.* 49.)

(24) *Riguardo all'emottisi i simulatori imitano la malattia spremendo con la lingua il sangue delle gengive, masticando Bolo armeno, inghiottendo sangue di pollo, o succhiandosi il proprio da leggera ferita di un dito.*

(25) *Per simulare l'Ematemesi i Coscritti bevono occultamente sangue bovino o d'altro animale, puro o mescolato con bolo armeno, che poi rigettano portando un dito nella gola.*

(26) *Colla radice di Curcuma in fusione si tinge in giallo la pelle, e può imitarsi molto bene l'Itterizia Vi sono altri mezzi capaci di produrre l'istesso effetto. L'inganno però è facile a svelarsi; facendo attenzione ai globi oculari non tinti di giallo come accade sempre nella vera Itterizia, e si strofini il viso dei simulatori con un panno lino bagnato d'acqua.*

(27) *Può simularsi l'ernia per mezzo dell'insufflazione dell'aria nelle regioni inguinali; ma il solo tatto basterà per riconoscere la frode, oltrechè l'attenta ispezione della parte fà ritrovare la piccola ferita creata per l'introduzione dell'aria. Al contrario l'ernie sono state talora occultate, e dissimulate, nè è sempre facile il riconoscerle. Infatti se un'ernia ombelicale inguinale, o crurale si fa palese solamente nei movimenti forzati, o sotto i varj conati del Corpo; se sono poco dilatate le aperture Erniarie; Se l'in-*

76 (28) Le emorroidi interne od esterne, voluminose od esulcerate; il flusso emorroidale periodico ed abbondante; il flusso intestinale cronico; l' incontinenza abituale degli escrementi. *(Art.* 50.)

77. Le esulcerazioni, e le scirrosità dell' ano, o dell' intestino retto, e la uscita abituale di quest' ultimo (Prolasso). *(Art.* 51.)

78. (29) La retrazione permanente di un testicolo, e la

*dividuo si astiene dal cibo prima della visita, ed ha la precauzione di purgarsi, riusciranno tanto più insufficienti i mezzi che si impiegano per iscoprirla, come il soffiare e il tossire con forza inquantochè ha interesse di renderli infruttuosi quegli che si sottopone alla visita. Malgrado ciò spesse volte accade, che, terminata la visita, quando l' Individuo esaminato è stanco, specialmente dopo essere stato costretto a genuflettersi più volte, ora sull' uno ora sull' altro ginocchio, le parti per le quali l' ernia suol discendere si gonfiano e talvolta si forma il tumore stesso ernioso, quindi nei casi dubbj dovranno le persone dell' arte ripetere l'istesso esame. Un altro dato che può venire in soccorso nei casi dubbj, si è lo scoloramento circolare della pelle che si mostra sopra le anche e intorno al sacro, indicante la pressione di un cinto.*

(28) *Per imitare le emorroidi i simulatori sogliono servirsi di alcune vescichette di pesce, o di topo ripiene d'aria e tinte di sangue, che introducono nell' ano, e ve lo ritengono con particolare artifizio. Una leggera puntura a siffatti tumori (la qual puntura in ogni caso non potrà mai nuocere nelle vere emorroidi) facendoli istantaneamente appassire, ne svelerà la frode.*

(29) *Vi sono stati degl' Individui capaci di ritrarre a volontà i testicoli, e farli rientrare nel ventre. Si sono osservati degl' Individui che avevano lo scroto vuoto, nei quali*

costante sua adesione all' anello inguinale che producano dolore. (*Art.* 52.).

79. I calcoli delle vie urinarie; la renella abituale. (*Art.* 53)

80. L' evirazione per castrazione completa e per amputazione del pene. (*Art.* 54.)

81. (30) L' incontinenza permanente delle orine (Enuresi); la frequente ritenzione delle medesime ( Iscuria ); la difficoltà

*i testicoli si eran fissati all' anello inguinale non avendo possuto oltrepassarlo. I Giovani che si trovano in ambedue i casi non sono da considerarsi come evirati, ma idonei al servizio delle armi, se il suono della voce, il vigore della costituzione, l' apparenza della cute, e l' esame dell' apparato genitale escludono la supposta evirazione.*

(30) *Alcune delle accennate infermità sono di difficile verificazione, offrendo presa alla simulazione. Quanto alla supposta incontinenza delle orine vi sono tre criteri mercè i quali si può svelare la simulazione.*

*Il primo consiste nel far pisciare il simulante in un vaso, e nel sorprenderlo mentre piscia con qualche domanda o con qualche proposizione che l' affetti vivamente; accade allora che la sua volontà per la preoccupazione momentanea dello spirito, viene distolta dal vagheggiato oggetto, ed egli dimenticando la sua parte sospende l' escrezione delle orina e da così una dimostrazione evidente dell' inganno.*

*Il secondo consiste nell' astersione, e nell' uso eziandio delle lenti. Dopo di aver ben bene ripulito ogni cosa si osserverà attentamente se le orine escono a goccia a goccia, o per mezzo di ejaculazione; e qualora l' individuo per mezzo, dell' abitudine acquistata con un lungo esercizio pervenga ad emettere l' orina goccia a goccia, vi resta ancora un terzo criterio da sperimentare, di cui si son valsi con successo felice alcuni Chirurghi Militari a Firenze, ed è l' esplorazione con le mani applicate sulla regione ipogastrica, e sul*

somma di orinare (Strangurla); l' Ematuria, o pisciamento di sangue: la Piuria o scolo abituale di materie purulenti dall' uretra. (*Art.* 55.)

82. Lo Scirro del testicolo, il Sarcole, il Cirsocele voluminoso, e tutte le gravi malattie dello scroto, dei testicoli, dei vasi spermatici riconosciute insanabili. L' idrocele semplice benchè voluminoso, essendo una malattia operabile con esito felice, non esime definitivamente dal servizio Militare. (*Art.* 56.)

83. Le scirrosità della prostata, e tutte le altre malattie gravi delle vie urinarie, siano esse insanabili od esigano abitualmente i soccorsi dell' Arte. (*Art.* 57.)

84. La notabile sproporzione degli Arti col tronco, e la riflessibile disuguaglianza nella reciproca lunghezza, direzione e grossezza dei medesimi (Art. 58)

85. Una notabile incurvatura delle ossa lunghe; le deformità permanenti delle mani, delle ginocchia, dei piedi, o di altre parti capaci d' impedire evidentemente i movimenti dei membri, di rendere difficile il cammino, o il maneggio delle armi, o di impedire il porto del corredo Militare. (*Art.* 59.)

86. La mancanza del dito pollice della mano, o del piede, del dito indice, o di altre due dita d' una mano o d'un piede; la mancanza dell' ultima falange di quattro dita della mano, o d' un piede, la mutilazione delle due ultime falangi di più dita della mano, e del piede; la perdita irreparabile del movimento delle stesse parti. La sopraposizione delle dita dei piedi tale che nella deambulazione il dito o le dita che restano forzatamente abbassate, trovandosi fuori del livello delle altre dita siano causa permanente di dolore e di ostacolo ai facili e liberi movimenti del piede. L' immobilità non curabile d' alcuna delle principali articolazioni. (Anchilosi) (*Art.* 60)

*perinèo; nel caso di simulazione, durante l' esperimento, il tatto sorprende la contrazione forzata dei muscoli sfinteri ed elevatori dell' ano, non che dei muscoli del basso ventre.*

87 Le fratture antiche non più suscettibili di riunione, e le mal riunite con deformità o con difficoltà nell' uso della parte. (*Art.* 61).

88 Le lussazioni antiche, complete, od incomplete ed irreduscibili. (*Art.* 62.)

89. L' Idrartosi, ed i tumori bianchi delle articolazioni. (*Art.* 63).

90. (31) Lo zoppicamento evidente. (*Art.* 64)

91. Le varici antiche o voluminose, e le nodose e moltiplici alle gambe. (*Art.* 65.)

92. (32) La permanente e considerabile contrazione dei muscoli flessori ed estensori d' un membro, non che la paralisi o il costante rilasciamento di essi, quanto ne viene impe-

(31) *Nel caso di claudicazione simulata, oltre i dati forniti dall'attenta ispezione oculare delle parti, per accertarla, quando vi sieno delle forti dubbiezze, si può ricorrere ad un purgante drastico, amministrato ai simulatori prima di coricarsi; i quali costretti dalla violenza del rimedio a correre spesso al cesso, dimenticano facilmente la parte di zoppo, nella fiducia di essere inosservati nel silenzio notturno.*

(32) *Possono esser soggetti di simulazione la contrattura o ritiramenti delle braccia, delle dita, e delle ginocchia. Vi sono taluni che hanno la malizia di tenere per lungo tempo in una continua semiflessione ed in una assoluta inerzia i loro membri; altri si assuefanno a portare il calcagno molto sollevato, onde costringere il ginocchio a portarsi in avanti e riescono a far dimagrire il membro comprimendolo fortemente con fascia o con altri mezzi meccanici. Di questo difetto accusano essi o una frattura o un reumatismo ostinato od altre cause di loro invenzione. Si scuopre l'inganno applicando sopra la coscia una fascia a giro bene stretta che si ha cura di bagnare onde comprimere più efficacemente i*

dito il libero uso di un Arto; del pollice o dell' indice della mano, o di più dita di una mano o di un piede. (*Art.* 66.)

93. (33) Tutte le malattie della pelle suscettibili di comunicazione, allorchè sono antiche, ereditarie o pertinaci, come la tigna, le serpigini estese, la rogna ostinata, la lebbra, la elefantiasi, la pellagra; non che tutte le altre impetigioni crostose estese, ed incurabili. (*Art.* 67.)

94. Le piaghe vaste antiche, facili a riprodursi, o difficili a guarirsi. (*Art.* 68.)

95. Le cicatrici ampie, mal ferme, deformi tanto più se aderenti agli organi del movimento, se accompagnate da molta perdita di sostanza, o ricoperte da croste, e da varici. (*Art.*69).

*muscoli i quali non potendo contrarsi cessano ben tosto dall' opporsi all' estensione della gamba; un altro mezzo ancor sicuro di sventare la soperchieria si è di far collocare l'uomo, che si presenta con una gamba contratta, sopra un piolo alquanto elevato, e di costringerlo a tenervisi equilibrato sulla gamba sana; non si tarderà guari a vedere il membro contratto tremolare e distendersi.*

(33) *In tutti i casi di eruzioni alla pelle di qualunque siasi specie non si deve accordare la dispensa definitiva dal servizio militare, se non che dietro alle prove convenienti, che una cura metodica e per lungo tempo continuata da persona dell'arte è riuscita vana, e che la costituzione dell'individuo trovasene visibilmente alterata; altrimenti non vi sarebbe luogo che ad una dispensa temporaria.*

*AVVERTENZE*

*Tutti gl' Individui che allegano di essere attaccati dalle malattie contemplate negli Articoli* **3. 11. 13. 34. 40. 42. 44. 46. 53. 55.**; *dovranno convalidare questa loro asserzione con un Certificato ben chiaro ed autentico del respettivo Curante,*

96. Il Ministro della Guerra ordina che la statura per i giovani da riceversi al servizio militare come Reclute, Cambj Comunitativi e Volontarj non possa essere minore di braccia 2. 14, secondo la Legge del dì 8 Agosto 1826. — Dalla qual misura fino a quella esclusiva di braccia 2. 18. debbano scegliersi i soldati da destinarsi per la Cavalleria: gli altri saranno ricevuti nelle compagnie del centro della Fanteria; — I giovani cittadini della statura di braccia 2. 19. e più, vengano scelti per l'Artiglieria; quelli non più bassi di braccia 2. 19. debbano far parte del Battaglione dei Veliti; e nelle compagnie dei Granatieri vengano ammessi coloro che sono alti 3 braccia e più. — Ella nel ricevere le Reclute a cui assisterà un uffiziale d'ogni arme, farà notare quanto è prescritto nel presente ordine, avvertendo alle altre condizioni fisiche le quali devono trovarsi nell'individuo onde poterlo credere atto al militare servizio. (*Circ. dei* 7 *Dic.* 1848.)

*o Curanti, e con altro Certificato riconosciuto dalle respettive Autorità locali del Giusdicente, del Gonfaloniere e del Parroco per mezzo del quale due onesti e probi Padri di Famiglia unanimemente depongano, essere a loro piena cognizione che gl' Individui in questione furono e sono di fatto afflitti dalla Malattia allegata e per la quale domandano la esenzione dal servizio delle armi.*

*E trattandosi di Giovani compresi negli annui Arruolamenti ordinarj, qualora tutto ciò non si credesse prova bastante, le Deputazioni Comunitative dovranno sottoporli in linea di esperimento ad una permanenza ben sorvegliata in alcuno degli Spedali Civili a carico di chi di ragione secondo le norme vigenti in materia di Spedalità, e dandone avviso alla Soprintendenza Generale alle Comunità. Questo medesimo esperimento in uno degli Spedali suddetti è applicabile ancora ai casi di malattie della pelle contemplati nell' Articolo* 67.

**ARTIGLIERIA.** Nuovo ordinamento.

1. — Saranno sciolte le dieci compagnie di Artiglieria, le quali, aumentate gradatamente a sedici, comporranno il *reggimento d' Artiglieria.* (*Decreto dei* 7. *Dicembre* 1848. *Art.* 1.)

2. — Questo reggimento sarà diviso in due battaglioni; il primo si dirà *Battaglione da campo*; il secondo *Battaglione da piazza*; ognuno composto di otto compagnie. (*Art.* 2.)

3. — Le otto compagnie del primo battaglione serviranno le quattro batterie; cioè le compagnie, a due a due, daranno il servizio d' una compiuta batteria. Il capitano più anziano ne piglierà il comando, l' altro capitano sarà deputato al parco, ed i quattro uffiziali comanderanno le quattro sezioni. (*Art.* 3.)

4. — Lo Stato maggiore e minore del reggimento di Artiglieria sarà composto così: — 1. Colonnello, Comandante — 1. Tenente colonnello, Direttore del materiale e degli Stabilimenti di artiglieria. — 2. Maggiori, comandanti i battaglioni. — 1. Capitano aiutante maggiore. — 3. Capitani sotto Direttori ne'tre arsenali di Livorno, Firenze e Portoferrajo. — 1. Cappellano. — 1. Chirurgo Maggiore. — 1. Tenente quartier-Mastro. — 2. Chirurghi. — 3. Munizionieri col grado di Sottotenenti. — 2. Aiutanti sotto-Uffiziali. — 1. Veterinario graduato di aiutante. — 1. Foriere maggiore. — 1. Capo maniscalco graduato di sergente. — 1. Capo sellaio graduato di sergente — 1. Sergente domatore. — 1. Sergente prevosto. — 1. Caporal Trombetta. — 1. Capo sarto graduato di sergente. — 1. Capo calzolajo graduato di sergente. (*Art.* 4.)

5. — Ogni compagnia del primo battaglione sarà composta di 1. Capitano. — 1. Tenente. 1. Sotto-tenente. — 1. Sergente maggiore. — 4. Sergenti (due a cavallo). — 1. Foriere. — 8. Caporali (3 a cavallo). — 1. Trombetta (a cavallo). — 1. Sellajo. — 1. Maniscalco. — 45. Cannonieri serventi di 1.ª classe 15. di 2ª classe 12. — 36. Cannonieri conduttori di 1.ª classe 12. di 2.ª classe 24. — 2. Artefici cioè 1 fabbro e 1 falegname; — 103. Uomini e 68 cavalli. (*Art* 5.)

6. — Ogni batteria si comporrà delle seguenti macchine e cavalli:

| | |
|---|---|
| 8. Bocche da fuoco | 32. cavalli |
| 8. Cassoni di prima linea | 32. cavalli |
| 4. Cassoni di rispetto | 16. cavalli |
| 4. Cassoni per cartucce | 16. cavalli |
| 2. Affusti di rispetto | 8. cavalli |
| 2. Carri da batteria | 8. cavalli |
| 1. Fucina | 4. cavalli |
| 29. Macchine | 116. cavalli |
| Vi saranno inoltre di rispetto | 14. cavalli |
| da sella | 6. cavalli |
| | 136. cavalli ( *Art.* 6. ) |

7. — Le quattro compagnie da piazza saranno composte di 1. Capitano. — 1. Tenente. — 1. Sotto-tenente. — 1. Sergente maggiore. — 4. Sergenti. — 1. Foriere. — 8. Caporali — 2. Trombetti. — 84. Cannonieri di 1.ª classe 20. di 2.ª classe 64. (*Art.* 7.)

8. — La compagnia de' minatori e zappatori sarà comandata da uffiziali del genio, e dipenderà per l'amministrazione e la disciplina dal comandante l'Artiglieria; e per l'istruzione ed il servizio dal Comandante degl'Ingegneri. ( *Art.* 8. )

9. — Questa compagnia sarà composta di 1. Capitano — 1. Tenente. — 1. Sotto-tenente. — 1. Sergente maggiore — 4. Sergenti. — 1. Foriere. — 8. Caporali. 2. Trombetti. — 84. Minatori di 1.ª classe 28. di 2.ª classe 56. ( *Art.* 9. )

10. — Simigliantemente saranno in ultimo ordinate le tre compagnie di maestranza, armaioli, fuochisti, e pontieri, i cui soldati s'intitoleranno artefici di 1.ª e artefici di 2.ª classe. ( *Art.* 10. )

11. — I sei uffiziali delle due prime compagnie del Battaglione da campo, non che l'aiutante maggiore saranno montati e godranno i foraggi siccome gli uffiziali di cavalleria.

12. — Gli avanzamenti avranno luogo per esame: gli uffiziali superiori dovranno dettare una memoria secondo il programma del Ministro della guerra. ( *Art.* 12. )

13. Considerando che in qualunque Stato le artiglierie godono di quei privilegi che non sono figli ciechi ed ingiusti della nascita e del favore, ma del sapere e della giustizia, non che di pericoli maggiori, e delle maggiori fatiche cui sono chiamati; Considerando che ogni uffiziale d'artiglieria non solo dee sodisfare ai bisogni materiali della sua vita ma agli intellettuali eziandio, pe' quali sente la necessità di comprar libri, e compassi, e carte topografiche, e tavole di disegni; Considerando che opere di cosiffatta natura costano non piccole somme, poichè se ne pubblicano ogni giorno in Francia, in Inghilterra, in Prussia ed altrove, in conseguenza principalmente delle esperienze nelle fisiche, chimiche e meccaniche applicazioni; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pel dipartimento della Guerra, e sentito il nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso; ( *Decreto dei* 29. *Dicembre* 1848 *in pr.* )

14. — Il reggimento d'artiglieria, la cui organizzazione venne da Noi decretata nel sette di questo mese, dovrà esser pagato a seconda della presentataci tariffa. ( *Art.* 1. )

15. Tutti gli individui che lo compongono, dall'aiutante sottuffiziale inclusive a basso, riceveranno oltre la paga il pane ed i combustibili in natura, conforme si pratica per tutti gli altri Corpi del Granducato. ( *Art.* 2. )

ASINALUNGA. V. Comunita', num. 3.

ASSEMBLEE LEGISLATIVE. Gabinetto Stenografico.

1. — È istituito un Gabinetto stenografico presso le due Assemblee legislative, del Senato e del Consiglio generale. ( *Decreto dei* 28. *Dicembre* 1848. *Art.* 1. )

2 — Vi è preposto un Direttore il quale deve avere un numero di Stenografi non minore di ventidue così repartiti:

N. due Stenografi revisori

due Revisori supplenti

diciotto Stenografi amovibili; che otto di prima classe, sei di seconda, e quattro di terza classe, più due Copisti. ( *Art.* 2. )

3. — Spetta a Noi la nomina del Direttore del Gabinetto stenografico, e quanto al servizio depende dal Ministero dello Interno e dai Presidenti delle due Assemblee. ( *Art.* 3. )

4. — È assegnata al Direttore del Gabinetto stenografico la somma annua complessiva di Lire ventisettemila, pagabile sulla Cassa della R. Depositeria, da distribuirsi a piacimento del Direttore suddetto fra i diversi componenti il suo Gabinetto e per provvedere a tutte le spese occorrenti al disimpegno completo dello Ufficio. ( *Art.* 4. )

ATTI GIUDICIALI.

1. — S. A. I. e R. avendo trovato giusto che mentre tutte le Popolazioni del Granducato godono ora egualmente il vantaggio dell' Amministrazione della giustizia per mezzo di Tribunali Collegiali, debbano tutte del pari con l' andar soggette ad uniformi Tariffe contribuire egualmente ad alleviare il grave peso che dalla nuova organizzazione giudiciaria è venuto a resultare per la R. Finanza; e volendo al tempo stesso stabilire una più adequata tassa per diversi atti esecutivi, ai quali si fà luogo nei Tribunali minori, ha ordinato quanto appresso: ( *Notific. dei* 27. *Ottobre* 1846. *in pr.* )

2. — Ferme stanti le Disposizioni delle veglianti Tariffe per ciò che riguarda le tasse giudiciarie da percipersi nei Tribunali di Commissariato, Vicariato, e Potesteria, per tutti i Tribunali collegiali di prima istanza indistintamente, e così anche per quelli di Grosseto, Montepulciano, S. Miniato, Rocca

S. Casciano, Pontremoli, Portoferrajo, e Volterra, saranno osservate nella percezione dei diritti dovuti alle respettive loro Cancellerie quelle Tariffe che ora si osservano nelle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja, in ordine all'articolo XCVII. del Sovrano Motuproprio del 2. Agosto 1838. ( *Vol.* 8, *pag.* 241. ) pubblicato con Notificazione del dì 6: dello stesso mese. ( *Art.* 1. )

3. — Gli atti tutti di disdetta, precetto, o intimazione compresi nell' Articolo 35. della Tariffa pubblicata col Sovrano Motuproprio de' 18. Febbrajo 1815. ( *Vol.* 3. *pag.* 167. ) e che pel combinato disposto di detto articolo, e dell' articolo L. del rammentato Sovrano Motuproprio de' 2. Agosto 1838. vanno soggetti presso i Tribunali dei Vicarj Regj, Giudici Civili, e Potestà al diritto di L. — 6. 8., saranno d' ora in poi subordinati al più esteso diritto di L. — 10 — ( *Art.* 2. )

AUSTRIA E TOSCANA : Trattato di Commercio e Navigazione.

Sua Altezza Imperiale e Reale l' Arciduca Granduca di Toscana ec. ec. e Sua Maestà l' Imperatore d' Austria, Re di Ungheria e di Boemia ec. ec. desiderando di contribuire allo sviluppo della navigazione e del commercio dei loro Stati con una perfetta reciprocità nel trattamento dei bastimenti delle due Nazioni e del carico di essi, nei porti respettivi, il Sottoscritto Consigliere di Stato Ministro degli Affari Esteri di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca si trova autorizzato dall' Augusto suo Sovrano a dichiarare, in corrispondenza d' una dichiarazione analoga della Cancelleria intima di Corte e di Stato di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, ciò che segue: I bastimenti austriaci saranno trattati sopra un piede di perfetta uguaglianza coi bastimenti nazionali, tanto al loro ingresso che alla loro uscita e durante il soggiorno che saranno per fare nei porti toscani, riguardo ai diritti di tonnellaggio, di faro, di pilotaggio ed alle altre percezioni di qualunque na-

tura esse siano, che sono o potranno essere imposti al commercio ed alla navigazione, a vantaggio sia dello Stato, sia di una Comunità o di uno Stabilimento particolare qualunque. Del pari tutte le mercanzie introdotte o esportate sopra bastimenti austriaci non saranno sottoposte nei porti toscani ad altri diritti che quelli che sono imposti sulle mercanzie importate o esportate a bordo dei bastimenti nazionali. Questo trattamento di perfetta uguaglianza sarà posto in vigore da una parte e dall'altra a datare dal primo Giugno prossimo, ma le parti contraenti si riservano la facoltà di farlo cessare dopo un avviso preventivo dato a tale effetto all'altra parte sei mesi avanti. È ciò nondimeno inteso che le stipulazioni contenute nelle Dichiarazioni ministeriali del 12. Ottobre 1844. ( *Vol.* 11. *pag.* 39.) riguardo al trattamento dei bastimenti che entrino nei porti respettivi in approdo forzato, restino nel pieno loro vigore. ( *Notif. dei* 18. *Maggio* 1847.)

AZIENDA DEL VESTIARIO. V. VESTIARIO.

# B

BANCA DI SCONTO DI AREZZO, V. AREZZO.

BANCA DI SCONTO DI FIRENZE.

SOMMARIO

*Proroga del termine per la durata della Società, e disposizioni diverse in proposito*: *num. e* 1. *segg.*

*Emissione dei nuovi biglietti in sostituzione dei precedenti*: *num.* 11. *e segg.*

1. — S. A. I. e R. avendo presente che è prossimo a spirare il termine prefisso alla durata della Società Anonima della Banca di Sconto di Firenze istituita nel 1826, e prorogata fino a tutto Dicembre 1846 con le Notificazioni de' 6 Aprile, e 11

Ottobre 1836, considerando essere utile e conveniente di procedere per via di continuazione di detta Società, piuttosto che alla formazione di una Società nuova, e apprezzando l'importanza che questo utile Stabilimento venga non solamente conservato, ma provvisto altresì di mezzi alquanto più estesi in vista delle maggiori esigenze dell'aumentato commercio, ed industria, si è degnata dichiarare: Che qualora per parte di un numero d'interessati nella vegliante Società Anonima della Banca di Sconto di Firenze, i quali rappresentino almeno cento Azioni, non sia manifestato un espresso dissenso entro il termine, e nei modi che verranno successivamente prescritti, dovrà la Società istessa intendersi, e resterà effettivamente prorogata per anni dodici a contare dal primo Gennajo 1847 fino a tutto il 31 Dicembre 1858 con tutti i privilegj di cui gode attualmente, e sotto le medesime costituzioni sociali, e discipline che oggi la governano ad eccezione soltanto della riforma, e modificazioni seguenti, cioè: (*Not. dei* 27. *Giugno* 1849 *in princ.*).

2. — Il Capitale originario della Società consistente in un milione di lire toscane rappresentato da mille Azioni di lire mille per ciascheduna riceverà un aumento di lire duecento cinquantamila mediante la emissione che farà la Banca di altre duecento cinquanta Azioni simili, le quali saranno poste in vendita al pubblico incanto per rilasciarsi al maggiore offerente col sistema che verrà determinato per mezzo di altra particolare Notificazione, ritenuto il divieto di poterne fare acquisto a quei forestieri che non dimorino da due anni almeno continuamente nel Gran-Ducato. (*Art.* 1.)

3. — Sarà permesso a chiunque di ritenere in proprio conto nella Società prorogata un numero di Azioni anco maggiore di venticinque. Nessuno però, eccetto il Real Governo, potrà avervi un interesse maggiore di trentacinque Azioni. Quanto alle Azioni che venissero acquistate al di là di questo limite i possessori anderanno soggetti alle disposizioni, e com-

minazioni sancite dal vegliante Statuto Sociale a riguardo delle persone che avessero acquistato più di venticinque Azioni, ( *Art.* 2. ).

4. — Le somme, che dalla vendita al pubblico incanto delle suddette duecento cinquanta Azioni supplementarie potessero realizzarsi al di là del loro valore nominale, cederanno a benefizio della Società in aumento della massa di rispetto già formata, e che dovrà continovare a formarsi con la prelevazione ogni anno del ventesimo degli utili in conformità del disposto nell' Articolo CXVI dello Statuto Sociale. Ogni volta che per altro all' epoca della confezione dell' annuale bilancio resulti, che la massa di rispetto si è elevata al di sopra della somma di trecentomila, potrà sul parere dei Direttori della Banca, e previa l' autorizzazione del Reale governo essere disposto dell' eccedenza in aumento degli utili distribuibili agli Azionisti. ( *Art.* 3. ).

5. — In vista della più estesa garanzia che il Real Governo si propone, come appresso, di assumere per la Società, sarà questa tenuta a versare nella Depositeria Generale la somma di lire cento ottantasettemila cinquecento In aggiunta a quella di lire settecento cinquantamila statavi già versata: Ed il Real Governo fino alla restituzione corrisponderà sull' una, e sull' altra somma l' annuo interesse del due e mezzo per cento ferma stante però la pattuita responsione del cinque per cento sul primo versamento delle lire settecento conquantamila per tutto il corrente anno 1846 e non più oltre. *(Art.* 4 ).

6. — Potrà la Società porre in circolazione altra quantità di Biglietti per l' ammontare di lire settecento cinquantamila oltre quelli che per l' ammontare di tre milioni di lire venne già autorizzata ad emettere, e tanto gli uni che gli altri resteranno garantiti dal Real Governo per tutto il corso della Società prorogata, ossia fino a tutto Dicembre 1858, e più per i sei mesi successivi assegnati allo stralcio. ( *Art.* 5. ).

7. — Nella occasione in cui verrà posto mano alla confezione dei divisati Biglietti supplementarj se ne fabbricherà pure altro numero per la somma di tre milioni di lire da essere a suo tempo surrogati a quelli attualmente in corso, i quali, atteso il loro cattivo stato, dovranno essere ritirati e distrutti previo il pagamento, o baratto con i nuovi, in conformità delle prescrizioni che verranno altra volta pubblicate in proposito. (*Art.* 6.).

8. — Dal primo Gennajo 1847 in poi la ragione dello sconto proporzionale dei recapiti sarà variabile entro i limiti però da cinque al quattro per cento in anno e verrà determinata tempo per tempo dai Direttori della Banca in unione dei Supplenti con deliberazione a pluralità di voti, la quale verrà pubblicata per avere effetto dopo un termine prefinito. (*Art.* 7.).

9. — Oltre la nomina degli Impiegati a carico della Banca spetterà al Real Governo sulle proposizioni, e parere dei Direttori la facoltà di ampliarne e riformarne il Ruolo normale, non che le provvisioni, e ricompense, quando il miglior servizio lo richieda, e sia creduto conveniente. (*Art.* 8.)

10. — Tutti i recapiti aventi una scadenza più breve di giorni dieci da quello della loro presentazione alla Banca anderanno indistintamente soggetti allo sconto del sesto di lira per ogni centinajo. (*Art.* 9.)

11. — Fermo stante il reparto proporzionale degli utili determinato dagli Articoli CXVI, e CXVII del vegliante Statuto Sociale, dalla quota destinata per i Direttori dovrà in vece della decima parte essere prelevata la sesta per gratificare gl'Impiegati (*Art.* 10.).

12. — Tutto ciò che lo Statuto Sociale vegliante dispone circa la negoziabilità e voltura delle Azioni originarie, sarà applicabile alle supplementarie da emettersi, e queste al pari di quelle verranno rappresentate da una cartella redatta con le stesse indicazioni, ed autenticata con le medesime garanzie. Gli Azionisti interessati nella vegliante Società, i quali a tutto

il 31 Luglio prossimo avvenire non abbiano con scrittura esibita negli atti del Tribunale di prima Istanza di Firenze, e debitamente notificata ai Direttori della Banca, dichiarato espressamente che intendono di renunziare alla proposta continuazione di Società, si considereranno avervi puramente, e semplicemente consentito. Le dichiarazioni modificate, o condizionate in qualunque guisa si avranno per equivalenti ad una renunzia espressa di continuare dopo il 31 Dicembre 1846 nella Società, e alla dichiarazione di volere ritirare il Capitale delle respettive Azioni. Se le Azioni dei renunzianti non ecce- deranno in complesso il numero di cento il Real Governo assumerà il corrispondente loro interesse nella continuazione della Società, oltre quello invariabile, che vi ha per duecento cinquanta Azioni, incaricandosi di restituire al renunzianti medesimi quanto potesse essere loro dovuto di ragione in ordine al patto sociale. Nel solo caso che le Azioni dei renunzianti sorpassassero il numero di cento, la Società rimarrà sciolta ed avrà luogo lo stralcio, riservandosi per questo caso S. A. I. e Reale di provvedere alla conservazione dello Stabilimento ceme crederà più opportuno. *(Art. 41.)*

13. — In conformità della Notificazione pubblicata ne' 27 Giugno ultimo, non avendo alcuno degli Azionisti interessati nella società anonima della Banca di Sconto stabilita in Firenze renunziato al progetto della di lei continuazione con l'aumento di azioni e biglietti enunciato nella Notificazione medesima, la detta società anonima è perciò rimasta e rimane definitivamente prorogata per anni dodici dal primo Gennajo mille ottocento quarantasette fino a tutto Dicembre mille ottocento cinquantotto con la stessa garanzia dell'I. e Real governo, e con gli stessi privilegi di cui gode attualmente, che le rimangono confermati ed estesi ancora a riguardo respettivamente di detti nuovi biglietti e di dette nuove azioni e loro utili, e con tutti i patti e prescrizioni che ora la governano, salve soltanto le modificazioni e riforme espresse nella Notifi-

cazione succitata, le quali dovranno essere considerate come parte integrale del sociale statuto di detto Stabilimento. (*Not. dei* 26. *Agosto* 1846.).

14. — I nuovi biglietti, che in conformità del disposto dagli articoli 5. e 6. della Notificazione de' 27 Giugno 1846 la Banca di Sconto di Firenze è autorizzata ad emettere dopo il dì primo Gennajo prossimo 1847, non potranno nel loro complessivo valore eccceder la somma di tre milioni, e settecento cinquanta mila lire (3,750,000.), che per tre milioni da surrogarsi a quelli attualmente in corso, e per settecento cinquanta mila lire in aumento di capitale in coerenza della Notificazione precitata. (*Notif. dei* 23. *Dic.* 1846.)

15. — Questi nuovi biglietti avranno la data del 2 Gennajo 1847, e conterranno, oltre il bollo graduale straordinario a tergo, due bolli della Banca, che uno a secco esprimente un Leone seduto con sotto la cifra 1847, e all' intorno l' iscrizione – Banca di Sconto in Firenze –, e l' altro a impronta rappresentante un Giglio, contornato dall' iscrizione – Banca di Sconto. – (*ibid.*).

16. — Dovranno (come è stato praticato rispetto alle nuove Azioni) esser firmati per il Direttore della Banca nominato del R. Governo, da Giovan Gualberto Bertini delegato, e dal Cassiere della medesima, e avranno il Visto del Presidente, e del Vice-Presidente della Camera di Commercio di Firenze. (*ibid.*).

17. — Saranno divisi nelle stesse cinque categorie, in cui lo sono i vecchi biglietti in corso, di mille, cinquecento, trecento, dugento, e cento lire, e ogni categoria sarà composta dell' appresso numero ai Biglietti, cioè:

N.° 2175. di lire 1000.
« 1860. di « 500.
« 1150. di « 300.
« 1000. di « 200.
« 1000. di « 100. (*ibid.*).

18. — Ciascun biglietto sarà distinto con un numero progressivo della respettiva categoria. Tutti i biglietti nelle respettive categorie verranno repartiti e legati in volumi sempre uniti alle loro matrici dalle quali saranno poi staccati al momento di depositarli come appresso (*ibid*).

19. — Terminata la totale impressione dei nuovi biglietti, i rami serviti a tal uopo verranno fusi, bruciata la carta che fosse avanzata, e distrutta la forma adoperata per la fabbricazione della medesima. (*ibid.*).

20. — Quest' operazione dovrà aver luogo coll' intervento e assistenza dell' Avvocato Regio, del Presidente della Camera di Commercio, del Direttore dei Conti della Real Depositeria, e del Direttore della Banca nominato dal Real Governo, o per esso dal prefato delegato Giovan Gualberto Bertini; ed il Procuratore e Notaro dei Regj Dipartimenti ne stenderà un atto da conservarsi nell' Archivio del Tribunale di prima Istanza di questa Città. (*ibid.*),

21. — Appena i nuovi biglietti saranno stati firmati, e muniti delle altre formalità sopra enunciate, verranno spiccati dalle respettive matrici e suddivisi in pacchi, che, dopo essere stati contati e riscontrati alla presenza del Presidente, o Vice-Presidente della Camera di Commercio, del Direttore della Banca nominato dal Real Governo, o per esso dal suddetto delegato, verranno sigillati colle respettive loro impronte, depositati e chiusi in una cassa di ferro a tre chiavi differenti da ritenersi una da ciascuno dei detti ministri. (*ibid.*).

22. — Questa cassa passerà alla custodia del Cassiere generale della Real Depositeria. (*ibid.*).

23. — I volumi contenenti le matrici dei nuovi biglietti si conserveranno nell' Archivio della Banca, sotto chiave, dal Direttore nominato dal Real Governo per servire agli opportuni riscontri. (*ibid.*).

24. — Nel 2. Gennajo 1847 sarà dal predetto deposito consegnata alla Banca una quantità dei divisati nuovi biglietti

per l'ammontare di lire settecento cinquantamila. A questa consegna dovranno assistere, oltre i suddetti tre Ministri che ne eseguirono la sigillazione e intervennero al deposito, anco il Presidente del Tribunale di prima Istanza di Firenze, e ne sarà steso l'atto dal Procuratore dei Regj Dipartimenti da conservarsi nella Cancelleria del Tribunale suddetto. (*ibid.*).

25. — Da detto giorno in poi non dovrà la Banca porre altrimenti in corso i biglietti antichi, ma si varrà soltanto dei nuovi, sia per i suoi giornalieri pagamenti, sia per ritirare gli antichi. Essa potrà in conseguenza depositare nella Cassa della Reale Zecca una porzione dei nuovi biglietti statile come sopra consegnati, a comodo di quelli che ne domandassero il baratto coi vecchi. (*ibid.*).

26. — I vecchi biglietti raccolti per tal modo nella Cassa della Regia Zecca, uni amente a quelli che saranno ritornati alla Bauca, dovranno restare presso di le' in deposito finchè non formino nel loro complesso la somma almeno di lire cinquecento mila, compita la quale dovranno essere immediatamente consegnati alla Real Depositeria, e dopo contati e sigillati saranno riposti nella medesima cassa a tre chiavi, nella quale saranno stati come sopra depositati i nuovi, e dalla quale contestualmente sarà estratta e consegnata alla Banca una quantità di biglietti nuovi di equivalente somma: il tutto colle formalità e coll'intervento delle persone designate per la prima consegna, e sempre mediante atto da stendersi dal Procuratore dei Regj Dipartimenti, e da conservarsi nell'Archivio del Tribunale di prima Istanza. Lo stesso sistema e formalità dovranno essere osservate fino alla totale emissione dei nnovi biglietti, e riconsegna dei vecchi. (*ibid.*).

27. — Al momento dell'ultima riconsegna di questi, e così al più tardi dopo il primo Luglio 1847 tutti i vecchi biglietti ritornati a cassa, e depositati come sopra, dovranno essere bruciati alla presenza delle stesse persone, e colle medesime formalità prescritte di sopra per la fusione dei

rami e bruciamento della carta avanzata ai nuovi biglietti. (*ibid.*).

28. — A datare dal 2. Gennajo prossimo a tutto Giugno successivo 1847 qualsivoglia possessore di biglietti della Banca creati nel 2 Gennajo 1837, e per i quali il Real Governo è garante fino a tutto Giugno prossimo avvenire, potrà domandarne ed ottenerne il baratto in contanti, o in altrettanti dei nuovi summentovati, e per i quali lo stesso Real Governo ha impegnata la sua garanzia fino a tutto Giugno 1859, in ordine alla Notificazione de' 27 Giugno prossimo passato. (*ibid.*).

29. — Qualora i possessori degli antichi biglietti non fossero solleciti di procurarsene il pagamento in contanti, o il baratto con i nuovi entro il mese di Giugno prossimo 1847, cesserà la garanzia del Real Governo, non meno che qualunque obbligazione della Banca per dependenza di detti vecchi biglietti. (*ibid.*).

BANDIERA DELLO STATO.

1. — Ravvisando opportuno che le Nostre Truppe, le quali combattono in Lombardia, militino sotto il Vessillo della Indipendenza italiana già stato adottato da due dei Nostri Augusti Alleati, SUA MAESTA' IL RE DI SARDEGNA e SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE; e d'altronde volendo prendere un provvedimento generale che serva ad ogni Milizia ed alle Marine:

Sentito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decr. dei* 17. *Apr.* 1848. *in pr.*)

2. — All' attuale Bandiera è sostituita come Bandiera dello Stato tanto per la Truppa di Linea quanto per i Bastimenti da guerra e mercantili, la Bandiera tricolore italiana, a cui verrà sovrapposto lo Scudo granducale. (*Art.* 1.)

3. — Le Bandiere della Guardia civica porteranno sul fondo tricolore da una parte lo Scudo granducale, dall' altra

l' arme della Comunità alla quale appartiene il Battaglione. ( *Art.* 2. )

BANDITE RR. VEDI CACCIA.

BASTIMENTI ESTERI.

1. — Inerendo agli Ordini Sovrani partecipati con Biglietto dell' I. e R. Dipartimento di Stato in data de' 21 Febbrajo corrente rende pubblicamente noto, come in presenza delle Convenzioni già esistenti, e di quelle che sono in via di stipularsi fra la Toscana, ed altri Stati per assicurare con titolo di perfetta reciprocità ai Bastimenti coperti da Bandiera Granducale, nei respettivi Porti degli Stati medesimi, un trattamento uguale a quello che in essi ricevono i Bastimenti Nazionali, dipendentemente dai Dazj Marittimi, e di Dogana, dovrà a contare dal primo Marzo prossimo futuro essere osservato il seguente Regolamento. ( *Not. dei* 23. *Febbr.* 1847. *in pr.* )

2. — Sono intieramente parificati ai Legni Nazionali in tutti i Porti del Gran-Ducato, ed agli effetti contemplati dagli Articoli VI e XLIV della Notificazione di questo Governo in data dei 27 Ottobre 1846 i Bastimenti appartenenti agli Stati Uniti d' America, ai Regni di Svezia e Norvegia, ed all' Impero Russo. in ordine alle Convenzioni ed accordi di piena reciprocità a riguardo dei Bastimenti Toscani, già esistenti con i Governi predetti. ( *Art.* 1. )

3. — Vengono ugualmente, ma provvisoriamente ammessi allo stesso trattamento di favore i Bastimenti coperti da Bandiera Inglese, in pendenza del cambio di analoghe Dichiarazioni con il Governo di S. M. la Regina d' Inghilterra, e nel concetto che a contare parimente dal primo Marzo prossimo siano ammessi al trattamento di perfetta reciprocità, tanto per le Tasse Marittime, che per i Diritti Daziarj, i Legni Toscani che approderanno nei Porti dei Regni Uniti d' Inghil-

terra, Scozia, ed Irlanda, come ugualmente in quelli di Gibilterra, delle Isole Ioniche, e di Malta. ( *Art.* 2. )

4. — Sono del pari, e provvisoriamente assimilati nei rapporti predetti ai Legni Toscani quelli coperti da Bandiera Pontificia in pendenza delle Trattative occorrenti al cambio delle formali relative Dichiarazioni, ed a riguardo del principio di reciprocità già in massima stabilito nella Notificazione dell' Eminentissimo Cardinal Camarlengo dei 28. Febbrajo 1833; e del Trattamento speciale che, in ordine alle Disposizioni di quella, già godono i Legni Toscani nei Porti degli Stati della Chiesa. ( *Art.* 3. )

5. — In ogni rimanente, e rispetto ai Legni coperti da altra qualsiasi Bandiera, sarà posta in vigore, a partire dal primo Marzo prossimo futuro, la nuova Tariffa dei Diritti di Navigazione, Sanità e Porto, pubblicata con la già citata Notificazione de' 27. Ottobre 1846, salvo il riservo ed eccezione che appresso. ( *Art.* 4. )

6. — Nonostante il disposto dell' Articolo precedente, ed in vista delle circostanze attuali, tutti i Bastimenti che con carico di Grani, altri Cereali, o Farine, qualunque siasi la loro procedenza, e senza distinzione di Bandiera, giungeranno in Livorno, ed altri Porti della Toscana nel periodo di tempo decorrendo a tutto Giugno futuro, andranno, eccezionalmente soggetti al pagamento soltanto dell' Ancoraggio imposto ai Bastimenti Toscani con la Tariffa sopracitata. ( *Art.* 5. )

7. — Inerendo ad un Dispaccio dell' I. e R. Segreteria di Stato de' 28. Aprile cadente rende noto al Pubblico, che mentre pendono fra il Governo Toscano e quello di S. M. il Re del Belgio delle trattative per la stipulazione di un Concordato diretto ad assicurare nei Porti dei respettivi Stati ai Bastimenti delle due Bandiere una perfetta reciprocità tanto nei diritti marittimi che in quelli di Dogana, i Legni di Bandiera Belgia verranno *provvisoriamente* parificati in tutti i Porti del Granducato, a contare dal dì 1.° Maggio prossimo ai Legni Nazio-

nali agli effetti contemplati dagli Articoli VI. e XLIV. della Notificazione di questo Governo in data de' 27, Ottobre 1846. ( *Not. dei* 29. *Apr.* 1847.

BELGIO E TOSCANA. *Convenzioni per l' abolizione di ogni diritto di Albinaggio e Detrazione.*

1. — Essendo stato officialmente dichiarato dall' I. e R. Governo di Toscana, che, in virtù delle leggi vigenti, nessun diritto di Albinaggio e di detrazione, o altro diritto qualunque che ecceda la misura di quelli che sono imposti ai sudditi Toscani, può essere prelevato a profitto delle Casse dello Stato o del Sovrano, nè di quelle delle Comunità, Giurisdizioni patrimoniali, Corporazioni morali, o Individui qualunque, sopra l' apprensione di possesso, esportazione e trasferimento fuori del Granducato, delle eredità e altri beni appartenenti ai sudditi delle altre Potenze, il sottoscritto Carlo Ippolito Vilain XIIII Cav. dell' ordine di Leopoldo, decorato della Croce di Ferro, Commendatore dell' ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cav. di prima Classe dell' ordine di S. Lodovico di Lucca, Ministro residente di Sua Maestà il Re dei Belgi presso Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, e presso Sua Maesta' il Re di Sardegna, dichiara con la presente in nome del proprio Governo che non è, e non sarà prelevato nel Belgio il diritto d' Albinaggio e di Detrazione, nè alcun altro diritto consimile che potesse trovarsi esclusivamente a carico dei Forestieri sulle eredità e altri beni devoluti o appartenenti a sudditi del Granducato di Toscana, e che l' abolizione di questi ultimi avrà il suo pieno ed intiero effetto non solo in tutti i casi futuri, ma in quei casi ancora nei quali fino alla data della presente Dichiarazione tali diritti non saranno stati per anche effettivamente e definitivamente percetti. Cosicchè tanto in virtù delle Leggi esistenti nel Belgio e nel

Granducato di Toscana, quanto per la unanime volontà dei due Governi, resta convenuto e stabilito per sempre, che per tutto ciò che concerne le successioni o eredità, non che gli acquisti a qualsivoglia titolo anche lucrativo, i Belgi godono in Toscana, come i Toscani nel Belgio, di tutta la pienezza dei diritti accordati ai nazionali. ( *Not. dei* 18. *Apr.* 1848 )

BENEFIZII ECCLESIASTICI. MALLEVADORÍA.

Considerata la convenienza di render comuni ai Canonicati e Benefizi non curati di libera Collazione e altro qualunque siasi Patronato Ecclesiastico le cautele ordinate per tutelare dalle conseguenze della trascuratezza dei Benefiziati le proprietà delle Chiese Parrocchiali di eguale indole Patronate, SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE mediante Veneratissima Risoluzione dei 6 Febbrajo ultimo ha comandato che l'obbligo di prestar mallevadoria per la conservazione dei Fondi, Capitali, e suppellettili delle mentovate Chiese debba estendersi ad ogni Benefizio, esclusi soltanto quelli di assoluto Patronato privato, nei modi prescritti dalla Circolare del 21 Novembre 1814. ( *Vol.* 1. *pag.* 214. X *Circ. dei* . . . *Marzo* 1846. )

# C

CACCIA.

1. — Volendo che sparisca dalla Legislazione del Gran-Ducato ogni eccezione, non giustificata dalla causa dell'utilità pubblica, al libero esercizio dei diritti di proprietà;

Sulle proposizioni del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, E sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso ( *Decr. dei* 22. *Giug.* 1848. *in pr.* )

2. — A contare dal 15. Agosto prossimo, saranno abolite le Bandite RR. e conseguentemente tolta ogni privativa di Caccia sopra i fondi altrui, ora compresi nell' ambito delle medesime. ( *Art.* 1. )

3. — Il diritto di caccia sopra i terreni inclusi fin quì nelle Bandite predette, è restituito al libero esercizio di ciascun Proprietario. ( *Art.*2. )

4. — Restano per altro ferme tutte le disposizioni generali esistenti in materia di Caccia, e quelle più particolarmente che si riferiscono al divieto della Caccia nei fondi altrui, senza consenso scritto dal Proprietario. ( *Art.* 3. )

5. — L' Illustrissimo Sig. Cavaliere Pietro Municchi Soprintendente Generale al Dipartimento delle RR. Possessioni dello Stato, in conseguenza delle Disposizioni contenute nel Real Decreto del 22 Giugno prossimo passato col quale mediante l' abolizione delle Bandite Regie, e della privativa di qualunque Riserva di Caccia sui Fondi altrui, prosciogliendosi da ogni vincolo la privata Proprietà, viene per l' Articolo 3.° dichiarato » ivi » *Restano per altro ferme tutte le disposizioni generali esistenti in materia di Caccia, e quelle più particolarmente che si riferiscono al Divieto della Caccia nei Fondi altrui, senza consenso scritto dai Proprietarj* » inerendo alle Leggi in materia veglianti, e senza derogare alla generalità, invocando specialmente il Disposto della Legge del 20 Giugno 1814, della Notificazione del 10 Agosto 1829, e dell' altra esclusivamente relativa alla Foresta denominata di S. Maria del Fiore del 23 Dicembre 1840, rende pubblicamente noto che a chiunque munito non sia di special Licenza, o Permesso in scritto di questa Soprintendenza, resta proibito di introdursi a Caccia tanto col Fucile, quanto per l' Aucupio in tutti i seguenti Fondi rurali, o forestali, o destinati per Pubblico Passeggio appartenenti allo Stato, e da questo Dipartimento dipendenti, sotto le Pene contro i Trasgressori prescritte dalle accennate Leggi. ( *Not. degli* 11. *Ag.* 1848. *in pr.* )

6. — E le Tenute, e Fondi ai quali si riferiscono le presenti Disposizioni sono i seguenti.

NEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Il Real Parco delle *Cascine dell' Isola*, con i Boschi, Alberete, e Terreni qualunque ivi appartenenti sulle due Ripe dell' Arno da Firenze alle foci del Vingone, e del Bisenzio, e tutte le sue dipendenze.

La Real Foresta della Romagna e del Casentino detta di *S. Maria del Fiore*, in tutta la sua integrità, ancora per quella piccola parte che è compresa nel Compartimento di Arezzo. La Fattoria del *Poggio Imperiale.* — La Fattoria di *Castello:* — La Fattoria, Boschi, e Praterie di *Cafaggiolo.* — La Tenuta, Parchi, e Praterie del *Poggio a Cajano.* — La Fattoria, e Boschi delle *Ginestre.* — La Tenuta boschiva delle *Pianora.*

NEL COMPARTIMENTO DI PISTOJA

La Foresta di *Boscolungo* in tutta la sua integrità, e le Tenute Boschive e pascibili del *Teso* i *e Monte-Grosso,* e di *Meli*, *e Tesi.*

NEL COMPARTIMENTO DI LUCCA.

La Tenuta di *Marlia*

NEL COMPARTIMENTO DI PISA

La Tenuta, Boscaglie, e Praterie, di *San Rossore.* — La Tennta, Praterie, e Stagni di *Coltano.*

NEL COMPARTIMENTO DI SIENA

La Tenuta di *Dolciano.* — La Tenuta di *Acquaviva.* — La Tenuta dell' *Abbadia.* — La Tenuta di *Bettolle.* — IN VAL-DI CHIANA.

## NEL COMPARTIMENTO DI AREZZO

La Tenuta della *Fonte a Ronco.* — La Tenuta di *Fojano.* — La Tenuta delle *Chianacce.* — La Tenuta di *S. Caterina*, *e Creti.* — La Tenuta di *Montecchio*, *e Brolio.* — La Tenuta di *Frassineto.* — in Val di Chiana. ( *Not. detta.* )

7. — Attesa però la eccezional condizione, e cultura degli altri seguenti Fondi si dichiara che fuori del tempo del Divieto l' esercizio della Caccia col Fucile, e dell' Aucupio viene in quelli liberamente permesso fino a nuove Disposizioni in contrario, e ben' inteso che per il Fucile muniti siano i Cacciatori del Porto d' Armi; E quelli sono

## NEL COMPARTIMENTO DI PISTOJA

I Prati delle *Cascine d' Altopascio*, e quelli lungo le Mura della Città.

## NEL COMPARTIMENTO DI LIVORNO

La Fattoria, e Praterje della *Paduletta.* — I Resti delle Tenute di *Cecina, e Vada;* eccettuato però il Tombolo del Mare dalla Foce della Fine al Confine di Bibbona come coltivato, e coltivabile a Macchia di Pini per difesa delle nuove Piantazioni, come dalla Notificazione del 31 Gennajo del corrente Anno. ( *Not. d. in fine* )

CACCIATORI VOLONTARJ — V. Armi.

CACCIATORI VOLONTARJ DI COSTA E DI FRONTIERA Servizio di Polizia.

1. — Nella veduta di rendere maggiormente utili al pubblico servizio i Cacciatori Volontarj si di Costa che di Frontiera

essendosi degnata SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE di ordinare che fra il General Comando Supremo e questo Dipartimento sia concertato un sistema atto a conciliare la convenienza delle Militari discipline con quelle del Servizio di Polizia per i casi in cui sia trovato opportuno che i mentovati Cacciatori chiamati in detto servizio facciano uso del vestiario da paesano, sia che debbano prestarlo soli, sia in unione con i Carabinieri non vestiti neppur essi del proprio Uniforme, e ciò fermo stante che anche in tali circostanze i Cacciatori predetti debbano a tutti gli effetti esser considerati come rivestiti delle divise militari, nel dovere di procurare l' esatto adempimento delle sopraespresse veneratissime Sovrane Disposizioni partecipatemi con Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Guerra de' 18 Aprile ultimo, ho l' onore di significare a VS. Illustriss. che avendo avuto luogo i concerti superiormente comandati è rimasto fra i due Dipartimenti stabilito quanto appresso. ( *Circ. dei* 3. *Giug.* 1845. *in pr.* )

2. — Allorchè dai Giusdicenti sia creduto necessario il travestimento dei RR. Cacciatori requisiti in Servizio di Polizia, dovrà tal circostanza esprimersi nella richiesta da farsene al Capo del Distretto locale, o al Comandante la Piazza nei luoghi nei quali esiste una tale Autorità Militare, onde i Cacciatori stessi possano usare dei proprj abiti, anzi che essere obbligati ad indossare con loro disgusto e con minor convenienza un vestiario che non gli appartenga. ( *Art.* 1. )

3. — Quante volte abbia luogo nel modo sopraenunciato l' anzidetto travestimento, il graduato o il più anziano dei Cacciatori requisiti che debba capeggiarli dovrà indossare sempre l' Uniforme nella guisa stessa che si pratica secondo i veglianti Ordini dai RR. Carabinieri, e ciò per l' effetto che in ogni occorrenza venga riconosciuta e resti giustificata verso il Pubblico e presso i Tribunali la loro qualità e la legalità del loro servizio. ( *Art.* 2. )

4. — Che dovendo per regola ogni Militare prestare il suo servizio, qualunque sia, rivestito del proprio Uniforme, lo che anche nel Servizio di Polizia contribuisce a conservargli l' ascendente morale indispensabile per condurne a buon termine le sue operazioni, l' uso del travestimento dovrà sempre limitarsi ai soli casi di giustificata e grave necessità e di evidente utilità, tanto che possa fondatamente ritenersi che senza avere ricorso a questo straordinario mezzo sia per resultarne danno non lieve al servizio. ( *Art.* 3 )

5. — E che dai Giusdicenti locali debba darsi speciale conto ai loro Superiori Politici Compartimentali e da questi alla Presidenza del Buon Governo di quelle operazioni in Servizio di Polizia nelle quali siasi dai medesimi giudicato conveniente il travestimento del quale si tratta. ( *Art.* 4. )

CANCELLIERI COMUNITATIVI — Indennita' di pigione ec.

1. — S. A. I. e R. volendo remuovere ogni difficoltà promossa circa al modo di pagare in contanti le indennità di pigione dovute in conformità dei vigenti ordini dalle Comunità ad alcuni Cancellieri ed agli Ajuti di Cancelleria, e volendo rendere uniforme in tutte le Comunità il sistema da tenersi per questo pagamento, con Rescritto veneratissimo del dì 17. corrente si è degnata approvare che le suddette indennità di pigione siano pagate ai prenominati RR. Ministri in rate mensuali contemporaneamente alla loro provvisione, e con le regole tenute a riguardo della provvisione stessa; bene inteso che mediante il pagamento di queste indennità in rate mensuali, le Comunitative Amministrazioni restano dispensate da altri compensi qualunque a favore di detti Ministri, quando ancora nella occasione di loro traslocazione alleghino di aver contratti per titolo di pigione obblighi tali che arrechino loro aggravj maggiori, o per un tempo più lungo di quello per cui dalle mentovate Amministrazioni Comunitative siano stati come sopra indennizzati. ( *Circ. dei* 20. *Febb.* 1846. )

2· — Essendo stato promosso il dubbio relativo a conoscere in quale Autorità dovesse oggi sotto la influenza delle attuali discipline risiedere la competenza a sorvegliare e soprintendere alla conservazione ed alla consegna degli Archivj e del Mobiliare di cui debbon rispondere i Cancellieri Comunitativi è stato superiormente creduto opportuno di dichiarare: Che in sistema provvisorio, e così fino all' epoca in cui su questo proposito non sarà innuovato dalle imminenti riforme municipali, la detta competenza debba risedere nei Prefetti quanto a quella parte di Archivio che si riferisce alle filze, carte e documenti interessanti le Amministrazioni delle Comunità e degli Stabilimenti ed Uffizj da esse dipendenti; e quanto al Mobiliare sia d' Uffizio, sia delle respettive Case d' abitazione. E per quello che concerne poi la parte dell' Archivio relativa ai documenti appartenenti al vecchio come al nuovo Catasto, debba la competenza stessa risiedere nel Direttore del pubblico Censimento, al quale i Prefetti dovranno rivolgersi in ogni emergenza in cui per causa dell' indicata manutensione e consegna sia necessario adottare o eccitare provvedimenti e misure sul conto dei rammentati Cancellieri. » ( *Circ. dei* 4. *Ottob.* 1848. )

## CARABINIERI RR.

SOMMARIO

1. — I RR. Carabinieri formano un Corpo Militare creato per il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione delle Leggi, comandato da un Uffiziale Superiore, e composto di sei Compagnie repartite secondo le esigenze del servizio nei diversi Compartimenti Governativi. (*Norme per la discipl. e servizio ec. del primo Ottobre* 1845. *Art.* 1.).

2. — Il Corpo dei RR. Carabinieri dipende dal General Comandante Supremo nella parte disciplinare ed amministrativa; dal Presidente del Buon Governo e dalle Autorità Governative locali secondo le respettive competenze per tutto ciò che ha relazione al servizio di Polizia; dal Pubblico Ministero relativamente al disimpegno delle funzioni della Polizia Giudiciaria; E corrisponde in quanto all'Economico coll'Amministrazione Militare nella forma voluta dai Regolamenti. (*Art.* 2.).

3. — I Carabinieri dipendono anche dai Comandanti di Piazza, ma solamente per l'ordine di disciplina stabilito nella Piazza, e nei doveri di convenienza a riguardo della loro qualità. (*Art.* 3.).

4. — Le armi destinate all'uso dei RR: Carabinieri sono il Moschettone, la Sciabola, e le Pistole. (*Art.* 4.).

5. — Essi le portano nel modo seguente; 1. Non può farsi uso nel corso del giorno delle Pistole nei Depositi, Luogotenenze, o Picchetto qualunque, meno in quelle perlustraziani che potessero aver luogo in campagna. 2. Viene adoperato il Cinturone con Pistola e Sciabola in tutti i surriferiti posti nel corso della notte. 3. Nelle accompagnature, Fiere,

Ferte sacre e profane, ed in qualunque riunione di popolo ove occorresse Forza armata, I Carabinieri sono costantemente provveduti soltanto del moschettone, giberna, e sciabola a tracolla; e nei soli casi di montar la guardia vanno muniti ancora del cinturone con pistola pel servizio notturno nel modo sopra espresso, a meno che qualche speciale circostanza locale non offra la convenienza di sospenderne provvisoriamente l'uso, 4. Sortono sempre armati della loro sciabola. (*Art.* 5.).

6. — Le funzioni del Carabiniere esigono del vigore, ed una salute capace di resistere alle fatiche inseparabili dall' attività del servizio e dall' intemperie delle stagioni, una costituzione assai robusta per bastare ad una continua sorveglianza, alle diurne e notturne marcie, ed anche a cimentarsi con i malfattori. (*Art.* 6.).

7. — La principale forza di questo Corpo distinto emerge dalla buona condotta dei Militari ammessi a farne parte. I principj generali che devono guidare i Carabinieri sono l' amore dell' ordine, la disciplina, l' esecuzione delle Leggi, il sentimento del proprio dovere. Devono temperare il rigore delle loro funzioni con la dolcezza e la moderazione; meritare la stima e la considerazione pubblica; non incuter timore che ai malfattori ed ai nemici dell' ordine; ed inspirare fiducia ed essere oggetto di sicurezza per i buoni Cittadini; infine devono esercitare una sorveglianza continua senza che degeneri in vessazione ed inquietante inquisizione. I Carabinieri senza moralità non possono ottenere la considerazione e la stima pubblica, che loro sono indispensabili per fare utilmente il loro dovere. Devono dare l' esempio dell' ordine poichè sono incaricati di mantenerlo. (*Art.* 7.).

8. — La condotta dei Carabinieri non forma oggetto di sorveglianza soltanto per parte dei loro Superiori, ma avendo essi l'incarico di vigilare per la conservazione del buon ordine e della pubblica e privata sicurezza, non devono dimenticare che trovano in ogni Cittadino uno scrutatore della loro vita privata,

in ogni membro delle Autorità un Funzionario incaricato di sorvegliarli e di far conoscere il bene che faranno, il male che non impediranno, e gli sbagli che fossero di tal natura da toglier loro la pubblica confidenza. (*Art.* 8.).

9. — I difetti che più degradano i Carabinieri sono l'ubriachezza la scostumatezza e l'insubordinazione le quali fanno loro perdere ogni fiducia, che una volta perduta è ben difficile e quasi impossibile riguadagnare. (*Art.* 9.).

10. — Le loro incumbenze sono sovente penose, a qualunque sia il loro rigore, giammai dovranno fare ad essi dimenticare i riguardi dovuti alla sventura, e far tacere i sentimenti d'umanità che distinguono il Militare, e che contribuiscono a conciliargli la pubblica fiducia quando sappia congiugerli con la fermezza, e l'energia e la prudenza. (*Art.* 10.).

11. In tutte le loro operazioni devono i Carabinieri usare modi tranquilli e moderati non disgiunti dalla necessaria fermezza; devono esser prudenti senza mostrar debolezza; non devono confondere il coraggio con la temerità; e devono guardarsi del pari dalla bassezza come dalla violenza delle maniere. Col farsi appoggio e salvaguardia dei pacifici Cittadini terranno in timore ed in freno i malvagi. Le vessazioni, i modi aspri, le soverchierie, le umiliazioni non possono esser mezzi per farsi stimare. Un Carabiniere non ne impone con un contegno millantatore, nè con un parlare grossolano. I malviventi temono maggiormente l'occhio sorvegliante del Carabiniere il quale freddo nel pericolo, fedele al suo dovere, sempre padrone di se adempie le proprie incumbenze con esattezza, dignità, decenza e fermezza (*Art.* 11.).

12. — Anche nella vita privata, e specialmente nei luoghi della loro residenza devono i Carabinieri guardarsi da contrarre aderenze, e dal frequentare le Società che potessero fare ad essi dimenticare la impassibilità indispensabile nell'esercizio delle loro attribuzioni. Essi devono usare nei loro discorsi e nel loro contegno tutta la circospezione che esigono

le operazioni delle quali sono incaricati. Devono astenersi in ogni luogo e tempo tanto in servizio che fuori di servizio, non escluso l'interno delle Caserme, Corpi di guardia e simili, dalla bestemmia e dal turpiloquio; E deveno mantenere costantemente la buona armonia fra loro. (*Art.* 12.).

13. — Come Militari i Carabinieri hanno gli stessi doveri che quelli delle altre truppe, essendo sottoposti egualmente alle Leggi della Militare disciplina. Il Carabiniere deve sempre presentarsi in una tenuta militare regolare; non basta d'essere proprio il giorno della rivista; bisogna esserlo tutti i giorni. Questa tenuta indispensabile per la forza morale da cui deve essere assistito il Militare in servizio di Polizia aumenta pure la sua personale considerazione; Il Carabiniere infine deve essere intieramente dedicato ai doveri del proprio stato, e sopratutto deve bene penetrarsi dell'obbligo che gli corre di vigilare incessantemente alla difesa della sicurezza delle persone e delle proprietà. (*Art.* 13.).

14. — Non basta che il Carabiniere sia forte e coraggioso; bisogna che alla bravura aggiunga la cognizione perfetta del suo stato; senza istruzione il Carabiniere è esposto a fare grandi sbagli sebbene con intenzioni lodevolissime. Indipendentemente dalla istruzione Militare, i di cui dettagli devono essergli famigliari, esso deve essere in grado di render conto con chiarezza ed esattezza delle operazioni che eseguisce. (*Art.* 14.).

15. — Dal momento che un Individuo è ammesso nel Corpo dei Carabinieri deve darsi premura di conoscere la topografia del proprio Circondario in tutte le sue particolarità, deve acquistare piena ed esatta cognizione di ogni località che possa richiamare la sua vigilanza; e deve essere in grado di recarvisi senza esitazione sì di giorno come di notte. È necessario che faccia più speciale attenzione ai differenti delitti ed alle contravvenzioni che sono più frequenti nel suo Circondario onde acquistarne pronta cognizione, raccoglierne le prove,

e denunziarle al Tribunale. Deve procurare, per quanto è possibile, di non sbagliare sui nomi, sui connotati dei disertori: sugli individui precettati o diffamati come turbatori della tranquillità pubblica e privata, e sospetti di attentare alla sicurezza delle persone e delle proprietà; su quelli che sono pregiudicati davanti i Tribunali di Giustizia e Polizia, condannati a pene Criminali o Correzionali; sopra i contumaci o fuggitivi dalle Carceri o dalle Case di reclusione, o evasi dall' arresto, e che si dubita possinò aggirarsi per il Paese; sopra i Forzati liberati, i viziosi mendicanti, ed i vagabondi. Finalmente deve rendersi pratico del domicilio delle Autorità locali, e dei Funzionarj ed Agenti pubblici. (*Art.* 15.).

16. — Ogni Carabiniere che vuole adempire al proprio dovere ad assicurare il suo avanzamento deve non lasciarsi sfuggire nessuna occasione d'istruirsi. Trascurando la propria istruzione sia nel rapporto del servizio, sia in quello della Militare disciplina potrà esporsi a vedersi preferire i più giovani Camerati nell' avanzamento giustamente dovuto alla maggior capacità, ed anche ad essere considerato come immeritevole di appartenere ad un Corpo distinto cui sono affidate ingerenze importanti e gelose, e che deve mantenersi nel possesso della pubblica fiducia e considerazione. ( *Art.* 16. ).

17. — Ritenute negli Agenti della forza Civile le ingerenze loro attribuite dai Regolamenti per quello concerne le qualità che rivestono di querelanti innanzi le competenti Autorità negli affari riguardanti il servizio Criminale, i Reali Carabinieri concorrono con gli stessi Agenti nei modi che verranno indicati in appresso per la investigazione e per ogni altra occorrenza del pubblico servizio in quanto ha relazione alla conservazione del buon ordine, della moralità, e decenza pubblica, e della sicurezza delle persone e delle proprietà. ( *Art.* 17. ).

18. — E perchè tanto i RR. Carabinieri quanto gli Agenti di Polizia possano rendere utilmente e decorosamente un tal

servizio interessa che l'una e l'altra Forza osservi in ogni tempo e circostanza, e tanto in attualità che fuori di servizio un contegno decente, tranquillo, e morigerato, tale che possa essere altrui di esempio, imporre al cattivi, confortare i buoni, ed esigere stima e rispetto dalla Popolazione, in mezzo della quale devono continuamonte prestare il loro servizio. (*Art.* 18.).

19. — Perciò dovranno astenersi, per quanto è possibile, dal contrarre relazioni estranee ai rapporti ed ai doveri dell'uffizio loro; Ed è essenziale per l'effetto che l'unione delle due Forze corrisponda allo scopo importante della loro istituzione, che regni e si conservi inalterabile la buona armonia fra di esse, ciò che potranno ottenere usandosi i dovuti scambievoli riguardi, evitando le gare e le collisioni, sostenendosi a vicenda e comunicando tra di loro con maniere di decoro e convenienza in ogni circostanza in cui i rapporti del mune servizio li ponga insieme a contatto. (*Art.* 19.).

20. — Essendo necessariamente frequenti i rapporti che hanno fra loro gli Agenti di Polizia e i RR. Carabinieri, devono perciò gli uni e gli altri vicendevolmente comunicarsi senza mistero, diffidenza, rivalità, le notizie e gli ordini che tengono per il retto ed utile disimpegno del comune servizio. Avendo lo stesso fine, devono avere lo stesso zelo per vegliare di conserva e con pieno accordo alla sicurezza delle persone e delle proprietà. (*Art.* 20.).

21. — Come gli Agenti di Polizia, così i Reali Carabinieri devono tutti riguardarsi sempre in attualità di servizio per ogni occorrenza, quando anche per quel tempo e per quella circostanza non abbiano l'incarico diretto e speciale del relativo servizio; e chiunque, sia graduato, sia comune, con tal pretesto se ne astenesse, si renderebbe responsabile delle conseguenze. (*Art.* 21.).

22. — Per il regolare disimpegno del loro servizio dovranno i RR. Carabinieri osservare le seguenti più essenziali regole, cioè: 1. Esercitare le loro attribuzioni vestiti dell'Uni-

forme, tranne i casi di travestimento dalla competente Autorità permesso, e da eseguirsi nei modi prescritti dagli ordini dei 12 Marzo 1844. 2. Chiedere ai Forestieri la esibizione del Passaporti e delle Carte di viagglo cou buona maniera, senza arroganza nè pusillanimità. 3. Eseguire con prontezza i mandati, le requisizionl, e gli ordlni legali. 4. Non introdursi di notte nel domicilio di un Cittadino, salvo i casi di eccezione. 5. Non entrare di giorno in una Casa che muniti di un mandato speciale rilasciato dall' Autorità competente, o dietro il permesso dell' Abitante. 6. Non fare aprire in verun caso le porte esterne e interne di un' abitazione, tenute chiuse, senza l' assistenza di un Ministro del Tribunale dal quale dipendono. 7. Prestare assistenza ad ogni persona che reclama soccorso in un momento di pericolo. 8. Non disturbare con atti illegali o vessatorj la quiete del privati Cittadini. 9. Condurre sul momento un Individuo arrestato in flagrante delitto davanti l' Autorità. 10. Essere attenti nel custodire i Detenuti in modo da impedire la loro fuga. 11. Presentarsi regolarmente alle Autorità nelle loro gite o perlustrazioni. 12. Non impiegare la forza delle armi che nei soli casi di vie di fatto e d' aggressione armata, o se non possano difendere altrimenti il terreno che occupano, o i posti e le persone che sono state affidate alla loro guardia. 13. Compilare il Processo verbale, anche in caso di non riuscita, di tutte le operazioni per le quali sono stati requisiti, e renderne conto all' Autorità richiedente ed ai loro Superiori. 14. Non disarmare persona alla caccla, meno il caso di minacce, provocazioni, o mancanza di licenza del Porto d' armi. 15. Non usare violenza o risentimento verso i Detenuti. 16. Non prendere in prestito, e nulla ricevere dai Detenuti, nè mangiare e bere con quelli che scortano in verun luogo, tempo o circostanza. 17. Non transigere coi proprj doveri, astenendosi dal denunziare al Tribnnale i delitti e le contravvenzioni di cui abbiano acquistata cognizione. 18. Portare i dispacci delle Autorità allorchè ne sono legalmente ri-

chiesti. 19. Mai ubriacarsi abusando del vino e dei liquori. 20. Non far debito alcuno. 21. Non abbandonare i loro Camerati allorchè sono comandati di servizio insieme. 22. Non pernottare fuori di Caserma o Quartiere senza esserne autorizzati. 23. Non attaccare i loro Cavalli alle vetture, nè imprestarli ad alcuno senza autorizzazione. 24. Non firmare reclami collettivi, e non farne alcuno anche individuale senza osservare l'ordine gerarchico. 25. Rientrare a Quartiere all'ora stabilita secondo i sistemi locali e l'esigenze del servizio. 26. Non esercitare alcun commercio, mestiere o professione. 27. Non sortire in verun tempo dalla Caserma se non in buona tenuta militare, e dopo averne prevenuto il sotto Uffiziale di settimana, o il Capoposto, trovandosi distaccato. 28. Mantenere le loro armi, il loro equipaggio ed il loro alloggio nel migliore stato di proprietà, e per conseguenza astenersi dal nutrire o allevare volatili o altri animali. 29. Finalmente eseguire immediamente gli ordini ricevuti senza impazienza o malavoglia, rispondere sempre rispettosamente ai Superiori, e portare in tutte le loro azioni imparzialità, discrezione, e fermezza. ( *Art.* 22. ).

23. — In ogni operazione di servizio il primo sentimento che deve guidare i Carabinieri esser deve la imparzialità. In qualunque circostanza bisogna non dimenticare di raccogliere tutto ciò che è a sgravio, come a carico dell'Imputato; Se l'interesse della Società ci prescrive d'impiegare rigorosamente tutti i nostri sforzi alla ricerca del delitto, c'impone anche il dovere molto più imperioso d'usare ogni nostro mezzo per scuoprire l'innocenza e preservarla da una ingiusta accusa. ( *Art.* 23. ).

24. — Nella esecuzione degli arresti non devono mai i RR. Carabinieri impiegare un rigore che non fosse necessario; se devono spiegare tutta l'energia ed il coraggio per assicurarsi della persona di un Imputato o di un Condannato, non devono conoscere che il sentimento dell'umanità dal mo-

mento che è nelle loro mani. Qualunque cattivo trattamento è loro espressamente proibito dalla Legge, e devono anche riflettere che l'individuo che ricercano ed arrestano può essere riconosciuto innocente dall' Autorità competente avanti la quale è tradotto. (*Art.* 24.).

25. — La giornaliera sorveglianza dei Reali Carabinieri deve essere in special modo diretta a mantenere l'ordine; guarentire la tranquillità dei Cittadini; allontanare tutto ciò che può compromettere la loro sicurezza; impedire i tumulti, gli attruppamenti, i clamori, i disordini; reprimere gli attentati portati ai costumi; proteggere la quiete e la sicurezza degli Abitanti nelle riunioni, feste, fiere, mercati; fare una continua ricerca dei ladri, truffatori, vagabondi, mendicanti validi, e dei perturbatori; sedare le risse ed i clamorosi alterchi; arrestare e presentare alla competente Autorità i cattivi Soggetti sorpresi in flagrante delitto; in fine verificare nei legali modi che verranno in appresso enunciati le trasgressioni alle Leggi e Regolamenti veglianti. (*Art.* 25.).

26. — Come si è sopra detto, i RR. Carabinieri hanno comune e promiscuo con gli Agenti Civili il servizio di Polizia sopra qualunque oggetto che dipendentemente dall' Autorità Criminale, politica ed Economica possa interessare il buon ordine, la quiete e la sicurezza pubblica e privata; E quantunque agli Agenti di Polizia appartenga la incumbenza di esercitare la pubblica querela davanti i Tribunali per i delitti e le trasgressioni di competenza Criminale nei modi e nelle forme stabilite dagli ordini e sistemi veglianti, peraltro anche i RR. Carabinieri devono darsi premura e farsi carico, in concorso con gli stessi Agenti, della investigazione per la scoperta dei fatti delittosi, e delle contravvenzioni alle veglianti Leggi, dando conto delle raccolte notizie nei loro scritti o verbali rapporti nel modo che verrà determinato in appresso. (*Art.* 26.).

27. — È scopo principale delle ispezioni che dagli Uffiziali del Corpo devono secondo gli Ordini eseguirsi alle Sta-

zioni dei RR. Carabinieri nei respettivi Circondarj l'osservanza dei Regolamenti, il miglioramento di tutte le parti del servizio, e l'esame degli uomini sotto il rapporto della loro istruzione militare, e della loro salute. Visitano minutamente i Quartieri e le Caserme. Tengono a calcolo i Capi Posti sulle degradazioni praticate per negligenza dai Componenti i Picchetti: E rappresentano i bisogni ed i restauri che scorgono necessarj alla salute ed al buon servizio. I Capi colla loro presenza nelle Stazioni delle Brigate danno l'impulso il più favorevole al servizio; ascoltano essi stessi i reclami, ricercano gli abusi; apprezzano il buon servizio; portano un giudizio esatto e giusto sopra gli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Carabinieri; e chiedono a loro favore delle ricompense. Avanti di porsi in viaggio si concertano colla superiore Autorità politica locale per ogni migliore ed utile notizia, e immediatamente, giunti nei luoghi ove devono passare l'ispezione, si rendono presso le Autorità Militari e Politiche, prevenendole della rivista che si propongono di fare, ed informandosi se il servizio viene eseguito con esattezza, tenendosi gli stessi Uffiziali visitatori in buona militare tenuta. (*Art.* 27.).

28. — Sono varii ed importanti i doveri di un Capo-posto sia nel rapporto del servizio, sia in quello della disciplina, come vedremo in appresso; Sotto la sua responsabilità deve sodisfarli con scrupolosa e costante esattezza; deve unire all'attitudine, all'esperienza, al sangue freddo, l'avvedutezza, la prudenza, e la discrezione, qualità senza le quali può commettere grandi sbagli anche con buone intenzioni; è necessario che ponga nei suoi discorsi, nelle sue operazioni tutta la circospezione necessaria alle operazioni delicate ad esso affidate. (*Art.* 28.).

29. — È dovere del Capo-posto d'inspirare ai suoi Dipendenti l'amore al loro dovere, e di dar loro l'esempio dello zelo e dell'attività; deve far uso della sua autorità con fermezza, ma senza asprezza, senza espressioni grossolane e

dure; deve essere nè superbo nè troppo famigliare, e conservare sempre tra se ed i suoi sottoposti una conveniente distanza. Fa d' uopo ch'egli ottenga da essi una obbedienza sommessa, non forzata, inalterabile, e che gli Ordini siano puntualmente eseguiti senza esitare nè lagnarsi; E se interessa che la disciplina sia conservata, bisogna nel tempo stesso che essa sia paterna. ( *Art.* 29. ).

30. — Deve il Capo-posto applicarsi a ben conoscere la posizione militare dei suoi Carabinieri, la loro capacità, ed a portare un attenzione permanente sulle loro abitudini, e la loro tenuta. Deve vegliare che limitino le spese alla loro paga, se hanno contratti debiti presso i Mercanti e Bottegaj, ed in tal caso obbligarli a soddisfarli. Deve vegliare egualmente perchè nessun Carabiniere prenda in prestito, nè riceva cosa alcuna sotto qualsiasi pretesto dai Detenuti loro affidati, e da chiunque sia, su di che non sarà tollerata l' indulgenza; reprimere fino da principio la più piccola disposizione all' ubriachezza, e rammentare spesso ai suoi sottoposti che è loro proibito di frequentare le Bettole ed i Caffè fuori che per occasione di servizio o per mera necessità di rinfrescarsi, senza abuso, nè mai per oziarvi, o per ultronea curiosità, e che è loro pure proibito il giuoco, ed il fumare nelle vie e luoghi pubblici. Deve dirigerli ed istruirli nelle operazioni che hanno da fare; schiarire l' opinione dei suoi Uffiziali e Superiori sul conto loro, e agire verso di essi con i riguardi dovuti alla loro qualità. ( *Art.* 30. ).

31. — Relativamente al servizio gli obblighi giornalieri del Capo-posto sono i seguenti: La sua sorveglianza è continua, tutti i suoi momenti sono impiegati: Egli è incaricato del dettaglio del servizio in tutte le sue parti. Regola il servizio ogni giorno avanti le ore sei di mattina nell' estate, e avanti le ore otto nell' inverno. Si presenta ogni mattina a fare il suo rapporto all' Uffiziale Comandante la Luogotenenza, ed al Giusdicente, se hanno residenza nel luogo della di lui Sta—

zione. Prepara gli Stati, e fissa il servizio per le girate, corse o pattuglie, di maniera che le ingerenze faticose siano divise uniformemente; e non solamente egli dirige le operazioni da farsi, ma opera egli stesso al suo turno di servizio; ed ogni volta che la natura delle operazioni stesse lo richieda. Mantiene la proprietà, l'ordine e la tranquillità nella Caserma o Quartiere. Soffoca con premura ogni germe di discordia, di risse fra loro, e si oppone alla riunione di società con Paesani. Impedisce che i Carabinieri si dedichino ad un commercio proibito dai veglianti Regolamenti. Dà l'esempio della tenuta militare, e vigila che niun Carabiniere sorta di Quartiere in qualunque ora se non è in Uniforme ed in Arme; gl'ispeziona tanto a sortire che a rientrare per assicurarsi se tornano a ora giusta, e se si son mantenuti in una tenuta sodisfacente; deve non ignorare ove sono, onde trovarli ad ogni bisogno. È conservatore delle chiavi della Caserma o Quartiere che può chiudere se lo crede utile dopo le ore della ritirata, e fare delle contro-chiame se gli sembra necessario. Si occupa infine della doppia istruzione speciale di Polizia e Militare dell'Arma, passando delle ispezioni, facendo la teorìa, mettendola in pratica quando il servizio lo permette. (*Art.* 31.).

32. — Il Capo-posto senza trascurare il servizio attivo deve render conto del servizio fatto; ciò che eseguisce per mezzo degli Stati e dei Rapporti giornalieri e speciali che indirizza al suo Comandante, ed all'Autorità politica locale. Indipendentemente da tutti i rapporti che redige e trasmette con celerità in originale alle Autorità competenti, ed in copia al suo Uffiziale in caso urgente, può corrispondere direttamente e contemporaneamente anche col Capitano, e rendere informato lo stesso Comandante trattandosi di fatti rilevanti. E debbono i Capi-posti tenere in regola i loro Registri di servizio e corrispondenza, quai Registri devono essere riscontrati e vidimati dagli Uffiziali nella loro gita. (*Art.* 32.)

33. — Nelle sue relazioni con le Autorità il Capo-posto non deve mai allontanarsi dal rispetto dovuto alle medesime; deve condiscendere a tutte le loro invitazioni legali; procurare la buona armonia e l'unione senza debolezza e domestichezza coi subalterni Funzionarj. ( *Art.* 33. ).

34. — Se l'astenersi da ogni sorta di giuoco, dal turpiloquio, e dalla bestemmia, l'evitare ogni causa d'alterco coi compagni d'arme, il non trattenervi senza causa di servizio Paesani, o Militari di altri Corpi, il custodire accuratamente le proprie Armi in modo specialmente che ad altri non sia facile l'impossessarsene formeranno sempre un assoluto dovere del Carabiniere in Caserma, tanto più dovrà ciò osservarsi nei Corpi di guardia, dove il Carabiniere è da considerarsi a tutti gli effetti in attualità di servizio, e conseguentemente esposto, oltre alla sorveglianza dei suoi Superiori, alla censura pur anco del Pubblico. Il Carabiniere nel Corpo di Guardia dovrà essere continuamente vestito, ed armato almeno di sciabola, potendo le esigenze del servizio presentarglisi con tanta imponenza ed urgenza da esigere la immediata sua operosità. Non dovendo il Corpo di Guardia rimanere mai chiuso, nè sguarnito, uno dei Carabinieri ivi di servizio, mentre gli altri potranno coricarsi su i pancacci, rimarrà vigile alla custodia del medesimo, convinto che in ogni istante può rivolgervisi l'onesto Cittadino come il maleintenzionato. *( Art. 34. ).*

35. — Senza che ogni componente la Guardia possa discaricarsi del fatto proprio, nel Capo-posto più specialmente ricaderà ogni relativa deviazione come quegli su cui posa l'onere della sorveglianza, o in chi ne venga provvisoriamente incaricato dal Capo-posto medesimo nel caso di sua assenza verificabile soltanto per proporzionata causa di servizio. *(Art.35.).*

36. — Nella occasione del servizio che dai RR. Carabinieri debba prestarsi nell' interno degli Spedali dovranno osservarsi le seguenti norme. 1. Tutte le volte che i RR. Carabi-

nieri abbisognano d' introdursi nelle Infermerìe di uno Spedale per causa di esercizio delle loro funzioni vi anderanno armati della Sciabola, di cui vanno sempre muniti, con l' obbligo però di fermarsi al banco del Portinajo interno, al quale dovranno dirigersi per le occorrenti ricerche. 2. Nel caso di bisogno potranno rivolgersi all' Infermiere, o a chi lo rappresenta, domandandogli ciò che loro possa occorrere di sapere. 3. Ottenute che avranno le notizie ricercate, qualora siano tali da potersi dare, dovranno i Carabinieri ritirarsi dalle infermerie medesime. 4. Non sarà mai permesso ai Carabinieri d' introdursi, di girare, e trattenersi nelle Infermerìe predette senza aver prima parlato e dichiarato a Chi di ragione l' oggetto della loro missione. Tutti quei Carabinieri poi che si introdurranno nelle ridette Infermerìe, non per causa ed esercizio delle loro funzioni, ma per un motivo alle medesime estraneo, e come qualunque altro privato Cittadino, dovranno, siccome prescrivono i Regolamenti, depositare le loro Armi alla porta delle Infermerie stesse, ed esser muniti del permesso del Comandante la Piazza. *( Art. 36. )*.

37. — Spetterà alle Autorità Locali il concertarsi fra loro e con i Capi dei respettivi Corpi perchè il Servizio dei RR. Carabinieri e degli Agenti resti nelle località respettive combinato e distribuito nell' ordinario suo andamento in quel modo e con quel sistema che soddisfaccia al suo scopo, e che sia conciliabile colla consistenza e con la idoneità fisica e morale dell' una e dell' altra Forza. *( Art. 37. )*.

38. — Il Servizio delle Corrispondenze si fa nei giorni e luoghi indicati; esso ha per oggetto il trasporto dei Detenuti, ed è utile per la reciproca comunicazione delle Notizie riguardanti i fatti delittuosi avvenuti nelle respettive Giurisdizioni, e gl' indizj sopra i Soggetti creduti autori dei medesimi. *(Art. 38.)*.

39: — Nelle loro corrispondenze, corse o girate, i Carabinieri vanno nella tenuta giornaliera completamente armati, e sempre vanno montati quelli a cavallo. *( Art. 39. )*

40. Nel caso che i Detenuti debbano essere condotti in vettura la Scorta dovrà prendere conveniente posto in tale vetture coi Detenuti medesimi ( *Art.* 40. )

41. — E nel caso che manchi un locale di detenzione nei luoghi di passaggio dovranno i Detenuti depositarsi nella Stanza di sicurezza della Caserma o Corpo di Guardia dei Carabinieri, dai quali vi sono guardati fino alla partenza dell' indomani sotto la diretta responsabilità del Capo-Posto della Stazione o Picchetto, ma se i Detenuti sono di differente sesso, le femmine sono presentate all' Autorità locale che provvede al loro alloggio ( *Art.* 41. )

42. — Nella scorta dei Detenuti devono i Carabinieri vigilare che i medesimi ricevano esattamente le sussistenze che devono loro essere fornite durante il viaggio, ed assicurarsi prima della loro partenza se siano provvisti di vesti e calzatura, e se abbiano in dosso istrumenti che possino favorire la loro evasione; prevenire ogni pericolo e tentativa di fuga tenendo bene custodite in viaggio e nelle fermate le persone detenute senza perdere giammai di vista ogni loro anche più piccolo movimento, e tenendosi sempre presso le medesime; non usare verso di esse un rigore non necessario, anzi tenerle e trattarle con riguardo e moderazione; non famigliarizzarsi con esse; e non permettere la loro confabulazione con estranei. ( *Art.* 42. )

43. — I Carabinieri possono essere straordinariamente impiegati nelle prime esecuzioni reali nei casi di grave urgenza quando il differirle potesse nuocere alle Parti interessate e mancasse il mezzo di farle eseguire dai Cursori o Ajuti Cursori legittimamente autorizzati, o dagli Uscieri ed Agenti Civili che in linea di supplenza subentrano per analogia di servizio ai primi. Nelle seconde esecuzioni i Carabinieri prendono quella parte che viene loro assegnata dalle norme stabilite con la Sovrana Risoluzione de' 4 Febbrajo 1839, l' intervento cioè alle medesime in sussidio per prestar manforte ed appoggio all' Agente

Civile o al Cursore che supplisce alle veci di quello, con obbligo al Capo-posto dei Carabinieri, se richiesto, di apporre la sua firma al relativo Processo verbale. Nelle esecuzioni personali i Carabinieri prestano come nelle reali assistenza e manforte all' Agente Civile munito del mandato di arresto; e nella mancanza dell' Agente o di chi ne faccia le veci, sempreché ricorra l' urgenza contemplata rispetto alle prime esecuzioni ed il sospetto di fuga del debitore specialmente se forestiero, agiscono per se soli e conseguentemente rispondono dell' operato. A seconda delle circostanze possono pure i Carabinieri essere impiegati nel trasporto della Corrispondenza, dei Corpi di delitto, e oggetti di convinzione di facile maneggio e che non destino l' attenzione del pubblico. ( *Art.* 43. )

44. — I RR. Carabinieri rendono conto del disimpegno del loro servizio per mezzo dei Processi verbali e dei Rapporti ordinarj e straordinarj che presentano alle Autorità dalle quali dipendono, le quali dovranno istruirli ed esercitarli, quando ne abbisognano, nei modi e nelle forme da osservarsi per redigerli con ordine, precisione e chiarezza; Come dovranno le stesse Autorità farsi carico di eguale istruzione e direzione per porli in grado di regolarmente disimpegnare le funzioni concernenti i Mandati di arresto, le Perquisizioni, le Visite domiciliari, le Accompagnature, ed altri Ordini relativi al servizio Criminale e di Polizia dei quali fosse loro affidata l' esecuzione. In conformità del disposto nell' Art. 181. del Sovrano Motuproprio del 2. Agosto 1838. dovranno i Carabinieri, come gli Agenti di Polizia, rimettere senza ritardo al R. Procuratore del loro Circondario il duplicato di ogni Denunzia o Rapporto che avranno presentato al Vicario o al Giudice Direttore di Atti respettivo, concernenti delitti e trasgressioni contemplate dalle Leggi Criminali veglianti nel Gran-Ducato. ( *Art.* 44. )

45. Il Processo verbale è l' atto mediante il quale si procede a verificare un fatto avente carattere di delitto e trasgres-

sione: Ed il rapporto è l' esposizione di ciò che si è saputo o inteso o raccolto d' interessante l' ordine, le leggi ed i regolamenti, o è il rendiconto del servizio fatto. ( *Art.* 45. )

46. — La redazione dei Processi verbali deve essere chiara, precisa, ed offrire nn esposto dei fatti spogliati di qualunque dettaglio estraneo; devono contenere 1. L' anno, il mese, giorno, l' ora, sia avanti o dopo il mezzo giorno in cui sono stati fatti. 2. I nomi, qualita, residenza degli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Carabinieri che li compilano. 3. La natura, le circostanze dei delitti e contravvenzioni, il luogo, e l' ora ove sono stati commessi e scoperti. 4. I nomi, e l' età, la professione, la qualità, il domicilio degl' incolpati e delle persone sospette di complicità. 5. La valutazione approssimativa dei danni dal delitto o dalla trasgressione cagionati. 6. Le prove e indizj a carico dei prevenuti. 7. Le interpellazioni che sono loro state fatte, le loro risposte, o il loro rifiuto di rispondere. 8. Il nome e domicilio dei testimoni. 9. Le perquisizioni e visite che possono avere avuto luogo legalmente. 10 L' assicurazione degli oggetti che hanno servito al delitto o alla contravvenzione. 11. Le ricerche fatte senza successo per scoprire e arrestare il delinquente. 12. Il nome e domicilio delle persone presenti al processo verbale che lo hanno firmato. del suo o che hanno ricusato di firmarlo 13. La firma dell' imputato, o la menzione rifiuto difirmare. 14. E finalmente la firma di chi fà il Processo verbale. ( *Art,* 46. )

47. — È uno dei principali obblighi dei Carabinieri l' intervenire alle riunioni, Fiere, Feste, e Mercati, e per assicurare invariabilmente questo Servizio i Capi-Posti devono sempre averne sott' occhio lo stato esatto, e le epoche fisse nelle quali hanno luogo. ( *Art.* 47. )

48. = La sorveglianza in queste diverse riunioni deve eseguirsi portandola sopra ogni attruppamento, ogni via di fatto, ogni persona che tiene giuochi di azzardo; togliendo gli ostacoli che disturbano il riposo o l' industria dei Cittadini;

contro gli Osti e Bettolieri ed altri Venditori al minuto che non chiudessero nelle ore determinate dai Regolamenti di Polizia i luoghi pubblici di riunione, portando soccorso ad ogni Cittadino che ne abbisogni, cercando di scuoprire i prevenuti il delitto sotto mandato di Giustizia, i Disertori o Vagabondi, e i Forestieri sospetti; eseguendo puntualmente le richieste delle Autorità; e facendo eseguire i Regolamenti locali. *( Art. 48. )*

49. — Vigileranno perchè in conformità degli Ordini veglianti sulle Fiere e Mercati non sia tenuta esposta in vendita in sacchi o in altri recipienti la Polvere da botta in quantità ed in modo proibito; Che erigendosi dei Palchi in occasione di Feste si sacre che profane, sia ciò autorizzato dalle competenti Autorità, nè sia mancata una regolare ispezione per parte dell' Ingegnere a tutela della loro stabilità e sicurezza. Che eseguendosi in tempo di Fiere delle Veglie o trattenimenti di ballo, siano stati dal Tribunale antecedentemente autorizzati, nel qual caso non perderanno d' occhio simili località per impedire che vi si giuochi, o si attenti con parole o con fatti al buon costume; E che non si facciano, fuori dei casi che sia intervenuta licenza del Tribunale, Fuochi di gioja con sparo di Mortaletti, e Castagnole nella ricorrenza di Processioni, Esposizioni d' Immagini e simili, denunziando con rapporto i Contravventori. ( *Art.* 49. )

50. — Arrivando sui luoghi devono i Carabinieri presentarsi all' Autorità locale per prevenirla che sono pronti a secondarla nel mantenimento del buon ordine e della tranquillità, ed a fare eseguire i Regolamenti locali. ( *Art.* 50 )

51. — Non è permesso ai Reali Carabinieri di accettare rinfreschi da chicchessia, e molto meno nelle osterie, bettole ed altri luoghi pubblici ove non devono trattenersi, nel caso di assoluto bisogno, che il tempo necessario per fare a proprie spese il loro pasto, dopo avere soddisfatto al servizio di sorveglianza del quale sono incaricati. Questa proibizione deriva dalle convenienze Militari, e mantiene il rispetto e la con-

siderazione di cui deve circondarsi il distinto Corpo dei Reali Carabinieri *( Art.* 51. *)*

52. — Al primo avviso o segnale d' Incendio i Carabinieri di ogni grado dovranno condursi in tutta fretta sul posto, e se al loro arrivo ne ravviseranno l' opportunità saranno solleciti di far pervenire immediato avviso dell' infortunio all' Autorità politica dalla quale dipendono, ed al loro Superiore immediato Militare quando vi sia nel luogo della loro Stazione; E nel caso che non vi trovassero alcuno dei Funzionarj ai quali spetta di provvedere alla circostanza, dovrà il più elevato in grado fra loro fare eseguire le necessarie misure d' urgenza. Avranno cura di distribuirsi in maniera da impedire che siano sottratti i Mobili ed ogni altro oggetto che venga estratto dai locali esposti all' incendio, dandosi premura di mantenervi l' ordine. Terranno lontane le persone estranee al servizio del quale si tratta; E lasceranno il posto quando la loro persona non sia più necessaria. *( Art.* 52. )

53. — Lo stesso contegno dovranno i RR. Carabinieri osservare nei casi Rovine di fabbriche per le quali siano poste in pericolo le persone e le proprietà degli abitanti. *( Art.* 53. *)*

54. — Le Risse, i Tumulti popolari, qualunque ne sia la causa, devono formare uno dei principali oggetti della vigilanza dei RR. Carabinieri nei loro giri diurni e notturni. *( Art.* 54. *)*

55, — Allorchè non saranno intervenute percosse o ferimenti fra i Corrissanti si contenteranno di prendere i loro nomi, cognomi, e strada di abitazione, e ne faranno Rapporto; ma allorchè saranno intervenute percosse e ferimenti, o se tra i Corrissanti vi saranno dei soggetti notoriamente pregiudicati in tal genere di delinquenze, intimeranno a costoro l' arresto, e di seguitarli; Ed altrettanto faranno quando lo stato di animo dei Litiganti faccia ragionevolmente apprendere il timore di nuove reazioni. *( Art.* 55. *)*

56. — Quanto poi alle riunioni tumultuose. quando ne avvengano, avranno l' avvertenza di riunirsi nel maggior numero possibile, e di spedirne Rapporto immediato al loro Corpo di Guardia per invocarne man forte; Ed anche le Autorità Governative dovranno essere prontamente avvisate. (*Art.* 56.)

57. — E frattanto procureranno di prendere Nota dei più riscaldati, e di sciogliere con la maniera più tranquilla e prudente la riunione, intimando a tutti di ritirarsi tranquilli alle loro abitazioni per non sottoporre se stessi e le loro famiglie a dispiacenti conseguenze. (*Art.* 57.)

58. — Se sia praticabile senza aumentare riscaldamento popolare, e compromettere l' onore della Divisa Militare, procureranno anche sul fatto l' arresto dei Capi e dei più impegnati nel tumulto. (*Art.* 58.)

59. — Nel caso diverso attenderanno che che sopraggiungano gli Uffiziali o sotto-Uffiziali dai quali dipendono, o i Ministri competenti di Polizia autorizzati a dare le convenienti disposizioni. (*Art.* 59.)

60. — Quando non ricevano sul posto istruzioni diverse dai loro Superiori o dalle Autorità Governative, consegneranno gli Arrestati al più vicino Uffizio di Polizia che ne disporrà ulteriormente. (*Art.* 60.)

61. — Se nei loro giri i RR. Carabinieri ascolteranno dentro le Case, siano queste o di Privati o Locande o Alberghi, dei clamori che annunzino risse o urgente bisogno di soccorso a qualche persona che vi sia angustiata, avranno il diritto di penetrarvi, di farsi aprire dal Proprietario, e di prendere cognizione del fatto e delle persone interessate nella rissa o nel disordine che ve li ha richiamati. (*Art.* 61.)

62. — Se riscontreranno che vi siano accadute percosse gravi o ferimenti, o altri più funesti inconvenienti, arresteranno quelli che compariranno colpevoli, e prenderanno Nota esatta di tutte le persone che riscontreranno presenti alla rissa

o al fatto che li avrà richiamati; E potranno anche arrestare, figurando fra i Corrissanti, i soggetti pregiudicati, come è stato sopra avvertito, (*Art.* 62.)

63. — Per ciò che spetta ai Militari vaganti contro gli Ordini, ai loro litigi o nelle strade o per le taverne, e molto più alle loro mischie con i Paesani o con gli Agenti della Polizia, si regoleranno i RR. Carabinieri secondo le speciali istruzioni che verranno ai medesimi passate dai loro Superiori Militari, ritenendo sempre che, incontrandosi in mischie fra Militari, Agenti di Polizia, e Paesani dovranno darsi premura di sedarle prontamente entrandovi di mezzo, seguano queste per le strade, o per le Bettole, Botteghe, o Case; Prenderanno i nomi dei Corrissanti, e le maggiori notizie sul fatto, e su quelli che vi hanno data causa per farne esatto Rapporto. (*Art.* 63.)

64. — Se si tratterà di affare grave, intimeranno l' arresto ai più impegnati d' ambe le parti, e li tradurranno respettivamente, i Militari al Comando Militare, e i non Militari al più vicino Tribunale di Polizia. (*Art.* 64.)

65. — Nei giri notturni dalle ore undici fino al giorno chiaro, le persone che incontreranno per via dovranno richiamare i RR. Carabinieri a maggiore e più particolare attenzione che nel resto del giorno. (*Art.* 65.)

66. — Le persone che fossero da essi trovate vaganti per le strade, e che tenessero tal contegno da disturbare la quiete ed il riposo degli Abitanti con Canti osceni, o in modi, o con voci clamorose, verranno da essi intimate a desistere e ritirarsi alle proprie abitazioni, e potranno essere arrestate quelle che ricusassero di obbedire alla ricevuta intimazione quando ciò possa eseguirsi tranquillamente e senza che siano a temersene inconvenienti. (*Art.* 66.)

67. — Se incontreranno persone ferme intorno a Case o Botteghe, o che si aggirino in modo sospetto, s' informeranno chi sieno, e se riconosceranno qualche Precettato, e se l' ap-

parenza dell' individuo, o la maniera di rispondere, ingerirà loro maggior sospetto, procederanno al di lui arresto e consegna al Tribunale (*Art.* 67.)

68. — L' arresto dovrà aver luogo molto più se sorprenderanno uno o più individui nell' atto di commettere un furto, un' aggressione, o qualunque altro delitto. (*Art* 68.)

69. — Dalla mezza notte fino al giorno chiaro avranno il diritto d' interrogare sul loro nome e sull' oggetto che li tien fuori gl' Individui che incontreranno nei loro giri respettivi. Risparmieranno però queste richieste a tutte le persone che palesemente si manifestano ad ogni occhio prudente esenti da sospetti di ogni sorta, e avvertiranno ciò specialmente nelle notti di estate quanto a quelle persone e comitive che si trattengono fuori per loro diporto, e nell' inverno per le ricorrenze di feste ai Teatri, Accademie, o in altri luoghi quanto alle persone che possono sortire da queste feste, specialmente nel Carnevale (*Art.* 69.)

70. — L' abito della persona, il suo portamento, la sua maniera d' aggirarsi, la qualità della notte e del luogo, e varie altre circostanze accidentali e di momento, son quelle che debbono determinare la prudenza dei Carabinieri a fermare la persona ed interrogarla, e le risposte che ne avranno regoleranno il loro contegno ulteriore. (*Art.* 70.)

71. — Chiunque sia incontrato con fagotti e roba, e mostri di teterla ascosa deve essere assolutamente fermato, e dar discarico di se, e può arrestarsi se il di lui discarico non è plausibile, o se la persona non si riconosca chiaramente per buona e onesta. (*Art.* 71.)

72. — Chiunque s' incontri che venga con passo affrettato, o anche tranquillo, da una parte da cui si siano udite voci di lamento o clamori, dovrà essere parimente fermato e minutamente interrogato; e sul più leggero dubbio ritenuto in arresto. (*Art.* 72.)

73. — Ogni voce, ogni clamore basterà perchè immediatamente debbano accorrere sul posto, da cui vengono le voci ed i clamori, i RR. Carabinieri di giro che vi si troveranno più prossimi. (*Art.* 73.)

74. — Essi potranno ad ogni occorrenza, ed in queste occasioni, richiedere tutta la cooperazione degli Agenti di Polizia e delle Pattuglie, Ronde e Posti Militari che incontreranno sul loro cammino, e che gli saranno vicini. (*Art.* 74.)

75. — Avranno occhio in questi giri notturni alle persone che si appressassero alle cantonate di qualche strada o alle muraglie dei luoghi più esposti, alle persone che vi si trovassero ferme e che potessero dar sospetto di starvi per attaccare dei fogli o Cartelli; E se ne sorprendessero al momento di fare o incominciare l'affissione procederanno all'arresto, qualunque sia la persona; E potranno procedere all'arresto anche nel caso in cui, senza essere stato l'Individuo sorpreso col foglio in mano, o avranno veduto nascondergliele, o per altra fondata apparenza potranno sospettare che vi fosse per il detto oggetto, e senza perquisirlo in tal caso invigileranno solamente che esso non possa gettar via o lacerare nessun foglio che tenga nascosto. (*Art.* 75.)

76. — Qualora poi senza ritrovare il colpevole osservassero affisso qualche Cartello in alcuna parte della Città, qualunque ne sia il tenore, e sebbene riguardasse qualche privato soltanto, lo distaccheranno immediatamente, e lo uniranno al Rapporto della notte, colla cautela di non farne mai parola ad alcuno, e di non farne vedere il contenuto neppure al rimanente della Pattuglia se fossero da questa accompagnati. (*Art.* 76.)

77. — Egual sistema dovranno i RR. Carabinieri praticare verso le persone che trovassero a scrivere sulle muraglie, colonne, porte di Case e Botteghe e simili, e si daranno premura, abbiano o non abbiano sorpreso l'autore delle reperite iscrizioni, di cancellarle o farle cancellare avanti che siano

vedute dal pubblico, dando poi conto anche di queste nei loro periodici Rapporti. (*Art.* 77.)

78. — E la medesima vigilanza dovranno portare sulle degradazioni che si facessero ai pubblici Monumenti, Fabbriche, Sedili, Alberi, od altri oggetti di pubblico ornamento, regolandosi come sopra. (*Art.* 78.)

79. — Nel corso della notte e nel tempo più opportuno e conciliabile con le altre ingerenze del servizio notturno, dovranno farsi carico di eseguire le visite al domicilio dei precettati per verificare se siano presenti o assenti, concertandosi in ciò con gli Agenti di Polizia quando abbiano con i medesimi comune un tal servizio, e regolandosi secondo le istruzioni che riceveranno dal Tribunale, fra le quali dovranno in special modo aver sempre presente quella interessantissima di recare il minor disturbo possibile agli stessi precettati e loro famiglie, ed a quelle dei casigliani e dei vicini, e l'altra di non impegnarsi in alterchi e clamori con chicchessia per causa di tali visite. (*Art.* 79.)

80. — Devono i RR. Carabinieri aver presente che tutte le Veglie che si facessero dai Cittadini, Artigiani, o altri che non siano padroni villeggianti, o persone che vivino delle loro rendite, benchè senza pago e senza biglietto, occorre che siano autorizzate dal respettivo Giusdicente; diversamente chi le facesse senza tal licenza si renderebbe debitore di trasgressione da denunziarsi al Tribunale. Non scorderanno mai che in tali veglie o altri trattenimenti di ballo congenere sono per massima proibita la rivendita del vino, ed il giuoco delle carte. E riterranno per norma, che esclusa la parte decorativa e di servizio fisso e di piantone, debbono e possono intervenire per vigilare al buon ordine all'esterno dei locali ove hanno luogo le feste, ed anche internamente quando occorra nell'interesse del servizio, nel che deferiranno dagli ordini e dalle istruzioni delle respettive Autorità politiche locali; Ed a scanso di vessazioni è necessario che sappiano, che le piccole Veglie deter-

minate all' improvviso, senza preparativo, tra parenti e vicini, sono tollerate sebbene senza licenza, e più particolarmenie nella stagione di Carnevale. ( *Art.* 80. )

81. — Ogni qual volta un Teatro è aperto con pubblico spettacolo interviene un Servizio di RR. Carabinieri secondo le determinazioni e istruzioni delle respettive Autorità politiche. Il servizio di tal Forza si limita alla vigilanza, dipendendo dai Deputati d' ispezione ai quali si presenta il Capo-posto, come si rassegna all' Uffiziale d' ispezione quando che vi sia, per ricevere le loro istruzioni. Non prendono i Carabinieri parte esecutiva nelle operazioni che occorressero per il buon ordine, essendo le medesime rilasciate alla Forza militare di Linea, salvo il caso di flagrante delitto. Rendono conto di tutto ciò che è per presentarsi meritevole di attenzione all'Autorità politica da cui dipendono, ed all'Autorità militare del Corpo che gli è sul posto direttamente superiore. ( *Art.* 81. )

82. — Il Servizio di vigilanza dei RR. Carabinieri deve continuarsi permanentemente anche nell'ore del giorno, non essendo questo servizio sotto molti rapporti meno importante e necessario di quello della notte; E perchè possa esser fatto utilmente e regolarmente, dovranno contenersi come appresso: Tenendosi in continua ed attenta perlustrazione senza distrarsi in oggetti non interessanti il servizio, avranno cura di comparire più frequentemente nei luoghi di maggior concorso, ove sogliono fermarsi persone sospette o pregiudicate in materia di ruberie, d' imbrogli, non senza introdursi a tale oggetto secondo la opportunità delle circostanze anche nelle Osterie e Bettole ed in altri raddotti ai quali sia ammesso il Pubblico, specialmente della più bassa Classe della popolazione. ( *Art.* 82. )

83. — Notando ciò che di osservabile si presenterà alla loro attenzione nei rapporti dell' ordine e della sicurezza delle persone e delle proprietà, che è loro incarico e dovere di proteggere e far rispettare contro qualunque ingiusto o violento attacco, procederanno all' arresto di coloro che sorprenderanno

inosservanti ai precetti dai quali sono vincolati, e specialmente se li troveranno vaganti o aggirantisi in attitudine ed associazioni sospette nei concorsi, in località appartate, nelle Osterie e Bettole, ed in altri pubblici luoghi nei quali possa fondatamente sospettarsi che siano intervenuti e si trattengano con sinistre intenzioni, ( *Art.* 83. )

84. — Parimente deverranno i RR. Caribinieri all'arresto di chi fosse da loro sorpreso in flagranza di qualche delitto o grave trasgressione, o che fosse come tale investito dal clamore popolare immediatamente successivo al delitto; E negli altri casi di minor rilievo e gravità, ma tali non di meno da disturbare il buon ordine e la quiete delle respettive località, o da esporvi a probabili pericoli le persone e le proprietà, procederanno ad allontanare dalle località stesse, usando sempre di buone e tranquille maniere, le persone dalle quali fossero da temersi inconvenienti, e saranno solleciti e premurosi di farne rapporto verbale o scritto al Tribunale, circostanziandolo secondo il resultato delle indagini che avranno con ogni cura praticate, e delle notizie che avranno potuto raccogliere intorno ai fatti ed alle persone di cui si tratta. ( *Art.* 84. )

85. — In qualunque luogo, tempo, e circostanza i Forestieri vagabondi, accattoni, e sospetti devono formar soggetto della più attenta, assidua e sagace vigilanza dei RR. Carabinieri, sia nell'interno, sia all'esterno dei luoghi abitati, ed anche nei pubblici alberghi. Potranno costoro essere fermati, richiesti delle loro carte, dei mezzi di sussistenza, dei motivi della loro presenza nel Gran-Ducato; Ed in ogni caso in cui non dassero discarico immediato e sodisfacente delle loro persone in qualunque dei suddivisati rapporti, dovranno presentarli al Tribunale per esserne disposto a forma degl'ordini, e delle circostanze. ( *Art.* 85. )

86. — Riterranno in massima che più di sovente è necessario visitare le località solite frequentarsi dalle Classi più infime della società; quelle condotte da persone già pregiudicate

o sospette, e quelle alla campagna, che, per essere poste in strade regie o provinciali, o per altre circostanze, possono offrire maggiore probabilità di ricovero, senza trascurare anche tutte le altre che, situate a non breve distanza dalla Forza di Polizia, possono, nella lusinga di una meno frequente vigilanza, servire d' incentivo alle persone pregiudicate e male intenzionate per alloggiarvi. Agli effetti dei quali si tratta deve poi avvertirsi che si ha per Forestiero, oltre al suddito di Stati Esteri, anche il Toscano non attinente per domicilio alla Giurisdizione Criminale in cui fosse per prendere alloggio. ( *Art.* 86. )

87. — Non può la pubblica forza, ancorchè ricercata, prestarsi a ricevere sotto qualsivoglia pretesto verun incarico di regolarizzazione di Carte nè dai Forestieri, nè dagli Albergatori, ai quali incombe il sodisfarvi. ( *Art.* 87. )

88. — Nelle visite degli Alberghi dovranno i RR. Carabinieri ricercare l' Albergatore, o Affitta-Camere, sul numero degl'individui alloggiati, sulla data del loro arrivo, e sul concetto che abbia avuto motivo di formarsi delle respettive loro qualità. Dovrà richiedersi la esibizione del Registro del quale a forma degli ordini deve esser provvisto l' Albergatore, con aver cura di assicurarsi che sia debitamente legalizzato, trimestralmente vidimato dall' Uffizio dei Forestieri in Firenze, e dalle competenti Autorità nelle altre Città, Terre ec. regolarmente cartolato, e che le partite inseritevi siano con ordine di data e senza lacune, come pure che la inscrizione delle persone alloggiate sia avvenuta regolarmente. ( *Art.* 88. )

89. — Avvenendo delle Contravvenzioni al disposto dei predetti Articoli o perchè il detto Registro manchi, o non sia in regola, o perchè sia stata omessa la formale denunzia dell' arrivo e partenza del Forestiero nel termine prescritto, o perchè sia stato dato ricetto ad un Estero sebbene mancante di Carte regolari senza farne speciale menzione nella denunzia, da presentarsi in tal caso immediatamente dopo l' arrivo dell' Estero medesimo, o se sia stato tollerato senza la debita

proroga alla già ottenuta Carta di soggiorno, ne faranno regolare contestazione all'Albergatore, o Affitta-Camere, dandone conto al Tribunale, ed esibendo in quello il Registro, o altre Carte giustificative il materiale della trasgressione rimproverata. ( *Art.* 89.)

90. — Nella circostanza di doversi informare della persona del Forestiero, trovato sia negli Alberghi, sia nell'interno o allo esterno di luoghi abitati, il Capo-Posto indirizzerà al medesimo in modo urbano e decoroso le appresso interpellazioni: 1. Quale è il suo nome, cognome, patria e condizione. 2. Quale è l'oggetto della sua venuta in Toscana; 3. Se siavi stato altre volte, e se sia per trattenervisi lungo tempo; 4. Se vi abbia conoscenze, e quali; 5. Che esibisca le Carte delle quali è munito; Il modo di replicare del Forestiere a tali interpellazioni, non disgiuntamente dal di lui esteriore, dall'equipaggio ec. serviranno all'avvedutezza dei Capi-posti per formarsi un concetto del Forestiero medesimo all'effetto di determinarsi verso di esso ad un maggiore o minore rigore. Il Forestiero che resulterà aver mentito nome e qualità sarà sempre accompagnato avanti il Tribunale, come lo sarà quello mancante di Carte regolari, o che elevasse gravi sospetti sul vero scopo della sua venuta in Toscana, fatto riflesso anche allo stato politico del Paese di sua origine o di ultima provenienza, all'epoca in specie del verificatosi incontro. Sarà poi reso immediato conto con Rapporto al Tribunale di tutti quei Forestieri che resultassero privi di mezzi di sussistenza. E finalmente la pubblica Forza deferirà anche in questo interessante ramo di pubblico servizio da quelle più precise istruzioni che di mano in mano le fossero passate dai respettivi Giusdicenti locali, principalmente cognitori di ogni bisogno, di ogni esigenza e circostanza correlativa nel proprio Circondario politico. ( *Art.* 90.)

91. — La Questua assolutamente proibita in Firenze per Legge speciale, autorizza lo arresto e traduzione avanti il Commissario del respettivo Quartiere di ogni Individuo sorpreso *in*

*flagranti* tanto di giorno che di notte, ed in qualsiasi pubblica località nell' interno della Città come nel Perimetro delle Parrocchie di S. Iacopo in Polverosa, S. Marco Vecchio, S. Michele a S. Salvi, S. Maria a Ricorboli, S. Martino a Montughi, SS. Gervasio e Protasio, S. Leonardo In Arcetri, S. Ilario a Colombaja, S. Vito a Bello-Sguardo, e S. Maria al Pignone, costituenti l' immediato Suburbio. (*Art.* 91.)

92. — In ogni altra parte del Gran-Ducato, In cui non esistono ordini proibitivi da farsi osservare come in Firenze, la Questua tollerata nel mendico impossibilitato da condizioni morbose o da altre circostanze estranee alla di lui volontà a darsi a lucroso travaglio, autorizzerà l'arresto e la traduzione avanti l' Autorità locale ogni volta che sia riscontro, siccome avviene in Individuo valido, di vizioso vagabondaggio e d'immoralità, e molto più poi se rimanga qualificata da modi imponenti e minacciosi, da simulazione di fisiche imperfezioni, o da altre circostanze dl luogo o di tempo, come in occasione di Fiere, Mercati, o altre pubbliche riunioni. (*Art.* 92.)

93. — Se i Carabinieri s'incontreranno nelle Piazze, Strade o altre pubbliche località, in Individuo che col suo contegno si annunzi per alterato nelle intellettuali facoltà, o per tale si additi dalla pubblica voce e fama, convalidata da recentissime sue stravaganze, s' impossesseranno del medesimo; e con I riguardi consigliati dall'infelice di lui stato lo tradurranno avanti l' Autorità politica locale, quando che speciali contingenze, a scanso anche di pubblicità, ne consiglino a procurargli un più pronto precario ricovero, ivi guardandolo a vista in attenzione degli Ordini dell' Autorità surriferita, cui dovrà rendersene conto senza dilazione con categorico dettagliato Rapporto. Daranno pure manforte per la precaria vigilanza di simili infelici nell' interno delle loro famiglie quando ne siano per urgenza richiesti dal Capo o altro Individuo notabile delle medesime, ed anche in questi casi ne informeranno subito l'Autorità politica locale per attenderne gli Ordini (*Art.* 93.)

94. — Oltre gli oggetti fin qui enunciati, che più direttamente interessano la quiete e la sicurezza pubblica e privata, altri ve ne seno riguardanti la pubblica moralità, il buon ordine e la decenza pubblica, dei quali i Carabinieri devono occuparsi nei loro giri diurni e notturni, e sono i seguenti. (*Art.* 94.)

95. — Interessando che in ogni luogo, tempo, e circostanza siano tenuti in costante e rigorosa osservanza i providi ordini veglianti sulla Bestemmia ed il Turpiloquio, dovranno i RR. Carabinieri sempre riguardare come uno dei maggiori e più essenziali loro doveri da non trascurarsi mai sotto la più stretta loro responsabilità, quello di esercitare instancabilmente sopra tali importantissimi oggetti la più attiva, assidua e perseverante vigilanza ammonendo prudentemente nell'atto stesso coloro che dassero pubblico scandalo e mal'esempio, denunziandoli al Tribunale, ed accompagnandovi quelli che opponessero disprezzo, insulto, o resistenza alle tranquille e moderate loro ammonizioni, non senza darne poi conto con i loro rapporti sia ordinarj sia straordinarj; E quando si trattasse di piccoli fanciulli vaganti ed ozianti nei luoghi pubblici, procureranno di sciogliere le loro riunioni riconducendoli alle respettive case e botteghe, e facendone sensata avvertenza ai loro genitori o Padroni, oppure presentandoli al Tribunale secondo le circostanze, e sempre facendone rapporto. (*Art.* 95.)

96. — Se s' incontrassero in Cantastorie, Saltimbanchi, Ciarlatani e simili, che facessero pubblica ostensione di Sacre Immagini, o trattenessero il Pubblico con canti e suoni, o ne richiamassero l' attenzione e la curiosità con racconti di avvenimenti strani e meravigliosi per fare un lucro che suole risolversi in una qualificata questua, verificheranno se coloro siano o no muniti della necessaria licenza, ed in mancanza di questa avvertiranno d' impedire tali ostensione ed esercizi in generale vietati dagli ordini veglianti; e ne daranno conto al Tribunale cui potranno anche presentare, secondo i casi e le circostanze,

gli stessi Contravventori, siano Esteri o Statisti onde ne venga disposto. ( *Art.* 96. )

97. — A forma dei Sovrani Ordini rinnovati con la Notificazione del 28. Maggio 1814. della Presidenza del Buon Governo, nei giorni festivi d' intero precetto nessun giuoco pubblico potendo restare aperto per tutto il corso della giornata fino alle ore 24. della sera, perciò hanno obbligo i RR. Carabinieri d' invigilare per l' osservanza di tali Ordini; E se nei detti giorni e nelle ore vietate troveranno aperta qualche casa di giuoco, specialmente di biliardo, o riscontreranno che vi si giuochi, prenderanno Il nome del Biliardiere e dei Giuocatori, vi aggiungeranno, potendo, due testimoni, e ne faranno Rapporto, nè procederanno all' arresto di alcuno se non che nel caso che sia loro fatta resistenza dai Trasgressori, ed impedito di prendere le notizie relative. ( *Art.* 97. )

98. — Questa vigilanza nei Locali ove è stabilito il pubblico giuoco di Biliardo dovranno i Carabinieri esercitarla diligentemente anche nei giorni e nelle ore in cui possono rimanere aperti, onde impedire che vi si bestemmi il Nome Santo di Dio, che vi si turpiloquisca, e vi si tenga un contegno rumoroso e sconveniente, che vi si facciano scommesse, e che vi si eseguiscano giuochi non permessi, ed in special modo i giuochi così detti del *Giardinetto*, e della *Bazzica* vietati con Ordini recenti; E nelle località nelle quali i Biliardi sono annessi ai Caffè dovranno anche impedire che si tengano tanto in questi che in quelli i giuochi per le stesse località vietati della Dama, Tavola Reale, Dominò e simili, avendo sempre presente che nell' esercizio di questa vigilanza dovranno contenersi con prudenza e moderazione, e che dovranno sempre astenersi da intervenire e trattenersi in simili locali per oziarvi o per ultronea curiosità. ( *Art.* 98. )

99. — Nei detti giorni festivi d' intero precetto è impedito ai Commercianti, ed esercenti mestieri, di tenere aperti i loro

Negozj e le loro Botteghe, eccettuati i Venditori di commestibili o materie da fuoco, gli Acquacedrataj, Speziali ed altri, come dispone la citata Notificazione agli Articoli 9. 10. 11. 12. 13. e 14. che sono di uso più frequente per le Città; E sulle disposizioni più dettagliate dei detti Articoli, come sul metodo pratico della loro applicazione con i riguardi dovuti ai rapporti locali, gli Uffiziali del Corpo, concertandosi con i Ministri di Buon Governo procureranno di dare le istruzioni più chiare e precise ai Bassi Uffiziali ed ai Comuni, affinchè in questa parte di vigilanza non esercitino inopportune vessazioni. ( *Art* 99. )

100. — Non cadono sotto tale proibizione i Negozj e le Botteghe che esistono nelle così dette Strade degli Ebrei che appartengano ad individui della Nazione Israelitica. ( *Art.* 100. )

101. — Se nelle ore dei Divini Uffizj i RR. Carabinieri, facendo il loro giro, udissero o fossero informati che nelle Scuole di Ballo permesse si ballasse, ancorchè tra Uomini, vi si introdurranno con prudenza immediatamente, ordineranno a ciascuno di partire, e ne faranno Rapporto. ( *Art.* 101. )

102. — Dovendo portare la loro ispezione sulle bagnature delle persone nei fiumi ed altre pubbliche località, avranno cura d'invigilare perchè non accadano di giorno, specialmente in punti che corrispondano nell'interno o in molta vicinanza delle Città, Terre, e Castelli, o in prossimità dell'abitato; che non vi sia promiscuità dei due sessi; e che sia sempre osservata da tutti la debita decenza, con provvedere nel momento ai disordini che fossero a verificarsi in proposito, e con denunziare al Tribunale i colpevoli di correlative irregolarità. ( *Art.* 102 )

103. — Non potendo i canti del Maggio a forma dei veglianti Ordini effettuarsi se non con Licenza del Tribunale vincolata da normali prescrizioni e limitazioni, i RR. Carabinieri sono nel dovere di vigilare che detti canti non avvengano

se non se autorizzati, e quando lo siano, che si osservino le discipline dal Tribunale prescritte, e che potranno rilevare dalla lettura delle licenze medesime. (*Art.* 103.)

104. — Nelle pubbliche Strade e Piazze sono rigorosamente proibiti in ogni tempo ed in ogni circostanza i giuochi di qualunque sorta quando non ne sia stata concessa la licenza; E nelle ore degli Uffizj divini, cioè dalle ore nove al mezzo giorno la mattina, e nel dopo pranzo dall'ora del Vespro alle ore ventitre, non sono neppure permessi i Giuochi del Pallone, della Palla, della Forma, della Ruzzola e delle Bocce anche nei luoghi in cui sogliono essere tollerati nelle altre ore e negli altri giorni. (*Art.* 104.)

105. — Le Bettole e Taverne, cioè quelle Botteghe e Stanze dove si dà da bere e da mangiare robe non cotte preparate nelle medesime, non possono rimanere aperte oltre l'ora permessa dalla Legge, cioè nelle Città fino alle ore dieci della sera in qualunque Stagione, e negli altri Luoghi dal primo Novembre a tutto Aprile fino alle ore otto, e negli altri mesi dell'anno fino alle ore nove. In Firenze è tollerata la chiusura alle ore undici. (*Art.* 105)

106. — Non vi si può mai ed in qualunque ora giuocare alle Carte, nè a qualunque altro giuoco, sebbene altrove permesso. (*Art.* 106.)

107. — I Biliardi parimente devono essere chiusi alle ore dieci di sera nell'Inverno, ed alle undici nell'Estate. In Firenze la chiusura ha luogo indistintamente alle ore undici. (*Art.* 107.)

108. — In tutti questi casi i RR. Carabinieri veglieranno nei modi detti di sopra all'osservanza degli Ordini. Ed a questo effetto, come si è detto dei Biliardi, in egual modo visiteranno frequentemente ma con contegno tranquillo e decente le Osterie le Bettole, ed in ogni altro luogo di pubblico concorso che la Polizia ha interesse e diritto di vigilare, ed ai quali in veruna circostanza e per verun motivo non potrebbe essere impedito

l' accesso ai RR. Carabinieri incaricati di un tal servizio: E quando sentissero, o fossero avvertiti che dei clamori sortissero da alcuno di simili luoghi, vi accorreranno immediatamente per fargli cessare, riconoscere quale ne sia la causa, quali le persone che vi hanno parte, e farne Rapporto. ( *Art.* 108. )

109. — Similmente nella Visita di tali luoghi volgeranno con specialità la loro attenzione ad assicurarsi che non vi siano riunioni o combriccole di persone pregiudicate e temibili in genere di furti e di risse, donne già pregiudicate o notoriamente diffamate per libertinaggio, procedendo in tal caso al loro arresto ed accompagnatura al Tribunale, o contentandosi di notare i loro nomi per farne Rapporto quando l' arresto fosse per dar luogo a scandalosa pubblicità o ad altri inconvenienti. ( *Art.* 109. )

110. — Avvertiranno i RR. Carabinieri che a forma degli Ordini veglianti tanto di giorno che di notte ed in qualunque ora è vietato nell' interno della Città di fare correre di galoppo o trotto veloce i cavalli a sella o attaccati in pariglia o soli a carrozze, timonelle, calessi, barrocci, o qualunque altra specie di vettura, o di carro; Che tutte le carrozze e qualunque vettura, o a due o ad un cavallo, nelle Città stesse devono essere corredate di un lume acceso dall' un ora della sera e per tutta la notte; Che le bestie e barrocci che dai contadini o Vetturali s' introducono in Città dovranno essere condotti a mano dai vetturali e contadini stessi alla testa del cavallo, mulo, o altra bestia; Che non è permesso di accodare l' uno all' altro i barrocci, e di spingerli con le stanghe avanti; Che è proibito l' uso delle lunghe stanghe e delle scarpe uncinate a ritegno delle ruote dei barrocci, carri, ed altre vetture in tutte le Strade del Gran-Ducato; E che nei luoghi nei quali è prescritto e tracciato con Ordini speciali lo Stradale che devono percorrere i carri o barrocci per accedere e recedere da certe determinate località, converrà che mettendosi bene a portata di tali Ordini, ne procurino e ne invigilino l' osservanza. ( *Art.* 110. )

111. I RR. Carabinieri, nel dovere di portare molta diligenza per fare rispettare questi Ordini, potranno fermare i Cocchieri o altri Vetturali che li trascureranno, o prendere i loro nomi e quelli dei respettivi proprietarj dei Legni, e denunziarli nei Rapporti affinchè sia proceduto contro i medesimi. (*Art.* 111.)

112. — Per altro non essendo l'arresto dei Trasgressori in tali circostanze necessario, e potendo essere causa d'inconvenienti non che di pregiudizio ai Trasgressori stessi, alle persone dai medesimi in attualità servite, ed alla buona e sicura conservazione degli oggetti ad essi per il trasporto affidati dovranno i RR. Carabinieri limitarlo a quei soli casi di eccezione nei quali i Trasgressori o ricusino irragionevolmente ed ostinatamente di dare il loro nome senza, che abbiano i RR. Carabinieri altro mezzo per farli conoscere al Tribunale; o possa supporsi che siansi annunziati con finto nome; o siano forestieri che non offrano alcuna garanzia di loro medesimi; o spieghino, non provocati, un contegno irriverente, ingiurioso, violento verso la pubblica forza nel legittimo esercizio delle sue funzioni; o abbiano recato danno alle persone ed alle proprietà col loro imprudente o malizioso contegno; o siansi impegnati in risse e clamori anche con pericolo della stessa loro personale sicurezza. Ed anche in questi casi di eccezione i RR. Carabinieri dovranno farsi carico di moderazione, sangue freddo, e prudenza, accompagnando i Trasgressori immediatamente al Tribunale, quando ciò possa eseguirsi senza pericolo di maggiori inconvenienti, e provvedendo convenientemente ad ogni occorrenza delle persone e delle cose delle quali i Trasgressori stessi abbiano la consegna e la responsabilità. (*Art.* 112.)

113. — Siccome poi più interessa di prevenire le trasgressioni ed i disordini che ne sono la conseguenza, che di punirne gli autori, perciò i BR. Carabinieri porranno sempre gran cura che la gente che va a piedi non resti per gare o colpevole disattenzione maltrattata dai cocchieri o vetturali, e non abbia

ragione di lagnarsi, nei casi di particolari disgrazie, che con un poco più di avvertenza si sarebbero potuto evitare. (*Art.* 113.)

114. — Altra cura dei RR. Carabinieri dovrà essere quella d'invigilare che in contravvenzione al disposto degli Ordini e Regolamenti veglianti non si formino ingombri nelle Strade, e Piazze ed altri luoghi pubblici, di Panche, Tavole, Baracche per vendere marci, frutte o altre robe, o per qualunque altro uso, ovvero di carri, barocci, vetture ed altre cose simili lasciate sulla via senza cavalli, o senza persona che vi sia a guardarli in procinto di trasportarli, o farli muovere altrove. (*Art.* 114.)

115. — E poichè in alcune località vi sono delle vetture o legni di Piazza autorizzati con analoga Patente ad ingombrare colla permanenza, in determinate stazioni, il suolo pubblico, saranno attenti i RR. Carabinieri nel prender cognizione dei respettivi locali Regolamenti per procurarne l'osservanza sia col non permettere gli abusi che si volessero introdurre, sia col non impedire ai concessionarj il legittimo esercizio della riportata licenza, regolandosi secondo quelle più speciali istruzioni che dalla respettiva autorità politica saranno a ricevere. (*Art.* 115.)

116. — Quando non vedano chiaramente che si tratti di occupazione semplicemente momentanea del suolo pubblico, ordineranno immediatamente la remozione dell'ingombro, prendendo Nota del nome, cognome e strada di abitazione e della professione del proprietario o della persona che vi abbia dato causa, e ne faranno rapporto, onde sia proceduto, a forma degli Ordini, alla condanna dei Trasgressori. (*Art.* 116.)

117. — Secondo il disposto della Notificazione pubblicata dalla Presidenza del Buon Governo nel dì 1. Aprile 1844. essendo proibito di costruire lungo le Strade Begie Provinciali e Comunitative, come nelle Strade e Piazze pubbliche delle Città, Terre, e Castelli le nuove porte e ridurre le vecchie delle Case, Botteghe, Magazzini, Stalle, Rimesse ed ogni altro locale in modo che aprendosi dalla parte esterna facciano ingom-

bro sia permanente sia temporario sulle Piazze, Strade, Vicoli ed ogni altra parte del pubblico suolo, semprechè il Proprietario non giustifichi di averne riportata speciale derogativa concessione dalla Comunitativa Magistratura, anche quest' articolo di pubblico servizio che interessa non tanto il comodo che la sicurezza pubblica dovrà formar soggetto dell' assidua vigilanza dei RR. Carabinieri che non dovranno omettere di prontamente denunziare ogni relativa trasgressione. (*Art.* 117.)

118 — Ma poichè in questa materia d' Ingombri importa di conciliare, per quanto si possa, col pubblico interesse le risorse che può trarne la privata industria, avvertiranno di non molestare quelle persone che avessero per le strade e sui muriccioli delle medesime, Panche o Tavole per farvi traffico delle loro merci o di commestibili, con licenza della Comunità o dei Ministri di Polizia, o anche dei Proprietarj delle Case nei casi nei quali può dipendere solamente da questi la licenza. (*Art.* 118.)

119. — Riterranno poi per istruzione generale, allorchè venga opposto dal Trasgressore o Autore dell' ingombro di essere munito di licenza, di non procedere ulteriormente, giustifichi o non giustifichi la sua asserzione; E soltanto nel caso che invitato a produrla ci si ricusi, o dichiari di non poter nell' atto compire a tale giustificazione, prenderanno il di lui nome, cognome e professione, strada di abitazione, strada e punto in cui è stato trovato l' ingombro, e ne faranno poi Rapporto onde sia proceduto, senza strepito, alle verificazioni e disposizioni occorrenti. (*Art.* 119.)

120. — Riterranno pure che la proibizione degli Ingombri non ha luogo nelle Strade, Piazze, ed altri posti espressamente destinati per la vendita dei Commestibili; E che non devono riguardarsi per Ingombri le Tavole o altre Mostre che senza impedimento della libera viabilità sporgono discretamenie in fuori dalle Botteghe e dai Negozj con mercanzie ed oggetti di Traffico, a meno che non si tratti di Botteghe e Negozj le di

cui porte si aprano dalla parte di dentro in conformità del disposto nella precitata Notificazione del 1. Aprile 1844.; Su di che, come sopra altri meno interessanti articoli di questo genere, si limiteranno, come è detto nell'Articolo precedente, nei casi in cui fossero in dubbio se vi sia o no trasgressione, a farne Rapporto al Tribunale per l'uso opportuno. ( *Art.* 120. )

121. — Come pure saranno attenti a render conto con Rapporto al Tribunale, nei casi nei quali loro non costi della riportata relativa licenza, di ogni nuova occupazione del suolo pubblico, sia in Piazza sia in Strade, che chiunque si permettesse, erigendo Muri, Pilastri, Muriccioli, e simili. ( *Art.* 121. )

122. — Avranno cura alla nettezza delle Strade, Piazze ed altri luoghi pubblici, nelle quali è proibito di formar depositi di sughi, spazzature ed altre luride materie, di gettare dalle Case ed in qualunque forma far scolare acque fetide, e di portarvi e scaricarvi materie che impediscano e rendano difficile il passo; E per il servizio che in questa parte della Polizia Municipale richiedesi in Firenze avranno specialmente presente e procureranno che sia tenuta in osservanza la Notificazione della Presidenza del Buon-Governo de' 14. Settembre 1830. ( *Art.* 122. )

123. — Sorprendendo i Trasgressori, contesteranno loro la trasgressione, procureranno d'informarsi dei loro nomi, cognomi, ed abitazioni, li obbligheranno al pulimento delle Strade, e ne faranno al solito Rapporto per l'uso occorrente. ( *Art* 123. )

124. — Verificandosi anche fuori delle Città, Terre e Castelli, e così all'aperta campagna, ma in molta vicinanza dell'abitato, ammassi di concime o di altre immondenze esalanti fetidi miasmi, e facili a fermentare fino ad una pregiudicevole putrefazione, dovrà rendersene conto al Tribunale per quei provvedimenti che saranno creduti opportuni a tutela della salute degli abitanti nelle prossime località. ( *Art.* 124. )

125. — Fuori delle Strade e Piazze dei Commestibili neppure i Bottegai e venditori di salumi possono tenere nelle Strade Zangole o altri recipienti di Salumi, e molto meno possono versare nelle Strade o da queste Zangole o dalle respettive Botteghe le acque nelle quali lavano e conservano i detti salumi. (*Art.* 125.)

126. — Impediranno e noteranno i RR. Carabinieri queste trasgressioni, come pure quelle nelle quali cadessero Macellari, Trippaj o altri esercenti mestieri consimili fuori dei luoghi indicati, e dove non abbiano licenza di fare il getto delle acque fetide, ed allorchè gli vengano opposte licenze riportate in qualunque forma si conterranno come è detto nell'Articolo 117. relativamente agl' ingombri. (*Art.* 126.)

127. — E quanto alla vigilanza da portarsi sopra i Macelli avranno inoltre presente, che a forma dell'Articolo 3. del R. Motuproprio dei 15. Novembre 1824. ogni locale destinato a tale uso deve essere provvisto degli opportuni smaltitoj e scoli, e che in Firenze ed in altre Città, Terre e Castelli, ove sono stati pubblicati ed attivati Regolamenti speciali sulla materia, deve procurarsi la rigorosa osservanza delle disposizioni negli stessi Regolamenti prescritte sì per ciò che concerne lo Stradale da tenersi dal Bestiame che viene introdotto per andare agli Ammazzatoj, sì per quello che riguarda l'obbligo di trasportare le Carni macellate in recipienti coperti, e la inibizione di esporre esteriormente alle Botteghe o altri luoghi di rivendita le stesse Carni macellate di ogni sorta, da tenersi appese nell' interno della Taberna. (*Art.* 127.)

128. — Essendo proibito nelle Strade e Piazze pubbliche qualunque giuoco di Pillotta, Pallon grosso, Palla, Ruzzola, Pallottole ed altri simili, come qualunque giuoco di Carte, perciò, trovando persone che si occupino di simili giuochi, i RR. Carabinieri gli intimeranno di cessare nel momento, e prenderanno anche notizia dei loro nomi, cognomi, professione ed abitazione per farne Rapporto, e s'impossesseranno del denaro

verificandone con testimoni, potendone avere, la quantità e la specie, se ne troveranno esposto nel giuoco, e s'impossesseranno pure delle Carte, Palle ed altri istrumenti inservienti al giuoco, unendo tutto al Rapporto: contesteranno ai Giuocatori la trasgressione, e chi resistesse verrà da essi arrestato, e condotto al Tribunale. (*Art.* 128.)

129. — Trattandosi poi di Giuochi d'azzardo, come il Faraone, il Biribissi e simili, indistintamente ed assolutamente proibiti tanto nei luoghi pubblici quanto nelle private abitazioni, a meno che non si tratti che di onesto e non pregiudiciale trattenimento che la Legge rilascia alla prudenza ed alla responsabilità del Capo di famiglia, dovranno i RR. Carabinieri, acquistando notizia di tali ridotti, farne Rapporto alle competenti Autorità politiche per dipendere dai loro Ordini. (*Art.* 129)

130. — Dove non si fabbrica attualmente osserveranno che non si facciano depositi o monti di calcinacci, di rena, e altre simili materie; E dove sono fabbriche, e si fanno simili depositi debitamente, o si lasciano puntelli, o altri impedimenti nelle Strade, osserveranno che puntualmente, dalle prime ore della sera fino alla punta del giorno, vi si conservi acceso uno o più lumi, secondo il bisogno, dai Proprietarj dei Lavori, e incontrando trasgressioni su quest'articolo procureranno immediatamente la remozione delle materie, o che il luogo venga provvisto di lumi a carico dei Proprietarj trasgressori, facendone sempre, come sopra, contestazione e Rapporto. (*Art.* 130.)

131. — Non essendo permesso ad alcuno di aprire le Bodole o discese sotterranee, occupando una porzione qualunque delle Strade, senza licenza, se si osservassero incominciarsi simili aperture, i RR. Carabinieri si assicureranno che vi sia intervenuta la licenza, ed osserveranno poi generalmente che nella notte tutte queste Bodole o discese sotterranee siano alla

superficie chiuse e bene assicurate onde non vi cadano o ne risentino danno i Viandanti, e denunzieranno i Trasgressori nel Rapporto se si scuopriranno. (*Art.* 131.)

132. — Vedendo i RR. Carabinieri sulle muraglie corrispondenti nelle Strade, Piazze pubbliche delle Città, Terre e Castelli, Orti pensili, e sulle muraglie e sopra le sponde dei Terrazzi e dei Tetti, e sopra le finestre corrispondenti nelle Sırade e Piazze predette, Vasi di qualunque sorta o altri mobili che potessero cadere con pericolo dei Passeggieri, si assicureranno se siavi intervenuta licenza della Comunità, se sia risegnata nel mese di maggio di ciascun anno dal Gonfaloniere e dal Giusdicente locale, e mancando o la licenza o la risegna che sopra, procederanno alla contestazione della trasgressione relativa verso il Proprietario della Casa o suo Inquilino, rendendone poi conto con apposito Rapporto. (*Art.* 132.)

133. — È assolutamente uno dei principali doveri dei Carabinieri di vegliare giorno e notte alla difesa dei Prodotti campestri quando in specie sono pendenti sul terreno a seconda delle diverse stagioni. Non perderanno mai di vista i cogniti Scarpatori e loro Manutengoli, e rammenteranno, quanto alle Ulive, che è proibito a chiunque, in ogni periodo della raccolta delle medesime di introdursi a raccoglierle o raspolarle nei campi o uliveti altrui, anche in quelli sui quali i Possessori respettivi e le loro opere le avessero già raccolte, senza la licenza dei Possessori medesimi o dei loro agenti o contadini. Sorprendendo alcuno in trasgressione, lo accompagneranno al Tribunale insieme colle Ulive arrestate, e non verificandosi la sorpresa lo denunzieranno con Rapporto. Rammenteranno egualmente che vi sono degli Ordini Superiori precisi i quali a tutela delle Boscaglie proibiscono a chiunque di introdursi, provvisto di strumenti atti al taglio delle Legna, negli altrui Terreni boschivi senza la licenza dei Possessori dei medesimi o dei loro Agenti; E che accorta attenzione devono portare sui Detentori di legname all'aperta campagna, o sui pubblici mercati, quali o

per essere pregiudicati avanti i Tribunali, o per altre circostanze fossero per ingerire gravi sospetti sulla legittima provenienza in loro del Legname posseduto: In simili casi assicureranno il detto Legname, e lo presenteranno insieme col Detentore al Tribunale competente. (*Art.* 133.)

134. — La importanza di tutelare la regolarità del corso delle acque dovendo pure richiamarli a special vigilanza, riterranno i RR. Carabinieri che tutto ciò che abbiamo avvertito sull'ingombro di pubblico suolo è non meno applicabile agli Alvei dei Fiumi, Torrenti e Fossi per impedirvi scarichi di materiali o altre materie, serre arbitrarie, o altri ostacoli al libero corso delle acque: dovranno perciò contestarsi le relative trasgressioni ai Contravventori, rendendone conto alle Autorità politiche locali, e intimando i Contravventori stessi a remuovere al più presto i mentovati ingombri, ed accompagnandoli avanti le Autorità predette quando che si tratti di persone non ben conosciute. La integrità degli argini dei Fiumi Torrenti e Fossi dovrà pure tutelarsi nelle notturne e diurne perlustrazioni, rendendo conto al Tribunale di qualunque lavoro si veda incominciato o terminato in modo da far veder compromessa la materiale sicurezza degli Argini stessi: e arrestando e traducendo avanti il Tribunale ridetto, indistintamente, quello o quelli che venissero sorpresi in flagranti nell'Attentato con dolo manifesto alla stabilità dei medesimi, e specialmente in tempo di Piena. Al Tribunale dovrà pure rendersi conto di qualunque deviazione delle acque, dei Fiumi, Torrenti e Fossi, qualunque sia la causa che le tolga dall'Alveo ai medesimi assegnato. (*Art.* 134.)

135. — Non possono senza licenza portarsi Armi bianche e da fuoco nel Gran-Ducato. (*Art.* 135.)

136. — E vi sono alcune specie d'Armi delle quali è assolutamente proibita la delazione ancorchè il Delatore sia munito di Licenza. (*Art.* 136.)

137. — Nel numero delle Armi assolutamente proibite sono le bianche di corta misura che sono tutte quelle che hanno la lama dalla guardia alla punta minore di tre quarti di braccio, misura Fiorentina; tutte le Armi di qualsivoglia misura che si chiudono e nascondono in mazze, bastoni, o altri ordigni; I Coltelli serratoj, che non abbiano una lama minore di un quarto di braccio qualunque sia la loro forma; Ed i coltelli così detti a cricco di qualunque misura essi siano. Nella classe delle Armi che possono portarsi con la debita Licenza sono quelle da fuoco, e le Armi bianche di giusta misura. (*Art.* 137.)

138. — Ognora quando i RR. Carabinieri sorprenderanno persona delatrice di Armi proibite, o mancante di Licenza a portare quelle permesse, assicureranno nei modi legali ordinarj alla presenza di due testimoni le Armi medesime; Si accerteranno che il delatore sia realmente quello che gli si annunzia, e nel caso che sia un Forestiero che non dia di se garanzia, o che non sia conosciuto, lo accompagneranno e lo presenteranno subito con Rapporto al Tribunale, ove pure presenteranno l'Arme sigillata come sopra, onde sia proceduto a forma della Legge. (*Art.* 138.)

139. — Vi sono delle Persone che sebbene non provviste di Licenza possono delare le Armi permesse, e tali persone sono i Cavalieri dell'ordine di S. Stefano; gli Uffiziali delle RR. Truppe in attività di servizio, riformati, ed in ritiro; gli individui componenti l'I. e R. Guardia del Corpo, gli Uffiziali della R. Guardia di Palazzo, gli ascritti ai Battaglioni dei RR. Cacciatori Volontarj di Costa e di Frontiera; E la esibizione della Patente che a questi ultimi attribuisce tal qualità starà a giustificarla venendo trovati senza Uniforme. (*Art.* 139.)

140. — Non è però permesso nè alle dette persone nè a quelle munite di licenza Fiscale di delare in ogni periodo dell'anno le Armi per valersene in specie alla Caccia, ma solamente nei tempi nei quali la Caccia è permessa. Le persone medesime non hanno neppure bisogno di munirsi del Patentino per

attendere alla Caccia degli Animali acquatici allorchè può effettuarsi. *( Art.* 140.*)*

141. — Il Divieto generale comincia il 21. Febbrajo, e continua a tutto il dì 14. Agosto di ciascun anno, bene inteso che quando il Carnevale oltrepassa il dì 21. Febbrajo, il Divieto comincia il primo giorno di Quaresima. In ogni resto dell' anno la Caccia è permessa. Sarà poi cura dei respettivi Uffiziali di prender esatta cognizione delle diverse Leggi che regolano la soggetta materia, ed in particolare di quelle dei 15. Febbrajo 1793. e 20. Ottobre 1842. per potere analogamente istrnire i loro sottoposti, referendosi nei casi dubbj ai respettivi Ministri dei Tribunali ai quali sono addetti *(Art.* 141.*)*

142. — Oltre le già rammentate, altre trasgressioni vi sono alle quali devono i RR. Carrbinieri rivolgere la loro vigilanza per la conveniente repressione; E quelle che per ordinario sono le più frequenti ad accadere riguardano le Leggi sul Tabacco, sul Sale, sulla Pesca, sul giuoco del Lotto, sulla frodata Gabella, sull' Arruolamento Militare: Ognuna di esse forma seggetto di leggi speciali, ed è indispensabile mettersi sott' occhio le medesime all' oggetto di formarsene il vero concetto, e conoscere il loro disposto litterale a norma delle corrispondenti operazioni e denunzie. ( *Art.* 142.)

143. — Per la Notificazione del dì 8. Luglio 1844. devono i RR. Carabinieri guardare come cane vagante, e come tale tradurre al Tribunale o ai Corpi di Guardia qualunque cane sia trovato privo del collare e senza la custodia del padrone o suo dipendente nelle Città, Terre, Castelli e Villaggi ove sia riunita popolazione, e senza randello nell'aperta campagna, eccettuati i cani dei Pastori e da caccia allorchè sono impiegati agli usi per i quali si ritengono. I cani destinati alla guardia delle Case, Ville, Magazzini, Botteghe e altri luoghi accessibili al Pubblico devono essere tenuti legati, e i caui destinati alla guardia dei possessi e prodotti campestri devono essere custoditi in modo da non potere di giorno sortire nelle

pubbliche Strade, e trovati vaganti si agirà verso di loro come è prescritto di sopra. Riguarderanno come cani vaganti quelli che saranno trovati dopo le prime ore di notte anche col collare o col randello, senza però essere presso il Padrone o suo dipendente. I cani mast ni o da presa, e generalmente i cani d'indole feroce, compresi specialmente in questa categoria quelli di razza inglese chiamati *Bull-dog*, non possono ritenersi che da coloro che esercitano mestieri per i quali sono di assoluta necessità, salve particolari eccezioni da determinarsi dai Tribunali locali autorizzati a rilasciare delle licenze in scritto, e bene inteso sempre che debbano essere custoditi in luogo chiuso o a catena, o condursi a mano legati e provvisti di Musoliera fuori dei casi nei quali occorresse scioglierli per correre dietro alle Bestie. I cani attaccati ai carretti per tirarli per le pubbliche vie devono essere guidati dal Padrone o suo dipendente; i cani lasciati alla custodia di carri e barrocci devono essere sempre legati ai medesimi. La non osservanza delle disposizioni sopra indicate forma subietto di trasgressione da contestarsi, quando le circostanze lo permettono, ai singoli contravventori. Subietto di trasgressione è pure non custodire il cane d'indole mordace in modo che non possa nuocere ad alcuno, il non richiamarlo o trattenerlo quando si muova ad inseguire gl'inoffensivi Viandanti e gli Animali; l'incitarlo contro gli Animali, o contro le Persone. Venendo finalmente i RR. Carabinieri in cognizione che un cane idrofobo o gravemente sospetto è transitato per il loro Circondario, saranno solleciti non perderne la traccia, come di tutti i cani che potessero essere rimasti addentati, e ne renderanno immediatamense avvertito o in voce o con Rapporto scritto il respettivo Giusdicente, notandogli i Proprietarj di essi per dipendere dai di lui Ordini: Non mancheranno anche di comunicare subito le occorrenti notizie agli Agenti locali di Polizia. (*Art.* 143.)

144. — Nei luoghi nei quali non siano Agenti di Polizia la distribuzione dei bocconi venefici per lo spurgo dei cani va-

ganti, superiormente ordinato, deve farsi dai Carabinieri. (*Art.* 144.)

145. — Il trasporto dei Cadaveri non è permesso in tempo di giorno, ma deve farsi sempre di sera, senza pompa, e senza l'intervento di persone estranee a quelle destinate per l'ufizio di accompagnare il Feretro: In modo diverso procedendo, salvo qualche caso o consuetudine eccezionale, di che la pubblica Forza sarà cerziorata dalle Autorità politiche locali, si contravviene alle Leggi in materia veglianti, e il Trasgressore o Trasgressori devono essere denunziati al Tribunale. E siccome per la legale verificazione della contravvenzione è necessaria la contestazione sul fatto, così in simili contingenze i RR. Carabinieri si daranno ogni cura di procedervi pacatamente, con modi urbani, e colla minore pubblicità possibile. Devono anche gli stessi Carabinieri vigilare affinchè ai cadaveri non sia data sepoltura avantichè siano decorse ore ventiquattro dalla morte, e ore quarantotto quando che trattisi di morti compendiose o subitanee, quali sono quelle che accadono in conseguenza di apoplessia, paralisi ec. e renderanno conto ai Tribunali tutte le volte che tali Ordini non siano rispettati. Procureranno di farsi istruire dai respettivi Giusdicenti sui sistemi da osservarsi nei casi di asfissia, e in generale in qualunque caso di morte apparente, secondo le tracce e norme circolate in stampa dalla Presidenza del Buon Governo nel dì 20. Febbrajo 1822. (*Art.* 145.)

146. Le incumbenze dei RR. Carabinieri in servizio di Polizia non dovendo intendersi limitate alle cose fin quì discorse attesochè possa il servizio stesso abbracciare una indefinita moltiplicità di casi che nella svariata loro indole non è dato di riportare a speciale istruzione, perciò il pratico esercizio e la direzione degli Uffiziali e dei Ministri di Buon Governo, sotto la dipendenza dei quali prestano il loro servizio, suppliranno ad ogni più speciale correlativa norma da determinarsi secondo le circostanze. (*Art* 146.)

147. — Ed in special modo con la guida della Istruzione e direzione, che giammai dovrà mancargli, dei loro Superiori Militari e Politici potranno i RR. Carabinieri prendere esatta cognizione dei Regolamenti di Polizia Municipale vigenti nel luogo della loro stazione, e rendersi famigliari le disposizioni tutte nei medesimi contenute, onde nei modi convenienti invigilino alla piena e regolare osservanza delle medesime. (*Art.* 147.)

148. — La maggior parte delle Trasgressioni superiormente enunciate importando contro i Trasgressori una pena pecuniaria, applicabile, secondo i casi, o in tutto o in parte a favore di chi le abbia scoperte e denunziate, queste pene pecuniarie, decretate che sieno dal Tribunale competente, andranno a profitto dei RR. Carabinieri nel modo e col reparto che è di regola nei casi in cui la trasgressione sia stata da essi scoperta e denunziata; E dovrà il loro prodotto repartirsi secondo le stabilite norme fra gli stessi Carabinieri e gli Agenti Civili nei casi nei quali l'una e l'altra Forza sia concorsa alle relative operazioni. (*Art.* 148.)

149. — Premesso che non potranno aver titolo per veruna ricompensa quei Carabinieri, sia comuni, sia graduati, che si ritireranno dal servizio al termine della loro prima capitolazione attesochè sia un dovere comune a tutti i Sudditi di S. A. I. e R. di servire per il corso di sei anni sotto le RR. Bandiere nei Corpi militari dello Stato, i RR. Carabinieri che avranno continuato a servire e condursi lodevolmente oltre la prima Capitolazione non solo potranno godere del privilegio, ad essi unicamente concesso col Sovrano Veneratissimo Rescritto de'23. Giugno 1843. dal sotto Sergente inclusive a basso, di potersi recapitolare come cambj comunitativi con premio fino all'età di anni quaranta, ma potranno altresì essere presi in considerazione non tanto per quella pensione che a forma dei veglianti Ordini, secondo la durata del Servizio, avessero meritata, quanto per la collazione d'impieghi non militari

adattati alla loro capacità respettiva, quali potranno essere quelli di Agenti e Cursori nella Polizia Civile, quelli di Uscieri e di Custodi nei Tribunali ed altri Uffizj, quelli di Custodi e Guardie negli Stabilimenti penali e penitenziarj, e simili. (*Art.* 149.)

150. — Ed in qualunque tempo potrà il loro servizio essere straordinariamente premiato con pecuniarie gratificazioni, sia con la Medaglia d'onore quando lo abbiano meritato distinguendosi con azioni luminose di coraggio, o per costante attaccamento al servizio reso con zelo e probità esemplari; mentre al contrario la cattiva loro condotta in servizio e fuori di servizio, specialmente se abituale ed incorreggibile, non solo potrà fare ostacolo ai loro avanzamenti, ma ben anche esporli alla meritata punizione fino alla degradazione ed alla esplusione dal Corpo, indipendentemente dalle pene criminalmente o disciplinalmente applicabili alle commesse speciali mancanze. (*Art.* 150.)

151. — Al seguito di analoghe ingiunzioni della Soprintendenza Generale alle Comunità in data del passato giorno, ed in coerenza delle comunicazioni fatte a quel Superior Dipartimento del Comando Generale delle RR. Truppe, e dalla Direzione dell'Amministrazione Militare, io debbo far sentire a VS. Illustriss. che nei casi nei quali le Comunità sieno ricercate dei comodi di trasporto per i RR. Carabinieri o per qualunque altro militare che si trovi in necessità di un comodo di trasporto, i Gonfalonieri debbono limitarsi a fissare tali trasporti tappa per tappa, osssia dal luogo di partenza fino a quello che, sulla Strada da percorrere, primo s'incontri ove sia un comando di Piazza; e debbo altresì inculcarle nel tempo stesso nell'interesse della R. Cassa, a cui debba essere dimandato il rimborso delle relative spese, che sieno praticati tutti i possibili risparmi nel fissare i posti delle vetture in discorso. (*Circ. dei* 12 *Luglio* 1845.)

152. — Al seguito di Ministeriale della Soprintendenza Generale alle Comunità in data de' 25. Aprile cadente, ed in coerenza di comunicazioni di Sua Eccellenza il Sig. Consigliere Commendatore Presidente del Buon Governo, debbo invitare VS. Illustrissima a fare sentire alla Magistratura, alla quale Ella meritamente presiede, di astenersi dalla provvista di mobili, ed utensili che venissero richiesti dai Reali Carabinieri, con rinviarne le domande all' Ufizio del Fisco, cui ne incombe la fornitura dentro i limiti per la qualità, e quantità stabiliti dagli Ordini vigenti. ( *Circ. dei* 30. *Aprile* 1846. )

CARCERI. — Regolamento Generale.

SOMMARIO

1. — Le Carceri del Gran-Ducato si distinguono in tre Categorie: Carceri di Custodia, carceri di pena, carceri per i debitori Civili e commerciali. (*Regol. Gener. per le Carceri di Tosc. dei* 31 *Dic.* 1845. *Art.* 1.)

2. — Appartengono alla prima Categoria le Carceri: — I. Per gl' Individui sottoposti a procedure Ordinarie tanto di maggiore che di minor competenza, durante la instruzione delle medesime. — II. Per i Detenuti inviati dalle Camere di Consiglio al pubblico giudizio davanti il Tribunale di Prima Istanza. — III.

Per quelli posti in stato d'accusa davanti la R. Corte, — IV. Per i Condannati a pene Ordinarie, pendente il ricorso, — V. Per gl'individui sottoposti a Procedure di Polizia fino al relativo Decreto, — VI Per i Condannati dal Potere Economico nella pendenza del ricorso. (*Art.* 2.)

3. — Appartengono alla seconda Categoria le Carceri — I. Per i Condannati alla pena della Carcere dalla R. Corte, dai Tribunali di Prima Istanza, e dai Giudici Minori Criminali, dal momento in cui le relative Sentenze sono in stato di legittima esecuzione, — II. Per i Condannati alla pena della Carcere da qualunque autorità di Polizia nei termini delle respettive competenze, quando egualmente i relativi Decreti sono in stato di legittima esecuzione, — III. Per i Condannati ad una Multa scontabile colla Carcere ai termini degli Ordini veglianti, — IV. Per i Condannati dal Potere Ordinario a pene più gravi della Carcere dal momento in cui le relative Sentenze sono in stato di legittima esecuzione, per quel breve periodo che possa frapporsi all'invio dei Condannati allo sconto della pena, o fino alla risoluzione della Supplica per Grazia (*Art.* 3.)

4. — Appartengono alla terza Categoria le Carceri ove si racchludono i Debitori Civili e Commerciali in ordine al disposto delle Patrie Leggi in materia veglianti. (*Art.* 4.)

5. — In difetto di adattati Locali per i Detenuti di semplice transito, dovrà nei casi di accompagnature essere indicata esteriormente sulla Officiale diretta al Ministro avanti il quale vien tradotto il Detenuto, la precisa Categoria cui il medesimo appartiene, onde possa respettivamente esser recluso nelle Carceri di Custodia o di Pena, e sottoposto in ogni rapporto al preciso trattamento della sua classe per il tempo di questa momentanea detenzione. (*Art.* 5.

6. — Le Carceri di Custodia devono avere per unico ed esclusivo oggetto quello di assicurare la persona del Prevenuto, e di impedirgli ogni pericolosa comunicazione. (*Art.* 6.)

7. — Quindi il Materiale delle medesime dovrà esser tale da provvedere alla necessaria sicurezza, ma nel tempo stesso da escludere qualunque indebita esasperazione. (*Art.* 7.)

8. — Dovranno perciò esser munite di Volta superiormente, ed inferiormente, di doppia inferriata alle finestre, e di doppia porta, con piccole finestrelle da chiudersi in entrambe le porte, una delle quali, e precisamente quella della porta esterna, munita anche di una fitta rete di metallo per gli usi di che agli Articoli 88. 96. 97. 101. 103. 107. (*Art.* 8.)

9. — Le finestre delle Carceri dovranno essere a tale elevazione dal piantito da impedire ai Detenuti di affacciarvisi, o di montarvi, ed impostate in modo da vietare la vista di fabbriche prospicienti, supplendo con qualche artificiale compenso ove la fabbrica non consenta l'apertura delle medesime in luoghi senza prospetti. (*Art.* 9.)

10. — Dovranno altresì le dette finestre esse e di una dimensione da provvedere abbastanza alla luce ed alla ventilazione, procurando in quest'ultimo rapporto che siano stabilite delle correnti d'aria indispensabili alla salubrità delle Carceri. (*Art.* 10.)

11. — Le finestre medesime dovranno esser munite di comodi affissi con vetri o cristalli, e d'imposte con ferrami. (*Art.* 11.)

12. — Dovrà procurarsi che le Carceri di Custodia siano talmente distribuite da impedire al possibile pericolose confabulazioni fra Detenuti e Detenuti, e più poi fra Detenuti e estranei. (*Art.* 12.)

13. — Ritenuto il principio normale della separazione individuale durante la preventiva custodia, le Carceri a quest'uso destinate potranno per massima essere di dimensioni non superiori a braccia sei in lunghezza, quattro in larghezza, e cinque in altezza dalla curva della volta, ma in numero corrispondente a quello ordinario dei Detenuti nelle Carceri stesse, salve per altro le transitorie eccezioni di che agli Articoli 269 270.; ed osservando che anche in caso di nuove costruzioni alcuna debba esservene in ciascun Tribunale di dimensioni tali

da poter contenere comodamente più Detenuti per i possibili eventi della necessità d'una associazione per motivi di salute. (*Art.* 13.)

14. — Soppresso l'uso dei Luoghi Comodi, dovrà in ciascuna Carcere di Custodia formarsi un vacuo, con suo sportello fissato nelli arpioni, o nel sodo dei muri o in un angolo della medesima, onde depositarvi i Cessi amovibili. (*Art.* 14.)

15. — Sarà destinato un locale sicuro contiguo alle Carceri, scoperto o coperto secondo le condizioni della località, per dare aria di tanto in tanto ai Detenuti, e ventilare frattanto e profumare, ove occorra, le Carceri cui appartengono. (*Art.* 15.)

16. — Tanto nei luoghi ove le Carceri di Custodia siano in un locale separato da quelle di pena, quanto in quelli ove siano riunite, dovrà provvedersi a che i Detenuti della prima Categoria possano assistere ai divini Uffizj nella Chiesa o Cappella a ciò destinata, in stalli separati l'uno dall'altro, d'un numero corrispondente a quello delle Carceri di Custodia, e di tal costruzione da impedire la reciproca vista fra loro, e tanto più poi quella degli altri Carcerati o delli estranei, quando trattisi d'una pubblica Chiesa, come all'Art. 71. (*Art.* 16 )

17. — Nel caso in cui la Fabbrica delle Carceri sia divisa dal Pretorio, dovrà in quella trovarsi una stanza per comodo dei Ministri che dovranno recarvisi onde sentire in formale esame i Detenuti, quali non dovranno mai essere estratti dalla detta Fabbrica per tradursi al Tribunale instruente. (*Art.* 17.)

18. — Annessi alle Carceri, o almeno in molta prossimità alle medesime, dovranno trovarsi i Quartieri dei Custodi. (*Art.* 18.)

19. — Ove non trovinsi annessi alle Carceri Pozzi o Fonti per somministrar l'acqua ai Detenuti, sarà nell'obbligo delle respettive Comunità di provvedere al trasporto di quella fino alle Carceri stesse. (*Art.* 19.)

20. — Non potrà intraprendersi verun lavoro di riedificazione o restauro al Materiale di queste Carceri senza che ne venga

dato opportuno avviso al Dipartimento del Buon Governo per le Ispezioni e per i concerti occorrenti. (*Art.* 20.)

21. — Dovrà a carico delle respettive Comunità, menochè in Firenze ove continuerà a provvedervisi a carico del Regio Fisco, esser fornito nelle Carceri di Custodia un Pancaccio di legno verniciato per ciascun detenuto, della lunghezza di braccia 3 e un terzo circa, e della larghezza di un braccio e un quarto circa, con piedi di legno, di ferro, o di pietra, fissato in terra in un punto al più possibile lontano dalla finestra, e isolato dal muro da tutti i lati onde provvedere alla necessaria nettezza. (*Art.* 21.)

22. — Il R. Fisco dovrà fornire a ciascun Detenuto, delle Carceri di Custodia un materassino delle dimensioni del detto Pancaccio, ripieno di Capecchio, foderato di Canapino, e impuntito, e una Coperta di Lana d' una qualità grave, ed ordinaria: Quindi presso ciascun Tribunale dovrà conservarsi un numero di Materassini, e di Coperte proporzionato alla fornitura dei Pancacci per uso delle Carceri di Custodia. (*Art.* 22.)

23. — Egualmente a carico del R. Fisco sarà la fornitura dei Cessi amovibili, e dei vasi da acqua per i Detenuti, tanto per bevere che per lavarsi. (*Art.* 23.)

24. — Il Mobiliare delle Carceri sarà nelle consegne del primo Custode, come all' Articolo 238. (*Art.* 24.)

25. — La sorveglianza e disciplina delle Carceri di Custodia appartiene cumulativamente al Potere Economico, ed al Pubblico Ministero. (*Art.* 25.)

26. — Sono localmente preposti alla direzione delle respettive Carceri di Custodia il Commissario del Quartiere S. Croce in Firenze, quello del Circondario di S. Marco in Livorno, e negli altri luoghi i Ministri investiti d' attribuzioni Vicariali; e così i RR. Vicarj dove si trovano, i Direttori degli Atti Criminali in Pisa e in Siena, e i RR. Commissarj nei luoghi in cui sono investiti pur anco delle attribuzioni Vicariali. (*Art.* 26.)

27. — I medesimi in ogni contingenza relativa al servizio delle Carceri corrisponderanno per i canali competenti col Dipartimento del Buon Governo, il quale concerterà le risoluzioni opportune col R. Procuratore Generale. (*Art.* 27.)

28. — Dovranno altresì i detti Ministri incaricati della direzione delle Carceri di Custodia uniformarsi alle speciali istruzioni che nell'interesse delle Cause, e per la più sicura custodia dei Prevenuti vengano date ai medesimi dal Pubblico Ministero, e per le Carceri di Firenze e di Livorno dovranno i Ministri stessi concertarsi, in quanto faccia duopo, anche coi Direttori degli Atti Criminali locali. (*Art.* 28.)

29. — Per ciò che appella all'Economico, e all'Amministrativo delle Carceri, i detti Direttori delle Carceri corrisponderanno direttamente coll'Uffizio del R. Fisco. (*Art.* 29.)

30. — Oltre l'ordinaria vigilanza dei detti Direttori di che al Cap. V., (*n.* 205.) dovranno dette Carceri in tutto il Granducato essere sottoposte a straordinarie ispezioni per parte del Presidente del Buon Governo, che potrà delegarne la esecuzione al Segretario delle medesime incaricato. (*Art.* 30.)

31. — Potranno pure essere visitate, ogni qualvolta loro piaccia, dal R. Procuratore Generale in tutto il Gran-Ducato, e dai Capi Politici Compartimentali e dai RR. Procuratori, ciascuno nel proprio Compartimento. (*Art.* 31.)

32. — La materiale custodia e la diretta responsabilità di queste Carceri appartiene ai Custodi, nel modo di che al Cap. VI. (*num.* 211.) (*Art.* 32.)

33. — A tutti gl'individui detenuti nelle Carceri di Custodia sarà somministrato il Vitto in natura a carico del R. Fisco per mezzo di razioni fisse nelle proporzioni che appresso:

GIORNI DA GRASSO

PER I MASCHI ADULTI

*La Mattina.* — Minestra alternata di Paste, Riso, o Pane del peso di once tre nel respettivo stato di aridità; Carne di

manzo lessata, del peso di cinque once da cruda, compreso l'osso al solito ragguaglio di tre once per libbra, da cui sarà estratto il brodo per detta minestra; Un Pane di once dieci di farina di puro grano, estratte le semole, di buona manipolazione e cottura; ed una mezzetta di Vino; il tutto a bontà mercantile, ed a peso, e misura Toscana.

*La Sera.* — Un Pane di once dieci.

PER I MASCHI CHE NON HANNO COMPITI 18 ANNI, E PER LE DONNE.

*La Mattina.* — Minestra alternata come sopra; Carne come sopra del peso per altro di once 4 compreso l'osso al solito ragguaglio; Un Pane d'once 8, ed un quartuccio di Vino della qualità che sopra.

*La Sera.* — Un Pane di once otto.

GIORNI DA MAGRO

Si osserveranno le medesime regole, tranne che la Minestra dovrà avere adequato condimento da magro; e la pietanza sarà di Pesce salato o fresco d'inferiore qualità, ma sano, convenientemente condito, ed eguale presso a poco in valore a quello delle pietanze dei giorni di grasso. (*Art.* 33.)

34. Non saranno attese rimostranze per aumento di Vitto a carico del R. Fisco, a meno che specialissime condizioni di fisica costituzione del detenuto non lo reclamino dietro il più rigoroso e preciso giudizio del Medico Fiscale. — E in tali casi dovrà dai Direttori delle Prigioni invocarsene analoga autorizzazione presso il Dipartimento del Buon Governo. (*Art.* 34.)

35. Dovrà osservarsi il sistema finora praticato quanto agli Accolli per la Fornitura del Vitto da farsi anno per anno a cura del R. Fisco, mediante l'esibizione di offerte segrete. (*Art.* 35.)

36. Anche ai Carcerati che volessero mantenersi del proprio, o procurarsi aumenti di razione, si estenderà la Fornitûra per il prezzo medesimo convenuto col R. Fisco. (*Art.* 36.)

37. Il Fornitore giorno per giorno ed in tempo debito riceverà dal primo Custode delle Carceri la nota delle razioni occorrenti divise nelle loro respettive classi. (*Art.* 37.)

38. Le razioni della mattina saranno apprestate al mezzo giorno, e quelle della sera al tramontare del Sole, nè potranno consegnarsi in massa. (*Art.* 38.)

39. — Le mezze giornate di Carcere saranno corrisposte con metà di razione, e così valutate e pagate al Fornitore. (*Art.* 39.)

40. — Chi sarà arrestato dopo la distribuzione delle Cibarie per la mattina, non avrà che quelle della sera. (*Art.* 40.)

41. — In questo caso starà ferma la metà del Vino, cioè un quartuccio per gli Adulti, ed un mezzo quartuccio per i Minori e per le Donne. (*Art.* 41.)

42. — Per il Carcerato che uscirà di Carcere dopo il pranzo, e prima della distribuzione serale, sarà abbuonata al Fornitore la mezza razione considerata a metà di prezzo correspettivamente alla specie e classe. (*Art.* 42.)

43. — Il Fornitore sarà obbligato di far pervenire alle Carceri nelle ore prescritte all' Articolo 38 le Cibarie divise in vasi separati. (*Art.* 43.)

44. — A quest' oggetto comprenderà nel prezzo della Fornitura del Vitto l' uso delle Stoviglie ed Utensili occorrenti, il loro consumo e pericolo di rottura, e sarà a suo rischio e pericolo il ritirarli dopo i pasti. (*Art.* 44.)

45. — Il Fornitore che si costituisce in trasgressione qualunque, ma in specie di non eseguita consegna delle razioni nel tempo, modo, qualità, e quantità che sopra, sarà obbligato alla refezione di tutti i danni; e il Ministro Direttore delle Carceri supplirà alla mancanza con i più efficaci mezzi di rigore a carico del Fornitore medesimo o suo Mallevadore. —

In caso di suddelegazione, che non potrà farsi senza preventiva annuenza del Ministro stesso, il Fornitore principale, il Mallevadore, ed il Sostituto resteranno solidalmente responsabili per l' inosservanza. (*Art.* 45)

46. — Costerà delle trasgressioni dalle visite tanto ordinarie che straordinarie quali saranno eseguite dai Direttori delle Carceri come all' Artic. 206, onde soddisfarsi sulla qualità e quantità del nutrimento dei Carcerati, e sull' osservanza dell'ora di distribuzione, come dai reclami dei Buonomini di che all' Art. 260., e pei verificati rapporti dei Custodi, e delli stessi Detenuti. (*Art.* 46.)

47. — Il Fornitore passerà ogni giorno al primo Custode delle Carceri la quantità di razioni corrispondente al numero e condizione dei Detenuti. — Il Custode scriverà in piè del « *Bono* » respettivo « *Ricevute* » e vi apporrà la firma; ed il Ministro Direttore delle Carceri, verificato prima se il numero delle razioni confronta esattamente col Registro del Movimento delle Carceri, lo munirà del « *Visto* » e ne farà restituzione al Fornitore per suo discarico. (*Art.* 47.)

48. — I detti « *Boni* » giornalieri saranno numerati progressivamente. — Alla fine del mese il Fornitore li riunirà tutti nella Recapitolazione contenente la loro valuta, e numeri d' ordine a forma del modello già attualmente in uso. (*Art.* 48.)

49. — Questa Recapitolazione, corredata dei « *Boni* », sarà firmata dal Fornitore, e presentata al Ministro Direttore delle Carceri che vi apporrà il « *Visto* » e ne farà la direzione all' Uffizio del Fisco per approvarsi da quella Ragioneria. — Munita poi del « *Visto* » del Sotto-Provveditore, sarà respinta dal Fisco al Ministro stesso, onde la restituisca al Fornitore per poterla esibire al Cancelliere Comunitativo locale incaricato del rilascio del Mandato di pagamento sul respettivo Camarlingo. (*Art.* 49.)

50. — Avvenendo qualche momentanea detenzione di Custodia nelle Carceri delle Potesterie, i Cursori faranno ai Car-

cerati le somministrazioni del Vitto nelle medesime proporzioni, ed ai prezzi delle razioni stipulate per le Carceri Pretoriali del Tribunale da cui dipende la Potesteria. — E il Potestà terrà col suo immediato Superiore i concerti opportuni per includere questa somministrazione nelle Note del Fornitore delle Carceri del Capoluogo. (*Art.* 50.)

51. — Nei casi di accompagnature dalle Carceri di Custodia d'un luogo a quelle d'un altro, il Fornitore sarà obbligato a conseguare in contanti al Capo della Forza incaricata dell'accompagnatura la razione della giornata per il prezzo della Fornitura: A cura della Forza stessa dovrà con tal prezzo somministrarsi il Vitto al Detenuto secondo il presente Regolamento, e solo nel giorno successivo a quello dell'arrivo dovrà provvedersi al di lui Vitto nelle altre Carceri cui viene associato. (*Art.* 51.)

52. — Ogni volta che le Carceri ne abbisogneranno, dovranno essere imbiancate a cura di chi ha il mantenimento della Fabbrica, e dietro la semplice richiesta del Ministro preposto alla direzione delle medesime. (*Art.* 52.)

53. — I Materassini saranno di tempo in tempo ribattuti e lavati, e saranno egualmente, secondo il bisogno, lavate le Coperte, dietro l'ordine dei Ministri Direttori delle Carceri, e a carico della Cassa Fiscale. (*Art.* 53.)

54. — A cura dei Custodi dovranno esser vuotati ogni qualvolta occorra, ma indispensabilmente poi due volte al giorno, la mattina cioè di buon'ora e la sera, i Cessi amovibili, come all'Art. 233 e dovranno osservarsi tutte le maggiori cautele per mantenerli inodori. (*Art.* 54.)

55. — Sarà di tanto in tanto, e secondo le esigenze delle respettive località, il corso delle stagioni, e il periodo della detenzione, data aria ai Detenuti per Custodia nei luoghi a ciò destinati, come all'Art. 15., osservato per altro che ciò si eseguisca a turno e un solo Carcerato alla volta, coll'assistenza della pubblica Forza, e con ogni altra cautela necessaria a

prevenire pericoli d' evasione e comunicazione cogli estranei. (*Art.* 55.)

56. — In mancanza del comodo del Bagno nelle respettive Fabbriche destinate alle Carceri di Custodia, i Detenuti saranno ammessi a lavarsi e pulirsi in vasi adattati e mobili, quando sia creduto opportuno. — Avranno sempre a loro dispozione e ad ogni loro richiesta l' acqua per lavarsi, come per bevere, da somministrarsi al medesimi a cura dei Custodi. (*Art.* 56.)

57. Una volta per settimana verrà rasa la barba al Detenuti, e ogni due mesi verranno loro tagliati i capelli dal Barbiere, prescelto nei soliti sistemi di Fornitura praticati anche per il Vitto. — Simili operazioni si faranno sempre alla presenza di un Custode. (*Art.* 57.)

58. — La biancheria d' uso privato del Carcerati sarà loro cambiata e lavata ogni settimana almeno. — Quando le loro famiglie non suppliscano a questo servizio o per lontananza o per insufficenza di mezzi, il primo Custode ne avrà la cura, e formerà le sue liste nominative contenenti gli oggetti di respettiva imbiancatura, e la spesa individuale ristretta al prezzo più modico dietro le consuetudini locali. Queste Note certificate al solito dal Ministro Direttore delle Carceri, alla fine di ogni mese saranno rimesse con gli altri conti all' Uffizio del R. Fisco per il pagamento. (*Art.* 58.)

59. Ferma stante la instituzione dei Medici e Chirurghi Fiscali nelle Città principali ove di presente si trovano, negli altri Paesi, ove essi non sono, avranno la cura Medica dei Detenuti, finchè rimangono nelle Carceri, i Medici e Chirurghi Condotti, secondo i casi relativi alla respettiva loro professione, ancorchè quest' onere non sia espresso nelle condizioni della loro Condotta. (*Art.* 59.)

60. — Per altro trattandosi di Carcerati solventi e che riportino una pronunzia condennatoria, contro i quali sono refettibili le spese di mantenimento nelle Carceri, potranno i detti Professori esigere pagamento delle loro visite. (*Art.* 60.)

61. — Quando i Detenuti saranno inviati ai pubblici Spedali, in ciascuno dei quali dovrà a tale effetto trovarsi un adattato locale proporzionato alla ordinaria popolazione delle Carceri, la cura si devolverà ai Professori addetti ai medesimi, ed ivi saranno curati, nutriti, e provveduti dei necessarj Medicinali. (*Art.* 61.)

62. — Anco in questo caso trattandosi di Carcerati solventi e che riportino una pronunzia Condennatoria, contro i quali sono refettibili le spese di mantenimento nelle Carceri, li Spedali tanto Regj che Comunitativi potranno esigere la indennità del loro mantenimento nel sistema di che all' Art. 60; ma ove i Detenuti siano insolventi o assoluti dal Giudizio, li Spedali stessi non potranno ripetere alcun rimborso neppure dalla Cassa Fiscale, trattandosi di pubblico servizio. (*Art.* 62.)

63. — Allorchè si tratti di Processo per un grave delitto, e quando prudenziali vedute a senso del Direttore degli Atti lo esigano, il Carcerato giacente nello Spedale sarà guardato a vista da uno o più Agenti della pubblica Forza Civile o Militare secondo il bisogno, per la sorveglianza alla di lui rigorosa Custodia e per la generale osservanza delle discipline del presente Regolamento. (*Art.* 63.)

64. — Sarà dato accesso alle Sale di forza delli Spedali durante la detenzione di Carcerati per custodia, solamente ai Direttori delle Carceri, a quelli della Procedura, e ai Buonomini; E resterà sospesa ogni altra comunicazione anche coi Congiunti, o coi Difensori, a menochè non sia presentato al Capo dello Spedale un permesso scritto del Ministro Direttore delle Prigioni, concertato col Direttor degli Atti quanto a Firenze, e Livorno. (*Art.* 64.)

65. — E dove non ostanti queste cautele, si reputi pericoloso dal Direttore di Atti di far passare agli Spedali pubblici qualche Carcerato importante, non tanto per la maggior facilità d' una evasione, quanto per il comodo di conversare, si preferirà di curarlo in una stanza contigua alle Carceri, o nella

sua Carcere stessa. — In tal caso lo Spedale del luogo fornirà il letto, gli attrezzi occorrenti, ed i Medicinali, ed eserciterà la cura il Medico o Chirurgo addetto alle Carceri, colla solita distinzione fra i Detenuti solventi e condannati, e quelli o in-solventi o non condannati, agli effetti della refezione di spese tanto alli Spedali che ai Medici predetti. (*Art.* 65.)

66. — I Medicinali che possono occorrere al servizio delle Carceri per lievi indisposizioni, quali non necessitino l'invio dei Detenuti ai pubblici Spedali, e quando la fornitura dei medesimi non faccia carico alli Spedali come all'Art. 65, si prenderanno primieramente dalla Farmacia dello Spedale ove si mandano i Carcerati infermi, seppure questa Farmacia sia tenuta in tutto o in parte per conto ed interesse dello Spedale medesimo; secondariamente dalla Farmacia di qualche altro Istituto di Carità che esistesse nel luogo; e, in difetto, da una Farmacia particolare capace del migliore e più economico servizio, a scelta del Ministro preposto alla direzione delle Carceri. (*Art.* 66.)

67. — Saranno fatte le Note mensuali dei Medicinali forniti quali porteranno in calce il visto del Medico o Chirurgo curante; quindi se si partiranno dalla Farmacia dello Spedale o di altro Istituto di Carità, come è stato detto di sopra, il Commissario o altro Ministro Principale di detti Luoghi Pii le certificherà quanto alla giustizia del prezzo dei Medicinali, e vi apporrà il Visto il Ministro incaricato della disciplina delle Carceri; per le Note dei Farmacisti particolari servirà il Certificato e la firma del Medico e del Ministro predetto. — Munite di queste firme, saranno come le altre Note di spese di Carceri, rimesse al R. Fisco per la finale verificazione e liquidazione, e per ottenere il mandato di pagamento. (*Art.* 67.)

68. — Questo sarà al solito refettibile nel caso di Detenuti solventi che riportino una pronunzia condennatoria. (*Art.* 68.)

69. Restano fermi gli attuali sistemi quanto al servizio dei Cappellani delle Carceri, ai quali dovrà possibilmente esser provveduto senz'aggravio del R. Fisco, o col mezzo di fondazioni speciali, o di Legati Pii, o di Benefizj semplici di Regia o libera Collazione, o mediante l'associazione di qualche Corpo morale religioso. (*Art.* 69.)

70. — Il R. Fisco dovrà poi provvedere al mantenimento degli arredi sacri, come a ogni nuovo acquisto dei medesimi. (*Art.* 70.)

71. — Quando gli Oratorj siano ad esclusivo uso delle Carceri, e il servizio Religioso non si faccia in una Chiesa Pubblica previe le opportune cautele di separazione di che alli Art. 16. e 72., non dovrà darsi accesso al Pubblico negli Oratorj medesimi duranti i Divini Ufizj non ostante ogni pratica o consuetudine in contrario; e solo dovranno intervenirvi, oltre i Detenuti, gli Agenti della Forza Pubblica, ed i Custodi, e lo potranno i Ministri ed inservienti addetti al Tribunale, ed i Buonomini delle Carceri. (*Art.* 71.)

72. — A meno che circostanze eccezionali e veramente straordinarie non consiglino il Direttore degli Atti ad impedire ai Detenuti nelle Carceri di Custodia l'intervento ai Divini Ufizj, dovranno questi, allorchè professino la Religione Cattolica, assistere al Sacrifizio della Messa in tutti i giorni di precetto, situandosi isolatamente negli appositi stalli di che alli Art. 16 e 71. (*Art.* 72.)

73. — Dovrà per altro esser provveduto dai Ministri incaricati della Direzione delle Prigioni a che i detti Detenuti non possano fra di loro confabulare, nè vedersi tanto nell'accesso quanto nel recesso all. Chiesa o Cappella, durante il quale avranno la continua assistenza della pubblica Forza. (*Art.* 73.)

74. — Dovranno essere esortati a sodisfare al Precetto Pasquale, e a godere dell'amministrazione del SS. Sacramento dell'Eucaristia nelle altre tre principali Solennità dell'anno, cioè per la Pentecoste, Assunzione di Maria SS., e Natale; E

vi saranno ammessi sempre anche fra l'anno secondo le loro pie ricerche. Il tutto a diligenza e sotto la direzione del Parroco nella di cui spirituale Giurisdizione sono situate le Carceri. (*Art.* 74.)

75. — Nel caso di Detenuti Accattolici, dovranno ai medesimi procurarsi tutti quei maggiori mezzi di sodisfare alle regole del proprio Culto, quali siano conciliabili coll'oggetto della detenzione e col disposto del presente Regolamento. (*Art.* 75.)

76. — Associato appena nelle legali forme alle Carceri di Custodia un'individuo sottoposto a una Procedura Ordinaria, dovrà dal Custode essere diligentemente perquisito; e tanto i denari quanto gli oggetti tutti reperitigli in dosso saranno dal medesimo esibiti con Rapporto al Direttore della Procedura per rimanere a disposizione e per gli usi della medesima fino al relativo Giudizio. (*Art.* 76.)

77. — Salvo ciò che possa interessare il buon andamento della Procedura e la necessità della sicurezza della persona, dovranno usarsi però ai Detenuti nelle Carceri di Custodia tutte le possibili facilitazioni dirette a rendere loro meno sensibile il peso della detenzione. (*Art.* 77.)

78. — Quindi, ove essi volessero provvedere a proprie spese al Letto, al lume, al fuoco, a qualche articolo di Mobilia, ad uu aumento della razione Fiscale, ed anche all'intiero proprio mantenimento, come pure alla rasatura della barba e al taglio dei capelli con più frequenza del fissato in proposito dall'Art. 57., non dovrà loro esser impedito, purchè ne inoltrino la domanda al Ministro incaricato della Disciplina delle Carceri, quale, tenuti gli opportuni concerti col Direttore degli Atti da cui dipende la relativa Procedura quando non sia egli medesimo, accorderà tali facilitazioni o piene o limitate secondo i respettivi casi, e l'interesse delle Procedure. (*Art.* 78.)

79. — Ove non vi siano, come sopra, particolari ragioni da opporre, sarà pure accordato nel sistema medesimo ai detti

Detenuti di occuparsi in letture di libri specialmente autorizzati, o in lavori meccanici quali non reclamino l'uso di arnesi che troppo facilmente possano indurre il pericolo di evasione. (*Art.* 79.)

80. — Ove abbiano mezzi e desiderino d'esser visitati e curati da Medici di loro fiducia, non potrà esser loro impedito, purchè la scelta dei Medici stessi non incontri ostacoli per parte del Direttore della Procedura o di quello preposto alla disciplina delle Carceri, e assista alle visite il Custode, o anche l'Attuario secondo le prescrizioni del Direttore degli Atti. (*Art.* 80.)

81. — Per altro tutte queste facilitazioni non potranno dai detenuti conseguirsi che con mezzi estranei al danaro loro reperito in dosso nell'atto dell'arresto, quale rimarrà in deposito presso il Direttore della Procedura per gli usi di che all'Art. 76. (*Art.* 81.)

82. — Tutte le dette provviste come sopra autorizzate dovranno farsi col mezzo dei Custodi, cui nei modi indicati dalli stessi Detenuti dovranno passarsi i fondi necessarj all'uopo, a meno che per parte delli attinenti ai detenuti stessi non si provveda all'acquisto degli oggetti in natura; dovendo ritenersi come assolutamente interdetto il possesso nei Carcerati di qualunque denaro dal momento dell'ingresso in Carcere fino a una definitiva abilitazione. (*Art.* 82.)

83. — Tutti gli articoli per altro di mobiliare, vitto, medicinali, vestiario, o di qualunque altro genere di cui fosse permesso l'uso ai detti Detenuti, come libri, arnesi, utensili ec., dovranno essere con rigorosa diligenza visitati dai Custodi tanto nella introduzione nelle Carceri quanto nella estrazione dalle medesime, onde impedire che con questo mezzo resti eluso lo scopo della segreta Custodia. (*Art.* 83.)

84. — Se in queste visite si trovassero nascosti fogli, armi, o istrumenti capaci di dar sospetto di evasione, o in qualunque modo interessanti la Causa per cui avviene la deten-

zione, o la disciplina delle Carceri, dovrà dai Custodi darsene immediato conto al Ministro cui appartiene la disciplina delle Carceri, che procederà immediatamente alle occorrenti comunicazioni al Direttore della Procedura in ciò che possa riguardarlo, quando non sia egli medesimo, e ciò per le ulteriori disposizioni. (*Art.* 84.)

85. — Le lettere che tali detenuti domandassero di scrivere ad estranei per giustificati motivi non potranno esser recapitate senza il Visto del Direttor degli Atti sotto del qual si compila la Procedura, a diligenza del Ministro Direttore delle Carceri ove non rivesta egli stesso ambedue queste qualità. Le lettere dirette ai detenuti, il cui tenore per il parere del Direttore della Procedura possa esser fatto conoscere ai detenuti stessi, saranno lette e rese ostensibili ai medesimi a cura del Direttore predetto, e quindi presso il medesimo depositate fino al termine del Giudizio. (*Art.* 85.)

86. — Ritenuto che per regola debba esser proibita a questa classe di Detenuti ogni comunicazione verbale durante la istruzione della Procedura, potrà per altro in caso di positiva urgenza verificata dal Direttore della medesima, e dietro sua permissione in scritto comunicabile al Ministro incaricato della disciplina delle Carceri ove non rivesta tal qualità lo stesso Direttore della Procedura, accordarsi ai Detenuti stessi qualche breve colloquio, specialmente coi proprj congiunti, purchè questo avvenga sempre, ed esclusivamente, coll'assistenza del Ministro Processante, o dello stesso Direttore della Procedura secondo le di lui speciali indicazioni. (*Art.* 86.)

87. — Nel caso, in cui i Detenuti si trovassero in Carceri diverse da quelle del Tribunale ove si compila la Procedura, l'assistenza, di che al precedente Articolo, potrà dal Direttore della medesima, ove la creda necessaria, delegarsi al Ministro del luogo ove si trovano i Detenuti. (*Art.* 87.)

88. — Simili comunicazioni avverranno unicamente dalle finestrelle delle porte della Prigione, e sarà rigorosamente

proibito ai visitanti la diretta consegna al detenuto, o il ricevimento dal medesimo di qualunque oggetto che potesse per le sue dimensioni far passaggio a traverso della rete apposta alla prima di dette finestrelle come all'Art. 8., dovendosi osservare anche in tali casi le regole di che alli Art. 82 83 84. ( *Art.* 88. )

89. — Non potrà usarsi nessuno straordinario mezzo di custodia, come quello di ferri, ceppi ec. a meno che circostanze veramente urgenti ed eccezionali per qualchè temibilissimo soggetto non lo reclamassero. — Ed in tali casi, se la misura sarà stata adottata dai Direttori delle Carceri per interesse della Disciplina delle medesime, dovranno essi renderne immediato conto al Dipartimento del Buon Governo per la sua sanzione e per le disposizioni ulteriori: E se sará stata adottata dai Direttori degli Atti per interesse delle relative Procedure, dovranno essi renderne immediato conto al R. Procuratore Generale per l'intermediario del R. Procuratore Compartimentale agli effetti sopraindicati, dando poi avviso tanto del temperamento adottato per urgenza quanto delle successive disposizioni del Pubblico Ministero ai Direttori delle Carceri, quando non rivestano essi medesimi anche questa qualità, quali ne renderanno inteso per notizia e regola il Dipartimento del Buon Governo. ( *Art.* 89. )

90. Soppressa la consuetudine invalsa in alcuni Tribunali di traslatare i Detenuti, dopo l'invio al pubblico Giudizio, nelle Carceri già dette pubbliche, dovranno i medesimi continuare a ritenersi nelle stesse Carceri di Custodia con tutte le regole indicate negli Art. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 89., e sotto tutte le altre discipline che potessero suggerirsi al Ministro Direttore delle Carceri dal Direttore della Procedura per cui sono detenuti, e dal Pubblico Ministero. (*Art.* 90.)

91. Ove i Detenuti si trovino in Carceri diverse da quelle del luogo di residenza del Tribunale di Prima Istanza dal quale debbono esser giudicati, essi vi dovranno esser fatti scortare

otto giorni innanzi a quello del dibattimento con lettera d'accompagnatura al R. Procuratore del Tribunale di Prima Istanza nella quale dovrà anche esteriormente essere indicata la qualità del Detenuto, a forma dell'Articolo 5. — Ordinata dal R. Procuratore predetto l'associazione alle Carceri di Custodia, il primo custode dovrà darne immediato avviso mediante rapporto al Ministro Direttore delle medesime; e saranno applicabili a tali Detenuti le disposizioni tutte cui riferiscesi il precedente Articolo. (*Art.* 91.)

92. Soltanto, nello spirito dell'Art. 405. delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838, (*Vol.* 9. *pag.* 3.) dal momento in cui verrà ai detti Detenuti notificato il Decreto d'invio al pubblico giudizio, avranno i medesimi diritto di comunicare col proprio Difensore e con i proprj congiunti, sia che si trovino nelle Carceri del Tribunale istruente, sia che si trovino in quelle del luogo di residenza del Tribunale di Prima Istanza. (*Art.* 92.)

93. Quanto ai congiunti, dovrà una simile qualità essere giustificata in un modo valido e legale dal Direttore delle Prigioni, prevj i concerti che possono occorrere col Direttore della Procedura quando non sia egli medesimo; E ciò avvenuto potrà darsi istruzione ai custodi di lasciar libero ingresso ai detti congiuuti senza bisogno che riportino volta per volta uno speciale permesso. (*Art.* 93.)

94. Per altro tanto il Difensore quanto i congiunti, non potranno accedere alle dette Carceri che in quei giorni della settimana, e in quelle ore espressamente determinate dalle speciali Discipline interne delle Carceri, di che all'A·t. 268, avvertendo che i detti giorni non potranno a tali effetti esser mai meno di due in ciascuna settimana, e le ore mai meno di tre in ciascuno di tali giorni. (*Art.* 94.)

95. Urgendo poi al Difensore o ai congiunti di confabulare col detenuto inviato al pubblico giudizio, anche in giorni ed

ore di eccezione, potrà accordarsene il permesso dal Ministro Direttore delle Carceri, dopo verificata l' allegata urgenza, e previ gli occorrenti concerti colle Autorità Ordinarie. (*Art.* 95)

96. Quanto al modo di comunicazione dei congiunti dovrà osservarsi anche in tal caso il disposto dell'Art. 88. — Ai Difensori poi potrà darsi l' accesso nell' interno della Carcere, sotto per altro la loro più stretta responsabilità sulla osservanza delle discipline di che al detto Art. 88. circa al divieto della consegna o ricevimento di qualunque oggetto. (*Art.* 96.)

97. I Detenuti nelle Carceri di Custodia della Capitale durante la istruzione della Procedura, dopo che vengono posti in stato d' accusa avanti la R. Corte, rimarranno essi pure nelle medesime Carceri in cui si ritrovano, con tutte le stesse regole indicate agli Articoli 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85 89. 92. 93. 94. 95. 96., e sotto tutte le altre discipline che potessero suggerirsi al Commissario del Quartier S Croce Direttore delle Carceri di Firenze dai respettivi Direttori degli Atti da cui rilevano, o dal Pubblico Ministero. (*Art.* 97.)

98. Quelli detenuti nelle Carceri di Custodia della Provincia dovranno essere fatti scortare alle Carceri di Firenze subito dopo l' avvenuta notificazione del Decreto della Camera delle Accuse, con lettera d' invio al R. Procuratore Generale, nella quale dovrà anche esteriormente essere indicata la qualità del Detenuto a forma dell' Art. 5. — Ordinata dal R. Procuratore Generale l' associazione alle Carceri, il primo Custode dovrà darne immediato avviso, mediante rapporto, al Ministro Direttore delle medesime. (*Art.* 98.)

99. — Saranno anche ad essi applicabili le disposizioni tutte cui riferiscesi il precedente Art. 97. (*Art.* 99.)

100. Il materiale delle Carceri di Firenze non prestandosi attualmente ai sistemi d'una individuale separazione, dovrà almeno, finchè non vi sia diversamente provveduto, procurarsi

che i Detenuti posti in stato d'Accusa, provenienti dalle Carceri Provinciali, restino in Carceri affatto separate da quelle destinate a qualunque altro titolo di detenzione, e con quelle maggiori possibili separazioni fra loro che siano consentite dalla predetta località. (*Art.* 100.)

101. A riguardo di questi Detenuti si applicheranno le disposizioni medesime che per quelli inviati al pubblico Giudizio o posti in stato d'accusa, finchè le respettive sentenze non siano in stato di legittima esecuzione, o dietro il rigetto del ricorso, o in seguito della nuova pronunzia. (*Art.* 101.)

102. Ciò avrà luogo tanto nel caso in cui il ricorso sia interposto dal Condannato, quanto dal pubblico Ministero, o dalla parte Civile, e tanto nel caso che il ricorso stesso sia interposto da una Sentenza pronunziata nella maggior competenza, quanto nella minor Competenza Criminale. ( *Art.* 102.)

103. Dovranno riguardarsi come estese ai Detenuti sottoposti alle dette Procedure di Polizia dal momento del loro arresto fino a quello del relativo Decreto le disposizioni di che negli Art. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. bene intèso che le facoltà attribuite in detti Articoli ai Direttori degli Atti Criminali, s'intendano trasferite, quanto ai Detenuti per conto del Potere Economico, nel respettivo Ministero di Polizia, a cura del quale si compilano le respettive Procedure. (*Art.* 103.)

104. — Sarà applicabile anche ai Detenuti per conto del Potere Economico il disposto dell'Art. 89., relativo ai mezzi eccezionali di Custodia, ben'inteso che quanto ad essi debba esser reso conto per ogni caso al solo Dipartimento del Buon Governo dell'adozione di tali misure avvenute per grave urgenza, sia a indicazione dei Direttori delle Carceri, sia a quella dei Ministri di Polizia per conto dei quali si compila la Procedura. (*Art.* 104.)

105. Dovranno i medesimi esser trattenuti nelle stesse Carceri di Custodia nelle quali sono stati rinchiusi pendente

la Economica Procedura, quando nei termini legali sia stato dai medesimi interposto ricorso dalle relative Risoluzioni dei Ministri di Polizia avanti i competenti Dicasteri. (*Art.* 105.)

106. Fino alla notificazione della risoluzione del ricorso saranno subordinati alle medesime regole osservate durante la istruzione della Procedura, come al precedente § 5. (*num* 103.) (*Art.* 106.)

107. Dal momento della presentazione del ricorso fino alla risoluzione del medesimo potrà per altro dal Direttore delle Prigioni, prevj concerti coi Ministri di Polizia dai quali detti Detenuti rilevano, essere ad essi accordata, quando la domandino, la comunicazione col proprio Difensore, e con i proprj congiunti, come agli Art. 92. 93. 94. 95. 96. (*Art.* 107.)

108. Servono ad uso di Carceri di Pena lo Stabilimento Correzionale di Firenze per i Maschi, lo Stabilimento Correzionale di S. Gimignano per le Femmine, le Carceri Pretoriali per l'uno e l'altro sesso. (*Art.* 108.)

109. Le materiali condizioni di località prestandosi alla introduzione del Sistema Cellulare negl'indicati due Stabilimenti di Firenze e di S. Gimignano, dovranno nei medesimi osservarsi le regole di che all'Art. 150; E le respettive Sezioni del Carcere destinate per questa categoria di Detenuti dovranno in entrambi li Stabilimenti esser distinte da quelle di tutte gli altri reclusi. (*Art.* 109.)

110. — Quanto poi alle Carceri Pretoriali di Pena, ove di queste non possa stabilirsi un tal numero da consentire una separazione individuale, dovrà almeno procurarsi che sieno di tali dimensioni da non permettere troppo vistose associazioni dei Detenuti, e da prestarsi alle maggiori possibili repartizioni e classificazioni dei medesimi (*Art.* 110.)

111. Quindi si avrà special cura che possano aversi, in quanto le locali condizioni lo permettano, tante Carceri Pretoriali di Pena da poter tener separati gl'individui che scontano pene Economiche, da quelli che scontano pene Ordinarie, i mi-

nori dai maggiori, i pregiudicati in genere di furti, e specialmente poi quelli che scontano una multa qualunque, e quelli che trovansi in linea di deposito per essere stati già condannati a una pena più grave della Carcere. (*Art.* 111.)

112. Le Carceri Pretoriali di Pena destinate alle Donne dovranno sempre esser situate ad una tale distanza da quelle degli uomini, che non permetta confabulazioni fra loro. (*Art.* 112.)

113. — Dovrà correggersi nelle Carceri Pretoriali compatibilmente alle condizioni delle località respettive, l'uso delle finestre situate a tanto poca elevazione dalle pubbliche strade, e dal livello interno delle Carceri da permettere ai Detenuti di affacciarsi e di confabulare continuamente e liberamente colli estranei. (*Art.* 113.)

114. Per le comunicazioni nelle ore permesse e di che agli Art. 169. 180. 182. 184., dovrà provvedersi con delle finestre munite d'inferriata, e di fitta rete di ferro, nel senso degli Art. 154. 180. 182. 184. dentro luoghi interni che non siano accessibili di continuo al pubblico, o con finestrelle nelle doppie porte, l'esterna delle quali munita della suddetta rete come per le Carceri di Custodia. (*Art.* 114.)

115. Dovranno anche le Carceri Pretoriali di pena essere sane, ventilate e sicure. ( *Art.* 115.)

116. Le finestre delle medesime dovranno esser munite di affissi con vetri o cristalli, e d'imposte con serrami. (*Art.* 116.)

117. Dovrà anche per dette Carceri sopprimersi l'uso dei luoghi comodi, da rimpiazzarsi coi soliti cessi amovibili come all'Art. 14. ( *Art.* 117. )

118. — Dovrà del pari sopprimersi l'uso dei cammini per farvi fuoco o cucinarvi, o delle pietre concave nel pavimento per l'uso medesimo. ( *Art.* 118. )

119. Sarà applicabile anche per queste carceri il disposto dell'Art. 15. Ed il locale potrà esser quello medesimo desti-

nato per i Detennti nelle Carceri di custodia, ove queste siano nel medesimo fabbricato di quelle di pena. (*Art.* 119.)

120. Dovranno per i Detenuti nelle Carceri Pretoriali di pena formarsi nella Chiesa o Cappella alle medesime destinata tanti separati Coretti quante sono le carceri sopraindicate, e di tal costruzione da impedire la vista degli altri Coretti e specialmente di quelli destinati alle donne, e delli Stalli dei Detenuti in Carcere di Custodia, o degli Estranei come all'Art. 16. (*Art.* 120.)

121. È applicabile anche per queste Carceri il disposto degli Art. 17. 18. 19 20. (*Art.* 121.)

122. Sarà a carico del R. Fisco la fornitura del Mobiliare delle celle, dei Laboratorj, e delle altre stanze d'uso per le Sezioni dei Carcerati nelli Stabilimenti Correzionali di Firenze e di S. Gimignano, secondo le speciali prescrizioni dei Regolamenti locali. (*Art.* 122.)

123. Dovranno poi a carico delle respettive Comunità, menochè in Firenze ove continuerà a provvedervisi a carico del R. Fisco, fornirsi i Pancacci nelle carceri pretoriali di pena del modello medesimo, e colle regole di che all'Art. 21. ( *Art.* 123. )

124. Nelle Carceri pretoriali di pena capaci di più individui i pancacci dovranno essere tanti, di quanti sieno suscettibili le Carceri stesse. ( *Art.* 124. )

125. Il R. Fisco dovrà fornire a ciascun Detenuto nelle Carceri penali un materassino e una coperta delle qualità indicate nell'Art. 22. ( *Art.* 125. )

126. È applicabile il disposto degli Articoli 23. 24. ( *Art.* 126. ).

127. — La sorveglianza e disciplina delle Carceri di pena appartiene intieramente al potere Economico. (*Art.* 127.)

128. Sono localmente preposti alla Direzione della Sezione dei Carcerati di questa Categoria nello Stabilimento correzionale di Firenze il Direttore del medesimo sotto la Soprinten-

denza del Commissario del Quartier S. Croce, pro tempore, e alla Direzione della Sezione delle Carcerate nello Stabilimento di S. Gimignano, la Superiora delle Suore della Carità sotto la Soprintendenza del Giusdicente locale: tutti colle facoltà e nei termini di che nei respettivi Regolamenti, e sotto la centrale e generale dependenza del Dipartimento del Buon Governo. (*Art.* 127.)

129. Sono negli altri luoghi preposti alla Direzione delle Carceri Pretoriali di Pena i medesimi Ministri indicati all'Art. 26 per quelle di Custodia. (*Art.* 129.)

130. I medesimi in ogni contingenza relativa al servizio di dette Carceri corrisponderanno per i canali competenti col solo Dipartimento del Buon Governo. (*Art.* 130.)

131. È applicabile anche per dette Carceri il disposto delli Art. 29. 30. 32. (*Art.* 131.)

132. Agl' individui detenuti nelle Carceri Centrali di Pena in Firenze e S. Gimignano sarà somministrato il Vitto in natura a carico del R. Fisco per mezzo di razioni fisse nella proporzione che appresso:

PER I MASCHI ADULTI

*La Mattina.* — Minestra di paste, riso, o pane, del peso, di once tre nel respettivo stato d'aridità, convenientemente condita, ed un pane di once dieci della qualità medesima di che all' Art. 33. — *La Sera.* — Altro pane di once dieci della stessa qualità. — Due volte la settimana un pezzo di Carne di Manzo lessato del peso e della qualità medesima che per i Detenuti nelle Carceri di Custodia, e una mezzetta di Vino, come all'Art. 33.

PER I MASCHI CHE NON HANNO COMPITO I 18 ANNI,
E PER LE DONNE.

*La Mattina.* — Una Minestra come sopra, e un pane di once otto di eguale qualità. — *La Sera.* Un pane di once otto

della qualità medesima. — Due volte la settimana un pezzo di carne e un quartuccio di vino, precisamente come per i Detenuti nelle Carceri di Custodia, e di che al detto Art. 33. La quantità e qualità del sopravvitto da conseguirsi coi proprj mezzi verrà determinata dalli speciali Regolamenti locali. (*Art.* 132.).

133. Ai detenuti nelle Carceri Pretoriali sarà somministrato sempre a carico del R. Fisco il vitto che sopra, meno la Carne ed il Vino che si concede due volte la settimana a quelli delli Stabilimenti Centrali. (Art. 133.)

134. È applicabile il disposto dell'Articolo 34. (*Art.* 134.)

135. Allorquando per misura disciplinare motivata da cattiva condotta nelle Carceri, o per risoluzione espressa di Polizia, venga decretata nei limiti dei vigenti Ordini a riguardo di qualche detenuto la mortificazione del vitto a pane ed acqua, la razione del pane sarà di once 24. al giorno per i maschi adulti, e di once 20 per i minori e per le Donne. (Art. 135.)

136. Quanto alla fornitura, e al modo di somministrazione del vitto per le Sezioni dei Carcerati nelli Stabilimenti Correzionali di Firenze e di S. Gimignano provvederanno li speciali Regolamenti di disciplina interna; E quanto alle Carceri Pretoriali, è applicabile il pieno disposto degli Art. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. (Art. 136.)

137. — Li speciali Regolamenti di disciplina interna provvederanno alle pratiche sanitarie occorrenti nelle Sezioni per i Carcerati delli Stabilimenti Correzionali di Firenze e S. Gimignano. (Art. 137.)

138. Quanto alle Carceri Pretoriali di pena è applicabile il Disposto degli Art. 52. 54. 56, 57. 58. (Art. 138.)

139. Le detenzioni nelle Carceri Pretoriali di pena non potendo in ordine al disposto delli Art. 149. 176. eccedere i due Mesi, potrà essere meno frequente che per i Detenuti nelle Carceri di Custodia il bisogno di dare aria ai Carcerati per pena nei locali a ciò destinati, e sarà rimesso alle facoltà

ed al giudizio dei Ministri Direttori delle Prigioni il determinare se, ed ogni quanto tempo debba esser praticata questa misura sanitaria secondo le condizioni delle Carceri, e i bisogni individuali dei Detenuti. — Bensì, quando ciò avvenga, dovrà osservarsi che questo benefizio si accordi ai Detenuti di una prigione per volta, cosicchè non si trovino nel Locale per prender aria che i Condannati in una medesima Carcere, e sempre colle cautele di che all' Art. 55. (Art. 139).

140. I Carcerati nelle Sezioni delli Stabilimenti Correzionali di Firenze e di S. Gimignano dovranno esser curati nelle Infermerie interne dei medesimi, e dai Medici che vi sono addetti, a menochè specialissime circostanze derivanti dalla natura delle malattie non ne consiglino l' invio alle Stanze di forza dei pubblici Spedali. (Art. 140.)

141. Quanto ai Detenuti nelle Carceri Pretoriali di pena è applicabile il disposto degli Articoli 59. 61. 66. 67. (Art.141)

142. Quando avvenga l' invio dei Carcerati per pena ai pubblici Spedali, tanto nel caso di solventezza quanto in quello d' insolventezza per parte dei detenuti, gli Spedali stessi o Regj o Comunitativi che siano, avranno il solito diritto di rimborso per parte del R. Fisco. (Art. 142.)

143. Bensì il locale per i Carcerati in pena dovrà possibilmente esser diverso da quello dei Carcerati in custodia, e bastantemente sicuro da non costringere all' aggravio di una Guardia fissa. (Art. 143.)

144. Ai carcerati in pena ritenuti nelli Spedali sarà accordata la comunicazione col pubblico solamente per il tempo concesso loro a questo effetto nelle Carceri cui appartengono, e dovranno i visitanti sottoporsi alle discipline tutte di che agli Articoli 154, 170, quante al divieto di consegnare e ricevere oggetti ec. (*Art.* 144.)

145. Sarà obbligatorio per i Detenuti nelle Carceri di pena quali professino la religion cattolica, l' intervento al Divino Sacrifizio della Messa in tutti i giorni festivi di precetto nella

Chiesa o Cappella alle medesime destinata, come l' assistenza a tutte le altre pratiche religiose che vengano determinate dalli speciali Regolamenti locali quanto alli Stabilimenti correzionali di Firenze e di S. Gimignano. *(Art. 145.)*

146. Nelle Carceri Pretoriali dovrà procurarsi che i Detenuti siano fatti scortare dalla pubblica Forza alla Chiesa o Cappella e rinviati alle Carceri Sezione per Sezione, all'effetto di conseguire possibilmente che quella contenuta in una Carcere non veda le altre; e la stessa pubblica forza dovrà esser presente duranti i divini Ufizj. (*Art.* 146.)

147. È applicabile lo speciale disposto delli Art. 69. 70. 71. 74. 75. (*Art.* 147.).

148. Nei giorni di Domenica o in qualunque altro a comodo del Parroco, sarà da esso o da altro Sacerdote a ciò delegato ed anche dallo stesso Cappellano delle Carceri pretoriali, recitato ai Carcerati Cattolici detenuti per pena nelle medesime un Sermone Catechistico o altro pio esercizio, e dovrà in generale essere ai medesimi apprestato ogni soccorso di spirituale assistenza, *(Art.* 148.)

149. Le condanne alla pena della Carcere inflitte dalla R. Corte o dai Tribunali di prima Istanza por il periodo di due Mesi o più, saranno scontate dai Maschi nello Stabilimento Correzionale di Firenze, e dalle Femmine in quello di S, Gimignano, ove li uni e le altre s' invieranno sotto scorta a cura dei Ministri incaricati della esecuzione delle Sentenze, con Lettera d' invio ai Soprintendenti locali. (*Art.* 149.)

150 Li speciali Regolamenti di detti due Stabilimenti per le sezioni della pena di Carcere determineranno le discipline interne della detenzione dietro i cardinali principj, — Della separazione cellulare in tempo di notte e durante la somministrazione del Vitto, — Del vestiario uniforme a carico del R. Fisco, — Del lavoro obbligatorio in comune e con rigoroso silenzio, — Della separazione cellulare continua anche in tempo del lavoro in linea d' eccezione e di disciplina, — Della repar-

tizione degli utili del lavoro per metà al R. Fisco, e per l'altra metà ai Detenuti. (*Art.* 150.)

151. Le condanne alla pena della carcere inflitte dai detti Tribunali per un periodo inferiore ai due mesi, e dai Giudici Direttori d'Atti Criminali continueranno a scontarsi nelle carceri pretoriali. (*Art.* 151.)

152. Sarà nelle facoltà del Ministero pubblico, cui appartiene la esecuzione delle Sentenze ordinarie, di fare scontare nelle Carceri del Capoluogo, o in quelle del Tribunale instruente la pena di carcere scontabile nelle Prigioni Pretoriali, secondo il numero dei Carcerati nelle une e nelle altre, o in seguito di giustificate domande dei Detenuti, o per altri prudenziali motivi che vengano rappresentati dai respettivi Direttori delle Prigioni. (*Art.* 152.)

153. I denari ed altri oggetti di cui i Condannati siano trovati possessori nel momento dell'ingresso nelle Carceri di pena, ed in qualunque altra visita e perquisizione alla quale fossero in seguito sottoposti, dovranno tenersi in deposito dai Custodi che dovranno prenderne nota nel Registro del Movimento generale dei Carcerati dandone immediato conto ai Ministri Direttori delle Prigioni, e restituirsi quindi ai Detenuti solamente al termine della Carcerazione. (*Art.* 153.)

154. È assolutamente vietato ai Detenuti di ricevere, e ai visitanti, ancorchè siano i più stretti congiunti, di consegnare a mano ai Detenuti stessi, denaro, articoli di vitto e vestiario o altri oggetti qualunque, sotto la più stretta responsabilità degli uni e degli altri, come pure dei Custodi che dovranno sorvegliarvi (*Art.* 154.)

155. Tutto ciò che dalla pietà dei Visitanti vorrà essere elargito individualmente a qualcuno dei Detenuti nelle Carceri Pretoriali, sarà consegnato nelle mani del primo Custode che ne rilascerà ricevuta, e lo noterà nel detto registro Generale, per ritenerne il retratto a favore del Detenuto stesso, o erogarlo per suo conto nella somministrazione di Articoli permessi (*Art.* 155.)

156. Degli oggetti come sopra presso di lui depositati, e della loro erogazione il primo Custode dovrà giornalmente dar conto al Ministro Direttore delle prigioni nella circostanza del quotidiano rapporto al medesimo colla esibizione ed ostensione del Registro sul movimento generale. (*Art.* 156.)

157. Sebbene la materiale cendizione delle prigioni e la brevità delle detenzioni non possano offrire il comodo di un lavoro obbligatorio nelle Carceri pretoriali di pena, pure non dovrà trascurarsi mezzo per parte dei Direttori e dei Custodi delle medesime onde insinuare autorevolmente ai Detennti stessi la opportunità di una occupazione. e dovrà procurarsi di trovarla ad essi nel caso di loro annuenza, e tanto più poi di spontanea loro richiesta. (*Art.* 157.)

158. — Dovrà per altro osservarsi che il genere del lavoro non importi l' uso di arnesi o utensili di troppo pericolose conseguenze per il lato della sicurezza e della quiete delle prigioni. (*Art.* 158.)

159. I Custodi dovranno incaricarsi di portare e riportare il lavoro che dai particolari possa venir somministrato dietro anche la indicazione delli stessi Detenuti, e di esigerne e tenerne in deposito le mercedi, previa sempre la registraaione di che agl' Art. 153. 155. (Art. 159.)

160. Gli utili di questo lavoro apparterranno per un quarto al R. Fisco e per tre quarti al detenuto. La quota appartenente al R. Fisco sarà al termine di ciascuna Detenzione passata dal custode nelle mani del Ministro Direttore delle carceri, quale ne farà il versamento alla Cassa Fiscale: e quella appartenente al Detenuto si conserverà dal custode per conto del medesimo insieme col denaro che possa individualmente pervenirgti dalla pietà dei congiunti e degli estranei, notando il tutto nel solito Registro Generale. (*Art.* 160.)

161. Coi mezzi proprj estranei però sempre ai denari od oggetti sequestrati nell' atto dell' ingresso in carcere e col retratto derivante dalle offerte dei Visitanti, e con l' altro proveniente dai lucri dei lavorl sarà permesso ai detenuti nelle

carceri pretoriali di pena di procurarsi, sempre coll'intermediarlo dei custodi, un aumento di Vitto nel modo che appresso. — In ciascun giorno pane a piacimento: — Due volte la settimana una razione di carne cotta e una quantità di vino nelle precise proporzioni indicate all'Art. 132. *(Art. 161.)*

162. A meno che i detti articoli non vengano consegnati in natura al Custode dagli aderenti dei Detenuti, questi, ove debba farne l'acquisto, dovrà provvederli dal Fornitore delle Carceri ai prezzi fissati col R. Fisco. (*Art.* 162.)

163. Oltre il detto sopravvitto è assolutamente vietata qualunque altra concessione in proposito: Quindi s'intenderà abolita ogni pratica o consuetudine locale che ammetta pietanze o pranzi ai detenuti nelle carceri pretoriali di pena in solenni ricorrenze, anche a spese e col retratto di lasciti pii, quali dovranno invece erogarsi come all'Art. 264. (*Art.* 163.)

164. Coi mezzi indicati all'Art. 161. i detenuti nelle carceri pretoriali di pena potranno provvedersi anche Articoli di vestiario di pura e stretta necessità, e specialmente oggetti di Biancheria o destinati a riparare il freddo nella stagione invernale. (*Art.* 164.)

165. Il primo custode dovrà considerarsi Depositario di tutti i detti oggetti, e dovrà lasciare di mano in mano al detenuto l'uso di quelli soli che gli siano strettamente necessarj. (*Art.* 165.)

166. Ogni avanzo dei mezzi particolari dei detenuti, di che all Art. 161, al di la della erogazione loro permessa, come all'Articolo stesso e all'altro 164., verrà restituito ai medesimi all'epoca della loro abilitazione insieme colli Articoli e denari di che all'Articolo 153., previa ricevuta. (*Art* 166.

167. Il carteggio diretto ai detenuti o dai medesimi proveniente dovrà esser sottoposto prima del recapito alla solita visita del Ministro Direttore delle prigioni. (*Art.* 167.)

168. Potrà anche essere accordata a questi detenuti la lettura di libri istruttivi, morali, ed ascetici, adattati specialmente agli usi delle carceri, a cura dei Direttori locali. *(Art. 168.)*

169. Le comunicazioni cogli estranei dai Parlatorj, di che all' Art. 114. non dovranno mai eccedere due ore al giorno determinabili, secondo le respettive località dai Ministri Direttori delle Prigioni, come all'Art. 268.; E per darvi luogo, i custodi apriranno al Pubblico i locali dove corrispondano i parlatorj stessi e le finestre di questi. — Dove peraltro i Direttori per prudenziali vedute credessero dover eccettuare qualche giorno dalle dette comunicazioni col Pubblico, sarà in loro facoltà, purchè i giorni d' eccezione non siano più di due la settimana, e venga ancor ciò pubblicato nell' interuo delle carceri, come al detto Articolo 268. (*Art.* 169.)

170. Dovrà dai custodi sorvegliarsi a che durante il periodo di tali comunicazioni non venga dai Visitanti e dai Detenuti trasgredito al disposto dell' Art. 154. quanto a consegne di oggetti qualunque dei quali potesse operarsi il passaggio anche dalla rete dei Parlatorj, di che all' Art. 114., come pure perchè questi colloqui siano accompagnati dalla necessaria compostezza e quiete e non eccedano mai il periodo di mezz' ora per ciascun visitante. (*Art.* 170.)

171. Per qualunque comunicazione in ore estranee all'orario determinato, che sia giustificata da una positiva urgenza, occorrerà la speciale autorizzazione del Direttore delle prigioni (*Art.* 171.)

172. Per regola generale dovrà considerarsi interdetto indistintamente l' uso del fuoco ai detti Detenuti: solamente nei luoghi di Montagna e di rigidissimo clima, ove per il giudizio dei Medici Fiscali si dichiari che nonostante la difesa delle vetrate riesca indispensabile per la salute dei Detenuti un discreto uso del fuoco, potrà dai Ministri preposti alla direzione delle carceri proporsi colla maggior parsimonia al Dipartimento del B. Governo la somministrazione di una discreta quantità di brace in un braciere o altro adattato recipiente, escluso però sempre l'uso dei cammini delle legna da ardere, e con espresso

divieto ai detenuti di cuocere commestibili in detti recipienti. (*Art.* 172.)

173. Detta somministrazione si farà in tali casi primieramente col provento delle pie Associazioni, come all' Articolo 264. e in difetto a carico del R. Fisco. ( *Art.* 173. )

174. Quando in una medesima carcere pretoriale di pena si trovino rinchiuse più persone sarà obbligatorio l' uso del lume nel corso della notte e vi sarà provveduto a carico del R. Fisco mediante lanterne chiuse a lucchetto ed appese. (*Art.* 174. )

175. Nel caso poi che un solo individuo si trovasse detenuto in una carcere, e quando il Direttore non stimasse necessaria la illuminazione di quest' ultima per interesse della disciplina, potrà per via di concessione e dietro sua espressa domanda essergli permessa nelle prime ore della sera, purchè vi provveda a proprie spese, e collo stesso mezzo delle Lanterne chiuse, escluse sempre le candele, o altre maniere d' illuminazione ( *Art* 175.)

176. Le condanne economiche alla pena della carcere per il periodo di due mesi nelle competenze del Presidente del B. Governo verranno scontate come all' Art. 149. ( *Art.* 176. )

177. Quelle per un periodo inferiore ai due mesi inflitte da qualunque Autorità di Polizia dovranno scontarsi nelle carceri pretoriali del Tribunale, ove è stata istruita la procedura Economica. (*Art.* 177.)

178. Sarà nelle facoltà del Dipartimento del Buon Governo di fare eccezione a questa regola per i motivi di che all' Articolo 152. (*Art.* 178.)

179. Dovrà intendersi abolita la consuetudine fin qui tollerata di fare scontare la carcere anche per breve tempo nelle prigioni delle potesterie, quali dovranno ritenersi per mero momentaneo deposito e per i casi di semplice transito. (*Art.* 179)

180. É applicabile a questa classe di detenuti il disposto degli Art. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.

163. 164. 165. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 176. (*Art.* 180.)

181. Solamente, quanto alle comunicazioni col Pubblico, dovranno queste reputarsi assolutamente interdette nei casi di condanne del Potere Economico a tre giorni di carcere già detta Segreta col vitto di penitenza a pane ed acqua. (*Art.* 181.)

182. Ritenuta quanto a questi Detenuti come imprescindibile la necessità di che all'Articolo 111., della loro separazione dagli altri condannati alla carcere tanto in Via Ordinaria che Economica, dovranno poi applicarsi ad essi tutte le discipline medesime degli altri Detenuti nelle carceri di pena, di che nei due precedenti §§. (*Art.* 182.)

183. Solo quanto al sopravvitto da procurarsi coi proprj mezzi e di che più specialmente all'Art. 161., potranno questi Detenuti estenderne la quantità alla razione della carne in tutti i giorni di grasso, o a una equivalente pietanza da magro eguale a quella dei Maschi detenuti nelle carceri di custodia, e ad un quartuccio di Vino tutti i giorni. (*Art.* 183.)

184. Il precario Deposito di questi condannati dovrà per regola operarsi nelle respettive carceri pretoriali, ritenuta anche per essi come indispensabile la necessità di che all'Art. 111. della loro separazione dagli altri condannati alla carcere tanto in via ordinaria che economica: E dovranno i medesimi soggiacere indistintamente a tutte le medesime discipline degli altri detenuti nelle carceri di pena di che ai §§ 1. e 2. della presente Sezione. (*Art.* 184.)

185. — Nei soli casi peraltro in cui dal R. Procuratore Generale o dal Commissario del Quartier S. Croce Direttore delle Carceri di Firenze si reputi assolutamente indispensabile, atteso uno straordinario rigurgito di Detenuti in quelle attuali del Pretorio della Capitale e finchè non vi sia in diverso modo provveduto, d'inviare momentaneamente una parte di questa Classe di Condannati nelle Carceri succursali del Forte S. Gio. Battista per attendervi il momento dell'invio alla pena o la

risoluzione della Supplica per Grazia, sotto la sorveglianza di quei Professi Militari, dovranno ad essi durante la loro detenzione in dette Carceri applicarsi generalmente le disposizioni relative agli altri Carcerati per pena: Se non che s' intenderà loro inibita qualunque comunicazione che non sia autorizzata da speciali permissioni scritte del Commissario predetto, e il loro vitto ordinario a carico del Fisco sarà somministrato dal Fornitore delle Carceri Pretoriali con quel discreto aumento che si ravvisi opportuno dal detto Commissario in ragione del minor contatto concesso a quei Detenuti colle persone da cui potrebbero sperare soccorsi. (*Art.* 185.)

186. — Ove le locali condizioni delle Fabbriche possano prestarvisi, dovranno le dette Carceri preferibilmente esser separate da quelle di Custodia e di Pena, o almeno avere un distinto accesso: E dove sia indispensabile ricorrere alle Carceri che servono per gli usi di Custodia o di Pena, dovrà almeno assolutamente evitarsi qualunque associazione di Detenuti per Custodia o di Condannati coi Debitori Civili e Commerciali finchè duri la loro Detenzione. (*Art.* 186.)

187. — Per altro tanto nel caso in cui le Carceri di detta Categoria sieno separate da tutte le altre, quanto nell' altro in cui debba a tal uso temporariamente destinarsi alcuna di quelle di Custodia o di Pena, dovrà procurarsi ai Detenuti ogni maggiore comodità, non dovendo aversi altro scopo che quello di assicurare la persona del Detenuto. (*Art.* 187.)

188. Quindi le finestre, oltre le inferriate di sicurezza, dovranno esser munite d' imposte con vetri o cristalli, potrà permettersi l' uso del fuoco, e dovrà esservi provveduto a che resti ai medesimi libera e continua la comunicazione cogli estranei, sempre per altro nelle ore diurne. (*Art.* 188.)

189. Quando le dette Carceri siano in una Fabbrica distinta dalle altre, dovranno esser provvedute per loro uso esclusivo del comodo della Cappella, e d' un locale per prender aria: E quando debbano servire a quest' uso le medesime Carceri Pretoriali, potrà disporsi al detto effetto del locale medesimo

destinato in quelle a dar aria ai Detenuti, con che i Debitori Civili e Commerciali vi vengano tradotti sempre separatamente dagli altri Detenuti per Custodia o per Pena, e nella Capella abbiano un Coretto separato che impedisca la loro vista agli altri Detenuti. (*Art.* 189.)

190. — E applicabile il disposto dell'Articolo 14. (*Art.* 190.)

191. — Quanto al Mobiliare le dette Carceri dovranno esser trattate come le Carceri di Custodia, salva però nei Detenuti che abbiano mezzi la piena libertà di procurarsi a proprie spese qualunque articolo di Mobiliare dietro domanda da farsene al Ministro incaricato della disciplina delle Prigioni, e con che la concessione dell'uso del Materassino e della Coperta non abbia luogo che per i debitori miserabili, e impossibilitati a fornirsi in proprio degli oggetti da sdraio. (*Art.* 191.)

192. — E applicabile il disposto degli Articoli 125. 126. (*Art.* 192.)

193. — Questa appartiene intieramente al Potere Economico e ai Ministri incaricati della Direzione locale delle Carceri come agli Art. 127. 129. 130. 131. per le Carceri Pretoriali di Pena. (*Art.* 193)

194. — Dove queste Carceri siano in locale separato da quelle di Custodia e di Pena, dovranno avere un Custode ad esclusivo servizio delle medesime; Altrimenti, vi suppliranno i Custodi destinati alle predette Carceri Pretoriali. (*Art.* 194.)

195. — I Custodi che sono i consegnatarj, della quota di alimenti anticipata quale deve esser corrisposta dai Creditori che hanno ottenuto il mandato d'arresto contro i loro Debitori, dovranno giornalmente consegnare ai medesimi la quota ratizzata per ciascun giorno dei loro alimenti: E sarà nelle facoltà dei Detenuti di erogarla in quella quantità e qualità di Vitto che sarà da loro prescelta, escluso però sempre l'uso di bevande spiritose. e ritenute le regole della temperanza anche quanto al vino, di cui non sarà permesso più che un mezzo fiasco al giorno, meno una speciale autorizzazione del Direttore delle Carceri. ( *Art.* 195.)

196. — I Custodi saranno obbligati ad adempire in questo senso agl' incarichi che possono venir loro dati dai Detenuti, e dove essi lo richiedano, il Fornitore delle Carceri sarà tenuto alla somministrazione dei generi ai prezzi stessi fissati col R. Fisco. ( *Art.* 196. )

197. — È applicabile il disposto degli Articoli 52. 54. 56. ( *Art.* 197. )

198. — Sarà data aria di tanto in tanto ai medesimi come al Art. 189. ( *Art.* 198. )

199. — Quando questi Detenuti non abbiano in proprio da provvedere alla rasatura della barba, e dei capelli, e all' imbiancatura del loro Vestiario, sarà pure applicabile il disposto degli Art. 57. 58. ( *Art.* 199. )

200. — È applicabile il disposto dell' Articolo 59. quanto agl' incomodi curabili nelle Carceri, e dell' Artic. 61. quanto agl' incomodi per cui i Debitori vengano inviati ai pubblici Spedali, con che siano tenuti in stanza a parte da quelle inservienti per gli altri Carcerati. ( *Art.* 200. )

201. — Quando per altro i Detenuti siano solventi, nel primo caso dovranno sodisfare alle visite del Medico e alle spese dei Medicinali, e nel secondo alle giornate di Spedalità. — E nel caso di loro insolventezza i pubblici Spedali non potranno ripetere alcun rimborso. ( *Art.* 201.

202. — Quando poi i Detenuti che abbiano mezzi vogliano essere curati nelle Carceri provvedendo del proprio ai comodi necessarj a tale effetto, o vogliano esser visitati da un Medico di loro fiducia, non potrà essere ai medesimi impedito, osservate le regòle di sicurezza contro il pericolo di evasione, e quando simile concessione non sia per compromettere la salute degli altri condetenuti. ( *Art.* 202. )

203. — Dovranno assistere alla S. Messa nei giorni di Precetto, nel modo di che all' Art. 189. ( *Art.* 203. )

204. — È applicabile il disposto delli Art. 69. 70. 71. 74. 75. ( *Art.* 204. )

205. — È applicabile in ciò che respettivamente li riguarda il disposto degli Articoli 27. 28. 29. 45. 47 49. 52. 53. 58. 66. 67. 73. 85. 86. 90. 93. 95. 97. 99. 101. 103. 106. 107. 130. 131. 136. 138. 139. 141. 152. 157. 160. 167. 171. 172. 174. 175. 180. 182. 184. 185. 191. 197. 215. 256. 257. 258. 263. 266. 268. 273. ( *Art.* 205. )

206. — I Ministri Direttori delle Carceri dovranno eseguire frequenti visite alle medesime per assicurare la osservanza completa del presente Regolamento, e in specie nella occasione della distribuzione del Vitto, del Servizio Religioso, e della estrazione dei Detenuti per prender aria. ( *Art*, 206. )

207. — In ciascun mese poi, ma in giornate non fisse, dovranno eseguire più dettagliate e precise ispezioni sul Mobiliare e sul Materiale delle Carceri, associandosi quando lo credano opportuno col Cancelliere Comunitativo locale per le occorrenti osservazioni sul Materiale delle Fabbriche; E dovranno render conto mensualmente al Dipartimento del Buon Governo del resultato di simili Ispezioni con speciali separati Rapporti, di cui verranno circolate le module, dettagliando nei medesimi tutto quanto possa concernere il servizio delle Carceri e formar titolo di domanda per risarcimenti materiali, nuovi acquisti di Modiliare, ed altre spese qualunque. ( *Art.* 207. )

208. — Dovranno rigorosamente astenersi dall' ordinare o anche semplicemente tollerare l' abusiva pratica di far servire la Casa dei Custodi ad uso di Carcere tanto di Custodia che di Pena, per quanto rispettabile ed eccezionale possa essere la condizione del Detenuto. ( *Art.* 208. )

209. — Dovranno portare un' attenta sorveglianza sulla esattezza della tenuta del Registro Generale dei Carcerati per parte dei Custodi, sulla loro fedeltà e puntualità nei depositi tutti tanto di generi che di denaro ai medesimi affidati, e sulla opportunità e scrupolosità della relativa erogazione ai termini del presente Regolamento. ( *Art.* 209. )

210. — Resta fermo anche l'obbligo della trasmissione mensile al Dipartimento del Buon Governo del Movimento dei Carcerati tanto per Custodia che per Pena sul modello che del pari verrà dal medesimo inviato a tutti i Ministri Direttori delle Prigioni; E un'egual trasmissione dovrà farsi pur anco quanto ai Detenuti per Custodia al R. Procurator Generale per l'organo dei respettivi RR. Procuratori. ( *Art.* 210. )

211. — È applicabile in ciò che respettivamente li riguarda il disposto degli Articoli 37. 57. 58. 76. 80. 82. 83. 84. 86. 90. 91. 93. 97. 98. 99. 101. 103. 106. 136. 138. 153, 155. 156. 157. 159. 160. 161. 162. 165. 169. 170. 180. 182. 184. 195. 196. 197. 204. 267. ( *Art.* 211. )

212. — I subalterni inservienti destinati in ajuto dei Custodi sono da essi dipendenti e debbono sempre rispettarne ed eseguirne gli ordini. ( *Art.* 212. )

213. È affidata al primo Custode la regolare manutenzione del Registro Generale dei Carcerati di che più specialmente alli Art. 153. 155. 160. pel quale verranno rimesse module uniformi dal Dipartimento del Buon Governo, e che dovrà esser reso ostensibile e depositato al Ministro Direttore delle Carceri ad ogni sua richiesta, e dal medesimo giornalmente vidimato ( *Arr.* 213. )

214. — Senza un ordine di carcerazione rilasciato da una competente Autorità non potranno i Custodi ricevere e ritenere alcun individuo onde non rendersi colpevoli di detenzione arbitraria. Nei soli casi per altro di arresti operati in *flagranti*, e specialmente in tempo di notte, dagli Agenti della Pubblica Forza, potrà eseguirsi il provvisorio deposito degli arrestati nelle Carceri di Custodia; ma il Custode dovrà esigere dal Capo della Brigata di Polizia che ha eseguito l'arresto una richiesta in scritto, ed entrambi poi i detti Inservienti di Polizia dovranno o nel giorno stesso, o nella mattina successiva, in caso che l'arresto sia avvenuto di notte, dar parte

dell' accaduto al Ministro per conto del quale ebbe luogo l' arresto, e riportarne la opportuna sanzione. ( *Art.* 214. )

215. — Dovranno i Custodi portare una specialissima attenzione alle distribuzioni e classazioni dei Detenuti tanto nelle Carceri di Custodia che in quelle di Pena, ritenendo sempre per principj cardinali : 1. Che debba ritenersi tanto nelle Carceri di Custodia che in quelle di Pena, ma essenzialmente poi nelle prime, un solo individuo per Carcere finchè la località lo consenta : 2. Che essendo indispensabile l' associazione di più Detenuti in quelle di Custodia, debba la distribuzione esser sempre approvata dai Ministri incaricati della disciplina delle Prigioni, prevj i concerti che possono occorrere coi Direttori della Procedura quando non siano essi medesimi: 3. Che in caso di positiva urgenza di dovere associare più individui tanto nelle dette Carceri di Custodia quanto in quelle di Pena, debba preferibilmente procurarsi che ciascuna ne contenga tre o più di tre, anzi che due soltanto: 4. Che essendo ristretti delli Ecclesiastici, nelle Carceri o di Custodia o di Pena, questi non vengano associati ad altri Detenuti. ( *Art.* 215 )

216. — Non più tardi che ad un' ora di notte in ciascuna stagione dovranno i Custodi chiudere le imposte delle finestre di ciascuna Carcere, e in ciascuna mattina dovranuo riaprirle un' ora almeno dopo la levata del Sole. ( *Art.* 216. )

217. — In queste circostanze i Custodi si assicureranno che le Inferriate delle finestre, e le pareti e i pavimenti delle Carceri non abbiano sofferto veruna violenza per opera dei Detenuti, e si accerteranno che in ogni Carcere trovisi quel numero preciso d' individui stativi da essi rinchiusi ( *Art.* 217. )

218. — Tanto nel corso del giorno che durante la notte i Custodi faranno anche altre improvvise visite, e specialmente in quelle Carceri ove si custodiscano individui che facciano temere di una qualche tentatlva di evasione. ( *Art.* 218. )

219. — In caso di evasione eseguita o semplicemente tentata, i Custodi ne renderanno conto immediatamente al Ministro incaricato della disciplina delle Prigioni ( *Art.* 219. )

220. — In occasione delle visite ordinarie e straordinarie, i Custodi ascolteranno le domande dei Detenuti, e ne procureranno l' adempimento sempre che trattisi di commissioni permesse dal presente Regolamento; e specialmente si presteranno all' apertura o chiusura delle invetriate nel corso del giorno secondo i desiderj dei Detenuti, quando il loro meccanismo sia a tale elevazione da non permettere che ciò sia fatto da loro medesimi. ( *Art.* 220. )

221. — Per il passaggio del Vitto, o di altri oggetti permessi ai Detenuti tanto nelle Carceri di Custodia che in quelle di Pena, potranno i Custodi aprire la prima porta, e quindi la sola finestrella della seconda senza bisogno di aprirla intieramente, onde risparmiare al possibile in simili operazioni l' intervento della pubblica Forza. ( *Art.* 221. )

222. — Annunziando alcun Detenuto una qualche malattia o indisposizione di salute, dovrà a cura dei Custodi esser fatto visitare dal Medico o Chirurgo Fiscale: Ove trattisi di lieve incomodo, sarà cura del Custode stesso di somministrargli i Medicinali prescrittigli dal Medico come all' Art. 59: 66. 141.; ma ove si trattasse di gravi malattie da doverlo tradurre allo Spedale o farlo curare in Carcere come agli Art. 61. 65. 141., il Custode dovrà renderne immediato conto al Ministro incaricato della disciplina delle Carceri per dipendere dalle ulteriori istruzioni ( *Art.* 222. )

223. — Qualora i Detenuti domandassero d' esser tradotti avanti le competenti Autorità, dovrà dai Custodi esserne reso conto immediatamente a queste ultime per dipendere dalle loro disposizioni: Ed ove mostrassero desiderio di scrivere alle medesime, dovrà dai Custodi stessi esserne loro fornito il mezzo recapitando subito le lettere al loro indirizzo. (*Ar.* 223.)

224. — In caso di gravi disordini i Custodi potranno per urgenza procedere al traslocamento dei principali autori in altre Carceri con renderne immediatamente informato il Ministro Direttore delle medesime. E quanto ai Detenuti in quelle di Custodia, ove lo ravvisino opportuno, per evitare pericoli di evasione o di confabulazioni perniciose, procureranno, previa sempre rigorosa perquisizione, e con intelligenza delle competenti Autorità, che di tanto in tanto vengano permutati di Carcere. (*Art.* 224.)

225. — Tanto i Custodi quanto gli altri subalterni tratteranno sempre i Detenuti con dolcezza ed umanità, astenendosi nel tempo stesso da qualunque soverchia familiarità e fin anco dal dar loro del *tu*. (*Art.* 225.)

226. — È rigorosamente vietato ai Custodi e agli altri inservienti esercitare in proprio coi Detenuti verun commercio di Commestibili o di altro qualsiasi oggetto, sotto minaccia della immediata distituzione. (*Art.* 226.)

227. — Non è permesso parimente ai Custodi di servirsi dei loro subalterni pei loro particolari domestici bisogni. (*Art.* 227.)

228. — È proibito ai Custodi ed agli altri inservienti di ritenere nelle Carceri vuote, o in altri Luoghi contigui, ed attenenti alle medesime, Polli, Piccioni, Cani, o altri domestici animali capaci di pregiudicare alla proprietà e alla nettezza. (*Art.* 228.)

229. Ove più siano i Custodi, al primo di essi spetterà la distribuzione del servizio tanto notturno che diurno dei subalterni inservienti. (*Art.* 229)

230. I subalterni inservienti nelle Carceri non potranno giammai eseguire veruna commissione dei Detenuti, permessa ai termini del presente Regolamento, senza prima averne informato il primo Custode, ed everne ottenuta la di lui speciale autorizzazione. (*Art.* 230.)

231. I Custodi saranno presenti alla distribuzione del Vitto ai Detenuti, e si assicureranno che il Fornitore adempia ai

suoi obblighi tanto rapporto alla qualità che alla quantità delle Cibarie da somministrarsi giornalmente, ed una egual vigilanza sarà da essi portata anche sui vittuali che in aumento alla razione del giorno sia permesso ai Detenuti di provvedersi, per accertarsi della loro salubrità ed ammissibilità ai termini del presente Regolamento. (*Art.* 231.)

232. Oltre ad essere rigorosamente inibito ai Custodi di far servire la propria Casa ad uso di Carcere, tanto per Custodia, che per Pena, come all' Artic. 208., viene altresì vietato ai medesimi, non che ai loro subalterni, di conversare coi Detenuti indipendentemente da quanto possa richiedere lo stretto adempimento dei loro doveri: Ed è assolutamente proibito alle loro mogli o altri individui di famiglia, non autorizzati superiormente, d' immischiarsi a qualunque modo nel servizio delle Carceri, anche pel solo motivo di prestar ajuto ai Mariti o Congiunti, sotto la più stretta responsabilità di questi ultimi. (*Art.* 232.)

233. — La nettezza delle Carceri e delle persone dei Detenuti dovrà continuamente richiamare l' attenzione dei Custodi, i quali porteranno la più scrupolosa vigilanza sull' adempimento degli Ordini in proposito vigenti, e più specialmente perchè siano le Carceri giornalmente spazzate, siano vuotati ogni volta che occorre i Cessi amovibili, imbiancati al bisogno i Materassini, le Coperte, e gli articoli di Biancheria spettanti ai Detenuti, si eseguisca regolarmente ai Detenuti la rasatura della barba, ed il taglio dei capelli, e non manchi mai nelle Carceri l' acqua per bevere e per lavarsi. (*Art.* 233.)

234. — Viene caldamente raccomandata ai Custodi la diligenza ed esattezza nelle perquisizioni ai Detenuti, e nelle visite degli oggetti di cui avvenga la regolare introduzione ed estrazione dalle Carceri ai termini del presente Regolamento. (*Art.* 234.)

235. — I Custodi dovranno altresì assicurarsi della identità delle persone munite di permessi per visitare i Detenuti, e dove

le medesime potessero dar sospetto di nascondere istrumenti contrarj alla sicurezza delle Carceri, potranno essere dai Custodi perquisite, con rendere immediato conto dei resultati di simili perquisizioni al Ministro incaricato della disciplina delle Carceri. ( *Art.* 235. )

236. — Le perquisizionl di che ai precedenti Articoli che dovessero farsi a donne, saranno effettuate dalla moglie di un Custode o altra donna della sua famiglia, che avrà senza bisogno della superiore annuenza questo solo ed unico incarico in servizio delle Carceri; E in mancanza di donne nella famiglia del Custode, un tale Incarico si disimpegnerà da qualche altra donna di fiducia del Ministro Direttore delle Carceri. ( *Art.* 236. )

237. — Sarà cura dei Custodi di aprire o chiudere i Parlatorj per le comunicazioni permesse coi Detenuti tanto nelle Carceri di Custodia che in quelle di Pena, e di sorvegliare onde nel tempo di queste non avvenga per parte dei visitanti alcuna consegna di oggetti. ( *Art.* 237. )

238. — È fra i doveri d' ogni primo Custode la conservazione e manutenzione del Mobiliare delle Carceri che gli sarà dato in consegna dal Direttore delle medesime, previo inventario estimativo da firmarsi dal Custode predetto: Ed egli risponderà della identità e quantità degli oggetti, come della degradazione che potessero soffrire per abuso o negligenza. ( *Art.* 238. )

239. — Sono aboliti gli emolumenti di qualunque genere derivanti dal servizio delle Carceri, come quelli di chiavi, catture ec., dovendo i Custodi e loro subalterni contare unicamente nella loro provvisione; E sotto pena d' una immediata destituzione dovranno guardarsi dall' accettare doni, regali, e mancie di qualunque genere tanto dai Detenuti che dai visitanti. ( *Art.* 239. )

240. In ogni giorno il primo Custode si presenterà al Rapporto del Ministro incaricato della disciplina delle Carceri, esi-

bendogli il Registro Generale per gli effetti di che all' Art. 213., e si presterà ad ogni schiarimento che gli venga richiesto dal Direttore degli Atti per i Detenuti appartenenti a Cause ordinarie in istruzione, nei luoghi ove sia divisa una tal qualità da quella di Direttore delle Carceri. ( *Art.* 240. )

241. — I Custodi delle Carceri saranno personalmente responsabili della evasione dei Carcerati, mentre proceda da dolo o da loro colpa anche leggerissima, secondo il disposto delle Leggi che regolano la soggetta materia. ( *Art.* 241. )

242. — Sarà impedito ai Custodi di fare alloggiare sotto qualunque pretesto nei qnartieri ad essi destinati, e di che alli Art. 18. 121. persone estranee alle loro famiglie. (*Art.* 242.)

243. — Ogni deviazione per parte dei Custodi e loro subalterni al disposto del presente Regolamento sarà punita con misure disciplinarie, che i Direttori respettivi delle Carceri adotteranno nelle loro competenze, o provocheranno a seconda delle circostanze, e che potranno estendersi alla Carcere, sospensione dall' impiego e dalla paga, e definitiva destituzione, senza pregiudizio della loro responsabilità nei casi meritevoli d' ordinarj Giudizj Criminali. (*Art.* 243.)

244. — Resta assolutamente proibito l' uso nelle Carceri di qualunque specie di liquori, come pure l' uso del Tabacco da fumo. (*Art.* 244.)

245. — È proibito ai Detenuti di esigere sotto qualunque titolo o pretesto, e per qualsiasi abusiva consuetudine, verun oggetto dagli arrestati che vengano associati nella medesima Carcere, come pure è vietato ad ogni Detenuto di molestare in qualunque modo altri Detenuti ristretti nelle stesse Carceri, ovvero in altre contigue. (*Art.* 245.)

246. Ogni detenuto è obbligato di contenersi sempre rispettosamente verso i Custodi e gl' Inservienti tutti delle Carceri, e di mostrarsi sommesso ed obbediente ai loro ordini. (*Art.* 246.)

247. — È proibita ai Detenuti ogni vendita, imprestito, permuta, o altra qualsiasi specie di contrattazione non solo con altri Detenuti, ma ancora cogl' Inservienti ed Impiegati nelle Carceri, e coi visitanti. (*Art.* 247.)

248. È proibito qualunque giuoco, non escluso quello detto della mora. (*Art.* 248.)

249. — Qualsiasi, clamore, tanto di giorno che di notte, la bestemmia, il turpiloquio, ed infine ogni comunicazione coi Detenuti in diverse Carceri, e specialmente poi fra le respettive Carceri di Custodia, dovranno sempre reprimersi, a seconda delle circostanze, con severe disciplinarie misure. (*Art.* 249.)

250. — È vietato il chiedere con la voce, o con i sacchetti, o in altro qualunque modo, l' elemosina dalle finestre corrispondenti sulla strada. (*Art.* 250)

251. — Ogni minima deturpazione o degradazione fatta non tanto nelle pareti, affissi, oggetti di sdrajo, ed articoli qualunque di Mobiliare, quanto sugli oggetti del proprio vestiario onde costringere il Governo o le Pie associazioni a provvederne dei nuovi, sarà con tutto il rigore disciplinarmente punita. Ed ove i Detenuti abbiano mezzi in proprio da sodisfarvi, saranno tenuti a risarcire i danni. (*Art.* 251.)

252. — Il possesso di coltelli, armi, o istrumenti atti ad offendere, o a facilitare l' evasione, come anche di ogni altro oggetto di cui non sia stata permessa la detenzione, devesi sempre considerare come giusto e sufficente motivo per l' applicazione delle più severe disciplinarie punizioni. (*Art.* 252.)

253. — Le contravvenzioni che dai Detenuti si commetteranno agli Ordini espressi nel presente Regolamento saranno sommariamente verificate, e nelle competenze loro disciplinarmente punite dai Ministri incaricati della Direzione delle Carceri mediante una parziale o generale privazione delle facilità concesse ai Detenuti, mediante Carcere solitario a pane ed acqua per tre giorni, o medianti altre mortificazioni di loro competenza. (*Art,* 253.)

254. — Nel caso di fatti meritevoli di più esemplari misure eccedenti i limiti delle loro facoltà, dovranno i Direttori stessi renderne conto pei consueti canali al Presidente del Buon Governo e proporre al medesimo gli opportuni provvedimenti. (*Art.* 254.)

255. — Trattandosi di fatti costituenti altrettanti speciali delitti di competenza della Potestà Ordinaria, le misure disciplinarie adottate dai Ministri incaricati della sorveglianza delle Carceri dovranno essere di tal natura da non poter pregiudicare alle condanne che in simili casi debbono proferirsi dai Tribunali Criminali. (*Art.* 255.)

256. — Ove nei diversi Paesi esistano Istituti Laicali o altre Pie associazioni di qualunque genere, dovranno a cura dei Ministri Direttori delle Carceri essere invitati i loro Capi a far sì che i membri delle medesime si prestino in servizio delle Carceri nel modo che verrà indicato in appresso. (*Art.* 256.)

257. — Nei luoghi poi ove non esistano, i Direttori stessi, potranno a tale Pia opera eccitare lo zelo di un proporzionato numero, non mai eccedente quello di cinque, delle persone del Paese più commendabili per pietà e per filantropia col titolo di Buonomini delle Carceri. (*Art.* 257.)

258. — Tanto nell' uno che nell'altro caso i Direttori stessi dovranno per i competenti canali sottoporre la scelta dei respettivi nomi all' approvazione del Presidente del Buon Governo, e proporne quindi al medesimo il cambiamento o la conferma di triennio in triennio. (*Art.* 258.)

259. — Il Parroco pro tempore della Cura ove sono situate le Prigioni dovrà sempre annoverarsi di diritto nel numero delle dette Pie persone. (*Art.* 259.)

260. — Dovrà esser cura speciale dei Buonomini, e di chi ne assuma le ingerenze, visitare di tanto in tanto o per turno, il materiale delle Carceri, onde riscontrare se sono sane, espurgate, e ben servite, intervenire improvvisamente alla distribuzione del vitto per verificare se il Fornitore adempia

in egni parte agli onerj assunti, e visitare di tanto in tanto i Detenuti nelle Carceri di Pena per confortarli con consigli e pratiche Religiose. ( *Art.* 260. )

261· — La loro pia attenzione deve non meno esser richiamata dai Carcerati infermi tanto nelle Prigioni che nelli Spedali onde assicurarsi che siano debitamente assistiti e curati. ( *Art.* 261. )

262. — Resta poi ad essi affidato l' incasso delle Elemosine a vantaggio di tutti i Carcerati collettivamente, tanto derivanti da Pie Fondazioni, quanto dalla eventuale pietà dei fedeli, o dall' accatto che possa farsi nelle Chiese, quale incasso dovrà depositarsi nelle mani d' un Camarlingo scelto nel seno della Deputazione dei Buonomini. ( *Art.* 262. ).

263. — Sulla erogazione di tali elemosine dovranno essi concertarsi opportunamente col Ministro Direttore delle Carceri, ed al medesimo dovranno a fin d' anno giustificarne la fiduciaria amministrazione. — Il detto Ministro dovrà rimetterne per semplice notizia e regola il Prospetto al Dipartimento del Buon Governo. ( *Art.* 263. ).

264. — Saranno dette Elemosine impiegate a provvedere ai miserabili Detenuti nelle Carceri di Custodia, di Pena, e Civili, ma più specialmente ai primi, oggetti di vestiario che suppliscano alla decenza ed al bisogno nella stagione più fredda, e al fuoco per scaldarsi nei luoghi ove sia stato permesso, come pure a procurare ai medesimi qualcuna delle facilitazioni, quali ai termini del disposto del presente Regolamento avrebbero potuto conseguire cogli altri leciti mezzi. (*Art.* 264.).

265. — Dovrà dai detti Buonomini invigilarsi ancora che sia attivato e mantenuto ciò che dal Regolamento stesso si prescrive per il divino servizio; e a tale effetto essi potranno avere accesso agli Oratorj, anco privati, delle Carceri nel tempo del Servizio Divino. ( *Art.* 265. ).

266. — Sopra tutti gl' inconvenienti scoperti, e sui provvedimenti da prendersi avranno cura di renderne conto al Ministro Direttore delle Carceri, e di tener con esso gli opportuni concerti, e quando lo credessero necessario potranno rivolgersi anche direttamente al Dipartimento del Buon Governo. (*Art.* 266.).

267. — Una Copia del presente Regolamento dovrà esser consegnata a ciascun dei Custodi e altri Inservienti addetti alle Carceri Pretoriali per continua norma di loro medesimi e dei Detenuti: a cura dei detti Custodi dovrà esserne letto o almeno spiegato il tenore ai Detenuti nell' atto del loro ingresso in Carcere in ciò che respettivamente li riguarda. (*Art.* 267.).

268. — Farà carico poi ai respettivi Direttori delle Prigioni la determinazione e distribuzione del servizio interno delle Carceri, come la destinazione delle ore per le comunicazioni concesse ai Detenuti nelle Carceri Pretoriali di Pena; E le relative Ordinanze dovranno rimanere continuamente in ciascuna Fabbrica delle Carceri stesse. (*Art.* 268.).

269. — Le disposizioni del presente Regolamento dovranno avere immediata esecuzione come ed in quanto sia conciliabile coll' attuale materiale delle Carceri. (*Art.* 269.).

270. — Dovrà per altro procurarsi che, compatibilmente coi mezzi delle Amministrazioni che ne hanno il carico, debbano le Carceri stesse esser riattate e migliorate in modo da consentirne quanto più presto sia possibile la completa esecuzione. (*Art.* 270.).

271. — Simili riattazioni dovranno sempre esser precedute dai concerti e dalle Ispezioni di che agli Art. 20. 121. (*Art.* 271.).

272. — Il presente Regolamento dovrà considerarsi come normale, e intieramente abolitivo di qnalunque Legge, Ordine, o Consuetudine in prima vigente sulla materia. (*Art.* 272.)

273 — Quindi ove si elevassero dubbj per parte dei Direttori locali tanto nell' applicazione del medesimo, quanto per il conflitto del suo disposto cogli Ordini o Pratiche precedenti, dovranno i detti Ministri avanzarne pei consueti canali analoghi quesiti al Dipartimento del Buon Governo, che darà in proposito, o Impetrerà Superiormente, li analoghi schiarimenti. (*Art.* 273.).

274 — Poichè il servizio delle Carceri Pretoriali, delle Reclusioni negli Stabilimenti centrali di pena e di correzione, e delle relative accompagnature, va sempre acquistando una maggiore importanza; postomi d' accordo, in quanto la presente materia poteva riguardarlo, col sig. Cav. R. Procurator Generale, ho creduto conveniente di circolare ai Ministri incaricati del menzionato servizio le Istruzioni seguenti. (*II. dei* 10 *Febbr.* 1848. *in pr.*).

275. — Cominciando pertanto da ciò che tocca le Carceri Pretoriali, non si saprebbe mai raccomandare abbastanza ai Ministri Direttori delle medesime la esatta osservanza del Regolamento generale dei 20 Novembre 1845, e delle successive Circolari declaratorie della soppressa Presidenza del Buon Governo ai Capi di Compartimento de' 19 Gennajo e 21 Aprile Anno decorso, e soprattutto intorno all' assoluta ed inviolabile cessazione di ogni diritto od emolumento ai Custodi, quale dipende dalla detenzione; intorno alla regolare manutenzione dei Registri, che dovrà riguardarsi come un obbligo degli stessi Direttori di Carceri, o dei loro Ministri subalterni, ove si riscontri assolutamente insufficiente l' abilità dei Custodi, ed in Firenze e Livorno poi dei facenti funzioni di Direttori permanenti nelle Carceri per delegazione del Commissario di S. Croce e del Delegato di S. Marco; intorno alla rigorosa sorveglianza, perchè venga ritenuto, fin dove è possibile, un solo individuo per Carcere, senza distinzione materiale fra le varie categorie assegnate alle Carceri stesse, e allorchè a quest' effetto il numero totale delle Carceri

sia insufficiente, perchè ne vengano uniti tre o più di tre per Carcere, ma non mai due soli; intorno all' assoluto divieto di far condurre i detenuti per motivo d' esame al Tribunale, ove le Carceri siano da quello divise; intorno all' Ordinanza da tenersi costantemente affissa all' ingresso principale delle Carceri, onde render notorio il tempo e il modo delle comunicazioni e dei sopravvitti; e sopra quant' altro si prescrive dal detto Regolamento generale. All' esatta osservanza poi degli Ordini rammentati si dovrà scrupolosamentè congiungere anche quella delle disposizioni infrascritte: ( *II. dd. ibid.* ).

276. — Importando sommamente che sia tenuto in pieno vigore ciò che dispone il detto Regolamento generale, e segnatamente all' Art. 251. sopra le deturpazioni e le degradazioni fatte al materiale o al mobiliare delle Carceri; ove i detenuti non abbiano in proprio mezzi legalmente erogabili nella refezione di tali danni, dovranno questi essere immediatamente risarciti a cura dei Direttori col valore del vino, da ritenersi ai Carcerati fino all' estinzione del debito. *(II. dd. Art.* 1.*)*.

277. — È stato notato che in ben pochi Tribunali lo zelo dei Direttori si è spinto a procurare un qualunque siasi modo di occupazione ai Detenuti nelle Carceri di pena, ed in quelle di Custodia, ognora che i detenuti stessi domandino lavoro: E sebbene siano indissimulabili le difficoltà di mandare ad esecuzione in questa parte il Regolamento Organico, non saprebbe per altro renunziarsi a richiamarvi tutta l' attenzione dei Ministri, specialmente rispetto a quelle Carceri, in cui le condizioni di luogo e di materiale sembrino più facilmente consentirlo; rilasciando alla saviezza e prudenza dei Ministri medesimi il determinare se potesse utilmente invocarsi a quest' uopo la cooperazione dei Buonuomini. *(Art.* 2.*)*.

278. — È poi essenzialissimo che si attenda specialmente al tenore del Regolamento e delle successive Istruzioni circa alle classazioni ed alle separazioni dei detenuti, ove il mate-

riale delle Carceri esiga la riunione di più individui in una medesima stanza; nel qual caso dovrà scrupolosamente osservarsi, a costo di qualunque sacrifizio, fosse pur quello di dover porre tre o più individui maggiori di età in ciascuna delle altre Carceri, la norma di tener sempre segregati uno per Carcere gl' individui, che non abbiano oltrepassato il diciottesimo anno, tanto detenuti per causa di Custodia che di Pena. (*Art.* 3.).

279. — In virtù delle massime concordate col R. Procurator Generale, ad effetto di togliere qualunque difformità nella valutazione della pena della Carcere per coloro che trovansi già detenuti al tempo della Condanna, mentre per quelli non detenuti è chiaro che la decorrenza deve cominciare dal giorno della effettuata carcerazione, dovrà per regola ritenersi che, quando non siavi ricorso in Cassazione, la espiazione della pena incominci per essi a decorrere dal giorno della Sentenza, e non da quello della sua notificazione, e molto meno dopo spirati i termini a ricorrere; Il qual sistema di valutar la pena dal giorno del Decreto, quando manchi il ricorso, dovrà onninamente applicarsi anche ai casi di carcerazioni in via Economica per gl' individui che si trovino già detenuti al tempo della risoluzione, e che per i vigenti Ordini abbiano diritto al ricorso. (*Art.* 4.).

280. — Anche sulla trasmissione alla Soprintendenza generale delle Prigioni dei Prospetti relativi alle erogazioni delle Elemosine raccolte dai Buonomini, delle quali parla l'Art. 263. del Regolamento generale delle Carceri, è stato notato che non si osserva un sistema uniforme dai Ministri Direttori. Per lo che si rammenta che la trasmissione stessa dovrà farsi nei primi giorni del mese di Gennajo per tutta l' annata precedente. (*Art.* 5.).

281. — Ogni qualvolta venga ordinata l' accompagnatura di qualche individuo agli Stabilimenti centrali di Volterra, Firenze, Piombino, e S. Gimignano, i Ministri incaricati del-

l'invio dovranno sempre munire la persona responsabile dell'accompagnatura di una Officiale per il Direttore dello Stabilimento, la quale contenga l'estratto della Sentenza o Decreto, più la Fede dei pregiudizj precedentemente riportati, e la fede di nascita, quando trattisi di persone di età vicina agli anni 18. — E quando trattisi di persone condannate alla pena della Carcere, scontabile a forma degli Ordini negli Stabilimenti centrali di Firenze e di S. Gimignano, ma non sottoposte a precedente Detenzione, per cui debbano presentarsi alla espiazione della pena con semplice Carta di Via, com'è detto all' Art. 31, gli stessi Ministri incaricati della esecuzione delle Sentenze dovranno rimettere i suindicati Documenti ai Direttori di detti Stabilimenti con Lettera Officiale, procurando che questa pervenga al suo destino prima dell'arrivo del detenuto o detenuta avente ordine di costituirsi. (*Art.* 6.).

282. — Oltre la trasmissione di tali documenti, dovranno poi tutti i Giusdicenti e Ministri, che per ragione del loro uficio possano essere interpellati, corrispondere con ogni esattezza e sollecitudine alle richieste che saranno loro dirette dai Soprintendenti e dai Direttori degli Stabilimenti Centrali, come dal Consiglio Dirigente della Società di Patrocinio, sia sulla condotta anteriore dei reclusi, sia sulle qualità e sui rapporti delle loro famiglie, sia sopra i portamenti posteriori all'abilitazione. (*Art.* 7.).

283. — Rispetto al modo di valutare lo sconto della pena di Carcere tanto per gli uomini quanto per le donne, che già si ritrovavano in privazione di libertà quando fu pronunziata la loro condanna, e che pei vigenti ordini devono subirla respettivamente negli Stabilimenti Centrali di Firenze e di S. Gimignano, dovrà osservarsi il disposto del precedente Art. 4. (*Art.* 8.).

284. — Anche nel caso di reclusioni correzionali a riguardo di individui che si trovino già detenuti, e aventi diritto a ricorso, laddove i condannati dopo ricevuta l'analoga assegna-

zione di termine rinunzino esplicitamente al rimedio loro concesso, o lascino trascorrere il tempo senza profittarne, la durata della reclusione dovrà computarsi dal giorno del decreto; e solamente nel caso di avvenuto ricorso si computerà dal giorno della notificata risoluzione pel detto ricorso da eseguirsi indilatamente dai Ministri che ne hanno il dovere. (*Art.* 9.).

285. — In tutti questi casi i Ministri che ordinano le accompagnature, dovranno esser cauti di somministrare alle respettive Direzioni anche la notizia del giorno da cui dovrà valutarsi la respettiva reclusione. (*Art.* 10.).

286. — Nel computo della Carcere, come in quella di tutte le reclusioni correzionali, dovrà osservarsi il sistema già introdotto negli stabilimenti Penali di Volterra, di computare cioè ogni anno per il suo corso naturale di 12 intieri mesi, e ogni mese come composto di 30 giorni. (*Art.* 11.)

287. — Quanto alle reclusioni correzionali, dovrà cessarsi dal proporre per le medesime la Casa Correzionale di Pisa, essendo soppressa per Sovrana Risoluzione fino dal dì primo Novembre ultimo perduto: ed invece potrà proporsi per ogni titolo di mancanze economicamente coercibili, la già provvisoria Casa di reclusione di Piombino fin qui servita per una eccezionale reclusione di pregiudicati in genere di ferimenti. (*Art.* 12.).

288. — A tenore dei Sovrani Ordini, che si deducono dagli stessi Regolamenti disciplinarii qui uniti, delli Stabilimenti posti in Firenze e Piombino per i maschi e di quello di S. Gimignano per le femmine, ove esistono Sezioni destinate alle reclusioni correzionali, gli uomini che siano stati altra volta sottoposti ai provvedimenti indicati all'Art. 42. del Regolamento, per Firenze, e le donne che siano state soggette a quelli indicati all'Art. 28. del Regolamento, per S. Gimignano, dovranno respettivamente collocarsi nella prima classe della Sezione Correzionale, cioè sotto il regime della segregazione

continua. — Quindi i Giusdicenti nell'avanzare le respettive proposizioni di reclusione, dovranno indicare esplicitamente la prima classe per tutti quelli che possano meritarla ai termini degli indicati Regolamenti; senza che per altro sia impedito di proporre per qualche individuo d'ambo i sessi la detta prima classe in riguardo alle speciali sue qualità morali, indipendentemente dal motivo indeclinabile di avere sperimentato precedentemente i provvedimenti, dei quali è parola nei summentovati Articoli dei Regolamenti. — E quanto ai maschi, dovrà proporsi la reclusione nello Stabilimento Correzionale di Piombino per tutti quelli che sebbene non abbiano precedentemente riportati tali pregiudizj, nè siano in tali condizioni da essere ascritti alla prima classe della Sezione Correzionale del Penitenziario di Firenze, importante segregazione continua, siano per altro, a giudizio dei Proponenti, di condotta e di abitudini più corrotte degli altri, quali possano meritare di essere ascritti alla seconda classe della Sezione Correzionale del detto Penitenziario di Firenze, come si legge espressamente dichiarato dall' Art. 1.° del detto Regolamento per Piombino. (*Art.* 13.).

289. — Interessando alla Soprintendenza Generale delle Prigioni il poter essere in grado di formare delle esatte statistiche di tutti i liberati dagli Stabilimenti Centrali di Pena e Correzione, dovranno d'ora innanzi dai Ministri Politici compilarsi semestralmente e rimettersi alla medesima, oltre il solito quadro relativo ai forzati liberati, anche gli altri, di cui verranno quanto prima rimesse le stampiglie, per tutti i liberati indistintamente, sia dagli Stabilimenti Penali di Volterra, sia da quello Penale e Correzionale di Firenze (notando in questo gl'individui passati sotto la tutela della Società di Patrocinio) sia dalla Casa Correzionale di Piombino, sia infine, quanto alle donne, dallo Stabilimento di S. Gimignano; per tutte le Sezioni che lo compongono. (*Art.* 14.).

290. — La saviezza dei Ministri Politici è richiamata a considerare che gli oneri che loro incombono a riguardo di tutti questi liberati non sono quelli di una semplice e materiale ispezione per essere al caso di compilare i rammentati quadri, ma che primo ed essenziale loro dovere deve riguardarsi quello di assistere, oltre al sorvegliare, questi infelici; adempiendo per quelli che non possano goderne, sostanzialmente gli ufficj della benemerita Società di Patrocinio instituita pei soli liberati dal Penitenziario di Firenze, col procurar loro onorati mezzi di sussistenza; e cercando coll' efficacia dell' autorevole posizione in cui si trovano, e col soccorso dei Parrochi e altre persone influenti del paese, di far sormontare le repugnanze ingenite da antichi pregiudizj a riguardo dei liberati da Stabilimenti Penali o Correzionali, stati finora in condizioni materiali e disciplinarie ben diverse dalle presenti. Nè dovrà sfuggire ai Giusdicenti quanto nel modo e nelle forme di questa vigilanza importi stabilire una marcata differenza fra i liberati dalli Stabilimenti penali e quelli che hanno subito reclusioni meramente correzionali. (*Art.* 15.)

291. — L' esperienza ha fatto talvolta conoscere che lo stato mentale di qualche individuo recluso negli Stabilimenti Correzionali, si è annunziato tale da far ritenere che più a difetto di ragione che a determinata volontà potesse attribuirsi la massima parte delle irregolarità, per le quali era stata proposta ed approvata la reclusione correzionale. — Anche su tal punto ravviso necessario richiamare i Giusdicenti a riflettere che le Case di Correzione non possono nè debbono considerarsi come Ospizj di deposito, o come Manicomj, dovendo quanto agl' individui reputati affetti nelle facoltà mentali tenersi rigorosamente in osservanza gli Ordini vigenti che stabiliscono una procedura tutta speciale ed esclusivamente dipendente dal Potere Ordinario. (*Art.* 16.)

292. — È importantissimo d'indurre una qualche riforma tanto nel sistema, quanto nelle spese delle attuali Accompagnature dei detenuti. Nel qual rispetto dovrà aversi in vista il duplice oggetto di limitare da un lato la spesa alla pura necessità, e di provvedere meglio dall'altro alla decenza ed alla sicurezza. (*Art.* 17.)

293. — Dovrà quindi, prima di tutto, aversi una speciale attenzione ai prezzi delle vetture che sogliono servire al trasporto dei detenuti. — Poichè non è stato mai adottato generalmente il sistema di scritte e di accolli con vettori speciali, rilasciando intieramente alla prudenza e alla responsabilità del Giusdicente il fissare caso per caso le respettive vetture, è indispensabile che si profitti di questa latitudine per ridurre sempre ai minimi termini i relativi prezzi. — Le note che pervengono per il pagamento al R. Uffizio del Fisco, dimostrano spesso che, o per non derogare ad antiche consuetudini, o forse per un un male inteso spirito di sostenere in qualche modo la industria dei vetturali del paese, o spesso anche per potere includere nel prezzo dell'accesso anche il recesso degli Agenti della pubblica forza nella vettura medesima, si conservano tuttora per i trasporti prezzi di antichissima data, o si mantiene un solo vettore quasi nel possesso esclusivo delle Forniture Fiscali; senza riflettere che il gigantesco aumento d'ogni genere d'industria, e segnatamente di quella delle pubbliche vetture, e la latitudine da serbarsi nella scelta dei vettori, sia promovendo la concorrenza stessa, sia profittando di vetture di ritorno, potrebbero portare considerabili vantaggi all'Amministrazione Fiscale. Quindi fino a che non si possa stabilire per le accompagnature dei detenuti un servizio periodico di vetture cellulari, regolato da analoghe discipline (sistema che sta esaminandosi) dovranno i Giusdicenti portare una scrupolosa attenzione ad ogni possibile risparmio in tali spese, nei luoghi ove non esistano scritte d'accollo; e in quei pochi ove potessero

esistere, dovrà esser loro cura di dar tempestivamente le occorrenti disposizioni per la cessazione di tali Forniture, o per lo meno per una proporzionata riduzione dei prezzi, quando circostanze particolari persuadessero a preferire l' accollo. (*Art.* 18.)

294. — Dovrà per altro ritenersi per regola generale che, dove si possa ( e pochi sono adesso in Toscana i luoghi ove manchi una tal comodità ) invece di barocci o calessi scoperti fin qui usitati, le accompagnature si eseguiranno in carrozze o bagattelli coperti; nel che non potrà incontrarsi valutabile differenza di prezzo per il vantaggio che hanno i conduttori di trovar passeggeri nel ritorno, informati che siano volta per volta di non aver obbligo di ricondurre gratuitamente gli Agenti della forza incaricata dell'accompagnatura. (*Art*, 19.)

295. — Sostituite le vetture coperte ai mezzi attuali di trasporto, non ricorre più alcuna ragione perchè i RR. Carabinieri non debbanò profittare della vettura, ma seguirla a piedi; anzi sarà loro dovere di rimaner sempre dentro la medesima alla custodia dei detenuti anche nell' interno dei paesi e delle città, e procurar così di risparmiare agli occhi del pubblico il disgustoso spettacolo della traduzione dei detenuti. (*Art.* 20.)

296. — Per questo medesimo motivo dovrà sempre esser obbligo assoluto della Forza incaricata dell' accompagnatura quello di praticare nell' interno dei paesi e delle Città le strade più recondite, e segnatamente quelle delle mura fin dove è possibile. (*Art.* 21.)

297. — Quando gli accompagnati devono esser tradotti agli Stabilimenti Centrali di pena o di correzione, gl' incaricati dell' accompagnatura li tradurranno direttamente ai medesimi, senza bisogno di presentarli prima ai Tribunali locali, e consegneranno immediatamente la Lettera Officiale d' invio alla Direzione. (*Art.* 22.)

298. — Resta poi fermo il disposto delle veglianti Istruzioni sull'obbligo nella Forza accompagnatrice di fare introdurre le vetture nell' interno dei Cortili de' respettivi Pretorj, ove la località lo comporti, e indispensabilmente poi in questa Capitale dalla porta espressamente ridotta in Via dell' Acqua per le Carceri, e di quella in Via della Fornace per lo Stabilimento delle Murate, e di chiudere la porta prima della discesa dei detenuti dalla vettura. (*Art.* 23.)

299. — Per economia di trasporti, mentre adesso si usa di destinare un calesse o baroccio ad ogni carcerato e conseguentemente due Carabinieri per ciascun calesse o baroccio, in una sola vettura coperta potranno benissimo chiudersi due detenuti e la respettiva Forza d' accompagnatura; riputandosi che, assicurati cautamente i detenuti, tre Guardie possano bastare alla custodia di due, ancorchè questi sieno di grave importanza, e fors' anche due sole per quelli di meno temibili qualità: ben' inteso che si rilasci intieramente alla saviezza e prudenza dei Ministri d' aumentare la Forza secondo il loro giudizio, quando ciò credasi reclamato da circostanze speciali. (*Art.* 24.)

300. — Altro mezzo considerevole di risparmio potrebbe esser quello di fissare le vetture direttamente da luogo a luogo, o almeno dal luogo di partenza ad uno centrale di passaggio e di movimento di vetture, anche nei casi in cui, quanto alla Forza, l' accompagnatura debba farsi di Picchetto in Picchetto, mentre può ordinariamente riuscire più gravoso il permettere che ad ogni Picchetto si cambi Forza e vettura. (*Art.* 25.)

301. — Ed altro più significante risparmio di spesa e di tempo si trarrà dal sistema, che dovrà d' ora innanzi rigorosamente osservarsi, di profittare delle Vie ferrate negli stradali ove queste esistono di già, e dove saranno in seguito stabilite, tanto per l' uso dei Tribunali che si trovano negli stradali medesimi, quanto di quelli che vi siano prossimi ai quali possa

tornar profittevole valersi delle Stazioni, grandi o piccole, più vicine. Al qual' effetto è stato già concertato con l' Amministrazione della Leopolda, che nei vagoni delle Mercanzie sia espressamente costruito un recinto capace di 4, o 5 detenuti, e di altrettante Guardie. — Sebbene questo vagone dal giorno della sua attivazione, che sarà in appresso circolarmente fatto conoscere ai Ministri di residenza prossima alla Linea Leopolda, sia per fare tutte le corse coi respettivi Treni, i Tribunali che dovranno inviare i detenuti alle piccole Stazioni ove il Convojo non si arresta che nella prima e nell'ultima corsa, guarderanno di eseguir tali invii precisamente in una di queste corse, e gli altri Tribunali che dovranno inviare i detenuti alle grandi Stazioni si varranno delle corse intermedie, affinchè sia evitato il caso di una concorrenza di più detenuti la quale riesca superiore alla capacità del locale destinato al detto servizio. — Giunti poi i detenuti alla Stazione prefissa, dovrà esser cura della Forza accompagnatrice di valersi di una delle pubbliche vetture delle Stazioni per trasportare i detenuti alla loro destinazione. — Come prezzo di trasporto è stato determinato col Consiglio della Strada Leopolda che la Società perciperà il prezzo di 4 posti di seconda classe, se 4, o meno sieno gl' individui da trasportarsi fra detenuti e Guardie, o il maggior prezzo relativo se fossero più. E questo, in proporzione della distanza, ed a norma della Tariffa, sarà volta per volta pagato dagli Accompagnatori, che lo riporteranno nella relativa Nota Fiscale insieme con quello oramai notorio della vettura, che trasporterà i detenuti dalla Stazione all' interno della Città. (*Art.* 26.)

302. — Meritano poi specialissima considerazione, nel rispetto delle accompagnature, le donne e i minori di 18 anni; per cui dovrà ritenersi decisamente obbligatorio l' uso della vettura coperta nel sistema superiormente indicato. (*Art.* 27.)

303. — E rispetto alle donne, dove se ne abbia il mezzo, che non può mancare nelle grandi città, e dove questo modo di vigilanza possa reputarsi bastante, potrà incaricarsi dell'ac-

compagnatura una donna provetta e di fiducia del Tribunale, colla quale converrà caso per caso stabilire il prezzo nei limiti della maggiore economia a seconda della distanza da percorrersi e delle particolari circostanze. — Quando per altro si tratti di condannate alla pena dell' Ergastolo, o di sottoposte a gravi procedure ordinarie, l' accompagnatura dovrà affidarsi ad una donna, e agli Agenti della pubblica Forza. (*Art.* 28.)

304. — Abolito colla soppressione del Corpo degli Agenti Civili il passato oneroso sistema di accompagnatura dei condannati alla pena dei pubblici lavori, dovranno anch' essi nei sistemi ordinarj essere accompagnati dai RR. Carabinieri nella proporzione di due Guardie per ciascun condannato, e di tre guardie per due condannati riuniti, esclusa sempre l' associazione ora praticata del Cursore, ma salvi quegli aumenti di Forza che nei singoli casi fossero reputati necessarj dai Ministri. Anche per simili trasporti si dovrà profittare a suo tempo delle vie ferrate nel modo indicato di sopra. (*Art.* 29.)

305. — Dovranno intendersi intieramente aboliti gl' incerti finora corrisposti dalla Cassa Fiscale agl' incaricati delle accompagnature, e quelli segnatamente che andavano sotto il titolo di funi e manette; le quali cose, dovendo esser di proprietà del R. Fisco, non posson dar ragione alcuna d' indennità di consumo. (*Art.* 30.)

306. — Resta fermo il disposto degli Ordini già circolati dal Cav. R. Procurator Generale, che nel caso d' individui dell' uno o dell' altro Sesso condannati alla pena della Carcere, scontabile nelle Prigioni Pretoriali per un periodo inferiore a due mesi, e negli Stabilimenti Centrali di Firenze e di S. Gimignano per un periodo di due mesi o più, se al momento di dover purgare la pena non si troveranno in stato di detenzione, si debba riguardare come inopportuna ed inutile l' accompagnatura; potendo bastare un Mandato scritto a costituirsi, con un rigoroso itinerario, e con la indicazione del termine a presentarsi, sotto minaccia dell' arresto e accompagnatura a

proprie spese non obbedendo, e previo sempre avviso separato ai respettivi Direttori delle Carceri o degli Stabilimenti Centrali. (*Art.* 31.)

CASA Di FORZA. — *Disposizioni Regolamentarie da osservarsi a riguardo dei condannati a detta pena.*

1. — Tenuti fermi i Regolamenti e le osservanze attualmente in vigore nella Casa di Forza, e nella Casa di Detenzione di Volterra in ogni parte che non sia contraria alle riforme introdottevi, ed ai presenti Articoli Addizionali, dovranno a contare dal dì primo Gennajo 1846. applicarsi a tutti gli Individui che pervengano alle respettive Case per subire o la pena di Reclusione, o la pena di Detenzione le seguenti discipline. (*Regol. degli* 11. *Aprile* 1846. *in prin.*)

2. — Allorchè tradotto un Condannato ai suddetti Stabilimenti abbia avuto luogo in stanza a parte la visita del Medico, che non importi passaggio alle Infermerie, l'abluzione del corpo, la tonditura dei capelli, la rasatura della barba e la vestizione con l'abito da Recluso, o respettivamente da Detenuto, dovrà il medesimo essere rinchiuso nella Cella che gli verrà destinata, ed ivi trattenuto per lo spazio di tre giorni senza alcun lavoro. Durante questo periodo sarà visitato dal Soprintendente, dal Direttore, e Sotto Direttore dello Stabilimento, dal Direttore Spirituale, e dai Maestri, e da tutti riceverà ammonizioni e consigli sui proprj doveri. (*Art.* 1,)

3. — Ciascuno di questi Condannati Novizj abiterà una Cella separata, e converrà con gli altri della propria Sezione soltanto, nei Laboratorj. nei Piazzali di ricreazione, e nei Coretti dell'Oratorio ad essi Novizj assegnati, secondo quel ristretto numero in cui saranno distribuiti dai Superiori Locali. Sarà loro rigorosamente interdetta ogni altra comunicazione o pratica con qualunque Condannato di altre Sezioni. (*Art.* 2.)

4. — I Superiori medesimi affideranno la custodia e vigilanza di questi Locali di Noviziato a quei Custodi, e Guardie

che sieno di maggior loro sodisfazione, e li dovranno frequentemente ispezionare. (*Art.* 3.)

5. — I Condannati Novizj affetti da qualche malattia non curabile nelle proprie Celle dovranno anche nelle Infermerie tenersi separati dai Condannati delle altre Sezioni. (*Art.* 4.)

6. — Le Classi dei Condannati saranno in numero di Nove con l' assegnazione a ciascuna delle seguenti mercedi giornaliere.

| CLASSI | GUADAGNO | QUOTA SPENDIBILE |
|---|---|---|
| 1. | Quattrini 15 | Quattrini 7 |
| 2. | « 13 | « 6 |
| 3. | « 11 | « 5 |
| 4. | « 9 | « 4 |
| 5. | « 7 | « 3 |
| 6. | « 5 | « 3 |
| 7. | « 3 | « — |
| 8. | « 1 | « — |
| 9. | « — | « — |

(*Art.* 5.)

7. È riserbata la Classe nona senza corresponsione di mercede ai Lavoranti inesperti finchè non siensi addestrati nelle opere cui sono addetti, ai Lavoranii che abbiano ricusato, o malmenato il compito, ai Lavoranti pessimi fra gli scorretti. (*Art,* 6.)

8. — La promozione graduale da Classe in Classe dovrà operarsi quando alla capacità sia congiunta la moralità, e la buona condotta, e se questi requisiti in qualche individuo si verificassero in modo segnalato, potranno i Superiori Locali, non considerando le gradualità, promuovere saltuariamente, e viceversa degradare saltuariamente i promossi che a loro coscenzioso e prudente giudizio abbiano demeritato. (*Art.* 7.)

9. — Alla prima, seconda, e terza Classe non potranno aspirare i Condannati reduci alli Stabilimenti; Ed alla prima, e seconda Classe non potrà aspirare indistintamente verun Condannato durante un periodo di prova che non sarà minore di una sesta parte del periodo della pena. (*Art.* 8.)

10. — Continuerà ad essere interdetta qualunque circolazione di denaro in mano dei Condannati, ed a conservarsi il loro peculio, qualunque ne sia la provenienza, presso il Cassiere degli Stabilimenti. La Direzione ne terrà scrittura nei modi consueti. (*Art.* 9.)

11. — All' arrivo di ciascun Condannato il Direttore delle Case gli consegnerà il Libretto di Massa simile al modello Superiormente approvato. In esso saranno registrati. 1. tutti gli effetti che esso Condannato abbia portato seco all' epoca dell' associazione: 2. le partite mensuali del di lui dare, ed avere; 3. la finale liquidazione all' epoca del rilascio. (*Art.* 10.)

12. — I Condannati che avranno la custodia del proprio Libretto di Massa non potranno consegnarlo ad estranei, nè contrattarlo in veruna guisa; lo renderanno ostensibile ai Superiori per i riscontri, e ispezioni che piaccia loro di farvi, e mensualmente lo esibiranno alla Direzione Locale per la Scritturazione delle nuove partite, sotto le quali i Condannati che sappiano scrivere apporranno la propria firma in segno di bene stare, come l' apporranno alla finale liquidazione. Per i Condannati che non sappiano scrivere firmerà uno dei custodi a loro scelta. (*Art.* 11.)

13. — La Massa, o provenga dalle mercedi per il compito ordinario, o dalle mercedi per compiti straordinarj, che i Superiori Locali possono affidare ai più volentierosi, e morigerati, o da soccorsi di famiglia, o da qualunque altra sorgente, sarà assolutamente intangibile fino al termine della pena; nè sarà permesso alcuno scorporo se non che per cause gravissime e urgenti, delle quali dovrà conoscere e bene assicurarsi la Soprintendenza Locale. (*Art.* 12.)

14. — Nei conteggi mensuali peraltro si preleverà, a cura della Direzione, dalla partita in avere, e si trasporterà alla partita in dare di ciascun Condannato il cumulo della somma abbuonata al Fornitore per il sopravvitto giornaliero di cui abbia goduto, quando si tratti di Condannato ammesso a questo benefizio. Egual trasporto si farà quanto al cumulo dei danni che possa il Condannato aver cagionato all' Amministrazione della Casa, per guasti, deturpazioni, rotture, malmenazioni di lavoro, e simili. (*Art.* 13.)

15. — Delle destinazioni giornaliere dei Condannati formerà la Direzione un quadro prospettivo, ed a fine di mese l' invierà per l' organo della Soprintendenza al Superior Dipartimento del Buon Governo, ed al R. Uffizio del Fisco in duplo esemplare. (*Art.* 14.)

16. — Due mesi avanti lo spirare della pena dovrà il Condannato abilitando manifestare alla Direzione quali progetti abbia per il proprio collocamento personale al ritorno in Società, e per l' utile impiego ed erogazione del peculio che resulterà in suo favore dalla liquidazione finale. Le dichiarazioni che emetterà, comunicabili dalla Direzione alla Soprintendenza degli Stabilimenti, serviranno di preparativo alla di lui futura destinazione. (*Art.* 15.)

17. — Dalla Soprintendenza sarà interessato il Giusdicente del luogo d' origine, o di domicilio del Condannato dimettendo a procurare l' esecuzione dei di lui progetti, quando siano plausibili, o a sostituirvi quei migliori che vagliano a promet-

tere favorevole sistemazione della persona, e del peculio. (*Art.* 16.)

18. Venuto il giorno della liberazione, e premessa la liquidazione finale dei conteggi, il peculio del Recluso, o del Detenuto licenziato, prelevata una dtscreta somma a titolo di viatico quando specialissime ragioni non consigliassero l'accompagnatura del Liberando per mezzo della pubblica Forza, sarà dalla Soprintendenza trasmesso in modo cauto, e preferibilmente col mezzo della Posta, al suddetto Giusdicente nel luogo d'origine o di domicilio per le successive disposizioni. (*Art.* 17.)

19. — Questa trasmissione non avrà luogo trattandosi di Liberati che appartengano a Stati Esteri, e debbano ritornarvi, o di Liberati che passino ad altro Stabilimento Penale, Correzionale, o di Custodia; mentre nel primo caso dovrà consegnarsi il peculio per intiero allo stesso Liberato, e nel secondo inviarsi al Direttore dello Stabilimento in cui segue il passaggio dell' individuo. (*Art.* 18.)

20. — Sarà cura specialissima dei Giusdicenti di darsi ogni premura per il collocamento ed il patrocinio di questi Liberati, al quale effetto vi saranno richiamati con apposita Circolare della Presidenza del Buon Governo. (*Art.* 19.)

21. — Dovranno i Giusdicenti medesimi render conto semestralmente al Dipartimento del Buon Governo della loro condotta, come vien praticato per i Liberati dai Bagni; Scorso un anno dalla liberazione, ed ulteriormente tutte le volte che occorra, informeranno altresì richiesti dalla Soprintendenza delle Case penali, sulla condotta dei Liberati; e la Soprintendenza si varrà di tali informazioni per le annuali Statistiche. (*Art.* 20.)

22. — Durante la dimora negli Stabilimenti, i Reclusi, e Detenuti non recidivi avranno un Vitto, regolato nella guisa che appresso;

| RAZIONE DI PRIMA SPECIE | I RECLUSI | I DETENUTI |
| --- | --- | --- |
| Minestra, Carne, Pane, e Vino } *della qualità, e quantità stabilita dai veglianti Regolamenti.* | ogni Domenica ed ogni Giovedì | ogni Domenica ogni Martedì ogni Giovedì |
| **RAZIONE** DI SECONDA SPECIE | | |
| Minestra, Pietanza, Pane } *da magro, e della qualità, e quantità stabilita dai Regolamenti veglianti senza Vino.* | ogni giorno della Settimana eccettuata la Domenica, e Giovedì | ogni giorno della Settimana eccettuata la Domenica, e il Martedì e Giovedì |

Quando nel Martedì, o Giovedì non fosse permesso dai Precetti della Chiesa l'uso dei cibi grassi, si daranno in altro giorno non eccettuato purchè l'effetto sia che ne profittino i Reclusi per due volte, i Detenuti per tre volte in ciascuno Settimana. Ai Reclusi reduci alla Casa di Forza non è concessa la razione di prima specie per tutta la durata della condanna ma soltanto la razione di seconda specie, aggiunto il Vino nella quantità voluta dagli Ordini nel solo giorno di Domenica. Ai Detenuti reduci è concessa la razione di prima specie soltanto ogui domenica, e la razione di seconda specie in tutti gli altri giorni, aggiunto il Vino nella quantità voluta dagli Ordini una volta più per Settimana oltre la domenica. (*Art.* 21.)

23. — Sarà lecito ai Reclusi, e Detenuti appartenenti alle Classi 1. 2. 3. 4. 5. e 6. di domandare alla Direzione un giornaliero sopravvitto, ed essa potrà autorizzarlo fino alla concorrenza della quota spendibile sulle mercedi giornaliere già guadagnate secondo la Classe respettiva. Il sopravvitto consisterà in Pane, Polenta di castagne, o granturco, Patate cotte e condite, Erbaggi, Frutta, Uova assodate, Formaggio, e Salumi, e sarà somministrato dal Fornitore delle razioni a se-

conda dei sistemi già in uso; solo alla prima Classe sarà concesso come sopravvitto in linea di premio e coi proprj mezzi un quartuccio di Vino al giorno, in quei giorni nei quali non vien somministrato a spese dello Stabilimento. (*Art.* 22.)

24. — È proibito ai Condannati l'uso del Tabacco da naso delle qualità inferiori quando sia indicato dal Medico con Certificato in scritto come specifico salutare per qualche individuo eccezionalmente. (*Art.* 23.)

25. — Sarà conceduto ai Condannâti di trattenersi a respirare l'aria aperta sui Piazzali per un ora in ciascun giorno lavorativo, e nei giorni di domenica, o altra Festa d'intiero precetto per un ora e mezza ai Reclusi, e per due ore ai Detenuti, alternati prima, o dopo mezzo giorno. (*Art* 24.)

26. — I Condannati dovranno reverenza e rispetto, non solo ai Superiori, come ai Direttori Spirituali, ai Visitatori officiosi, ai Maestri dell'Opificio, ai Custodi e Guardie Militari, e sarà reputata grave mancanza ogni benchè menoma insubordinazione. Verrà del pari rigorosamente proibita ogni infrazione del silenzio fra Condannati e Condannati, dovendo essi conservarlo nell'Oratorio nelle Celle, e nei Piazzali di ricreazione, e non potendo ammettersi una discreta tolleranza che nei Laboratorj, unicamente per occasioni di lavori comuni. (*Art.* 25.)

27. — L'insegnamento della Calligrafia, Aritmetica, e Disegno applicabile ai Mestieri degli Stabilimenti, sarà dato gratis ai bramosi d'imparare; come saranno a titolo di premio somministrati ai meritevoli Libri utili per la lettura dalla Biblioteca Circolante degli Stabilimenti, cui dovranno esser restituiti nel grado medesimo in cui siano stati ricevuti. (*Art.* 26.)

28. — Anche ai Condannati alla Reclusione in Casa di Forza sarà accordato l'uso delle Calze ma solamente di canapa esclusa la lana, e queste formeranno parte in tutte le stagioni dell'anno del Vestiario che fornisce l'Amministrazione degli Stabilimenti. (*Art.* 27.)

29. — Quei Condannati che venissero per la terza volta alli Stabilimenti subiranno la metà della pena in segregazione continua da ogni resto della Famiglia, e subiranno la segregazione continua per tutta la durata della pena i reduci oltre la terza volta. I Condannati dal Potere Economico vi subiranno in un tal sistema tutto il periodo della condanna anche recidivi per la prima volta, oltre all' andar soggetti tutti indistintamente a tutte le altre privazioni già indicate a riguardo dei reduci per la prima volta. (*Art.* 28.)

30. — Resta intieramente abolito il Capitolo 10. del Regolamento de' 25. Settembre 1838. intitolato — *Dirposizioni per una Classe speciale di Detenuti* — per cui i Condannati alla pena della detenzione di qualunque ceto o condizione essi siauo dovranno soggiacere alle comuni discipline dello Stabilimento (*Art.* 29.)

31. — Saranno punite le infrazioni ai Regolamenti, e Discipline delle due Case, considerata la maggiore o minore loro gravità, nel modo che appresso. 1. Con la privazione delle passeggiate da uno a tre giorni. 2. Con la privazione della razione di prima specie per una delle volte in cui è permessa nella settimana, sostituendovi invece la razione di seconda specie. 3. Con la privazione del Vino da una a due volte in cui è permesso. 4. Con la privazione del sopravvitio da una a cinque volte nella settimana. 5. Con la carcere a pane ed acqua da uno a tre giorni, con lavoro, o senza. 6. Col sequestro nella propria cella da un giorno fino a due mesi con lavoro, passeggiata solitaria di un ora per giorno, e razione giornaliera ordinaria. 7. Col sequestro nella propria cella da un giorno fino ad un mese senza lavoro, con passeggiata solitaria di un ora alternata un giorno sì, e l' altro nò, e razione giornaliera ordinaria. 8. Con la carcere da un giorno a due mesi con lavoro, e razione ordinaria alternata con la razione di non lavorante. 9. Con la carcere da un giorno ad un mese senza lavoro, e razione di non lavorante alternata con la

razione di punizione. 10. Con la carcere oscura a ventilatori da uno a tre giorni, e razione di punizione. 11. Con la segregazione solitaria nelle camere elevate del Maschio non minore di un mese, nè maggiore di un anno, a razione ordinaria della seconda specie, con lavoro, e passeggiata solitaria per un ora, tre volte la settimana. 12. Con la degradazione della Classe. Il Direttore degli Stabilimenti applicherà nelle proprie competenze le coercizioni prescritte dai §§. 1. 2. 3. 4. e 5. del presente Articolo. Applicherà le coercizioni prescritte dai §§. 6. e 7. da uno fino a quindici giorni. Applicherà le coercizioni prescritte dai §§. 8. e 9. da uno a otto giorni. Applicherà la coercizione prescritta dal §. 10. per ventiquattro ore. Il Commissario Regio Soprintendente risolverà nei casi più gravi con le proprie competenze dietro proposizione scritta dal Direttore, ed applicherà le coercizioni prescritte dai §§. 6. e 7. fino alla loro pienezza; dai §§. 8. e 9. fino a un mese, dal §. 10. fino alla sua pienezza; dal §. 11. fino ad un mese. Per ogni di più dovrà il Soprintendente promuovere la Risoluzione del Superior Dipartimento del Buon Governo, salve le istantanee e urgenti misure di prevenzione che si rendessero indispensabili. È nella facoltà del Direttore la degradazione di Classe, eccettuata la prima, seconda, e terza, relativamente alle quali dovrà fare le sue proposizioni ed attendere la risoluzione del Commissario Regio Soprintendente. L'applicaziona di tutte le antedette coercizioni sarà sempre preceduta da sommaria verificazione e contestazione da farsi al prevenuto. (*Art.* 30.)

32. — I Superiori Locali degli Stabilimenti terranno in accurato esame la condotta dei Condannati, e quando sieno pienamente convinti per lunga e non fallace esperienza della sincera correzione di qualcuno, sono autorizzati e tenuti a metterlo in vista al Dipartimento Superiore del Buon Governo, non senza rilevare se in qualche raro e straordinario caso militassero in eminente grado circostanze tali da potere indurre lo stesso Dipartimento a proporre al R. Trono pel canale

della R. Consulta la grazia di parte, o di tutta la pena rimanente. (*Art.* 31.)

33. — Gli Articoli della presente Riforma, come dei Regolamenti organici già esistenti, quali riguardino i doveri, e condotta da tenersi dai Condannati, dovranno esser letti ai medesimi, tanto al nuovo arrivo, come a scadenze periodiche. (*Art.* 32.)

34. — Sarà nelle facoltà del Presidente del B. Governo, sul parere della Soprintendenza, e Direzione Locale, di modificare o variare il tenore dei presenti Articoli in seguito dei resultati della esperienza, eccettuati quelli di N. 21. 28. e 30. per i quali occorrerà impetrare la Sovrana Sanzione. (*Art.* 33.)

CASSA DI RISPARMIO.

1. — Venuto, al termine del quinquennio, il tempo prefisso dagli Statuti onde esaminare in quali parti i regolamenti per le Casse di Risparmio potessero aver bisogno di modificazione, la Commissione a cui spetta questo importante ufficio mossa dal desiderio di prevalersi dei consigli dell'esperienza per condurre a maggior perfezione questa istituzione benefica, sorta già tra noi a tanta grandezza, ha rivolto le sue considerazioni a quelli articoli dei regolamenti suddetti, i quali conducono in special modo o ad accrescer viepiù la sicurezza e il facile recupero dei capitali confidati alle Casse di Risparmio, o a dilatare i loro benefizj in maggior numero di persone, o a temperare con tal misura le comodità dei depositanti con gli aggravj che le dette Casse debbono sostenere, da non dover temere che possano mai venir meno al loro intento. Su questi principj la Commissione suddetta umiliò a SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE le sue riverenti proposizioni, le quali benignamente accolte e approvate con Sovrana veneratissima risoluzione partecipata per mezzo di Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del dì 17. corrente, portano nei Regolamenti della Cassa Centrale e delle sue affi-

gliate, non meno che negli Statuti che determinano le relazioni di questi Stabimenti fra loro e con i depositanti, le modificazioni credute opportune: fra le quali debbono col presente Manifesto esser rese note le seguenti, a norma del pubblico. (*Manif. dei* 19. *Novembre* 1846. *in prin.*)

2. — Ritenuto quanto dispone il Manifesto del dì 6. Gennajo 1842. circa alle pubblicazioni da farsi nella Gazzetta prima di poter ridimandare alle Casse di Risparmio il pagamento delle somme maggiori di sessanta fiorini, descritte nei libretti di credito smarriti; quando si tratterà di libretti nei quali non sieno registrati più dei detti sessanta fiorini, basterà che lo spazio di tempo da lasciar decorrere fra una pubblicazione e l'altra sia di due mesi; di maniera che la dimanda per il recupero del credito possa esser fatta otto mesi dopo la la prima pubblicazione. Qualunque poi sia la somma descritta sui libretti perduti, quando dopo le pubblicazioni secondo i casi prescritte e decorsi tutti i termini, non sia comparso alcuno a vantar diritti sui libretti stessi, basterà una deliberazione del Consiglio che amministra la Cassa dalla quale fù emesso il libretto smarrito, perchè possa esserne corrisposto l'importare o in contanti o mediante la consegna di altro libretto a piacere del denunziante. (*Art.* 1.)

3. — Ove non siano fondate nè per fondarsi Casse di Risparmio affigliate, potranno essere stabiliti Collettori di depositi per trasmetterli alle Casse suddette, o per riprenderli, in conformità delle discipline contenute in un Regolamento contemporaneamente approvato. (*Art.* 2.)

4. — Se per urgenti e imperiosi motivi si rendesse necessario, anche dentro il quinquennio che deve decorrer avanti una nuova revisione dei Regolamenti, di mutare in più o in meno il frutto corrisposto ai depositanti nelle Casse di Risparmio: il Consiglio che sarà in carica nel tempo in cui si manifesti tale necessità, unito ai Socj che saranno stati membri del Consiglio stesso nella parte già decorsa del quinquennio,

potrà prendere le convenienti deliberazioni. Le quali per esser valide e portate ad effetto dovranno andar soggette alle forme stesse stabilite per le deliberazioni della Commissione incaricata della revisione quinquennale dei Regolamenti, e di più dovranno esser rese note al pubblico almeno tre mesi avanti. (*Art.* 3.)

5. — Aumentato il frutto corrisposto fin quì dalla Cassa Centrale alle Casse affigliate di prima classe sulle somme che queste hanno illimitata facoltà di versare in essa, quando si tratterà di riprendere quelle di dette somme che saranno versate nella Centrale dal primo Gennajo 1847. in poi non per restituirle ai depositanti, ma per allogarle altrimenti; non potranno le Casse affigliate esigerne il pagamento al di là di un limite stabilito nel regolamento, ma dovranno dipendere dai concerti da prendersi col Direttore della Cassa Centrale. (*Art.* 4.)

6. — Soppressi i Procuratori destinati a rappresentare in Firenze le Casse affigliate, queste corrisponderanno in avvenire per tutte le occorrenze dell'amministrazione direttamente colla Cassa Centrale. (*Art.* 5.)

7. L'istituzione della Cassa di Risparmio non è una compagnia di commercio, che ricevendo e restituendo capitali a certe determinate condizioni vada in traccia d'un guadagno suo proprio con lo speculare sul danaro altrui. Essa è un Opera Pia, una Amministrazione gratuita del danaro che le è confidato; essa per utilità dei poveri in primo luogo, e poi anche a vantaggio di chi non avesse migliori modi di allogare i proprj capitali, accoglie quelli che anderebbero dispersi per mancanza di stimolo o di occasione a conservarli con sicurezza, come quelli che rimarrebbero infruttiferi, e li rinveste in modi sicuri ed utili al pubblico. I danari dei depositanti passano dalle Casse di Risparmio di Toscana nelle mani delle Comunità e di altre pubbliche amministrazioni, la quali li ricevono o direttamente per mezzo d'imprestiti che loro vengono

fatti, o indirettamente per mezzo della compra di crediti contro di esse. Sono perciò assicurati nello stesso modo, come se ciascun depositante avesse coi suoi risparmj o coi suoi depositi comprato una parte di quei possessi che pagano tasse alle Comunità, o una parte delle pubbliche rendite. Perciò la Cassa di Risparmio non può fallire, perchè non può perdere, neppure in minima parte, i capitali che le sono affidati. Ma se di questi capitali essa ha da pagare un frutto a chi glieli affida, bisogna che ritrovi questo frutto, allogandoli: e perciò non può tenerli morti in cassa a guisa di deposito, per poterli restituire sempre tutti a piacere di chi li richiede, o in tempo brevissimo. Pagar frutto del denaro, e renderlo tutto o in gran parte ad ogni richiesta, sono due obblighi che si escludono: sono due benefizj che la Cassa di Risparmio non potrebbe nel tempo medesimo far godere ai depositanti. Nè a ciò contradice il fatto che essa abbia potuto tutti due sempre offrirli e concederli. Perchè compensandosi, ne' tempi ordinarj, i depositi che le sono portati con le somme che le sono ridimandate, e ricadendo man mano il termine degli imprestiti da lei fatti alle Comunità ed alle pubbliche amministrazioni, la Cassa di Risparmio aveva sempre di che sodisfare alle dimande di restituzione, causate da veri bisogni, perciò moderate, e non fatte da molti nel medesimo tempo. Un vano timore agitò, alcuni mesi fa, i depositanti alla Cassa di Risparmio; e accorsero in folla a richiedere i loro capitali. Allora cessò l' equilibrio tra il ricevere e il restituire; e una paura inconsiderata, e dannosa al proprio interesse, avrebbe rischiato di far perdere ai depositanti una notabile parte del loro avere, se il Consiglio di Amministrazione non avesse risoluto di tutto fare, fuorchè consentire a una diminuzione dei capitali, dei quali era null'altro che semplice e disinteressato amministratore. Ora, o che i medesimi timori si siano risvegliati, o che maggiori bisogni spingano i meno facoltosi a richiedere i loro risparmj, o che speranza d' impiego più fruttuoso muova i benestanti a ritirare i

loro capitali, o più veramente concorrano tutte tre queste cause insieme; fatto è che una insolita frequenza e gravità di disdette incominciano a turbare il regolare andamento degli incassi e dei pagamenti, a far presagire che si esporrebbe a pericolo di rovina la pia istituzione e si esporrebbero a grave danno i depositanti, se la Società non vi riparasse con quella fermezza e risolutezza di provvedimenti che interessi così sacri dimandano. Nessuno può immaginarsi che sia possibile raccogliere e ridurre in pochi giorni o in pochi mesi a danaro sonante i capitali che, per necessità della sua istituzione, la Cassa di Risparmio ha dovuto rinvestire per un tempo più o meno lungo, secondo che l'opportunità si porgeva, e secondo che stringeva il bisogno di avere un frutto per poterlo dare. Fosse pure il tempo di pochi anni, di un anno, la difficoltà sarebbe la stessa; i capitali impiegati per ricavare il frutto non sono nè potevano essere in cassa. Questa difficoltà potè con incredibili sforzi essere superata dal Consiglio una prima volta, pigliando da più parti danari ad imprestito da restituirsi successivamente, e con questo sussidio aggiunto agli ordinarj compensi pervenne la Cassa di Risparmio nel breve spazio di tre mesi a restituire più di tre milioni di lire. Ma ora i capitali mancano anche al Commercio: e gli straordinarj bisogni degli Stati li attirano piuttosto ai pubblici erarj. Ora la Cassa di Risparmio è tuttavia nell'obbligo di rendere una gran parte delle somme che trovò per sodisfare a quelle istantanee richieste dei depositanti che la posero una prima volta in gravissimo imbarazzo. E nessuna umana arte o fatica potrebbe oggi valere a ridurre in danaro col mezzo d'imprestiti tutti o quasi tutti i capitali allogati. A questo espediente non può dunque ricorrere la Società. E neppure potrebbe essa appigliarsi a quello di vendere in piazza i crediti della Cassa di Risparmio, che è quanto dire i crediti dei depositanti medesimi, contro le Comunità e le Casse Regie, perchè ne invilirebbe il valore con una vendita simultanea e repentina. Ciò sarebbe un alienare

in parte le sostanze confidate alla Cassa, delle quali a nome della Società il Consiglio non è altro che Amministratore; e alienarle senza il consenso di chi ne è il solo padrone. La Società e il Consiglio non malverseranno in questa guisa gli averi altrui; e non mancheranno alla fiducia che è stata riposta in loro. Questi averi, in quella forma che meglio si possa, verranno restituiti intatti ai respettivi possessori, diminuendo quanto è possibile lo scomodo della loro realizzazione, e provvedendo insieme ai bisogni veri dei poveri. Per tutte queste considerazioni la Società della Cassa Centrale di Risparmio prendendo in esame i varj motivi che possono indurre i depositanti a disdire le somme di che son creditori, e riconoscendo che essi sono o una vera necessità, o un desiderio di prevalersi di un frutto maggiore che i capitali oggi possono conseguire, o un timore comunque non fondato di supposti pericoli, ha determinato di prendere i seguenti provvedimenti, che sodisfacendo in diverso modo a tutti i desiderj, non ledono l'interesse di alcuno, e non mettono in pericolo la salutare istituzione della Cassa di Risparmio. Quindi il Consiglio valendosi delle facoltà conferitegli dalla Società generale nella sua adunanza del presente giorno dichiara: (*Manif. dei* 14. *Aprile* 1848. *in prin.*)

8. — Cominciando a contare dal dì 16 Aprile stante viene alzato al cinque per cento in anno il frutto sui risparmi e depositi tutti indistintamente, (*Art.* 1.)

9. — Questa disposizione è applicabile tanto ai risparmj e depositi consegnati finquì alla Cassa, quanto a quelli che vi saranno versati in seguito, e che per ogni rimanente verranno ricevuti colle regole e garanzie praticate per il passato. (*Art.* 2.)

10. Il danaro contante, del quale la Cassa di Risparmio può disporre con tutti i mezzi che sono o saranno in suo potere, è riservato fino a nuove disposizioni a pagare sollecitamente le minori somme disdette dai depositanti. Sarà perciò settimana per settimana annunziato dall' Uffizio della Cassa

suddetta qual somma ( oltre quella per le immediate restituzioni ) si assegni per far fronte alle disdette col termine di 15 giorni, incominciando sempre dalle richieste delle somme minori fatte tanto dai creditori della Cassa Centrale, quanto dalle Casse affigliate. (*Art.* 3.)

11. — Trattandosi di dover corrispondere alle dimande di restituzione di crediti che fossero fatte non ostante il cresciuto frutto fino al cinque per cento, e che non potessero esser pagati a contanti, la Cassa di Risparmio ne rimborserà il proprietario col dargli una cedola pagabile al latore, o nominale, a sua scelta. Le cedole saranno sempre emesse all' appoggio di altrettanti crediti della Cassa per capitali già impiegati con le Comunità o con altre pubbliche amministrazioni. Avranno scadenza alla stessa epoca in cui scade la restituzione dei capitali che stanno loro in appoggio, e che per tal modo rappresentano. Verranno pagate dalla Cassa di Risparmio, e goderanno del frutto in ragione del quattro per cento, computabile dal momento della consegna fino a quello della estinzione, (*Art.* 4.)

12. — Per porre le Casse affigliate in grado di corrispondere anch' esse nei medesimi modi a riguardo dei loro creditori, la Cassa Centrale porta dal 16 Aprile stante al 5 per cento il frutto sulle somme da loro confidatele. Così l' amministrazione di questa Istituzione filantropica ha ben fondata speranza di corrispondere, anche nelle presenti contingenze eccezionali e difficili, alla fiducia del pubblico, e di sovvenire ai suoi desiderj o ai suoi bisogni, come finora ha sempre corrisposto e sovvenuto: Così non si dovrà mai temere che cessino di porgere utilità materiale e morale al nostro popolo le Casse di Risparmio fondate principalmente pel suo vantaggio; poichè lo zelo degli Amministratori da un lato, e la sicurezza dei depositanti dall'altro le cstoudiranno e le faranno fiorire lungamente. E quindi superando sempre tutti gli ostacoli e tutte le difficoltà, che le più

straordinarie vicende possono generare, torneranno esse a riprendere quel migliore andamento che solo può farle durevoli e prospere. (*Art.* 5.)

CAUSA PIA ECCLESIASTICA. — Rivestimenti di capitali.

S. A. I. e R. cui è stata fatta presente la convenienza di remuovere ogni possibilità di danno che per difetto, o insufficienza delle occorrenti cautele nelli impieghi, o rinvestimenti dei proprj capitali fosse per risentire la Causa Pia Ecclesiastica; a tutela della medesima, e nella veduta di sottrarre i di lei Rappresentanti, come i Debitori, dai pericoli di molestie che nelle varie emergenze potessero resultare a loro carico; con suo Veneratissimo Rescritto de' 24 Ottobre perduto si è degnata di comandare che da quì in appresso ognuno di tali impieghi, o rinvestimenti di danaro a titoto di Censo, o Cambio che saranno per effettuarsi dalle Congregazioni Religiose, Rettori di Benefizj tanto Parrocchiali che semplici, ed in genere da qualsivoglia altro Luogo, o Causa Pia Ecclesiastica del Gran-Ducato, dovrà essere preceduto da speciale autorizzazione di questa R. Segreteria, ed andare accompagnata altresì dal Decreto del Giudice che la Segreteria stessa sarà a commettere per li effetti, e nei modi consueti al respettivo Tribunale. (*Circ. dei* . . . . *Dic.* 1847.).

CAVRIGLIA. — V. Comunita' *num.* 3.

CHIARONE, DOGANA. — V. Dogane.

CODICI. *Commissione per la compilazione dei medesimi.*

1. — Animati costantemente dal desiderio vivo di procurare il maggior bene e decoro della Toscana, fra le molte sollecitudini con le quali fino dal principio del Nostro Governo ci facemmo un dovere di promuovere e favorirne tutti i possibili miglioramenti, avemmo sempre presente lo stato delle Patrie

Leggi Civili e Criminali non ancora raccolte nè ordinatamante disposte in solo corpo, quantunque a ciò non mancassero il senno e le cure dei Nostri Augusti Predecessori. E persuasi che la compilazione dei Codici Civile e Penale fosse Opera, non che utile, necessaria per i Nostri amatissimi Sudditi, volemmo che vi fosse opportunamente provvisto, e replicatamente adoprammo tutti i mezzi che ci sembrarono più atti a conseguire quell' intento. I quali mezzi se finora non valsero a raggiungere lo scopo prefisso, stante le gravi e diverse difficoltà che s' incontrano sempre nelle Opere di tanto momento, e le circostanze che di tempo in tempo ne trattennero l' esecuzione, servirono nondimeno a raccogliere molti e preziosi materiali intorno alla Legislazione Civile e a condurre tant'oltre gli studj risguardanti la Legislazione Penale da farci sperare prossimo o almeno non remoto il tempo di vedere sodisfatti i Nostri più fervidi voti. Perlochè, mentre andiamo maturando il miglior modo per cui ampliata l' antica e Patria Istituzione della Nostra Consulta, possano essere convenientemente estese le ingerenze consultive della medesima sopra i pubblici Affari, siamo venuti nella determinazione di ordinare, siccome ordiniamo quanto appresso: *( Mot. dei* 31 *Magg.* 1847. *in pr.)*.

2. — È istituita una Commissione per la compilazione di un Codice Civile corrispondente allo stato di civiltà e alle condizioni sociali, morali ed economiche della Toscana. La qual Commissione, conservando, quanto sia conciliabile con l' indole dei tempi, le Patrie Leggi ora vigenti, potrà valersi dei materiali fin quì raccolti intorno alla Legislazione Civile e specialmente dei lavori preparati dal defunto Cavalier Matteucci; e potrà pure approfittare di quanto i moderni Codici contenessero di più confacente alle condizioni e ai bisogni del Nostro Stato. *( Art.* 1. *)*.

3. — Questa Commissione si comporrà del Cavaliere Niccolò Nervini Presidente della Corte Regia che assumerà le

funzioni di Presidente, dei Consiglieri della Corte di Cassazione Antonio Magnani, e Carlo Carducci, del primo Avvocato generale Giovanni Antonio Venturi, del Vice-Presidente Luigi Pieri addetto al pubblico Ministero, del Professore nell'I. e R. Università di Pisa Avv. Pietro Capei, del Cav. Avv. Ranieri Lamporecchi presidente della Camera di Disciplina degli Avvocati, dell' Avvocato Ferdinando Andreucci, e dell' Avvocato Augusto Duchoqué, il quale disimpegnerà ancora le funzioni di Segretario. ( *Art.* 2. ).

4. — Un' altra Commissione è istituita per la compilazione del Codice Penale sopra i principj e le massime proposte dai distinti Magistrati che ne ebbero già da noi lo speciale incarico, e alle quali ci riserviamo di dare la definitiva Nostra Sanzione. ( *Art.* 3. ).

5. — Questa Commissione si comporrà del Consigliere di Stato Commendatore Giovanni Bologna Presidente del Buon Governo, del Cavaliere Niccolò Lami Regio Procurator generale, e dell' Avvocato Francesco Antonio Mori Professore d'Istituzioni di Ciritto Criminale nell'I. e Reale Università di Pisa. (*Art.* 4.)

6. — La Commissione medesima dovrà specialmente aver cura di determinare con precisione e chiarezza le competenze in materia punitiva del Ministero di Buon Governo e di Polizia. ( *Art.* 5. ).

7. — I lavori dell' una, e dell' altra Commissione saranno poi sottomessi alla Sovrana Nostra Sanzione per l' organo della Real Consulta, la quale nell' esame dei medesimi si associerà il Presidente della Corte di Cassazione, e respettivamente il Presidente della Corte Regia, e il Regio Procurato generale, ciascheduno per i lavori della Commissione di cui non abbia formato parte; E rispetto ai lavori del Codice Civile si associerà pure il Segretario del Regio Diritto, e l' Avvocato Regio. ( *Art.* 6. ).

8. — Non dubitiamo che i Magistrati, i Professori della facoltà legale, ed i Giureconsulti vorranno comunicare alla

Commissione del Codice Civile le loro idee, o rendere di pubblico diritto quei lavori che avessero già in pronto o che credessero poter preparare, col fine di concorrere ciascuno con le proprie forze alla più sollecita esecuzione di un' Opera reputata a ragione come grandemente vantaggiosa e decorosa a tutto il Paese. ( *Art.* 7. ).

COMANDO MILITARE ( GENERALE ).

1. — Considerando che l'esistenza di un General Comando Militare investito del diritto d' informazione nel servigio Militare, e della facoltà di concentrare gli ordini non è confaciente all' attuale reggimento Costituzionale ; onde viene al Ministro della Guerra personale responsabilità in tutti gli Atti del potere esecutivo ; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimeato della Guerra e Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso : ( *Decr. dei* 29 *Ottobre* 1848. ).

2. — Il General Comando militare è soppresso e tutte le sue attribuzioni saranno assunte dal Ministero della Guerra. ( *Art.* 1. ).

3. — L' attuale Generale Comandante supremo resta incaricato della Disciplina, Istruzione ed Amministrazione delle Nostre Truppe di Linea. ( *Art.* 2. ).

4. — Lo Stato Maggiore del soppresso General Comando, dovrà dipendere interamente dal Ministero della Guerra, e formandone il primo repartimento, verrà incaricato de' movimenti della soldatesca e delle recognizioni Militari, non che delle operazioni geodetiche, e topografiche. ( *Art.* 3. ).

COMMERCIO — V. CASSA STRAORDINARIA.

COMUNITA'

1. — S. A. I. e R. informata che nella compilazione dei Bilancj di previsione delle Comunità si contemplano spesso in

entrata somme che i Magistrati Comunitativi si propongono di prendere ad imprestito, ma per cui non ottennero per anco le necessarie autorizzazioni, e che si regolano per le previsioni delle spese dell' anno come se tali imprestiti fossero già stati approvati, con Sovrana Sua veneratissima risoluzione del dì 17 corrente si è degnata ordinare che da questa Soprintendenza generale sia fatto intendere ai Rappresentanti Comunitativi, che d' ora in poi non potranno contemplarsi in entrata o in altro modo considerarsi come spendibili negli annuali Bilancj di previsione delle anzidette Amministrazioni, altre somme da realizzarsi mediante la formazione di debiti, tranne quelle che si riferissero a imprestiti stati già precedentemente autorizzati. (*Circ. dei* 28 *Genn.* 1845.).

2. — La Real Consulta è rimasta informata che per parte dei Ministri dei Tribunali non si pone in opera tutta quella diligenza, ed attività che sarebbe necessaria all' oggetto di procurare nell' interesse delle Amministrazioni Comunitative la regolare, e sollecita escussione delle Poste pubbliche facenti credito alle Amministrazioni medesime; ed è poi rimasta informata che questo ramo importante di pubblico servizio è grandemente trascurato per la pessima volontà dei Funzionarj esecutori addetti ai respettivi Tribunali, potendosi fondatamente sospettare perfino che alcuno di essi siasi permesso talvolta di riferire la irreperibilità, o la insolventezza dei debitori da escutersi, senza aver prima dato luogo alle indagini necessarie per poter costatare e manifestare alle superiori Autorità competenti il vero stato delle cose. Così essendo, la Real Consulta richiama in proposito tutta l' attenzione dei Tribunali onde questa partita di pubblico servizio non rimanga ulteriormente sacrificata a scanso di severe misure; e vuole poi che i Tribunali medesimi siano solleciti a fare in proposito le convenienti loro ammonizioni ai respettivi Esecutori che ne dipendono relativamente agli atti interessanti la escussione di dette pubbliche Poste, facendo loro sentire, che quando su tal par-

ticolare venga contro di essi denunziata una qualche irregolarità, non sarà omesso di adottare a loro carico quei perentorj provvedimenti coercitivi che le circostanze del caso faranno ravvisare opportuni (*Circ. dei* 26 *Magg.* 1845.).

3. — S. A. I. e R. vuole che le due Comunità dell' Abbadia San Salvadore, e di Pian Castagnajo passino dal Compartimento di Siena a quello di Grosseto. Che la Comunità di Cavriglia venga distaccata dalla Cancelleria di Radda, e dal Compartimento di Siena, e riunita alla Cancelleria di San Giovanni, e al Compartimento di Arezzo E che le Comunità di Asinalunga e di Torrita passino dal Compartimento Aretino a far parte del Compartimento Senese. Le presenti disposizioni dovranno avere effetto a contare dal primo Gennajo Milleottocento quarantasei. (*Not. dei* 10 *Dic.* 1845.).

4. — S. A. I. e R. avendo avuto luogo di osservare che talvolta le Magistrature Comunitative domandano la facoltà di formare imprestiti passivi per il solo motivo di potersi astenere dall' aumentare l' imposizione del Dazio, e senza che circostanze speciali autorizzino ad aver ricorso a questo eccezionale partito, con risoluzione veneratissima partecipatami per mezzo di un biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del dì 22 corrense, si è degnata ordinarmi di fare intendere ai Rappresentanti Comunitativi che alle spese ordinarie deve, per regola, farsi fronte con i mezzi ordinarj, vale a dire con le rendite proprie di ciascuna Comunità e col prodotto del Dazio annuale, e che solamente nel caso di spese veramente straordinarie e di molta entità, può essere permesso di domandare l'autorizzazione di creare un qualche debito, onde repartire in più anni quel peso che assegnato ad un' anno solo potrebbe riuscire insopportabile o soverchiamente gravoso (*Circ. dei* 27 *Ott.* 1846.).

5. — Il Ministero dell' Interno ha ricevuti dei Reclami sul sistema invalso in alcune Comunità di scegliere sempre i medesimi soggetti, sia per gli Accolli fiduciarj sia per l' assistenza

ai Lavori che si eseguiscono a Nota per conto delle Comuni stesse. Il Ministero pertanto, rilevando che un tal procedimento riesce ingiustamente dannoso agli esclusi, imperocchè tutti indistintamente devono essere chiamati a godere i vantaggi, che offre il Municipio, ha invitato i Prefetti a procurare che tali procedimenti cessino, dove e quando si fossero introdotti. In seguito delle ricevute ingiunzioni io debbo invitarla a procurare che questi ordini abbiano piena applicazione anche nella Comunità da Lei amministrata, mentre con pienezza di stima ed ossequio ho il pregio di segnarmi. (*Circ. dei* 15 *Genn.* 1849.).

CONDOTTE MEDICHE,

S. A. I. e R. per regolare convenientemente l'adempimento dell'obbligo imposto nelle varie Comunità del Granducato ai Titolari delle Condotte semplicemente Mediche o semplicemente Chirurgiche di sostituirsi scambievolmente al bisogno nella cura degli ammalati, con Sua Sovrana risoluzione del dì 27 Dicembre decorso si è degnata dichiarare; « Che ciò possa avere effetto tutte le volte che si tratti di « azioni ed operazioni il cui esercizio stia nelle competenze « dell'unica matricola di cui il rimpiazzante sia fornito; ma « che quando si trattasse di azioni ed operazioni a cui per « difetto dell'altra matricola detto rimpiazzante non potesse « prestarsi, sia esso nell'obbligo di dichiararlo sotto la sua « responsabilità, onde possa essere invitata a prestare l'opera « sua altra idonea persona dell'arte, o del paese, o dei luoghi « circonvicini » (*Circ. dei* 10 *Genn.* 1845.)

CONFINI GIURISDIZIONALI.

Interessando che presso la competente Autorità dei territorj Granducali confinanti con i diversi Stati esteri esistano in esemplare autentico i principali Atti e Documenti relativi alle

respettive Sezioni del confine giurisdizionale, mi è necessario conoscere con positiva certezza ciò che in questo subietto trovasi attualmente depositato negli Archivii delle Cancellerie Comunitative da cui rilevano nei rapporti dell' Amministrazione Comunale i territorj delle diverse Giusdicenze a confine con esteri dominii; nei quall Archivii sono per i veglianti sistemi, conservati siffatti documenti, ed in ispecie li Istrumenti di confinazione, e le relative piante geometriche. — A raggiungere adunque lo scopo, nella duplice veduta, e di ottenere una maggior garanzia della regolare conservazione dei documenti esistenti, e di supplire alle mancanze per mezzo di copie autentiche da prendersi dagli originali dei respettivi atti e piante conservati in questo I. e R. Archivio, debbo incaricare VS Illustriss. d' invitare il Sig. Cancelliere della Cancelleria Comunitativa nel cui circondario trovasi compreso il territorio di cotesta Giusdicenza, ad eseguire nel suo Archivio la più esatta verificazione delle carte e documenti che vi esistano relativamente a cotesta Sezione del confine giurisdizionale, ed a trasmetterlene un preciso e dettagliato inventario, che, dopo averne presa copia per l' opportuna notizia di codesto Tribunale, vorrà Ella compiacersi di accompagnarmi — E se per qualche circostanza alcuna Carta, o documento della specie ricercata si trovasse presso codesto Tribunale medesimo, vorrà ugualmente farne una nota, per inviarmela insieme col precitato inventario della Cancelleria Comunitativa ( *Circ. degli* 8. *Marzo* 1847. )

CONSIGLI DI FAMIGLIA.

La Real Consulta è informata che molti fra i Magistrati addetti ai Collegj giudicanti, e specialmente a quelli superiori dello Stato vengono con frequenza nominati a far parte di consigli di famiglia in tutele e curatele d'importanza, ed estranee affatto a qualunque loro rapporto di parentela. Ora siccome le occupazioni inerenti a tale uficio oltre a togliere ai

detti Magistrati un tempo prezioso, spesso pregiudicandoli nel loro voto, li costringono poi ad astenersi dal prender cognizione al proprio Tribunale delle cause relative a dette tutele, e curatele, lo che contribuisce ad accrescere impedimenti al servizio abituale, che ad essi fa carico, così la Real Consulta, nella veduta di riparare fin dove sia permesso, a siffatti inconvenienti, ha creduto opportuno di invitare le competenti Autorità ad aver presente nei congrui casi la convenienza di risparmiare al possibile in siffatte nomine i Magistrati Giudiciarj quando almeno non concorrano ragioni di parentela coi respettivi pupilli e sottoposti. (*Circ. dei* 18. *Maggio* 1847)

CONSIGLIO DI STATO. *Sua composizione e attribuzioni.*

1. Il Consiglio di Stato è composto — 1. dei Ministri Segretarj di Stato 2. — di Consiglieri di Stato — 3. di Relatori — 4 di Uditori. — Al Consiglio di Stato è addetto un Segretario. — I soli Ministri ed i Consiglieri di Stato hanno voce deliberativa. (*Decreto dei* 15 *Marzo* 1848. *Art.* 1.)

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è di regola Presidente anco del Consiglio di Stato. — In di lui assenza lo presiede il Ministro della Giustizia e Grazia; ed in assenza anco di questo, quel Ministro al di cui Ministero appartiene l'affare che cade in discussione. — Quando non interviene alcuno dei Miuistri, il Consiglio è presieduto da un Vice-Presidente nominato dal Granduca. (*Art.* 2.)

3. I Membri del Consiglio di Stato sono in servizio ordinario, o in servizio straordinario. (*Art.* 3.)

4. Il servizio ordinario si compone di nove Consiglieri, compreso il Vice-Presidente; — Di Relatori, che sono i Segretarj de' Ministeri ai quali corrispondono le Sezioni di che sarà detto in appresso; — e di sei Uditori. (*Art.* 4.)

5. Il servizio straordinario si compone di Consiglieri a numero indeterminato. (*Art.* 5.)

6. Le funzioni di Consigliere in servizio ordinario sono incompatibili con qualunque altra funzione pubblica stipendiata. (*Art.* 6.)

7. I Membri ordinarj del Consiglio di Stato godono di uno stipendio speciale assegnato al posto che occupano (Art.7.)

8. Le fnnzioni di Consiglieri di Stato in servizio straordinario sono gratuite, salvi gli assegnamenti dei quali i Titolari godessero dipendentemente da altro pubblico ufficio. (*Art.* 8.)

9. I Consiglieri in servizio ordinario hanno la precedenza sopra gli straordinarj, ciascuno prende posto nella respettiva classe in ordine di anzianita di nomina; e quando questa sia eguale, in ordine di età. (*Art.* 9.)

10. Gl' Individui insigniti del grado di Consiglieri Intimi, attuali di Stato Finanze e Guerra, ed i Consiglieri Onorarj non fanno per questo parte del Consiglio di Stato; conservano però tutte le prerogative ed onorificenze delle quali sono in possesso. (*Art.* 10.)

11. I Consiglieri ordinarj e straordinarj, il Segretario e gli Uditori del Consiglio di Stato, faranno uso dell' uniforme già concesso ai Consiglieri e respettivamente ai Segretarj, e Commessi dell' antica Consulta, e godranno delle onorificenze delle quali quelli godevano. (*Art.* 11.)

12. Per essere nominati Uditori al Consiglio di Stato si richiede l' età di 25 anni, la laurea dottorale, ed un esame da subirsi avanti una Commissione. (*Art.* 12.)

13. Le funzioni degli Uditori al Consiglio di Stato, sono gratuite per il primo biennio; se dopo la decorrenza del medesimo sono conservati sul Ruolo, avranno diritto ad uno stipendio di scudi 300 dal 3. anno fino al 5 compito, dopo del quale sarà eccezionalmente provvisto a loro favore quando non siano altrimenti collocati. (*Art.* 13.)

14. Il Consiglio di Stato può esser richiesto del suo parere sopra i progetti di Leggi, o di Sovrane disposizioni, e in

generale risponde a tutte le questioni che gli sono sottoposte dai Ministri. — Può ugualmente il Consiglio essere incaricato di preparare, o compilare i progetti di Leggi. (*Art.* 14.)

15. Deve dare necessariamente il suo parere sopra tutte le Sovrane disposizioni colle quali si stabiliscano Regolamenti di pubblica Amministrazione. (*Art.* 15.)

16. Una Legge a parte da sottoporsi alle Assemblee Legislative potrà statuire sulle attribuzioni di Contenzioso amministrativo che fossero da dare al Consiglio di Stato. (Art. 16.)

17. Il Consiglio di Stato per l'esame degli affari che gli vengono deferiti, si divide in tre sezioni corrispondenti ai tre Ministeri dell'Interno, della Giustizia e Grazia ed affari Ecclesiastici, e delle Finanze. — Questa divisione si fa con ordine del Granduca. (Art. 17.)

18. Ciascuna sezione prende il nome del Ministero cui corrisponde, e si compone di — Tre Consiglieri, — dei Relatori, e di — due Uditori; ed e presieduta dal respettivo Ministro, o dal Vice-Presidente del Consiglio, o dal primo Consigliere della Sezione. (*Art.* 18.)

19. — Gli affari che ricorrano al Ministero delli Affari Esteri, pei quali possa, o debba esser sentito il Consiglio di Stato, vengono sottoposti alla Sezione di Giustizia e Grazia. (*Art* 19.)

20. — Il Ministero della Guerra può sottoporre i proprj affari alla Sezione che crede, secondo la natura dell'affare da trattarsi; e quando ricorrano affari peî quali si richiedano speciali cognizioni militari, è provveduto col mezzo di una commissione di Uffiziali da nominarsi dal Granduca. (*Art.* 20.)

21. Le sezioni possono essere con deliberazione del Consiglio dei Ministri aumentate di uno, o più Consiglieri in servizio straordinario, chiamati a prender parte allo studio e discussione di alcuni affari. (*Art.* 21.)

22. I Progetti di Legge dopo di essere stati studiati e preparati dalla Sezione cui per la loro indole appartengono, sono

discussi nell' Adunanza delle Sezioni riunite, o pure in quella generale del Consiglio. (*Art.* 22.)

23. — Il Granduca determina quando un progetto di Regolamento di pubblica amministrazione può esser deliberato in Sezione, senza esser sottoposto all' esame delle Sezioni riunite, o all'Adunanza generale del Consiglio. (*Art.* 23.)

24. Le deliberazioni del Consiglio di Stato tanto nelle Sezioni, quanto in Adunanza generale sono prese a maggiorità di voti. (*Art.* 24.)

25. Sono chiamati alle Adunanze generali del Consiglio di Stato tutti i Membri del medesimo sì in servizio ordinario, che in servizio straordinario. (*Art.* 25.)

26. Quando un Consigliere sa impedito d'intervenire alla seduta di una Sezione, prende il suo posto un Consigliere in servizio straordinario. (*Art.* 26.)

27. Il Consiglio di Stato non può deliberare in Adunanza generale, se non sono presenti due terzi almeno dei suoi Membri, aventi voce deliberativa, non compresi i Ministri.(*Art.* 27.)

28. — Se i Membri presenti aventi voce deliberativa sono in numero pari, la voce del Presidente è preponderante. (*Art.* 28.)

29. — Le Sovrane disposizioni emanate in seguito a deliberazlone del Consiglio riunito, fanno menzione che è stato sentito il Consiglio di Stato. Le disposizioni emanate in seguito a deliberazione di una, o più Sezioni, fanno menzione delle Sezioni che sono state sentite. (Art. 29.)

30. Il Segretario assiste sempre alle Aduuanze delle Sezioni riunite, o a quelle generali dell' intiero Consiglio, e ne redige le deliberazioni. — Assiste pure possibilmenfe alle Adunanze delle singole Sezioni; prepara in quanto occorre i lavori che devono esser portati alla discussione delle Sezioni, valendosi dell' opera degli Uditori, e dirige i medesimi negli studj che vengono loro commessi. (*Art.* 30.)

31. — Quando il Segretario non può assistere alle Adunanze delle Sezioni, l'Uditore più anziano di nomina che vi è respettivamente addetto, ne fa le veci. (*Art.* 31.)

32. — Un Uditore a turno assiste alle Adunanze di ciascuna Sezione; e in qualche caso speciale può anco essere incaricato di sostenere presso la medesima l'ufficio di Relatore. (*Art.* 32.)

33 Tutti gli Uditori assistono alle Adunanze delle Sezioni riunite e a quelle generali del Consiglio, nè possono dispensarsene senza speciale permissione (*Art.* 33.)

34. — Coll'attivazione del Consiglio di Stato resterà abolita la R. Consulta di Stato. (*Art.* 34.)

35. Le presenti disposizioni dovranno avere effetto il primo Maggio 1848. (*Art.* 35.)

CONSOLI TOSCANI all' Ertero.

1. — Considerando che chi rappresenta lo straniero nemico d'Italiia non può rappresentare uno Stato Italiano: Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento degli Affari Esteri: Sentito il Consiglio dei Ministri: Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 2. *Nov.* 1848. *in pr.*)

2. Tutti quei Consoli e Vice- Consoli Toscani che rappresentano in pari tempo l'Austria e la Toscana cessano immediatamente dal Loro ufficio come i Nostri rappresentanti, e debbono immediatamente rimettere la lore patente. (*Art.* 1.)

# D

DELEGATI di Governo.

1. — Avendo considerato che, mentre è coerente allo spirito delle nuove Istituzioni il riservare all'esame delle Assemblee Legislative il definitivo ordinamento della Polizia, egli è

però necessario che frattanto siano date le opportune disposizioni affinchè ai bisogni di questa parte di pubblica Amministrazione corrispondano pienamente l' Autorità costituite dalla Legge del dì 9. Marzo corrente;

Sulle proposizioni della Real Consulta di Stato;

E sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 31. *Marzo* 1848. *in pr.*)

2. — I Delegati di Governo, istituiti in alcune Città del Granducato colla Legge del 9 Marzo corrente per essere istallati al 10 del futuro Novembre, sono posti In attività in Firenze fino dal presente giorno: per ora bensì in numero di tre, quanti sono gli attuali Quartieri della Città. (*Art.* 1.)

3. — Le attribuzioni conferite ai Delegati di Governo di Livorno, istituiti colla Legge de' 26. Novembre 1847, e che rimangono fermi, sono comuni ai Delegati dl Governo ora posti in attività in Firenze; non meno che ai Direttori degli Atti criminali di Pisa e di Siena, ai Commissarj Giusdicenti del già Ducato di Lucca, ai Vicarj Regj, ed ai Pretori che siano loro sostituiti. (*Art* 2)

4. — I ricorsi ammessi a forma delle Leggi veglianti contro le pronunzie in affari di Polizia dei Funzionarj indicati nel precedente articolo, saranno portati al Prefetto o Sottoprefetto del Circondario, e respettivamente ai Governatori di Livorno e di Portoferrajo, i quali decidono inappellabilmente. (*Art.* 3.)

5. — Negli affari eccedenti le competenze dei sopraddetti Funzionarj, e la cui cognizione dev' essere perciò deferita ai Prefetti, ai Sottoprefetti ed ai Governatori, ai termini degli articoli 37, 39, 40 e 71 della Legge del 9. Marzo, le risoluzioni dei Prefetti o Governatori saranno prese da essi iu unione e col voto deliberativo di due Consiglieri di Prefettura, nè saranno suscettibili di ricorso. Quelli dei Sotto-prefetti, per non essere presso di essi stabilito verun Consiglio, ammette-

ranno il ricorso al Prefetto del Compartimento, il quale deciderà col voto deliberativo dei predetti Consiglieri di Prefettura. (*Art.* 4.)

6. — Colla decretata soppressione della Direzione generale di Polizia s' intende cessato l' uso di quei mezzi di repressione e coercizione che, oltrepassando i poteri dei Governi compartimentali, risiedevano finora nella medesima Direzione. (*Art.* 5.)

DEMENTI.

1. — Fatto presente a S. A. I. e R. tutto quanto è stato rilevato per regolare con norme più certe, e meno onerose per la Causa Fiscale l' aggravio che questa dee risentire per la spedalità dei dementi che vengono reclusi nel Manicomio, la stessa A. S. I. e R. ritenuto che la famiglia del recluso, o la Comunità alla quale appartiene, nel caso di assoluta impotenza di quella, debba soffrire la spesa della detta spedalità fino dal momento della reclusione, quando il Tribunale di Prima Istanza respettivo abbia riconosciuto la sussistenza della malattia mentale per cui era stata ordinata provvisoriamente la reclusione stessa; e che la spesa suddetta debba essere a carico del Fisco quando il Decreto del Tribunale esclude lo stato di demenza ed ordina la liberazione del recluso, si è degnata di ordinare: Che da quì in avanti i Tribunali non debbano contentarsi di limitare le loro dichiarazioni sullo stato di mente del recluso considerandolo soltanto quale egli è al momento della Loro pronunzia, ma debbano spingere le verificazioni relative risalendo al punto, in cui ebbe luogo l' ordine di reclusione nello Spedale per parte della Polizia, per porre in essere se a quell' epoca era in condizioni tali da esser giustificata la misura stata adottata a suo riguardo, e debbano dipoi scendere a verificare se persista lo stato di demenza all' epoca in cui stanno per proferire il loro Decreto, ad effetto di stabilire, quando venga riconosciuta allora la normalità delle facoltà intellettuali del recluso medesimo, se sia stato sempre sano di mente, o

sia avvenuta la sua guarigione nell' intervallo tra la reclusione per ordine della Polizia, e la prounnzia del Decreto del Tribunale, intervallo che talvolta si prolunga non poco; perchè nel caso che resti esclusa la demenza al momento della reclusione nello Spedale, le spese della spedalità dovranno essere pagate dal Fisco. Nel caso poi che la sua malattia mentale fosse sussistita a quell' epoca, e si trovi guarito nel momento del Decreto del Tribunale, siccome verrà in tal modo riconosciuta provida, e coerente agli ordini la sua ammissione allo Spedale ordinata dalla Polizia, il Fisco dovrà essere esonerato dal suo mantenimento nel Manicomio stesso, e questo dovrà essere a carico della sua famiglia, o della Comunità respettiva. Ed ha ordinato che siano eccitati i Tribunali di Prima Istanza ad abbreviare i giudizj dei quali si tratta per quanto sia compatibile con il regolare e completo sviluppo delle occorrenti verificazioni. (*Circ. dei* 17. *Febbr.* 1847.)

2. — S. A. I. e R. alla quale sono stati rassegnati alcuni dubbj intorno alle garanzie richieste per autorizzare la reclusione dei dementi, con Sua Sovrana Risoluzione de' 9. Agosto cadente, ha dichiarato nel modo che appresso: — Il Decreto dei Tribunali di prima Istanza voluto dalle Leggi per autorizzare la reclusione dei dementi nei pubblici Manicomii deve intervenire altresì per autorizzarne la reclusione dentro le mura domestiche. Lo stesso Decreto deve intervenire per autorizzare il passaggio ai pubblici manicomii di coloro che cadessero in demenza mentre si trovano detenuti per ragione di pena, ferma stante la osservanza delle regole già stabilite per coloro che fossero colpiti dalla malattia mentre sono detenuti in pendenza e per ragione di una procedura criminale. E quando si tratti di fatui, od imbecilli dei quali venga provocata la reclusione, il Tribunale non deve limitarsi a conoscere della esistenza della malattia, ma altresì deve conoscere se ricorra la necessità o convenienza della reclusione dei medesimi, sia per ragioni di sicurezza, come per ragioni di pubblica decenza. Final-

mente dovrà intervenire il Decreto del competente Tribunale di prima Istanza non solo per approvare la riabilitazione dei reclusi alla libertà in seguito della ottenuta guarigione, ma anche per approvare il passaggio dai Manicomii alla custodia domestica, che, nella persistenza della infermità, fosse richiesta dai parenti, od altri aventi interesse alla persona del recluso. (*Circ. dei* 28 *Ag.* 1847.)

DIFENSORI.

1. — La Real Consulta è informata essere in questi ultimi tempi non di rado avvennto che per malattie, od altre cause inopinatamente allegate dal Difensore, non ha potuto aver luogo altrimenti quel Giudizio pubblico criminale che già regolarmente era stato fissato, e per assistere al quale o si erano messi in viaggio, o erano già comparsi i Testimonj invitati a prendervi parte. Facilmente si comprende, come la ripetizione di casi simili potrebbe portare grave danno alla amministrazione della giustizia ritardandone il compimento in cosa di tanto rilievo; protraendo spesso la carcerazione degli Imputati, e raddoppiando dispendj sensibilissimi a carico del Regio Erario. La Real Consulla ha già in pronto quanto occorre per rassegnarsi al Trono ed impetrare speciali provvedimenti su questo importantissimo subietto. Ma non volendo frapporre indugio a prevenire quelli ulteriori inconvenienti, che sullo stesso tema potessero per avventura rinnuovarsi, ha creduto frattanto opportuno di ordinare in conformità, e schiarimento della relativa vegliante Legislazione, la scrupolosa osservanza delle prescrizioni che appresso: Riteuuto come provvedimento facilmente adottabile quello di surrogare altro Difensore al Difensore impedito, quando l'impedimento sopravvenga prima che sia fissato il giorno del Dibattimento, o in epoca distante abbastanza da quella per la quale il Dibattimento stesso fù stabilito, tutte le volte in cui il detto impedimento sopravvenga, o sia allegato nell'imminenza, o nell'atto medesimo del Dibat-

timento, in tal caso l' impedimento dedotto non potrà esser d' ostacolo al corso del Giudizio, e il Magistrato cui incombe la presidenza della Camera, o del Turno innanzi il qnale il Dibattimento deve aver luogo, emanerà prontamente, ed in conformità di quanto in caso analogo vien prescritto dal disposto dell' Art. 426. delle II. e DD. de' 9. Novembre 1838, un Decreto con cui si ordinerà la surroga di altro Difensore, il quale non potrà in modo alcuno recusarsi dal sodisfare al deferitogli incarico. L' indicato provvedimento di urgenza applicabile generalmente nei casi ricorrenti, potrà solo talvolta procrastinarsi quando urgentissime ragioni dedotte o dalla capitale importanza, e difficoltà della causa, o da speciali, e straordinarie complicanze della medesima, consiglino la prudenza del Magistrato a non devenire sull' istante alla surroga intesa. (*Circ. dei* 7. *Marzo* 1846.)

2. — S. A. I. e R. alla quale è stato rassegnato il dubbio se sopra i denari ed altre proprietà mobili di un Condannato, uon escluse quelle pervenute in potere della giustizia per occasione del Processo, abbia un gius di prelazione il Difensore per i suoi onorarj anco in concorso del Fisco per le spese processali ed alimenti prestati allo stesso Condannato duraute la sua detenzione, considerando che l' Ufficio della difesa è indispensabile per Legge all' effetto della validità del Giudizio Criminale, ed ha per scopo la tutela del Cittadino che può trovarsi esposto ed un accusa ingiusta, ha dichiarato con Sua Sovrana Risoluzione de' 27 Maggio ultimo passato, che i Difensori in Cause Criminali hanno un diritto di prelazione per i loro onorarj sopra i denari e qualunque proprietà mobile del Condannato, in concorso del R. Fisco, per i titoli sopra espressi. (*Circ. degli* 11. *Giugno* 1847.)

DIPARTIMENTI PUBBLICI – Spese d' Uffizio.

Essendo stata presa in considerazione la grave uscita a cui è soggetto il pubblico Erario per le varie spese così dette

d' *Uffizio* nei Dicasteri dello Stato; e dovendosi in qualunque tempo, ma più specialmente ora, procacciare ogni possibile e conveniente economia, si è stimato necessario trovar modo affinchè resti abolito, o sia prevenuto l' abuso, non tanto nel consumo e nella distribuzione di tutti gli oggetti occorrenti agli Impiegati Superiori e Subalterni per l' esercizio delle loro funzioni, quanto nel modo e nel prezzo d' acquisto degli oggetti medesimi. Quindi io debbo invitare VS. Illustrissima a volere aver presenti e far tenere strettamente in vigore le seguenti norme in questo proposito. 1. Da ogni dipartimento dovrà esser fatto anticipatamente anno per anno il respettivo stato di previsione pei consumi d' uffizio. 2. Questo Stato di previsione, omettendo soltanto il quantitativo degli Stipendj fissi degli Impiegati, conterrà e dichiarerà ogni genere di spese d' Uffizio per acquisto d' oggetti di consumo giornaliero, per somministrazioni straordinarie dei medesimi, per gite, per rimborsi di spese ove possano aver luogo, ed altre. 3. Di tutti i generi di consumo giornaliero dovrà nello stato di previsione specificarsi il quantitativo preciso, e il prezzo d' acquisto. 4. Nel provvedere di tali generi gli Uffizi, sarà adottato, sempre che sia utilmente praticabile, il metodo delle forniture. 5. Ognuno di questi annui Stati di previsione dovrà essere munito della approvazione dei respettivi Ministri, dai quali ne sarà fatta regolar partecipazione anche a questo Uffizio. 6. Dopo che saranno state approvate e stanziate come sopra le spese previste pel corso dell' anno, rimane vietato d' oltrepassarne il quantitativo: ovvero si rende necessaria una nuova autorizzazione superiore quando vi siano giusti e urgenti motivi per chiederla ed ottenerla. 7. Ogni Dipartimento dentro il Gennajo ciascun anno rimetterà a questo Uffizio il rendiconto delle spese come sopra stanziate e fatte nell' anno decorso. 8. A questo rendiconto dovrà essere unito un prospetto dimostrativo della quantità degli oggetti distribuiti a ciascun Impiegato. (*Cir. dei* 9. *Ottobre* 1848.)

**DOGANA DI FIRENZE.** *Regolamento disciplinare e di Polizia ; ed altri ordini.*

1. — Lo Stradale stabilito con la Notificazione di questa Presidenza del dì 30 Maggio 1832 per l' accesso e recesso dei carri e barrocci carichi di Merci e generi dalle Porte della Capitale alla Dogana principale posta in Piazza del Granduca, e viceversa, cessando di esser praticabile dopo il trasporto della Dogana stessa nel nuovo Locale del Real Casino di S. Marco, viene al detto antico Stradale provvisoriamente sostituito, e dovrà fino a nuovi ordini osservarsi a cominciare dal dì 1 Ottobre prossimo venturo lo Stradale che appresso. ( *Not. dei* 30 *Sett.* 1846. *Art.* 1. ).

2. — I conduttori dei carri e barrocci, sia a due sia a quattro ruote, che, giunti fuori delle Porte alla Croce, a Pinti, ed al Prato vorranno dirigersi alla Dogana, dovranno proseguire per le vie esterne fino alla Porta S. Gallo ed entrando per detta Porta seguiteranno per via S. Gallo fino alla Dogana, come dovrà farsi dai conduttori dei carri e barrocci provenienti da Bologna o da altre parti. ( *Art.* 2. ).

3. — I carri e barrocci diretti alle Porte Romana e S. Frediano dovranno egualmente esser condotti alla Porta S. Gallo per il Ponte di ferro, via esterna, e per via S. Gallo alla Dogana. ( *Art.* 3. ).

4. — Ed i conduttori dei carri e barrocci che entreranno per le Porte S. Niccolò e S. Miniato dovranno percorrere il Borgo S. Niccolò fino al canto della Chiesa di questo nome, Via dei Renai, Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Via dei Benci, Piazza di S. Croce, Via del Diluvio, Via del Fosso, Via Fiesolana, Via Cafaggiolo, Via degli Alfani, via del Ciliegio, Via delle Lance, e Via S. Gallo fino alla Dogana. ( *Art.* 4. ).

5. — I carri e barrocci sopra contemplati dovranno condursi per gli Stradali come sopra stabiliti recedendo dalla Dogana come accedendo alla medesima, eccettuato il tragitto

dalla Dogana alla Porta S. Gallo che dovrà farsi per Via Larga, via S. Leopoldo, Via S. Anna e Via S. Gallo, e l'altro tragitto fino alla Via del Ciliegio che si farà per via Larga, Piazza S. Marco, di nuovo Via Larga fino al canto di detta Via del Ciliegio. ( *Art.* 5. ).

6. — Resta proibito che ai carri e barrocci si attacchino o leghino, percorrendo i suddetti Stradali, altri barrocci da trasportarsi dalle medesime bestie, dovendo ogni barroccio o carro essere separatamente tirato. ( *Art.* 6. ).

7. — I trasgressori alle sopraespresse disposizioni saranno condannati in una Multa che potrà estendersi fino alle lire quattordici per i debitori di prima contravvenzione, e fino alle lire ventotto per i recidivi, applicabile al pubblico o privato Querelante, senza pregiudizio di quelle coercizioni o misure di Polizia che nel concorso di speciali ed aggravanti circostanze potranno essere decretate dalle Autorità competenti. ( *Art.* 7. ).

8. — Sarà il padrone obbligato quanto alle Multe e spese processali per il fatto dei suoi sottoposti e dipendenti. (*Art.* 8.).

9. — I trasgressori saranno tenuti a conto in via economica fuori anco della sorpresa, e la cognizione delle loro infrazioni ai presenti Ordini spetterà ai Commissarj dei respettivi quartieri della Città, desumendo la loro competenza dal luogo dell'avvenuta trasgressione, ferme stanti le consuete partecipazioni alle Superiori Autorità nei casi e nei modi stabiliti dalle veglianti Leggi. ( *Art.* 9 ).

10. — Le Merci e Generi, che per qualsiasi causa, con qualunque mezzo, ed anche a dosso, verranno condotte alla Dogana; le Diligenze ed altre Vetture accompagnate alla medesima, non che i carri, barrocci, carrette ec. vuoti, destinati ad esser caricati nel recinto Doganale, dovranno esclusivamente entrare pel Portone aperto nella Via S. Gallo, e sortire quindi per quello opposto praticato nella Via Larga. (*Art.* 10.)

11. — All'eccezione dei Conduttori delle vetture, carri, barrocci, carrette ec. e loro garzoni, dei Fa-servizj che do-

vessero dalle Porte accompagnarli, e di coloro che trasportassero Merci e Generi a dosso, l' ingresso ed egresso per i due mentovati Portoni resta ed è assolutamente vietato a tutti gli altri pedoni, quali dovranno accedere e recedere dalla Dogana per la Porta principale dell' edifizio, corrispondente nella suddetta Via Larga. ( *Art.* 11. ).

12. — Sarà impedito l' ingresso per qualunque parte alle persone con sigaro e pipa accesa, ed è proibito di accenderli e di fumare nel suddetto recinto. ( *Art.* 12.).

13. — Nessuna vettura, carro, barroccio ec. potrà rimanere ed esser trattenuto nel recinto stesso oltre quel periodo di tempo puramente necessario ad eseguir l' operazione, per la quale sarà stato introdotto. ( *Art.* 13. ).

14. — I Muli, Cavalli ec. che occorresse staccare dai carri ec. per effettuare il discarico o la caricazione delle Merci e Generi, dovranno restare nel predetto recinto. Non potranno peraltro lasciarsi sciolti e vaganti, ma i Vettori, e loro garzoni saranno tenuti di collocarli nel tratto di strada interposto fra il Capannone ed il Portone dell' egresso, assicurandoli con le briglie o cavezze alle campanelle affisse a quest' oggetto ai muri laterali, e in modo per altro da non impedire il passo ai Trasporti che dovessero sortire, e da preservare da ogni pericolo coloro che fossero obbligati a transitare pel detto tratto di strada. ( *Art.* 14. ).

15. — Terminato che sia il discarico o respettivamente la caricazione, i Muli, Cavalli ec. verranno senza indugio riattaccati ai carri, barrocci ec. per esser questi condotti immediatamente fuori del mentovato recinto. ( *Art.* 15 ).

16. — Non verrà tollerato che nel medesimo si trattengano persone, le quali non siano richiamate dal bisogno di fare operazioni Doganali, e solo potrà rimanervi quel numero, che sarà creduto necessario dal Direttore della Dogana, di Pesatori e Facchini nazionali, dei quali è formata una Compa-

gnia stata per Sovrana Benefica concessione aggregata a quella privilegiata estera, all'oggetto che le serva, se richiesta, di ajuto, e continui poi ad eseguire il peso, discarico di tutte le Mercanzie, e la caricazione di quelle spedite in Transito, conforme hanno fin quì praticato nella Piazza Gran-Ducale. (*Art.* 16.)

17. — Siccome è dovere di qualunque ricorrente ad un Uffizio Regio di condurvisi con i dovuti riguardi e convenienza, di usare modi urbani, di non tener propositi, nè servirsi di espressioni indecenti, così l'osservanza di tale dovere viene raccomandata a tutti coloro, che saranno richiamati per affari alla nuova Dogana, ed è poi più specialmente ingiunto ai Vettori, loro garzoni e Facchini nazionali, i quali devono avere presente di non trovarsi altrimenti nella pubblica piazza, onde saranno tenuti di eseguire i respettivi loro lavori con sollecitudine e quiete, astenendosi da ogni chiasso e sussurro, che stia a turbar l'ordine e la tranquillità necessaria alle operazioni Doganali. ( *Art.* 17. ).

18. — Gli Impiegati tutti e particolarmente poi le RR. Guardie di Finanza di piantone ai portoni dell'ingresso e dell'egresso ed alla porta principale dello stabile, non che quelle formanti il Picchetto armato di permanente vigilanza al Capannone, saranno incaricati di fare esattamente e rigorosamente osservare le presenti prescrizioni e discipline, non senza invigilare che non si facciano nel Recinto Doganale sporcizie di qualunque genere, e non si rechino guasti alla Fabbrica e sue attinenze deturpando i muri con segni o iscrizioni qualunque ed invitando i trasgressori a sortire dal Recinto Doganale, e nel caso di gravissime circostanze anche arrestandoli per esser quindi consegnati con particolarizzato Rapporto al Tribunale di Polizia che procederà a verificarlo, e adotterà o provocherà secondo i casi e le circostanze le misure coercitive prescritte nei precedenti Articoli VII. VIII. e IX. del presente Regolamento. ( *Art.* 18. ).

19. Con Risoluzione del Ministero delle Finanze de' 3 corrente, ed in seguito delle istanze avanzate da varj Negozianti e spedizionieri di questa Città, aventi per oggetto il cambiamento dello Stradale prescritto dalla Notificazione della già presidenza del Buon Governo de' 30 Settembre 1846, e il permesso di estrarre durante la stagione Invernale ed in tempo di notte le canape senza pagamento dei consueti pedaggi, è stato risoluto. ( *Not. dei* 4. *Dic.* 1848. *in pr.* ).

20. — Che le merci procedenti da Livorno, o per quella Città dirette, debbano entrare e respettivamente uscire dalla Porta Nuova, tenendo lo Stradale Via della Scala, Piazza S. Maria Novella Nuova, Via dei Banchi, Via del Giglio, Via dei Nelli, Via dei Ginori, Via S. Gallo, e viceversa. (*Art.* 1.)

21. — Che un eguale Stradale in senso inverso debbano praticare i Trasporti di Merci procedenti da Bologna, o dalla Romagna, che uscendo dalla Dogana saranno diretti per Livorno. ( *Art.* 2. ).

22. — Che le Merci procedenti da Siena, o a quella Città dirette, debbono entrare, e respettivamente uscire dalla Porta a Piazza, o Romana, tenendo lo stradale Via Boffi, Via Chiara, Via de' Serragli, Ponte alla Carraja, Via de' Fossi, Piazza S. Maria Novella Nuova, Via de' Banchi, Via del Giglio, Via dei Nelli, Via dei Ginori, Via S. Gallo, e viceversa, restando in ogni altra parte fermo quanto dispone la citata Notificazione, singolarmente per quello concerne la introduzione e la estrazione delle Merci dalla Dogana suddetta, effettuabile la prima pel Portone aperto nella Via S. Gallo, la seconda per l'altro che mette in Via S. Leopoldo, e ben inteso che per la estrazione dalla Dogana medesima, debbano i trasporti percorrere la detta Via S. Leopoldo, e Via degli Arazzieri, imboccando in Via S. Gallo. ( *Art.* 3. ).

23. — Che in deroga al disposto dell' Articolo II. della Tariffa pel Facchinaggio approvata ne' 25 Febbrajo 1848, sia per le Canape prorogato fino alle ore 24 italiane del giorno

successivo a quello del loro arrivo il tempo durante il quale possono esse restare in Dogana senza sodisfare la mercede di cavatura e rimettitura, rimanendo a carico dei ricevitori il farle a loro spese stivare in una parte del Capannone. (*Art.* 4.).

24. — S. A. I. e R., veduto lo stato economico della Comunità di Firenze alterato dalle rilevanti spese occorsele per provvedere mediante l'esecuzione di utili e ragguardevoli lavori a più e diversi oggetti interessanti il maggior comodo del Pubblico, ed il decoro della Capitale; considerando le circostanze uniche ed eccezionali nelle quali è sotto tutti i rapporti la Comunità medesima costituita; e calcolata la necessità e convenienza nella quale Essa si trova di riequilibrare progressivamente la propria amministrazione, e di porsi in grado di proseguire con ben' ordinato sistema a procurare alla crescente popolazione della Città l'acquisto di quei miglioramenti che lo stato dell'odierna civiltà può giustamente farle desiderare; mentre ha dovuto riconoscere, nel concorso degli estremi preavvertiti, l'indispensabilità di venire eccezionalmente a soccorso delle troppo limitate rendite comunitative con qualche straordinario provvedimento, ha al tempo stesso ravvisato esser giusto che concorra a sostenerne il carico l'universalità degli abitanti della Capitale medesima, in quella guisa che tutti hanno risentito, o sono respettivamente per sentire il benefizio ed il comodo dei miglioramenti suddetti. L'IMPERIALE E REALE ALTEZZA SUA si è quindi con R. Dispaccio de' 26 Dicembre cadente degnata approvare fra le altre disposizioni interessanti il riordinamento economico della Comunità di Firenze, le seguenti; (*Not. dei* 30 *Dic.* 1845 *in pr.*).

25. — A contare dal primo Gennajo 1846 sarà imposta per l'oggetto suddivisato una tassa addizionale sopra tutti i generi, che, procedenti dal Territorio riunito, si gabellano alle porte della Città di Firenze, nella proporzione di un soldo per lira dei soliti dazi doganali che ora si esigono alle porte medesime. (*Art.* 1.).

26. — Comincierà la tassa stessa a percipersi quando la gabella doganale raggiungerà i soldi sei e denari otto, e seguiterà ad esigersi così progressivamente ed in questa proporzione secondo che il diritto principale cresca di un terzo di lira, esclusi i rotti. (*Art.* 1.).

27. — I ministri incaricati della percezione dei diritti doganali alle porte, lo saranno pure della percezione simultanea della tassa medesima con le stesse regole, discipline, e sanzioni penali che tutelano l'esazione delle gabelle. (*Art.* 3.).

28. — Sarà per altro tenuto conto separato e distinto dal prodotto della tassa surriferita per passarsi di bimestre in bimestre dalla cassa della Dogana di Firenze a quella della Comunità. (*Art.* 4.).

DOGANE.

1. — L'Illustriss. Sig. Amministratore Generale delle RR. Rendite, inerendo ai Sovrani Veneratissimi Comandi de'14 Maggio prossimo passato, ed alla autorizzazione ricevutane dal R. Dipartimento di Finanze sotto dì 30 Novembre ultimo, rende noto al Pubblico: (*Not. dei* 12 *Dic.* 1845.).

2. — Che a contare dal primo Gennajo 1846 verrà attivata nella nuova Fabbrica stata costruita sulla ripristinata Via R. Aurelia, che per le Maremme Toscane conduce a Civitavecchia, presso il Confine Pontificio in luogo detto il *Chiarone*, la Dogana di seconda classe istituita dall'Articolo I. della Notificazione de'29 Dicembre 1841 con tutte le facoltà che le competono, secondo le Leggi e Regolamenti in vigore; cessando conseguentemente il Servizio provvisorio ivi stabilito con la Notificazione predetta. (*Art.* 1.).

3. — Che la Strada per accedere alla indicata nuova Dogana, e le Distanze legali alla medesima assegnate verso l'interno del Territorio Riunito, saranno, per tutti gli effetti di ragione esplicitamente contemplati dalla Legge de'19 Ottobre 1791, quella, e quelle respettivamente determinate nella Ta-

bella annessa alla citata Notificazione de' 29 Dicembre 1841. (*Art.* 2.).

4. — Finalmente che all'attivazione della nuova Dogana del Chiarone, cesserà all'altra, stabilita già alla Pescia Fiorentina, l'esercizio di ogni facoltà ed attribuzione speciale, e non propria delle Dogane di terza Classe, rimanendo soltanto permesso, fino a nuove Disposizioni, di sfogare anche in quel Luogo le Buliette di passo rilasciate dalle Dogane di Porto S. Stefano e di Port'Ercole, *esclusivamente per il Pesce fresco*, che proveniente di sopra a mare voglia inoltrarsi nello Stato Romano. (*Art.* 3.).

5. — Il Dipartimento dell'Amministrazione Genenerale delle RR. Rendite, in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE espressi nei Veneratissimi Rescritti de' 14 Febbrajo e 27 Aprile ultimi, e del 3 Andante, rende note al Pubblico le seguenti Sovrane Disposizioni; La Tabella descrittiva delle Strade permesse per condurre dall'Estero le merci dirette alla Dogana di Pietramala, e riportata in calce della Notificazione de' 21 Dicembre 1843, è rettificata, e resta tassativamente stabilita nei termini che appresso: Via Fiamminga Bolognese fino a Castragallo, d'onde, per mezzo di varie diramazioni in direzione da Castragallo predetto al Sasso di S. Zanobi, si imbocca nella Via ruotabile di Piancaldoli: E detta Via di Piancaldoli fino alla Radicosa, ove si riunisce alla Strada Regia Bolognese. (*Not. degli* 8 *Giug.* 1846 *Art.* 1.).

6. — A contare dal primo Settembre prossimo rimangono soppresse le segnenti Dogane

Migliarino — Filettole — Pietra a Padule — Ripafratta — Bagni di S. Giuliano — Tiglio — Calci — Cateratte di Bientina — Pianora — Porto di Vajano — Porto delle Lenze — (*Posto d'osservazione*) Porto di Tavolaja — (*Posto d'osservazione*) Punta del Grugno — Botronchio — Orentano — Altopascio — Montechiari — Squarciabocconi — Cardino — Pietrabuona — S. Rocco — Castel-Vecchio — Lanciole — Ponte a Popiglio —

Turchetto ( *Posto d' osservazione* ). ( *Not. dei* 31 *Agosto* 1847. *Art.* 1. ).

7. — Parimente a datare dal giorno suddetto non ricorrerà altrimenti alcuna Operazione Doganale alla Stazione della Strada ferrata da Pisa a Lucca, presso la prima delle dette due Città, nè a quelle delle Dogane dei Bagni di S. Giuliano e di Ripafratta. (*Art.* 2.)

8. — Sua Eccellenza il Sig. Commendatore Giovanni Bologna Consigliere di Stato, Finanze e Guerra, Presidente del Buon Governo, in ordine al Sovrano Veneratissimo Rescritto del dì 29 Maggio decorso rende pubblicamente noto, che per effetto della recente Notificazione de' 30 Settembre 1846 relativa allo Stradale da tenersi dai trasporti diretti alla nuova Dogana di Firenze e da essa provenienti essendo sensibilmente diminuite le operazioni doganali alla Porta S. Frediano in modo da poter permettere, almeno provvisoriamente e fino a contrarie disposizioni, la introduzione e Gabellazione alla Porta stessa del Bestiame da macellarsi esclusivamente nel pubblico Ammazzatojo presso le mura di S. Rosa perciò finchè avrà effetto la precitata Notificazione de' 30 Settembre 1846 potrà anche alla predetta Porta S. Frediano introdursi e gabellarsi il Bestiame antedetto secondo i metodi prescritti dalla Notificazione de' 17 Settembre 1838 ( *Vol.* 9 *pag.* 300. ) per le altre Porte di S. Piero in Gattolino, di S. Miniato, e di Pinti, dovendo il Bestiame, introdotto che sia dalla ridetta Porta S. Frediano, condursi direttamente all' Ammazzatojo per la via più breve voltando sulla sinistra per le mura di S. Rosa, alla pena, deviando, prescritta all' Art. 19. della precitata Notificazione de' 17 Settembre 1838. ( *Not. dei* 10 *Giugno* 1347. ).

9. — Il Dipartimento dell' Amministrazione Generale delle Regie Rendite rende noto al Pubblico, come SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE il GRAN-DUCA, volendo provvedere, in quel modo che meglio concilii la tutela dei Diritti della R. Finanza con gli interessi del Commercio, alla più regolare e

costante applicazione della Legge de' 23. Aprile 1834., in quella parte che si referisce all'obbligo del pagamento della Gabella d'introduzione, e relativa penale, imposto alle Mercanzie spedite per transito in una Dogana Principale, e presentate alle respettive Dogane di Confine colle Bullette di Passo, spirato il termine assegnato nelle medesime, con Suo Veneratissimo Rescritto del di 26 Giugno corrente si è degnato ordinare quanto appresso. (*Not. dei* 30 *Giugno* 1846 *in pr.*) .

10. — Rimane condonato ogni debito di Gabella fino a questo giorno contratto in ordine al disposto dalla mentovata Legge de' 23 Aprile 1834 sopra le mercanzie comparse alle Dogane di Confine dopo scaduto il termine prefinito nelle Bullette di Passo che le accompagnavano, e state già copiate alle Dogane medesime. *(Art.* 1.)

11. — Resta inoltre assegnato il termine perentorio di giorni venti, e così a tutto il 20. Luglio prossimo futuro, a poter copiare nella Dogana, cui furono indirizzate, e senza incorrere nella Censura della prefata Legge del 1834., tutte quelle Spedizioni di Passo, per le quali il tempo utile a comparire fosse di già spirato, o andasse a spirare avanti il 20 Luglio predetto, riservati per altro ai Ministri Revisori, tanto in questo caso, come in quello contemplato dal precedente Articolo, i diritti che potessero avere acquisiti, rispetto alle pene incorse per la ritardata Copia delle Spedizioni medesime. *(Art.* 2.)

12. — A datare dal dì 21 Luglio suddetto tutte le Bullette di Passo, qualunque sia l'epoca di loro emissione, che compariranno alle Dogane di Confine fuori del termine loro respettivamente assegnato, dovranno considerarsi come invalidate, eccettuati i casi di forza maggiore, o altro legittimo impedimento da giustificarsi in via amministrativa: E considerate come decadute dal benefizio della Spedizione di Passo le Merci dalle Bullette surriferite accompagnate, non saranno queste ammesse alla Copia senza il pagamento della Gabella d'introduzione, e penale, volute dalla più volte citata Legge del 23.

Aprile 1834, che dovrà d'ora in avanti tenersi in piena, e costante osservanza. (*Art.* 3.)

13. Trattandosi di Merci, la gabellazione delle quali non fosse consentita in una data Dogana dagli Ordini veglianti, o quando il pagamento della Gabella venisse recusato dagli Esibitori delle Merci e Bullette contemplate nell'Articolo precedente, dovranno i Doganieri respingere le Merci stesse nell'Interno, munendole d'un Manifesto obbligatorio per una Dogana Principale, perchè ivi ne sia corrisposta la Gabella d'introduzione, e penale relativa, nei modi e con le regole prescritte dalle Leggi, e Regolamenti in vigore (*Art.* 4.)

14. — I Colli, i quali saranno come sopra presentati alle Dogane di Confine con Spedizioni di Passo, qualunque sia l'epoca di loro emissione, dovranno soggiacere sempre alle verificazioni e riscontri autorizzati dalle Legge, al doppio scopo di constatare se esista sopra i medesimi qualche alterazione, e di stabilire concludentemente l'identità della merce designata nelle Spedizioni predette. (*Art.* 5.)

15. — Il termine che verrà prescritto nelle Bullette di Passo per il trasporto delle relative Mercanzie alle Dogane di egresso, e che a forma dell'Art. 60. della Notificazione de' 19. Ottobre 1791. principierà a decorrere dal giorno, in cui le Mercanzie stesse saranno tratte dalla Dogana Principale, s'intenderà compito alle ore 23 Italiane dell'ultimo giorno, ritenuto peraltro sempre che, dopo la copia delle Bullette che sopra, dovranno le Merci essere immediatamente estratte dal Territorio Riunito a forma delle veglianti Disposizioni in materia, e più particolarmente di quelle prescritte dall'Art. X. della Notificazione dei 6. Aprile 1833. Dovranno peraltro copiarsi a qualunque ora le Bullette di Passo attenenti a Merci portate dai Corrieri, e dai Viaggiatori, siccome dispose la Notificazione suddetta. (*Art.* 6.)

16. — L'Intestatario di una Spedizione di transito sarà tenuto d'indicare al Ministro incaricato della formazione della

corrispondente Bulletta il Cognome, Nome, e Patria del Conduttore delle Merci, onde siano trascritti tanto sul Registro, quanto sul volante della Bulletta stessa, e rimarrà detto Intestatario garante a tutti gli effetti dell' identità del Conduttore medesimo da esso scelto, e come sopra designato. (*Art.* 7.)

# E

ECCLESIASTICI.

S. A. I. e R. essendo stata informata che alcuno dei Tribunali dello Stato nell' erroneo presupposto che gli onorarj dovuti agli Ecclesiastici per la prestazione del loro Ministero nell' insegnamento religioso, nella spiegazione del Vangelo, nell' assistenza alle Confessioni, e nella celebrazione della Messa, costituiscano un subietto d' indole temporale, o misto, è stata sanzionata la competenza dei Tribunali laici a conoscere, e risolvere le questioni che potessero insorgere sulla determinazione della somma dovuta a titolo di elemosina o di onorario per l' esercizio del detto Ministero; e volendo quindi ricondurre alla retta intelligenza questa parte interessante della toscana Legislazione, e mantenere pei casi futuri su questa stessa materia nei loro giusti limiti le competenze del Tribunali laici, ed ecclesiastici, con Sovrana Sua Risoluzione del dì 12 Ottobre 1845. si è degnata dichiarare che le questioni suindicate debbano sempre ritenersi riserbate alla competenza dei rammentati Tribunali ecclesiastici, i quali procederanno a conoscerne nei modi ordinarj di giustizia, e colle forme della loro giurisdizione contenziosa. (*Notif. dei* 15 *Ottobre* 1845.)

ESECUTORI. V. Comunita' *num.* 2.

# F

FACCHINI.

1. — S. A. I. e R. ha posto mente alle variate condizion i dei tempi, che rendono ora possibile di svincolare l'esercizio del Facchinaggio dalla privativa, di cui avevano finquì goduto nelle Dogane di alcune Città principali della Toscana, le Compagnie privilegiate dei Facchini esteri. — Qnindi con le sue Risoluzioni de' 20. Agosto e 7. Ottobre dell'anno decorso ha abolito il privilegio, in virtù del quale la Compagnia Estera addetta alla Dogana di Livorno, e parte dell'altra addetta alla Dogana di Pisa, prestavan servizio nella Dogana ed alle Barriere della prima delle indicate Città, affidando invece il servizio medesimo a Carovane nazionali a tale effetto instituite. — È ora poi venuto nella delerminazione di portare al pieno suo compimento l'opera incominciata, introducendo le innuovazioni occorrenti anche nelle Dogane di Firenze, Pisa e Pistoja, e ciò col doppio scopo di aprire nel Facchinaggio un campo alla pubblica concorrenza, e di alleviare al tempo medesimo il Commercio da una parte degli oneri imposti dalle or vigenti Tariffe, rendendo compatibilmente più miti le mercedi del Facchinaggio medesimo. — Ed avuta al tempo stesso presente la convenienza di coordinare le nuove Concessioni, che anderanno per tal modo a farsi all'industria pubblica, con le sicurezze e le garanzie reclamate sì nell'interesse delle Dogane che in quello del Commercio dalla tutela dei preziosi depositi di Merci abitualmente esistenti nelle medesime, e, valutata quindi la congruità di non impedire che le dette Dogane possano intanto, e per ciò che riguarda il servizio interno, continuare a valersi dell'esperienza e della pratica di alcuno di quei Facchini Esteri, alla cui consegna erano finora stati affidati tali depositi, con varie sue venerate Risoluzioni, state a questa Amministrazione Generale partecipate mediante

i biglietti dell'I. e R. Segreteria di Finanze, de' 2. Dicembre, 28 Gennajo ultimi, e 21 Febbrajo corrente, si è degnato ordinare, e respettivamente approvare quanto appresso. (*Notif. dei* 25 *Febbrajo* 1848. *in pr.*)

2. — La privativa del Servizio del Facchinaggio, onde sono stati finquì investiti nelle Dogane di Firenze e di Pistoja i 28 individui costituenti la Compagnia privilegiata di Norcia e Bergamo, non meno che quella esercitata fino al presente dall'altra Compagnia privilegiata Estera, che (oltre il guarnir già alcuni posti doganali a Livorno) serviva nella Dogana di Pisa, sono abolite. (*Art.* 1.)

3. — Il trasporto delle Merci, che, sgabellate in ciascuna delle tre Dogane Principali sopraindicate per l'interno della Città respettiva debbono dalla Dogana esser trasferite alle botteghe e domicilj dei Destinatarj, è rilasciato alla pubblica concorrenza, e potrà essere eseguito da qualunque individuo a libera scelta dei Destinatarj medesimi. (*Art.* 2.)

4. Il servizio interno della Dogana sarà intanto, e finchè non siano adottate disposizioni diverse, disimpegnato — In Firenze, da 14. Custodi, e da 18. Facchini. — In Pisa da 5 Custodi e da 5. Facchini, ed — In Pistoja da tre Custodi, e da un Facchino. (*Art.* 3.)

5. Le attribuzioni, incombenze ed oneri respettivamente spettanti ai Custodi e Facchini, non meno che tutto il complesso delle discipline occorrenti per assicurare il buon servizio, vengono in ciascuna delle tre indicate Dogane fissate da uno speciale Regolamento, stato approvato da S. A. I. e R. (*Art.* 4.)

6. Ai Custodi sarà però particolarmente affidata la consegna delle Merci, che si conservano nei Depositi e Magazzini della Dogana respettiva, e ne resteranno essi solidalmente responsabili. (*Art.* 5.)

7. Per questa prima volta i Custodi saranno scelti fra i Componenti la Compagnia Estera già addetta alla Dogana re-

spettiva, e che rimane ora abolita. — Ed attesa la responsabilità che è loro imposta, quanto alla conservazione dei depositi, resta stabilito altresì, che quando venga a restar vacante qualche posto di Custode, la scelta del rimpiazzante debba esser fatta dagli altri Custodi rimanenti in servizio, a condizione però che nel primo caso di vacanza possa la loro scelta cader del pari sì sopra un Suddito toscano, che sopra un forestiero, ma che nel secondo debba esclusivamente volgersi sopra un Suddito Gran-Ducale, mantenendo poi ferma anche nei casi successivi una simile alternativa, e debbano osservarsi pure le altre condizioni e norme stabilite sù tal proposito dal sopraindicato Regolamento speciale. (*Art.* 6.)

8. Quanto ai posti di Facchino, resta stabilito, che non possano i medesimi esser conferiti che a' sudditi Granducali, e che sì per la collazione dei quattro, che (in aggiunta ai quattordici già esistenti e coperti da uomini del Paese) vanno a crearsi nella Dogana di Firenze, come di quelli stati instituiti a Pisa e a Pistoja, non meno che per i rimpiazzi successivi, debba la nomina, sulla proposizione dei Direttori respettivi, esser fatta dall' Amministrazione Generale. (*Art.* 7.)

9. La mercede sì dei Custodi che dei Facchini addetti a ciascuna delle tre rammentate Dogane Principali, verrà ad esser costituita dal prodotto, diviso per teste ed a misura eguale, della nuova Tariffa sul Facchinaggio, che va respettivamente ad esser posta in vigore nella Dogana medesima. (*Art.* 8.)

10. Abolita ogni altra Tariffa precedentemente esistente sul Facchinaggio nelle indicate Dogane, è approvata, e, fino a nuove disposizioni in contrario, rimarrà esecutoria. — Nella Dogana di Firenze, quella annessa alla presente Notificazione, e marcata di Lettera A. — In quella di Pisa, l'altra marcata di Lettera B. — E in quella di Pistoja, la marcata di Lettera C. (*Art.* 9.)

11. Volendo poi S. A. I. e R., che mentre viene per tal modo a restar riordinato ciò che ha rapporto al servizio del Facchinaggio, vengano effettuate altresì le modificazioni che l'esperienza ha mostrate congrue in proposito di quello dei Legatori, e siano operate le conciliabili riduzioni sulle relative mercedi, mentre ha con speciali disposizioni provvisto a ciò che riguarda il trattamento personale degli Impiegati incombensati di un tal lavoro, ed il reparto e l'applicazione ai medesimi delle mercedi di che si tratta, ha ordinato pure, che, abolite le Tariffe state fin quì in vigore nelle tre Dogane, relativamente al servizio dei Legatori, vi sian surrogate, e fino a nuove disposizioni in contrario, tenute in attività, — Quanto alla Dogana di Firenze, la Tariffa segnata di Lettera D. — Quanto a quella di Pisa, la Tariffa segnata E. — Quanto alla Dogana di Pistoja, quella parte della Tariffa sul Facchinaggio segnata C, che si riferisce all'opera dei Legatori, (*Art.* 10.)

12. Perchè possano avere il loro pieno effetto le relative disposizioni contenute negli Articoli 8. e 10. riman prescritto che le mercedi spettanti ai Facchini ed ai Legatori debbano esser versate nella Cassa della Dogana respettiva, e che la Computisteria della medesima debba tenerne regolare Scrittura. (*Art.* 11.)

13. Tutte le disposizioni sopraenunciate dovranno incominciare ad esser portate ad esecuzione all'epoca del 10. Marzo prossimo. (*Art.* 12.)

14. — S. A. I. e R. volendo poi che a favore di quelli fra i Facchini forestieri, che in seguito delle enunciate Risoluzioni verranno ad esser licenziati dal Servizio delle Dogane di Firenze, Pisa e Pistoja, siano preservati quei diritti qualunque, che ai termini di giustizia potessero essere in caso di far valere, ha ordinato che l'esame di un tale affare sia deferito alla Commissione instituita col Rescritto de'20. Agosto prossimo passato, per determinare i diritti di quelli esteri ad-

detti a Compagnie privilegiate, che già prestavau servizio sì alla Dogana che ai varj posti doganali di Livorno, la qual Commissione dovrà anche in questo caso ascoltare le pretese dei Facchini licenziati di che si tratta, e i Difensori delle RR. Amministrazioni, e riferire ciò che sia di ragione rispetto alle medesime, per comporle, se sia possibile, concordemente, o rilasciarne in diversa ipotesi l'esperimento in via ordinaria davanti ai Tribunali competenti.

## A

*TARIFFA delle Mercedi pel Facchinaggio, approvata da S. A. I. e R. per la Dogana di Firenze e che dovrà cominciare a divenire esecutoria il dì* 10 *del prossimo Marzo* 1848.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Le Mercanzie che lo stesso giorno del loro arrivo in Dogana verranno spedite per Passo, pagheranno, consegnate fino alla Porta di egresso della Dogana, le libbre 100. lorde L. | — | — | 8 |
| 2. Le mercanzie che saranno state riposte nei Magazzini della Dogana, e che successivamente verranno spedite per Passo, pagheranno, consegnate come sopra, le libbre 100 lorde. « | — | 2 | 4 |
| 3. Le Mercanzie che lo stesso giorno del loro arrivo in Dogana, verranno gabellate, pagheranno, consegnate come sopra, le libbre 100 lorde . . . . . . . . . . . . . . . « | — | 1 | 4 |
| 4 Le Mercanzie che saranno state riposte nei Magazzini della Dogana, e che successivamente verranno gabellate, pagheranno, consegnate come sopra, le libbre 100 lorde . . . . « | — | 3 | — |

*Serbo dei Colletti sotto il peso delle libbre* 100.

5. Per ogni Colletto di qualunque Merce, eccettuata la Seta, tanto che venga gabellato, come spedito per Passo . . . ' . . L. — 8 4

*Serbo della Seta.*

6. Per ogni Balla di Seta , . . . . . . « — 10 —

Saranno dovute inoltre le appresso mercedi, nei soli casi però in cui siano state eseguite nell' interno della Dogana per comodo del Commercio e dei Particolari, le seguenti operazioni, cioè

7. Quando sarà occorso alzare i Colli da spedirsi per passo, o per la Visita, o per la Ricondizionatura, o sia piaciuto ai Particolari di farli pesare per la vendita, le libbre 100. lorde . . . . . . . . . . . . . . « — — 8

8. Quando siano stati trasportati i Colli dai Magazzini dell'interno della Dogana alla Stanza destinata alle Visite e Condizionature, ed a quelle dell' Inspezione per le Manifatture soggette a Bollo, e che si inviano ai Magazzini sottoposti, le libbre 100 lorde . « — — 8

9. Per l' assistenza di un inserviente o Facchino perdurante tutto il tempo in cui stanno aperti gli Uffizj. . . . . . . . . . . . . « 2 — —

Se per un minor tempo, in proporzione delle ore impiegate, sempre sull'istessa base.

Quanto alla Tassa di Magazzinaggio che per Regio interesse si esige dalla Dogana, resta stabilito che la medesima dovrà da

qui in avanti percipersi in soldi 3 e denari
4. trimestrali per ogni Collo.

*AVVERTENZE*

I rotti fino alle libbre 50 inclusive sul peso dei Colli che non passeranno nel Serbo, cederanno a favore del Commercio, e dalle libbre 51. in sù, daranno titolo agli inservienti e Facchini di esigere la mercede per l' intiero centinajo.

Le Telerie ed altre Manifatture che verranno in Dogana per la recognizione dei Bolli, o i Generi che dalle Porte della Città saranno inviati nella medesima per visitarsi, o per riscontrarsene il peso, se saranno introdotti e riportati dai particolari stessi, non andranno soggetti a mercede alcuna; in caso contrario pagheranno secondo i casi accennati ai N. 1 e 2

Gl' Inservienti e Facchini Nazionali saranno obbligati di esser sempre provveduti di Canapi, di Ganci, e della solita Fune o Cordino, quali terranno a cintola, per potere immediatamente da loro stessi imbracare i Colli che devono esser pesati per qualsivoglia operazione, non essendo necessario l' intervento del Legatore, onde eseguire un tale lavoro, come è stato praticato fin quì con aggravio del Commercio.

All' arrivo delle Merci saranno altresì obbligati a procedere immediatamente al peso di riscontro delle medesime per interesse della Dogana, senza percipere mercede alcuna.

B

*TARIFFA delle Mercedi pel Facchinaggio, approvata da S. A. I. e R. per la Dogana di Pisa, e che dovrà cominciare a divenire esecutoria il dì* 10 *del prossimo Marzo* 1848.

1. Le Mercanzie, che lo stesso giorno del loro
arrivo in Dogana verranno spedite per passo,

pagheranno, consegnate fino alla Porta di egresso della Dogana, le libbre 100 lorde L. — — 8

2. Le Mercanzie, che saranno state riposte nei Magazzini della Dogana, e che successivamente verranno spedite per passo, pagheranno, consegnate come sopra, le libbre 100 lorde . . . . . . . . . . . . . « — 2 4

3 Le Mercanzie, che lo stesso giorno del loro arrivo in Dogana verranno gabellate, pagheranno, consegnate come sopra, le libbre 100 lorde . . . . . . . . . . . « — 1 4

4 Le Mercanzie, che saranno state riposte nei Magazzini della Dogana, e che successivamente verranno gabellate, pagheranno, consegnate come sopra, le libbre 100 lorde « — 3 —

*Serbo dei colletti sotto il peso delle libbre* 100.

5 Per ogni Colletto di qualunque Merce, eccettuata la Seta, tanto che venga gabellato, come spedito per Passo . . , . . . . « — 8 4

Saranno dovute inoltre le appresso Mercedi, nei soli casi però in cui siano state eseguite nell'interno della Dogana per comodo del Commercio, e dei Particolari, le seguenti Operazioni, cioè

6 Quando sarà occorso alzare i Colli da spedirsi per Passo, o per la Visita, o per Ricondizionatura, o sia piaciuto ai Particolari di farli pesare per la Vendita, le libbre 100 lorde . . . , . . . . . . . . . . . « — — 8

7 Quando siano stati trasportati i Colli dai Magazzini dell'interno della Dogana alla Stanza destinata alle Visite e Condizionature, ed a

quelle dell' Ispezione per le Manifatture soggette a Bollo, e che s' inviano ai Magazzini sottoposti, le libbre 100 lorde. . . . L. — — 8

*AVVERTENZE*

I rotti fino alle libbre 50 inclusive sul peso dei Colli che non passeranno nel Serbo, cederanno a favore del Commercio e dalle libbre 51 in su, daranno titolo agli Inservienti e Facchini di esigere la Mercede per l' intiero centinajo.

Le Telerie ed altre Manifatture che verranno in Dogana per la Recognizione dei Bolli, o i Generi, che dalle Porte della Città saranno inviati nella medesima per visitarsi, o per riscontrarsene il peso, se saranno introdotti, e riportati dai Particolari stessi, non andranno soggetti a Mercede alcuna; In caso contrario pagheranno secondo i casi accennati ai N. 1 e 2.

Gli Inservienti, e Facchini Nazionali saranno obbligati di essere sempre provveduti di Canapi, di Ganci, e della solita Fune, o Cordino, quale terranno a cintola per potere immediatamente da loro stessi imbracare i Colli che devono essere pesati per qualsivoglia Operazione, non essendo necessario l'intervento del Legatore, onde eseguire un tale lavoro, come è stato praticato fin qui con aggravio del Commercio.

All' arrivo delle merci saranno altresì obbligati a procedere immediatamente al peso di riscontro delle medesime per interesse della Dogana, senza percipere mercede alcuna.

## C

*TARIFFA delle Mercedi pel Facchinaggio e pei Legatori, approvata da S. A. I. e R. per la Dogana di Pistoja, e che dovrà incominciare a divenire esecutoria il dì 10 del prossimo Marzo* 1848.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Le mercanzie, che lo stesso giorno del loro arrivo in Dogana si estrarranno spedite per passo, pagheranno, consegnate fino alla Porta d'egresso della medesima, o Magazzini addettivi, le libbre 100 a lordo . . L. | — | — | 8 |
| 2. Le Mercanzie, che saranno state riposte nei magazzini della Dogana medesima, e che successivamente al giorno del loro arrivo anderanno per passo, continueranno a pagare, consegnate come sopra, le libbre 100 a lordo . , . . . . . . . . . « | — | 2 | — |
| 3. Le Mercanzie, che lo stesso giorno del loro arrivo in Dogana verranno gabellate, e dalla medesima estratte, continueranno a pagare, consegnate come sopra, le libbre 100 a lordo . . . . . . . . . . . . . . « | — | 1 | — |
| 4. Le Mercanzie, che saranno state riposte nei Magazzini della Dogana, e che, gabellate successivamente al giorno del loro arrivo, ne verranno estratte, continueranno a pagare, consegnate come sopra, le libbre 100 a lordo . . . . . . . . . . . . . « | — | 2 | — |

### SERBO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 Per ogni Colletto, sotto le libbre 100, di qualunque Merce, tanto che venga gabellato, o spedito per passo. . . . , . . . . . « | — | 8 | 4 |

Saranno inoltre dovute le seguenti Mercedi solo nei casi vengano eseguite nell' interno della Dogana le appresso Operazioni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Quando occorrerà alzare i Colli perchè piaccia ai particolari farli pesare a Vendita, le libbre 100 lorde . . . . . . . . . . « | — | — | 8 |
| 7. Per l' assistenza perdurante tutto il tempo in cui stanno aperti gli Uffizj . . . . . « | 2 | — | — |
| 8 Per qualsivoglia Collo di Mercanzia, escluse le nominate a parte, di cui voglia il Commerciante procedere alla visita, o che, occorrendone la verificazione, sia ordinata dagli Impiegati, se verrà aperto, e richiuso, per ogni libbre 100. . . . . . . . . « | — | — | 8 |
| I Colli di Lino, Lana, Cenci, e Salumi, se per la verificazione occorra solamente aprirli e non vuotarli, almeno in parte, non paghino la detta Mercede. | | | |
| 9. Per qualsivoglia Collo o Cassa contenente Chincaglie o Manifatture, eccettuate le nostrali, che verrà aperto e vuotato in tutto o nella maggior parte, per farne fattura, e quindi rifatto e riserrato, tanto per esser gabellato o spedito in passo, ricondizionato, o per ricondizionatura su i Colli ottenuti o rifatti, per ogni libbre 100 a lordo . . « | — | 3 | — |
| 10. Per i liquori in Fusti o Caratelli, e per gli Zuccheri, Caffè, Vetriolo, Allume, e simili in Botti, caratelli, o casse, quando si vogliano porre in altri Recipienti, per i Colli ottenuti, le libbre 100 a lordo . . . . « | — | 2 | — |
| 11. Per le mostre che verranno estratte con superior permesso dai Colli, e per le verificazioni che si ottengano con semplice sgorbia- | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| tura o zampillatura, per ogni mostra, o per ogni collo sgorbiato, o zampillato . L. | — | 1 | 8 |
| 12 Per ogni collo, o Recipiente qualunque che verrà semplicemente ammagliato, tanto per passo, che per estrazione, l'uno . . . « | — | 1 | 8 |
| 13 Per ogni collo, o recipiente qualunque che verrà rinvolto in tela, in stuoja, o altro tessuto, ed ammagliato, per comodo del Commercio, l'uno. . . . . . . . . . . « | — | 6 | 8 |
| 14. Per le balle di Seta fatte di pianta sia per passo, Estrazione, o ricondizionatura, l'una « | 1 | 10 | — |
| 15. Per le casse di Drappi di Seta, o di Cappelli di paglia, Trecce di paglia, e paglia da cappelli, imballate ec. per Estrazione, l'una « | — | 13 | 4 |

S'intenda che la mercede designata ai N. 12. 13. 14. e 15. non è comprensiva della Corda, Cassa, ed Involtura, quali rimangono a carico dei particolari.

16. Le Telerie ed altre manifatture o generi qualunque che dalle Porte verranno inviate in Dogana per la recognizione dei Bolli, o per la verificazione della qualità, o del peso ec., quando vi vengano introdotte, e, senza lasciarle in Dogana, riesportate dal Conduttore, non saranno soggette a mercede alcuna, in caso diverso, pagheranno secondo i casi indicati ai N. 1 e 2.

17. I Rotti fino alle libbre 50 inclusive sul peso dei colli, che non passeranno nel serbo, caderanno a favore del Commercio, e dalle libbre 51 in sù, daranno titolo a conseguire le mercedi prestabilite per l'intiero centinajo.

18. All'arrivo delle merci saranno obbligati i Custodi, o Facchino a procedere immediata-

mente al peso di riscontro delle medesime per interesse della Dogana, senza percipere mercede alcuna.

## D

*TARIFFA delle Mercedi pei Legatori approvata da S. A. I. e R. per lu Dogana di Firenze, e che dovrà incominciare a divenire esecutoria il dì* 10 *del prossimo Marzo* 1848.

| | L' UNO | PER OGNI lib. 100 lorde |
|---|---|---|
| 1 Per qualunque recipiente, o Collo di qualsiasi mercanzia, il quale verrà aperto, e richiuso, sia per Visita, o per Gabella, sia per spedirsi in Transito, le libbre 100. L. | — — — | — — 8 |
| 2 Per qualsivoglia collo, o recipiente che verrà semplicemente bucato, o sgorbiato, o zampillato (se conterrà fluido) sia per la visita, o per gabella o per spedirsi in passo, o per levar mostre (con superior permesso) l' uno . . . . . . « | — 1 8 | — — — |
| 3 Per qualsivoglia collo o recipiente di Mercanzia, che verrà aperto, o vuotato in tutto o in parte per farne fattura, e quindi rifatto o riserrato, per esser gabellato, o spedito | | |

| | L' UNO | PER OGNI lib. 100 lorde |
|---|---|---|
| per passo, o inventariato, le libbre 100. . . . . . . . . . « | — — — | — 4 — |
| 4 Per i Colli di Telerie, ed altre manifatture che verranno in Dogana per la recognizione dei Bolli, da disfarsi, e rifarsi dopo il riscontro dei bolli stessi, le libbre 100. « | — — — | — 3 4 |
| 5 Per ogni collo, o recipiente qualunque che verrà semplicemente ammagliato, tanto per passo, che per Estrazione, l' uno . . . « | — 1 8 | — — — |
| 6. Per ogni collo, o Recipiente qualunque che verrà involtato in tela, o in stoja, ed ammagliato per comodo del Commercio, l' uno . « | — 10 — | — — — |
| *S' intende che tanto la Tela, che la stoja, e la Corda dovranno essere somministrate, o pagate a parte ai Legatori dai Ricorrenti.* | | |
| 7 Per le Balle di Seta fatte di pianta tanto per passo che per Estrazione, come per ricondizionatura, le libbre 100 . . . . . . . . « | — — — | 1 13 4 |
| 8. Per le casse di Drappi di Seta, o di cappelli di paglia, trecce di paglia, o paglia da cappelli, state imballate, per Estrazione le libbre 100 . . . . . . . . . « | — — — | 1 — — |

| | L' UNO | PER OGNI lib. 100 lorde |
|---|---|---|
| *S' intende che le casse vuote, le involture, e le corde dovranno esser somministrate, o pagate come sopra separatamente ai Legatori.* | | |
| 9. I colletti al di sotto delle libbre 100 lorde, che saranno stati depositati nella stanza del Serbo, e che verranno in seguito gabellati, pagheranno per mercede, l'uno. « | — 3 4 | — — — |
| La stessa mercede sarà dovuta nel caso in cui occorresse aprirli per visita, per ricondizionatura, o per spedirli in passo. | | |

NB. Nè sopra il pesce fresco di mare, o di lago, nè sul pesce secco, o salato che verrà gabellato, o ricondizionato, nè sopra qualunque mercanzia in cui non sia necessaria l'opera del Legatore, sarà dovuta mercede alcuna.

I rotti sul peso dei Colli, che non sono stati depositati nella stanza del Serbo, fino a libbre 50 inclusive caderanno a benefizio del Commercio, e dalle libbre 51 in sù daranno titolo ai Legatori di esigere la mercede sull'intiero centinajo.

E

*TARIFFA delle Mercedi pei Legatori, approvata da S. A. I. e R. il Gran-Duca, per la Dogana di Pisa, e che dovrà cominciare a divenire esecutoria il dì 10 del prossimo Marzo 1848.*

| | L' UNO | PER OGNI lib. 100 lorde |
|---|---|---|
| 1 Per qualunque recipiente, e collo di qualsiasi mercanzia il quale verrà aperto, e richiuso, sia per visita, o per gabella, sia per spedirsi in Transito, le libbre 100. L. | — — — | — — 8 |
| 2 Per qualsivoglia collo o Recipiente che verrà semplicemente bucato, o sgorbiato, o zampillato (se conterrà fluido) sia per la visita, o per gabella, o per spedirsi in passo, o per levar mostre (con superior permesso) l'uno . . . . . « | — 1 8 | — — — |
| 3 Per qualsivoglia collo o recipiente di mercanzia che verrà aperto, o vuotato in tutto, o in parte per farne fattura, e quindi rifatto o riserrato per esser gabellato, o spedito per passo, o inventariato, le libbre 100 . . . . . . L. | — — — | — 4 — |
| 4 Per i colli di telerie, ed altre manifatture che verranno in Dogana per la recognizione dei Bolli, da | | |

| | L' UNO | PER OGNI lib. 100 lorde |
|---|---|---|
| disfarsi, e rifarsi dopo il riscontro dei bolli stessi, le libbre 100 « | — — — | — 1 8 |
| 5 Per ogni collo, o recipiente qualunque che verrà semplicemente ammagliato tanto per passo che per estrazione, l'uno . . . « | — 1 8 | — — — |
| 6. Per ogni collo, o recipiente qualunque che verrà involtato in Tela, o in stoja, ed ammagliato per comodo del commercio, l'uno « | — 10 — | — — — |
| *S' intende che tanto la tela, che la stoja, e la corda dovranno essere somministrate, o pagate a parte ai Legatori dai Ricorrenti.* | | |
| 7 Per le balle di Seta fatte di pianta, tanto per passo che per Estrazione, come per ricondizionatura, le libbre 100 . . . . . . . « | — — — | 1 13 4 |
| 8 Per le casse di drappi di seta, o di cappelli di paglia, trecce di paglia, o paglia da cappelli, state imballate per estrazione le libbre 100 . . . . . . . . . « | — — — | 1 — — |
| *S' intende che le casse vuote, le involture, e le corde dovranno essere somministrate, o pagate separatamente come sopra ai Legatori.* | | |
| 9 I colletti al di sotto delle libbre 100 lorde, che saranno stati depo- | | |

| | L' UNO | PER OGNI lib. 100 lorde |
|---|---|---|
| sitati nella stanza del Serbo, e che verranno in seguito gabellati, pagheranno per mercede, l'uno. « | — 3 4 | — — — |
| La stessa mercede sarà dovuta nel caso in cui occorresse aprirli per visita, per ricondizionatura, o per spedirli in passo. | | |

NB. Nè sopra il pesce fresco di Mare, o di Lago, nè sul pesce secco, o salato che verrà gabellato, o ricondizionato, nè sopra qualunque Mercanzia, in cui non sia necessaria l'opera del Legatore, sarà dovuta mercede alcuna.

I rotti sul peso dei colli, che non saranno stati depositati nella stanza del Serbo, fino a libbre 50 inclusive caderanno a benefizio del Commercio, e dalle libbre 51 in su, daranno titolo ai Legatori di esigere la mercede sull' intiero Centinajo. (*Not. dei* 25. *Febbrajo* 1848. *sudd.*)

FIRENZE. — Ordini diversi Municipali.

1. — SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE cui è stato reso conto dei lavori proposti dalla Magistratura Civica di Firenze, con le sue Deliberazioni del 5 Settembre e 14 Novembre del decorso anno 1845 per essere portati ad effetto sulle sponde dell' Arno lungo il suo corso in Città, onde impedire al possibile lo straripamento delle acque in caso di grandi piene; e degli altri lavori dell' istessa natura suggeriti dall' Ingegnere Sotto Ispettore Bordoni con suo Rapporto de' 31 Gennajo prossimo passato, e da effettuarsi nel Tronco dell' Arno che corre lungo il sobborgo di S. Niccolò, si è degnata ordinare che trat-

tandosi di lavori di una eminente pubblica utilità, non saranno ricevute, nè ammesse le opposizioni che potessero ritardarne l'esecuzione, e che si facessero per parte dei proprietarj, locatarj, o altri interessati con qualsivoglia titolo che dai lavori medesimi si credessero pregiudicati; e che solamente all'istanza dei proprietarj, locatarj, o altri interessati suddetti sarà proceduto a verificare nei modi legittimi e più spediti lo stato delle cose, per servir poi tale verificazione a determinare e liquidare in seguito le relative indennità, se, e come sia di ragione, e salvo alle Amministrazioni che anticiperanno le spese occorrenti il rimborso di quelle, che ai termini di giustizia dovessero stare a carico dei Frontisti. (*Not. dei* 12. *Giugno* 1846.)

2. — Il Gonfaloniere della Comunità Civica di Firenze persuaso della necessità di portare all'intiera conoscenza del Pubblico i provvedimenti che vengono adottati dalla Magistratura per tutelare il comodo, la nettezza, e il decoro della Città, rende noto ai suoi Concittadini come, in seguito al Regolamento disciplinare del Corpo degl'Ingegneri approvato con Sovrano Rescritto dei 5 Ottobre 1839, la Città di Firenze è stata repartità in nove Sezioni, e ad ognuna di esse è stato nominato un Deputato come appresso.

*Per la Sezione di S. Croce*
Deputato Sig. Conte Guglielmo de Cambray
*Per la Sezione del Duomo*
Deputato Sig. Cav. Gaetano De' Pazzi
*Per la Sezione di S. Lorenzo*
Deputato Sig. Marchese Feliciano Niccolini
*Per la Sezione di S. M. Novella*
Deputato Sig. Dott. Giovacchino Bacci
*Per la Sezione di S. Trinita*
Deputato Sig. Settimio Bordoni

*Per la Sezione di Piazza del Granduca*
Deputato Sig. Emilio Forini
*Per la Sezione di S, Niccolò*
Deputato Sig. Marchese Carlo Torrigiani
*Per la Sezione di S. Felice, e S. Spirito*
Deputato Sig. Cav. Giovanni Settimanni
*Per la Sezione di S. Frediano*
Deputato Sig. Lorenzo Strozzi Alamanni
(*Not. dei* 18 *Agosto* 1847 *in pr.*)

3. — Precipua cura dei Deputati sarà quella di vegliare, ciascuno nella propria Sezione, all' esatta osservanza dei Contratti d' Accollo per la costruzione, e per il mantenimento dei Lastrici e Selciati in ordine alle Norme fissate nel citato Regolamento. Inoltre dietro le speciali istruzioni state loro comunicate dal Gonfaloniere, i Deputati avranno cura d' invigilare al buon andamento di altri importanti rami del Servizio Municipale, facendo conoscere al Gonfaloniere gl' ingombri non autorizzati di Area e Suolo pubblico, l' inossservanza dei Contratti di Accollo per l' illuminazione a Gas e a Olio, e per la nettezza della Città, e in generale tutte le infrazioni ai Regolamenti Municipali, notando ancora i bisogni, e miglioramenti più urgenti, e più particolarmente quelli che possono interessare la pubblica salute. (*Not. cit.*)

4. — Nel portare alla conoscenza del pubblico queste nuove disposizioni tendenti a meglio garantire l' osservanza delle veglianti Leggi Municipali, il Gonfaloniere raccomanda caldamente a tutti i suoi Concittadini di coadiuvare col loro buon volere, e col rispetto alla pubblica proprietà, li sforzi di chi si adopera all' effetto di distruggere i molti abusi che ora diminuiscono il comodo e la vaghezza della nostra bella Firenze, celebre non tanto per lo splendore dei suoi Monumenti, quanto per la civiltà, e gentilezza dei suoi abitanti. (*Not. cit.*)

5. — Il Gonfaloniere della Città di Firenze, ec. Rende noto Che il Mercato del Fieno, e Paglia solito farsi sulla Piazza di Cestello, o altrimenti detta dell' Uccello, e l' altro dell' Erbaggio sulla Piazza d' Ognissanti, a maggior pubblica utilità, e comodo resta esteso ancora, in quanto a quello del Fieno e Paglia, sulla Piazza di S. Maria Novella Nuova, ed in quanto all' Erbaggio sulla Piazza di S. Maria Novella Vecchia, nei due perimetri, o siti, che si ritrovano rinchiusi, e circoscritti dai segnali di Pietra murati sul Terreno di dette Piazze. Che tale estensione dei respettivi Mercati avrà effetto per la mattina del dì quattro Ottobre prossimo avvenire. Che resta inibito ài Venditori dei generi predetti di oltrepassare i limiti superiormente indicati: dovendo restar libera d'ogni ingombro la rimanenza delle Piazze suddette, e onde non resti impedito il libero passare ai Pedoni, ed alle Vetture. E che i contravventori anderanno soggetti alle penali comminate dalla Legge de' 10. Aprile 1782. (*Vol.* 7 *pag.* 43.) (*Not. dei* 28. *Sett.* 1848.)

FORESTE di Bosco Lungo e Pianora. *Regolamento ed Istruzioni.*

ISTRUZIONI PER L' AGENTE

1. — L' Agente dovrà tenere la Scrittura delle due riunite Amministrazioni di Bosco-lungo, e Pianora in un solo Giornale di Cassa, e da questo dovrà ragguagliare i libri subalterni destinati per ognuna di esse Amministrazioni onde conoscere alla fine dell' Annata economica le Entrate, e le Spese di ognuna di esse, con quel sistema che sarà per indicargli il Computista Generale di questo Regio Dipartimento. (*Regol. dei* 19 *Giugno* 1845. *Art.* 1.)

2. — Ogni Sabato sommerà il Giornale di Cassa, e formerà un Rapporto settimanale per ivi dimostrare i Contanti che resteranno in Cassa, ed i Generi che avrà venduti nella settimana scaduta, a forma dei relativi Stampati; E quello tra-

smetterà all'Ispezione di Campagna del Dipartimento stabilita presso la Soprintendenza. (*Art.* 2.)

3. Ogni Mese formerà delle due Amministrazioni un separato Stato mensuale, il quale rimetterà come sopra. (*Art.* 3.)

4. — Sarà cura dell' Agente di procurare le vendite dei Generi che si ricaveranno dalle due Amministrazioni affidateli, quelle facendo a pronti contanti, e non altrimenti. (*Art.* 4.)

5. — Dovrà procurare alle debite scadenze la riscossione dei Canoni, od Affitti, come anche sarà sua cura di pagare ogni, e qualunque responsione passiva che gravitasse quella R. Amministrazione. Qualora avvenisse che scaduta una rata di Affitto, o di altro Credito, il Debitore non fosse esatto al pagamento, sarà l' Agente tenuto di renderne subito informata la Soprintendenza Generale, senza però trascurare premure con il moroso. (*Art.* 5.)

6. — Dovrà l' Agente tenere corrispondenza colla Soprintendenza Generale, e coll' Ispezione suddetta, e dovrà invigilare sulla condotta degli Impiegati conforme in generale si pratica dagli altri Agenti dipendenti da questo R. Dipartimento e specialmente a tenore dell'Istruzioni regolamentarie per l'ispezione di Campagna approvate con Veneratissimo Sovrano Rescritto del 17 Maggio del caduto Anno, le quali formano parte integrale delle presenti, e di cui se non l' abbia, si procurerà dall' Uffizio un' Esemplare: E così pure delle Istruzioni che appresso: (*Art.* 6.)

7. — Le Gite che per interesse di quella Amministrazione saranno necessarie dovranno per quanto sarà possibile farsi personalmente dall' Agente affinchè gli altri Impiegati subalterni restino quanto più si possa fermi al loro posto. (*Art.* 7.)

8. — Quando all' Agente occorresse assentarsi dall'Agenzia per affari particolari, e però estranei alla medesima, anche per un giorno, o per Affari di Agenzia per più di due, dovrà premunirsi del Permesso della Soprintendenza Generale, senza il quale non potrà allontanarsi dalla sua residenza. (*Art.* 8.)

9. — Tutte le volte che avrà fatte delle vendite di qual si sia genere rilascierà in mano degli Acquirenti il solito Ordine a tal' uopo stampato, acciò il Sotto-Fattore possa farne la consegna; Nel quale Ordine dovrà essere notato il prezzo stabilito per ogni Genere che sarà nel medesimo nominato. (*Art.* 9.)

10. — In generale l' Agente dovrà invigilare tutte l' ingerenze di cui saranno incaricati gli altri Impiegati subalterni, e trovato che qualcuno manchi al proprio dovere, o per negligenza, o per incapacità, o per qualunque altra causa, prima dovrà avvertirlo, e quando immediatamente non si corregga dovrà renderne informata l' Ispezione suddetta, perchè ne possa render conto alla Soprintendenza quando la circostanza o l'importanza del caso lo esiga. (*Art.* 10.)

11. — Nell' occasione della compilazione degli Annuali Bilanci, o Stati di Previsione sarà cura dell' Agente di non proporre che quei soli Lavori per i quali ci sia tutta la probabilità di potergli eseguire nella medesima Annata: E sarà cauto di proporre per primi quelli che la pratica locale gli avrà fatto riconoscere i più necessari. (*Art.* 11.)

12. Quindi sarà sua cura di non eccedere la Spesa prevista nell' effettuazione del lavoro che si porterà ad esecuzione, alla quale non potrà esser dato mano che dopo avutane la debita approvazione. E se per circostanza imprevista avvenisse che la Somma domandata, ed approvata, non bastasse per l' ultimazione del Lavoro, dovrà per tempo domandare l' approvazione ulteriore per quella Somma maggiore che dovesse erogarsi: Ed in questo caso dovrà notare con specialità la circostanza imprevista. (*Art.* 12.)

13. — Qualora accadesse che l' approvazione del Bilancio di Previsione ritardasse, e che in questo lasso di tempo per uno, o più dei Lavori previsti, convenisse l'esecuzione, perchè il ritardo fosse dannoso, dovrà l' Agente renderne intesa l'Ispezione allegandone la ragione affinchè dalla Soprintendenza Generale possa provocarne per urgenza il Provvedimento. (*Art.* 13.)

14. — Sarà anche cura dell' Agente di tenere informata l' Ispezione di tutto ciò che accaderà di straordinario nella R. Ammininistrazione affinchè ad ogni domanda del Soprintendente l' Ispezione possa essere in misura di sodisfare, ed affinchè possa ancora ultroneamente rendergliene conto. (*Art.* 14.)

15. — Per tutto quanto concerne la Coltivazione, e manutensione Forestale l' Agente dentro il Mese di Ottobre riceverà dalla Soprintendenza per mezzo della Ispezione di Campagna lo Stato dei Lavori da eseguirsi, e delle cure, diligenze, e metodi da osservare per la loro esecuzione, del quale Stato passerà immediatamente Copia al Sotto-Agente incaricato speciale di quella Branca. (*Art.* 15.)

DONNA GUARDAROBA

16. — Sarà Essa tenuta di ben custodire la Biancheria e Mobilia delle due Case d' Agenzia di Pistoja, e di Bosco-lungo, ed eventualmente delle Pianora, e di prestarsi al decente servizio delle due medesime Case ogni volta che ivi siano per Uffizio Impiegati del Dipartimento, o Persone spedite dalla Soprintendenza. (*Art.* 16.)

SOTTO-AGENTE

17. — Al Sotto-Agente è specialmente affidata la cura esterna della Foresta di Bosco-lungo, e delle Macchie del Teso, e di Meli e Tesi, nonchè dei Magazzini. Perciò, osservata la conveniente dipendenza dall' Agente, il quale è il Capo del Servizio, dovrà prestare tutta la sua vigilanza alle nuove Coltivazioni, Semente, e Piantazioni di qualunque specie esse siano, e dovrà dirigerle a seconda di quanto in massima verrà d' Anno in Anno stabilito, e secondochè a tenore dei conosciuti sistemi della R. Tenuta di Pratovecchio gli suggerirà l' Ispezione, e gli detterà la sua pratica locale. Inoltre dipenderà dal

medesimo la direzione della custodia, assistenza, e mantenimento delle Coltivazioni medesime. (*Art.* 17.)

18. — Dovrà il medesimo formare mensualmente un Rapporto dello Stato dei Lavori, e di quello delle Coltivazioni, cioè Piantazioni, e Sementc Boschive, niuna eccettuata, facendo in esso figurare la speranza che danno le nuove Coltivazioni, ed i guasti che in esse potessero essere sopraggiunti, non trascurando di fare menzione della causa che a suo credere possa avere arrecati gli sconcerti, ed enunciando quant' altro può interessare la Soprintendenza per quest' importante Articolo: E quindi dovrà consegnarlo all' Agente perchè col suo mezzo possa essere immediatamente inviato all' Ispezione. (*Art.* 18.)

19. — Perciò che siano le nuove Coltivazioni, i Tagli annuali di qualunque specie, ed i Lavori inerenti al mantenimento delle nuove Abetìe, delle Strade di sgombero delle Foreste, e delle Serre sui Botri dirette ad evitare le slazze, e smotte, il Sotto-Agente dovrà ogni dì 31 Agosto aver preparata una Nota di quei lavori che gli sembrasse di regola portare ad esecuzione nell' Annata economica, e però da far parte dello Stato, o Bilancio di Previsione, ed a tale effetto avrà in considerazione. — 1. Che in quanto a nuove coltivazioni non potrebbe essere accolta una proposizione che non presentasse certezza di effettuarsi dentro l' annata. — 2. Che i Tagli annuali devono essere disposti in modo da avere ogni Anno una Lavorazione proporzionata alla capacità della Foresta nè più, nè meno. Questa Nota dovrà consegnarla all' Agente per passarsi per mezzo dell' Ispezione al Soprintendente: E nella medesima Nota dovrà anche notarsi quali prezzi a suo credere si potrebbero pagare le lavorazioni ivi progettate, classando le località, e le specie dei Lavori. (*Art.* 19.)

20. — Sua special cura sarà di assistere al Taglio dei Legnami da Magistero, o da lavorarsi a Carbone, o a Cataste, come pure di quello che verrà sfasciato per mezzo delle due Seghe a Acqua. (*Art.* 20.)

21. — Avrà inoltre la custodia dei Magazzini, e dal medesimo dovranno farsi le Consegne ai diversi Acquirenti in seguito di un' Ordine dell' Agente, conforme all' Articolo 9, e sarà tenuto responsabile di quelli sconcerti che in questo proposito potessero avvenire per non avere osservata una precisione assoluta, tanto nelle misure di ricevimento dai manifattori, quanto nella consegna agli Acquirenti. (*Art.* 21.)

22. — Dovrà ancora essere responsabile delle misure colle quali verrà fatta la Consegna del Carbone ai Compratori, e sebbene questo debba essere ricevuto, e quindi consegnato da Persona espressamente delegata, e riconosciuto con il Titolo di *Segna-Some*, con tutto ciò suo dovere sarà d' invigilare, riscontrare, e misurare le Balle colle quali si farà la consegna, e trovandone delle illegali dovrà far sospendere la medesima, e contemporaneamente farne Rapporto all' Agente, e all' Ispezione. (*Art.* 22.)

23. — Dovrà tenere con scrupolosa esattezza un Giornaletto dell' Entrata, e Uscita dei Legnami lavorati, Cataste, Fascine ec., ed egualmente dei Manichi da Ferriere, Zeppe, e quant' altro di correlativo, o di simile si ritrarrà dalla Foresta, i quali Articoli sarà a consegnare subitochè gli verrà presentato l' Ordine dell' Agente di che nell' Articolo 9. Il detto Giornaletto sarà ostensibile in ogni occasione all' Ispettore, o Sotto-Ispettore di Campagna del Dipartimento, il quale, tempo per tempo, ci apporrà il suo « Visto » per costatare se sia tenuto in giorno, ed in buona regola. (*Art.* 23.)

24. — Dovrà firmare tutte le Note d' opere che verranno fatte in Campagna, sia per nuove Coltivazioni, loro educazione, e mantenimento, sia per il mantenimento o formazione delle strade interne della Foresta, e di Sbiado, sia per il mantenimento delle Serre, e simili. (*Art.* 24.)

SEGNA-SOME

25. — Questo Operante Giornaliere riceverà le sue Istruzioni dall' Ispezione per mezzo dell' Agente, il quale le renderà note al Sotto-Agente. *(Art. 25.)*

CAPO-GUARDIA

26. — Il Capo-Guardia dovrà risiedere a Bosco-lungo in quella Casa che piacerà alla Soprintendenza d' assegnarli; E dovrà fino che non abbia Montura, ed Armamento regolare costantemente portare al Cappello la Placca che gli verrà consegnata dalla Soprintendenza per mezzo dell' Agente, in cui sarà incisa l' Arme Reale colla leggenda « *I. e R. Foresta di Bosco-Lungo* » e con l' Etichetta « *Capo Guardia* » Ed avrà sotto di se tutte le altre Guardie in numero di quattro, ed un Giornaliere. (*Art.* 26.)

27. — Così avrà la sorveglianza dell' altre Guardie stanziate una a Bosco-lungo, una al Piano degli Ontani, una a Tesi e Meli, ed una al Teso, con più un Giornaliere ivi. *(Art. 27.)*

28. — Sarà debito suo d' ispezionare i Circondari affidati a ciascuno di esse; i quali si comporranno come appresso. — 1. Per quello di Bosco-lungo: Monte Majori, Prataccio, Pian di Livogno, Monte Torto, e il Sorbeto fino al Fosso detto di *Confine*, che ha origine nella cima del Poggio di faccia al Termine di confine collo Stato Lucchese segnato di N. 13, e precisamente in luogo detto la Piana delle Bucaccie. — 2. Per quello del Piano degli Ontani tutta la Tenuta da detto Fosso fino al Confine di essa. — 3. Per quello di Meli e Tesi tutto l' appezzamento costituente quella Branca, o Quartiere. — 4. Per quello del Teso, e Giornaliere il loro Circondario si comporrà della Tenuta del Teso, Monte Grosso, e Pian Silvano. — E, visitati che gli avrà, procurerà di far conoscere al Guardia

che avesse mancato d' assistenza, d' energia, o d' intelligenza, il Danno, o l' inconveniente avvenuto, e per il canale dell' Agenzìa ne rimetterà Rapporto all' Ispezione di Campagna. (*Art.* 28.)

29. — Sarà speciale ingerenza del Capo Guardia di marchiare, o sia apporre il Bollo della Foresta su tutti i Travi, Toppi, Manichi da Ferriere, Zeppe, e quali altri Legnami si lavoreranno in ciascuna Stagione nella R. Foresta di Boscolungo, e sue pertinenze in Montagna; E terrà esatto Registro dei Pezzi marcati d' ogni specie, e qualità; Qual Registro dovrà presentare ogni Anno in occasione della compilazione dei Saldi; E lo mostrerà in ogni Gita all' Ispettore, o Sotto Ispettore di Campagna, il quale ci apporrà il suo « Visto ». (*Art.* 29.)

30. — Sara nella facoltà del Capo Guardia di riscontrare se le Balle colle quali verrà consegnato il Carbone siano, o no delle misure legali, cioè se alte Braccia 2 e mezzo, e larghe Braccia uno, e soldi dodici, e quando le riscontrasse alterate sarà suo dovere di subito renderne conto all' Agente, e per questo Canale anche all' Ispezione suddetta. Tanto potrà anche fare per tutte le altre misure, e pesi; E simili operazioni eseguite che siano con vero zelo, prudenza, ed aggiustatezza gli faranno acquistar merito presso i suoi Superiori. (*Art.* 30.)

31. — Le Guardie suddette dovranno dipendere dai suoi ordini, ma Egli sarà responsabile di faccia alla Soprintendenza della qualità dell' Ordine dato senza averne facoltà dalla medesima. (*Art.* 31.)

32. — Tutte le volte che il Capo Guardia crederà utile di far prestar man forte dalle altre Guardie a quella che sola si temesse riuscire insufficiente a riparare a quel danno che fosse stato supposto potesse commettersi da qualche Facidanno, o consimili occasioni, potrà ordinarlo, ma però gli correrà l'obbligo di renderne inteso l' Agente o antecedentemente, o immediatamente dopo. (*Art.* 32.)

33. — Il Capo Guardia farà ogni Domenica il suo Rapporto scritto all' Agente, ricevuti che abbia quelli Settimanali delle Guardie, e riuniteci le notizie proprie. E staordinariamente farà Rapporto ogni volta che occorra. (*Art.* 33.)

GUARDIE

34. — Ogni Guardia sarà stanziata, ed avrà Casa dentro il Circondario, o presso il Circondario cui è addetta, e fino che non abbia regolare Montura, ed Armamento, porterà costantemente al Cappello la Placca che dalla Soprintendenza gli verrà consegnata per mezzo dell' Agente, ed in cui sarà incisa l' Arme Reale con la leggenda « *I. e R. Foresta di Boscolungo.* » (*Art.* 34.)

35. — Riceverà gli ordini del Capo Guardia, e si uniformerà pienamente ai medesimi. (*Art.* 35.)

36. — Le Guardie procureranno di fare settimanalmente per ogni Domenica mattina un Rapporto al Capo Guardia per referirgli genuinamente quanto fosse accaduto nel Circondario loro affidato, e ciò quando gli avvenimenti fossero ordinari, e di lieve entità. In caso straordinario dovranno subito referire al medesimo quanto fosse accaduto. (*Art.* 36.)

37. — Sarà dovere di ogni Guardia di invigilare che le some colle quali verrà fatta la consegna del Carbone ai diversi Compratori siano delle misure legali, cioè alte Braccia 2 e mezzo, e larghe Braccia 1. 12, e trovando che fossero alterate ne dovrà far Rapporto all' Agente, e Capo Guardia. (*Art.* 37.)

38. — Le Guardie che nel loro Circondario avranno Piantazioni di Abeti, saranno in dovere di formare una Nota per quanto possa esser possibile esatta di quante pianticine potessero essersi seccate nelle medesime, e questa dovranno averla rimessa all' Agente non più tardi del dì 30 Agosto di ciascun' Anno. (*Art.* 38.)

## ISTRUZIONI GENERALI E DISCIPLINARIE DELLE GUARDIE IN GENERE

39. — Tanto il Capo Guardia che le Guardie comuni saranno sottoposte all' Agente per il Disciplinare, e servizio, e pur anche al Sotto-Agente per quanto riguarda la Custodia dei Boschi, e Coltivazioni, i Tagli del Legname, e le Consegne secondo gli Ordini della Soprintendenza, e dell' Ispezione di Campagna del Dipartimento; E la Soprintendenza si riserva di dare i suoi Ordini anche fuori del Canale dell' Agenzia, o direttamente, o per mezzo dell' Ispezione suddetta. (*Art.* 39.)

40. — Siccome tutto il Personale delle Guardie deve essere ammesso al Giuramento dalle Leggi prescritto per essere autorizzate a portare validamente avanti i Tribunali competenti le accuse Civili contro i Trasgressori, perciò a questo solo effetto, ed in quanto la Legge lo esiga, dipenderanno congiuntamente dalla Soprintendenza Generale, e dal Commissario Regio di Pistoja. Le Guardie comuni dipendendo immediatamente dal Capo Guardia, esso resterà responsabile degli Ordini che avesse loro ingiunti, senza averne avuto facoltà dai Superiori. (*Art.* 40.)

41. — Nessuna Guardia, il Capo Guardia compreso, potrà allontanarsi, ancora per brevissimo tempo, dalla Tenuta, senza il Permesso della Soprintendenza. Quando si tratti di un solo giorno, ed una notte, il Permesso sarà alle facoltà dell'Agente. (*Art.* 41.)

42. — Una Guardia non si mescolerà delle ingerenze del Circondario di un' altra senza l' Ordine dell' Ispezione di Campagna, o dell' Agente, o senza uno speciale invito del Capo Guardia. (*Art.* 42.)

43. — Bensì ogni Guardia a tutela, ed incolumità della Foresta, invigilerà sui Trasportatori dei Legnami, comunque provenienti dagli altri Circondarj, per esaminare se i legnami che si trasportano siano marcati col Bollo Forestale; per assicurarsi donde provengano, e chi li abbia loro consegnati, e

per riscontrare se le Persone che incontreranno abbiano ferri da taglio pregiudicevoli alla Foresta; Ed invigilerà perchè i Bestiami di qualunque specie, loro Conduttori, o Pastori, ai quali non è permesso che il passo per le Strade, non si introducano nella Foresta a meno che non abbiano una Licenza di fida rilasciata dall' Ispezione di Campagna, o dall' Agente. (*Art.* 43.)

44. — Quando sul Legname, o altro oggetto trasportato non apparisca il Bollo, o non resulti la regolarità del Trasporto, il Portatore, a diligenza della Guardia, dovrà il tutto depositare in luogo determinato a discreta distanza da quello in cui sia avvenuto l' incontro. (*Art.* 44.)

45. — Le Guardie si faranno una special cura di usare severo, ma decente contegno con i Trasgressori, richiamandoli prima a dovere con poche, e precise parole, senza giammai far uso di espressioni ingiuriose, ed inconvenienti, minacciando i più protervi di agire contro loro nelle forme legali, e di ragione. (*Art.* 45.)

46. — E questo contegno è rigorosamento imposto alle Guardie in quanto che, assicuratesi chi sia il Trasgressore, e di che abbia trasgredito, sono ammesse come giurate ad inferirgli un accusa civile. (*Art.* 46.)

47. — Le Guardie, essendo giurate, non solo potranno accusare civilmente, ma ancora criminalmente. Accuseranno criminalmente i Trasgressori sempre che almeno vi siano due Testimoni, e si tratti di danno, o colpa grave. In mancanza di prove, e trattandosi di Danni, o colpe leggiere, accuseranno in via civile: Ma in tal caso resta loro inibito, sotto pena di inabilitazione, di rilasciare quietanza agli accusati, ma dovranno attendere la Sentenza. Della scelta dell' azione, se criminale, o civile ne giudicherà l' ispezione di Campagna, o l' Agente sulla proposizione del Capo-Guardia, e sentite quando sia opportuno le Guardie interessate, ed interpellato all' occorrenza il Soprinten-

dente. Le accuse vengono date al Tribunale del Vicariato. (*Art.* 47.)

48. — Non sarà permesso alle Guardie veruna perquisizione domicillare, o nei Magazzini, e Botteghe. (*Art.* 48.)

49. Quando sia presente il Capo Guardia, la Guardia comune non potrà agire senza i suoi ordini, ma a quelli deferirà immediatamente. (*Art.* 49.)

50. — Al Capo Guardia non è assegnato Circondario particolare, ma può, e deve agire, nel modo che sopra, in ogni Circondario, e sarà sua cura onde sia temuto sempre il suo arrivo, di percorrerli tutti per modo difforme, ed a tornate inusitate, e differenti. (*Art.* 50.)

51. — Il Capo Guardia deve essere presente a qualunque importante Consegna di Legname, che si faccia ai Compratori, e Intraprenditori di trasporti. (*Art.* 51.)

52. Tanto il Capo Guardia, quanto le Guardie comuni, giorno per giorno, ed ora per ora, prenderanno esatto appunto di tutto ciò che accade d' importante per farne soggetto del Rapporto Settimanale: E perciò ciascheduno di Loro sarà munito di un Giornaletto tascabile. Inoltre ognuno di Loro sarà fornito di un Roncolo pur tascabile per adoprarlo agli usi di netta che gli saranno indicati dal Sotto-Agente, Agente, o Ispettore di Campagna: E tutto ciò a Spese dell' Amministrazione. (*Art.* 52.)

53. — Resta rigorosamente proibito sotto pena di destituzione, così al Capo Guardia, come alle Guardie, di accettare Mancie, o Regali tanto di Generi che di Contanti da chicchessia, e per qualunque titolo e causa. (*Art.* 53.)

54. — Il Fucile sarà dalle Guardie costantemente tenuto carico a Palla, meno quando abbiano Permesso dall' Ispezione di Camgagna di potere cacciare. (*Art.* 54.)

DISPOSIZIONI GENERALI PER PE GUARDIE

55. — Qualunque mancanza o trasgressione delle Guardie, non escluso il Capo Guardia, agli Ordini, ed Istruzioni quì contenute, come pure a qualunque altra contingenza di Servizio oltre quanto è particolarmente disposto di sopra, sarà punita adequatamente dalla Soprintendenza dietro l'Informazione dell'Ispezione di Campagna, o dell'Agenzia col mezzo di maggiore o minore ritensione sulla Paga, o Stipendio, e con la sospensione, fino che mancanze gravi, o ripetute, non diano luogo alla destituzione. (*Art.* 55.)

FORESTIERI. – Ordini Diversi.

1. — Uno degli oggetti, che deve con più specialità richiamare l'attenzione dei Ministri di Buon Governo e della dipendente Forza Civile e Militare di Polizia, è l'arrivo ed il movimento dei Forestieri, molti dei quali, dalla parte in specie delle Legazioni Pontificie, non hanno cessato di prendere la direzione di questi Stati senza esser provvisti di Carte regolari, ed anche senza mezzi di sussistenza. (*Circ. degli* 11. *Dic.* 1845. *in pr.*)

2. — Gli ordini esistenti e le istruzioni nelle diverse epoche da questo Dipartimento circolate tracciando le norme da osservarsi in questo importante servizio, interessa che i prefati Ministri abbiano presentemente sott'occhio fra le altre la Circolare de' 19 Giugno 1821., la quale ordina di far respingere all'Estero quei Forestieri che si presentino con Passaporti per l'Interno del Loro Stato, e non muniti di regolari Passaporti per l'Estero, indispensabile anche nel caso di un semplice e momentaneo transito del Forestiero per il Territorio Gran-Ducale, e ciò fermestanti le facilità accordate con la precedente Circolare de' 5. Febbrajo 1821. per il passaggio vicendevole dei Sudditi dei due Stati nei luoghi situati in prossimità delle Frontiere; E la successiva Circolare de' 17. Luglio dello stesso

anno con la quale venne prescritto ai Giusdicenti delle Frontiere di non permettere ad alcuno degli Individui investiti nei Loro paesi da misure di Polizia di rimanere nel Territorio Gran-Ducale. (*Cir cit.*)

3. — Analoghe disposizioni nel concorso di congeneri circostanze vennero da questo Dipartimento adottate con le Circolari de' 22. Febbrajo e 8. Marzo 1831, mediante le quali restò stabilito che fosse ricusata la permanenza nelle respettive Giurisdizioni ad Individui provenienti ed attenenti ai paesi in cui siano avvenuti dei fatti contro il pubblico buon Ordine, con esser Loro intimato o di retrocedere, o di proseguire immediatamente il Loro viaggio, ciò che nel concorso di rimarchevoli specialità potrà aver luogo, quando anche siano provvisti di regolari Passaporti, e che agli Individui emigrati da quei Paesi o compromessi col Governo dei medesimi non dovesse nemmeno essere accordato l' ingresso nelle Giurisdizioni stesse, salvo il dar conto dei casi in cui ricorressero straordinarissime circostanze, ed eccettuati quei Forestieri che non appartenessero ai Paesi predetti, ma li avessero soltanto attraversati, e fossero muniti di Carte regolari, ed eccettuati pure quegl' Individui che per ragione di Commercio e d' interessi sono soliti di frequentare i nostri Luoghi di Frontiera o contigui ai medesimi, e di ritornarsene quindi in Patria senza inoltrarsi, o cercar dimora nel Gran-Ducato. (*Circ. cit.*)

4. — E con le Circolari de' 4. Settembre 1834., e 4. Aprile 1835. venne disposto che presentandosi alle Frontiere delle respettive Giurisdizioni persone mancanti di Passaporti regolari, o riconosciute o gravemente sospette di esser fuggitive dal proprio Stato, o che non diano un ragionevole discarico di se, siano indistintamente respinte senza permetter Loro di introdursi nel Gran-Ducato, ancorchè alleghino di esser soltanto per passaggio, facendo alle stesse sentire che venendo ritrovate, nonostante ciò, nell' interno dello Stato, si sottoporranno all' arresto, e ad essere accompagnate dalla pub-

blica Forza alla Frontiera per la quale si sono introdotte, o per quella che sarà creduta più opportuna dal Tribunale; E che la più attenta e diligente vigilanza sia portata all' effetto che resti assolutamente impedito ad ogni Forestiero qualunque sia la sua provenienza, e non esclusa neppure quella della Capitale, di fermarsi anche per poco in alcuna parte delle respettive Giurisdizioni senza avere adempito a quanto richiedono le veglianti discipline, in specie colla presentazione delle proprie Carte, e con una sodisfacente garanzia quanto ai motivi del soggiorno ed ai Loro mezzi di sussistenza, e perchè nel caso che le Carte non fossero trovate in regola, o non fossero sodisfacenti i motivi del soggiorno, e le garanzie esibite dal Forestiero, venga a Loro riguardo provveduto a forma degli Ordini ed Istruzioni veglianti (*Circ. cit.*)

5. — E poichè troppo importa che agli Ordini ed alle discipline sopra rammentate non manchi la necessaria esatta osservanza sia per il fatto dei Forestieri interessati ad eluderli, sia per difetto delle opportune cautele, non fu omesso di prescrivere con le Circolari de' 21 Ottobre 1825. e 25. Aprile 1832., che i Ministri di Polizia devono informarsi accuratamente dei Forestieri che si trattengono fra noi per impiegarsi all' altrui servizio, e che non siano garantiti da persone del Paese fuori di eccezione per la Loro probità ed i Loro mezzi, come di tutti i Forestieri che abbiano l' aria di vagare con industrie affettate per procurarsi una tolleranza e che non ne hanno alcuna che assicuri dell' onesto impiego delle Loro persone, e della Loro sussistenza. (*Cir. cit.*)

6. — Che non potendo tali Forestieri essere senza grave difficoltà individualmente vigilati dalla Polizia, debbano essere intimati, ritrovati e conosciuti che siano, senza far conto delle Carte di soggiorno se l' avesse: o ancora per qualche tempo, e ritirandole e respingendole a questo Dipartimento, a partire dal Territorio dello Stato, sotto le più efficaci comminazioni, e con accompagnatura in caso di resistenza. (*Cir. cit.*)

7. — E che onde evitare che i Forestieri sfrattati dalla Toscana a cura di un Tribunale si fermino a soggiornare in qualche altra Giurisdizione del Gran-Ducato, deve ogni Tribunale settimanalmente circolare a tutti i Giusdicenti per mezzo di Lettere stampate, da richiedersi a questo Dipartimento, le Note delle persone alle quali nel corso della settimana stessa avrà trasmesso il precetto di sfratto. (*Cir. cit.*)

8. — Sussistendo anche di presente le cause per le quali vennero nelle varie epoche comunicate ai Ministri di Buon Governo le sopraespresse istruzioni e disposizioni, io sono nel dovere di invitare VS. Illustrissima a volerne procurare premurosamente nella di Lei Vicariale Giurisdizione l' osservanza quanto sia possibile esatta e completa in tutti i sopra contemplati rapporti, e soprattutto quanto a non permettere l' ingresso nel Gran-Ducato agli Esteri che manchino di regolari Passaporti, ai quali non possono supplire, come gli Ordini prescrivono, nè i Passaporti rilasciati soltanto per l' interno dello Stato al quale appartengono, nè i Fogli di Via, o Attestati rilasciati dai Sindaci e dai Parrochi, interessando in quest' importante servizio anche lo zelo dei Sigg. Doganieri che sono più di ogni altro a portata di utilmente corrispondervi, ed ai quali anche per il canale del Superior Dipartimento da cui direttamente dipendono ne perverrà speciale invito; Quanto a tenere rigorosamente e perseverantemente attiva la vigilanza della Polizia anche nell' interno del Gran-Ducato sia nelle Città e Paesi, sia all' aperta Campagna sopra a quegli Esteri che fossero riusciti ad eludere la vigilanza alle Frontiere, e ad introdursi nel Territorio Gran-Ducale e prender dimora nelle Loro Giurisdizioni, nel qual caso dovranno costoro essere sfrattati, ed, occorrendo, accompagnati alle Frontiere, dandone conto per l' organo della Superiore Autorità Politica Compartimentale a questa Presidenza, e circolandone sollecitamente la notizia agli altri Giusdicenti del Gran-Ducato; E quanto a procedere contro i Trasgressori alle Leggi veglianti sopra i Forestieri per

sottoporli alle pene delle Leggi stesse prescritte, al quale effetto dovrà VS. Illustrissima non stancarsi mai di eccitare la Pubblica Forza Civile e Militare al disimpegno costantemente attivo e diligente delle proprie ingerenze, a seconda di quanto viene prescritto nelle recenti Istruzioni in stampa del 1. Ottobre decorso agli Articoli 85, e seguenti, con eseguire frequenti visite agli Alberghi, Osterie, ed altri Locali ivi indicati onde porsi in grado di conoscere le persone che vi prendono ricetto, e per assicurarsi se gli Albergatori, Locandieri, Affitta Camere e simili, soddisfacciano agli obblighi che vengono Loro imposti dagli Ordini veglianti circa alle denunzie dei Forestieri ed alla esibizione delle Loro Carte. (*Cir cit.*)

FORTIFICAZIONI.

1. — Il Corpo degl' Ingegneri militari toscani è chiamato a *progettare*, *adempiere* e *dar conto* dei lavori di fortificazione e di edifizi militari. (*Regolam. dei* 9. *Genn.* 1849. (*Art.* 1.)

2. — I lavori delle Fabbriche e Fortificazioni dipenderanno dal Generale Ispettore delle Armi speciali del Granducato. (*Art.* 2.)

3. — Ogni disegno di nuove opere o di miglioramenti alle antiche sarà fatto da' Capitani capi di circondario, e dee contenere un facile e netto *ragguaglio* dell' opera e dello scopo, un disegno, e se è d' uopo, con piante e spaccati, ed una *perizia* cioè un calcolo di previsione della spesa occorrente. (*Art.* 3.)

4. — Giunte le carte in mano dell' Ispettor Generale, viene il progetto disaminato e discusso dal consiglio generale del Genio presieduto dal suddetto Generale, e composto dal Comandante del Genio, dal Capitano de' lavori a Firenze e dal professore di fortificazione nella scuola delle armi speciali, siccome Segretario; aggiuntovi un ispettore dello Scrittojo delle Fabbriche, che il General presidente richiederà al Direttore. (*Art.* 4.)

5. — Il progetto così dichiarato e discusso invisai all'approvazione del Ministro. (*Art.* 5.)

6. — Allorchè saranno per occorrere dei lavori nelle Fabbriche e Fortificazioni, i respettivi Consegnatari od Inquilini (vedi *Bullettino dell' esercito n.* 32.) ne dovranno avanzare delle specificazioni ai respettivi comandanti di Piazza, i quali, munitele del loro *visto*, le passeranno all'Ispezione delle enunciate Armi speciali, e nelle altre città del Granducato ai Rappresentanti di essa, nelle quali specificazioni verrà indicato primieriamente il numero della Fabbrica, in cui il lavoro è per occorrere, e secondamente la specie del lavoro medesimo. (*Art.* 6.)

7. — Le specificazioni concernenti le Fabbriche di Firenze verranno dall'Ispezione Generale passate all'Uffiziale del Genio in essa residente, il quale, proceduto all'opportuno esame, dovrà trasmetterne la perizia al Generale Ispettore per attendere le sue determinazioni (*Art.* 7.)

8. — In tre categorie si dovranno distinguere i lavori delle Fabbriche e Fortificazioni suddette, cioè *a nota*, quando non oltrepassino le lire cento, *a cottimo* allorchè siano superiori alla citata somma insino alle lire 2000, a *partiti* ovvero *imprese* di due o più anni se per somma maggiore Pure accadrà qualche volta che i lavori di cottimo e d'impresa debbano farsi per conto proprio, quando fossero di natura siffatta che consigliassero ad abbandonare il cottimo o l' impresa siccome vie più dannose che utili all'erario. (*Art.* 8.)

9. — Pe' lavori a nota, chiamati gli artefici, dovranno stabilirsi dei conti indicanti la specie del lavoro da esso fatto, con il corredo delle specificazioni opportunamente sanzionate' i quali conti verranno verificati e corretti dall' uffiziale del Genio per essere pure approvati dal Generale Ispettore (*Art.* 9.)

10. — I lavori a cottimo saranno regolati con le respettive perizie dell' uffiziale del Genio, che potranno essere ese-

guite infino alle lire trecento per via di doppio atto legale; e fino alle lire due mila per via di offerte segrete da farsi col concorso dell' Uffiziale o Sorvegliante del Genio, del Comandante la Piazza e del Commissario di guerra: dovendo la durata del cottimo non esser maggiore di un anno, e cominciare dalla data dell' approvazione ministeriale. ( *Art.* 10. )

11. — L' accollatario frattanto dovrà dare una cauzione che ascenda alla metà della spesa, la quale canzione, caso di grandi lavori, dovrà rimanere vincolata per un anno anche dopo la costruzione. (*Art.* 11.)

12. — Pei lavori da darsi a imprese, l' Ispezione generale delle armi speciali seguiterà il sistema d' Incanto, fra persone le quali, alla capacità legalmente conosciuta, congiungan probità e possidenza tale da dare una cauzione proporzionata all' impresa. (*Art.* 12.)

13. — Sui lavori a conto proprio ne dovranno, cóme per gli altri, essere fatte perizie, da sottomettersi all' approvazione, se ascenderanno fino a lire trecento come è stato indicato all' articolo decimo, del Generale Ispettore, e per una somma maggiore, del Ministro della Guerra, i quali lavori verranno a mano a mano pagati dal Consiglio d' Amministrazione con note settimanali de' manifattori, e contro note de' Sorveglianti Chè se le spese venissero a superare nell' esecuzione del lavoro la cifra delle perizie stesse, converrà farsene altra *suppletoria*, della quale sarà procurata l' opportuna sanzione. (*Art.* 13.)

14. — Sarà nelle facoltà del Generale Ispettore di deviare dalle massime stabilite sui lavori delle Fabbriche e Fortificazioni solo nei casi d' urgenza, vale a dire quando fossero minacciate da imminente rovina; il che s' ha a comprovare con processo verbale fatto dall' uffiziale del Genio insieme col Comandante la Piazza ed il Commissario di guerra. E di cotai casi il Generale medesimo dovrà rendere immediatamente informato il Ministro della Guerra per poi essergli sottomessa al corrispondente perizia (*Art.* 14.)

15. — Delle perizie le quali non saranno ad oltrepassare le lire due mila, potrà essere rilasciato il cottimo mediante offerte segrete, secondo è accennato all' articolo 10, da raccogliersi da quel numero di offerenti, che saranno dall' Ispezione generale riconosciuti probi e capaci al lavoro. (*Art.* 15.)

16. — Rispetto alle perizie ascendenti a somma superiore dopochè nè sarà stata riportata l' approvazione dal Ministero della Guerra, se ne dovrà prevenire il pubblico per mezzo di una notificazione indicante l' epoca in cui saranno ricevute le offerte perchè aperte nell' Uffizio dell' Ispezione Generale, se ne rilasci il partito al minore e migliore offerente, previa malevadoria per l' osservanza di tutte e singole le convenzioni da stabilirsi (*Art.* 16.)

17. — I lavori, a' quali volgeranno ogni possibile attenzione gli uffiziali del Genio, ognuno nella sua attribuzione, deggiono poi essere scandagliati di 15 in 15 giorni dall' ingegnere esecutore. Ed alla formazione di cotali *scandagli* daranno elementi gli *appunti* giornalieri, che, siccome riscontro, deggiono esser trascritti su' libretti cifrati dal Commissario di guerra, uno in mano al cottimante o impresario, l' altro al sorvegliante. (*Art.* 17.)

18. — Ultimati i lavori, l' uffiziale esecutore dovrà compilare le *misure finali* con tutte le possibili particolarità. (*Art.* 18.)

19. — I pagamenti saranno fatti a misura dei lavori già eseguiti e verificati dall' uffiziale del Genio il quale dovrà determinarli con apposito certificato per servire al cottimante a poterne ricevere il corrispondente mandato di pagamento dal Consiglio d' Amministrazione del Corpo, dove il Commissario di guerra è chiamato ad esercitare la sola parte del suo istituto in quanto alla legalità degli atti. Tutti i cottimi ed appalti che verranno a mano a mano rilasciati, in correspettività di quelle regole fissate nei precedenti articoli, dovranno esser fatti conoscere dal Generale Ispettore al consiglio d' Ammini-

strazione del corpo, onde porlo in grado di farne impostare i relativi conti correnti in relazione dei corrispondenti lavori. (*Art.* 19.)

20. — L' amministrazione militare trarrà su' fondi assegnati al Genio nello Stato discusso, gli ordini di pagamento *a disposizione* del Consiglio di Amministrazione, avutane facoltà dal Ministro, salvo per le somme bisognevoli al mantenimento (*Art.* 20.)

21. — E la stessa Amministrazione militare è chiamata in ultimo a verificare tutti quanti i conteggi dell' arme. (*Art.* 21.)

22. — Laonde nella scrittura della Direzione dell' Amministrazione Militare, e conseguentemente in quelle dei Commissariati di guerra, dovranno essere aperti due conti, uno che abbracci le spese di mantenimento, e l' altro quelle di nuova costruzione delle fabbriche e fortificazioni, onde potere alla fine di ciascun anno dimostrare l' erogazione della somma totale, che per un tal titolo è stata compresa nel bilancio di previsione del Ministero della guerra. (*Art.* 22.)

23. — Siccome la somma che verrà annualmente destinata, in coerenza degli approssimativi bisogni delle Fabbriche e Fortificazioni, nel ricordato bilancio di previsione, sarà repartita per Fabbrica e Fortificazione di ciascuna Piazza, esaurita la quota respettiva, non potranno emettersi, senza speciale facoltà del Ministro della guerra, per qnella Fabbrica o Fortificazione stessa ulteriori perizie. (*Art.* 23.)

24. — Perchè l' Amministrazione Militare possa portare sulla repartizione delle somme che a ciascuna fabbrica e fortificazione vengono assegnate nel Bilancio di previsione, il suo sindacato, in quanto al tener fermo che non si superi la cifra, dovrà conoscerne il relativo Prospetto. (*Art.* 24.)

25. — Gli inventari delle Fabbriche e Fortificazioni che fin qui trovavansi alla custodia dei Commissariati di Guerra, dovranno passare all' Ispezione Generale delle Armi Speciali, per quelle mutazioni che in processo di tempo vengono ad oc-

correre sì per il passaggio da un Consegnatario all' altro, quanto eziandio per gli aumenti e diminuzioni che fossero le Fabbriche o Fortificazioni stesse per subire. ( *Art.* 25. )

26. — Di qualunque lavoro a nota che verrà eseguito nelle Fabbriche e Fortificazioni fuori della residenza dell' Ispezione generale, non verrà effettuato il pagamento, se il conto non sia prima approvato dall' Ispezione stessa. ( *Art.* 26. )

27. — Anche pei cottimi che si rilasceranno nelle Piazze ove i lavori saranno per occorrere, dovranno essere osservate quelle stesse pratiche state indicate agli articoli 10, 12, 14. e 15; e le somme occorrenti dovranno dal Consiglio d' amministrazione dell' arme farsi conoscere al Direttore dell' Amministrazione militare per trarne i mandati su' respettivi Commissariati di guerra. ( *Art.* 27. )

28. — Le perizie e le disamine dei lavori, necessari nelle rammentate Fabbriche e Fortificazioni fuori della residenza dell' Ispezione Generale verranno fatte da quelli Uffiziali del Genio, che saranno delegati dall' Ispezione medesima. (*Art.* 28.)

FRANCIA E TOSCANA – Convenzioni diplomatiche.

Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran-Duca di Toscana avendo acconsentito alla proposizione di far godere la bandiera Francese nei Suoi Stati e quella Toscana in Francia e nei Dominj francesi situati nel Nord dell' Affrica della esenzione di ogni diritto di navigazione e di porto, in caso di approdo forzato, il sottoscritto Ministro plenipotenziario di Francia è autorizzato a dirigere a Sua Eccellenza il Principe Don Neri Corsini, Ministro degli Affari esteri di Toscana, la dichiarazione che segue: A datare dal 1.° Aprile del corrente, ed in avvenire, qualunque bastimento toscano di commercio che entri per approdo forzato in un porto della Francia, o nei Dominj francesi situati nel Nord dell' Affrica, sarà esente da ogni diritto di porto o di navigazione che si percepisca o possa percipersi per conto dello Stato, se le cause che avranno reso ne-

cessario l' approdo saranno reali ed evidenti, e semprechè non devenga nel detto porto di approdo a veruna operazione di commercio caricando o discaricando mercanzie; ben inteso però che i disbarchi o i nuovi imbarchi motivati dalla necessità di resarcire il bastimento non saranno considerati come operazioni commerciali capaci di dar luogo al pagamento delle tasse, semprechè il bastimento stesso non prolunghi il suo soggiorno in porto al di là del tempo reso necessario dalle cause che abbiano dato luogo all' approdo. ( *Not. dei* 27. *Febbr.* 1845. )

FUNZIONARII PUBBLICI – ORDINI DIVERSI.

1. Quella pura gioia, e filiale riconoscenza con le quali la maggiorità dei Toscani mostrandosi degna d' occupare un posto distinto fra i Popoli più civilizzati, ha accolte le riforme che al miglior ben' essere della Patria comune ha l' ottimo Principe adottate, o incoate, sono state malauguratamente turbate in varj punti del Gran-Ducato dalla impazienza, ed irreflessione d' alcuni e, bisogna pur dirlo, dalla malizia di pochi. Sotto il colore di timori i men ragionevoli, spargendo sospetti, attribuendo qualificazioni odiose o gratuite, si sono eccitate in tale o tal altro luogo le Masse della Popolazione ad Atti ed Arbitrj che non possono abbastanza deplorarsi, e biasimarsi: Ivi si sono fatte tacere le Leggi, si è sorpresa l' Autorità degli Officiali che hanno il carico di farle eseguire, e con minaccie e violenze si è giunti per fino ad attentare gravemente alla sicurezza delle persone, sicurezza che è lo scopo di ogni riunione Sociale, e che spinta al massimo grado possibile, è il bene più prezioso delle Società più civilizzate. Se questi gravi e deplorabili inconvenienti s' estendessero, o continuassero ulteriormente, conseguenze anco più triste e gravissime sarebdero immancabili. Le Classi industriali distratte spesso dal Lavoro diverrebbero più facilmente eccitabili ad ogni pretesto; il sospetto genererebbe il sospetto, un primo arbitrio

darebbe luogo al secondo, la presenza di mali pur troppo certi, ne farebbe apprendere dei maggiori, e l'ordine pubblico una volta turbato, accaderebbe invano alle popolazioni di ricorrere all'ausilio di quella forza che elleno stesse avessero menomata, o distrutta. (*Circ. dei* 30. *Nov.* 1847, *in pr.*)

2. — SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE decisa, in faccia a tali e sì gravi circostanze, di non mancare al proprio debito, ferma in voler procedere per la via intrapresa de' miglioramenti morali e civili, persuasa che non possono conseguirsi che nell'ordine e nella quiete, e risoluta a volerlo con ogni mezzo più energico, ha comandato che fosse nel suo Real Nome fatto un'invito diretto alle Autorità Governative di ogni grado, ai Gonfalonieri, ed ai Comandanti della Guardia Civica nei Luoghi respettivi, affinchè tutti concordi, e forti della loro Unione, sorgano energicamente a reprimere qualsiasi agitazione e disordine ulteriore. Con altra Circolare di questo giorno S. A. I. e R. ha fatto più specialmente ammonire i pubblici Impiegati sull'adempimento dei propri doveri, richiamandoli a fare in ogni modo rispettare le Leggi che sono in vigore, ed ha fatto loro ingiungere di non abbandonare per qualsiasi motivo il proprio posto. Ma S. A. I. e R. pone le persone loro, e la libertà dell'esercizio delle respettive loro attribuzioni, sotto la salvagnardia dell'onore e della forza dei Magistrati Municipali, della Guardia Civica, e dei buoni e savi Cittadini che la compongono. L'unione forma la forza; la legalità deve esserne il cemento. Il Principe accoglierà con benignità di Padre ogni lagnanza, ogni reclamo per provvedervi, quando abbia fondamento. I Tribunali sono pronti nella loro imparzialità a render giustizia; ma a niuno può esser permesso di rendersela da se medesimo. Deve finalmente cessare quell'ingiusta e inumana persecuzione della quale sono in più luoghi fatti segno coloro che appartennero al soppresso Corpo di civile Polizia. Hanno eglino diritto di vivere sicuramente in ogni parte dello Stato, purchè non manchino alla Legge; se alcuno vi man-

casse, l' Autorità sarà pronta a reprimerlo. Ma ogni privata o pubblica manifestazione contro di essi, mossa unicamente per odio alle passate loro ingerenze, è crudele, ingiusta, illegale, e fa torto alla civiltà del Paese, ed alla dolcezza degli abitanti per cui si è sempre distinto. Le Autorità competenti debbono impedire o reprimere ogni atto consimile. I Gonfalonieri, la Guardia Civica debbono recarsi ad onta che nella sfera della loro morale influenza, nel seno della civiltà, in mezzo al progresso, ciascuno senza eccezione non goda della tutela alla quale ha diritto, e debbono quindi formarsi un debito d' impedire con ogni mezzo che sorgano quelle amarezze, e quelle divisioni che paralizzando l' azione governativa, dando luogo al disordine, ci indeboliscono nell' interno, e ci screditano nel- opinione dell' Estero. (*Cir cit. in fine*)

3. — In mezzo a quell' effervescenza che il desiderio, in parte già soddisfatto, di utili riforme, ha nei mesi ultimi scorsi destata, e di faccia a quelle più o meno gravi agitazioni che in diversi punti della Toscana vi hanno succeduto, è stato, ed è, penoso per le paterna sollecitudine di S. A. I. e R. l' aver veduto in varj pubblici Uffizi e RR. Dipartimenti indebolirsi l' osservanza delle Leggi ed Ordini in vigore, rallentarsi sensibilmente il vincolo della buona disciplina, e con danno del servizio, dell' ordine, e della pubblica quiete, venir meno la forza dell' autorità governativa, che ha la missione di provvedervi. Quindi, se per una parte è stato dispiacente il dovere plausibilmente opinare che non in tutti i casi, ed in tutti i luoghi le pubbliche autorità di ogni classe e di ogni grado abbian sempre fatto quanto loro incombeva per prevenire, reprimere gli arbitrj e le violenze, lo è stato anco maggiormente il vedere che talvolta le autorità stesse, mancando di dar saggio di quel coraggio civile che è debito assoluto del loro ufficio, abbian quasi transatto con il disordine, o dando troppo peso alle manifestazioni di persone male intenzionate, siansi allontanate dai loro posti, abbandonando per tal modo la mis-

sione che dal Principe avevan ricevuta, e che al Principe solo dovevano rassegnare. (*Cir. dei* 30. *Nov.* 1847. *in pr.*)

4. — Apprendendo pertanto S. A. I. e R. le triste e funeste conseguenze alle quali condur potrebbe siffatto procedimento, e decisa quindi fermamente di farlo cessare, vuole che sia nel suo Real Nome rammentato alle autorità ed ai pubblici funzionarj e capi di dipartimento di ogni classe e di ogni grado esser sua Sovrana volontà, Che le leggi, regolamenti, ed ordini non per anco formalmente e regolarmente aboliti, tener si debbano nella più esatta osservanza, senza curare il pretesto che penda l' esame di quelle modificazioni delle quali esser possano suscettibili; Che le autorità e funzionarj pubblici debbano sotto la loro personale responsabilità usare con prudente moderazione ed energia tutti i mezzi legali che sono in loro potere, per giungere a quel resultato, impedire le reazioni, e proteggere le persene di qualsiasi classe e qualità, appoggiandosi scambievolmente con la necessaria armonia e buona intelligenza, e confidando nella coadiuvazione della milizia cittadina che non è da dubitarsi non sia per corrispondere alla nobile sua instituzione; Che le autorità, e funzionarj medesimi si penetrino del principio che il loro buon' esempio esser deve il mezzo più efficace per influire sulle Popolazioni; che per essere rispettati bisogna meritarlo con l' esercizio delle civili virtù, e con spiegare prudenza, e savia fermezza nel fedele, e premuroso disimpegno dei proprj doveri, fra i quali primeggia quello di esigere assolutamente che i respettivi subalterni facciano il loro dovere sotto tutti i rapporti, e si distinguano per assiduità, quiete, e subordinazione ai superiori, dai quali dipendono, invece di tollerare che spesso distratti per varj pretesti dalle loro incumbenze, prendano parte ad atti ai quali non possono impunemente partecipare; E finalmente che qualsiasi ministro, o impiegato ardisse lasciare la propria residenza ed impiego senza esplicita permissione superiore, anzicho provocare, od usare ogni mezzo legale per reprimere le

minacce ed attentati dei quali Egli stesso o altri fosse fatto soggetto, si avrà irremisssbilmente per dimissionario. ( *Circ. cit. in fine.* )

# G

GABELLA FRODATA

1. — Tutte le volte che è presentata querela ai Tribunali per defraudata gabella, deve provocarsi dai querelanti la condanna del frodatore anche al sestuplo della tassa di beneficenza in tutti quei casi nei quali, per ricorrerne la percezione, è dessa stata ugualmente frodata, intendendosi sempre il frodatore incorso in tal pena, in ordine al disposto letterale dell' Articolo XIII. della Legge de' 4. Ottobre 1816. indipendentemente da quelle diverse pene, secondo la varia indole delle trasgressioni, respettivamente comminate dalla Legge Doganale; ( *Circ. dei* 18. *Settembre* 1845. *Art.* 1. )

2. Nei casi nei quali il frodatore della gabella, procedendo all' abbandono della merce arrestata, non è, in ordine all' Articolo 109. della Legge de' 19. Ottobre 1791. tenuto a nulla più, oltre il retratto della medesima, e la Dogana non può agire contro di lui per insufficenza del retratto stesso al pagamento del frodo, non dovrà agirsi tampoco contro il medesimo per la penale della frodata tassa di beneficenza, non facendosi luogo in tal circostanza a quella cumulazione di Atti voluta dall' Articolo 14. della Legge de' 4. Ottobre 1816. ( *Art.* 2. )

3. — Ogni qualvolta che trattandosi di trasgressione punibile con la pena ordinaria del sestuplo della gabella, o con il doppio di quella, eccezionalmente decretato dall'Articolo 96. della Legge de' 19. Ottobre 1791. il frodatore condannato respettivamente alle pene suddette, ed al sestuplo della tassa di beneficenza, abbia abbandonato il genere per la sodisfazione

delle pene medesime, nè possa molestarsi oltre il retratto di quello venduto all'asta, rimarrà il retratto medesimo affetto gradualmente alla sodisfazione degli oneri seguenti nell'ordine che appresso: 1. Gabella ordinaria, ed aumento del quarto nei casi nei quali ricorra; 2. Tassa di beneficenza ordinaria; 3. Emolumenti degli Impiegati; 4 Cinque sesti penali della gabella, o il doppio della penale stessa nel caso contemplato dall'Articolo 96. della Legge, a favore di chi di ragione; 5. Cinque sesti penali della tassa di beneficenza affetti per intero agli Spedali. Se il ritratto della merce così venduta non coprisse l'intiero pagamento delle pene, nelle quali il frodatore è stato condannato, la deficienza refluirà a carico degli articoli che rimarranno scoperti secondo l'ordine preaccennato, e per ultimo di cinque sesti penali della Tassa di beneficenza. Ma se dopo la completa sodisfazione di tutte le pene, dalle quali è stato colpito, il retratto della merce abbandonata presentasse un avanzo, rimarrà questo a disposizione del proprietario nei termini e sotto le discipline stabilite dalla Notificazione della R. Consulta de' 16. Aprile 1844. (*Art.* 3.)

4. — Trattandosi di trasgressione punibile unicamente con la perdita del genere, ed il sestuplo della tassa di beneficenza, e che questo sia, dal frodatore condannato, abbandonato agli arrestanti, dovranno dal valore del medesimo prelevarsi unicamente la gabella ordinaria, compreso il quarto, la tassa di beneficenza, e quindi l'emolumento degli Impiegati, restando l'avanzo agli arrestanti, salva la partecipazione agli Spedali nei casi di ragione, e trascurati i cinque sesti penali della tassa di beneficenza. Ma se il frodatore condannato alla perdita della merce domandasse, e per grazia ottenesse redimerla, dovrà allora tenersi obbligato anche alla sodisfazione dei cinque sesti penali della tassa di beneficenza suddetta, nella quale sarà stato ugualmente condannato. (*Art.* 4.)

5. — Le stesse regole saranno seguitate, avuto riguardo congruo all'indole differente delle trasgressioni, nel reparto

del retratto dei generi arrestati, e volontariamente rilasciati senza che sia stato luogo a querela, e conseguentemente a pronunzia giudiciaria: ( *Art.* 5.)

6. — Nel caso finalmente nel quale per trattarsi di trasgressione punita simultaneamente con la perdita del genere, e con il sestuplo della gabella, e con la pena pecuniaria, eccezionalmente stabilita dall' Articolo 93. della Legge; facclasi luogo ad agire contro il trasgressore condannato nelle pene anzidette, si cumuleranno agli atti per il recupero del sestuplo della gabella o penale straordinaria suddetta anche gli atti per il recupero del sestuplo della gabella o penale straordinaria sudetta, anche gli atti per il ritiro del sestuplo della tassa di beneficenza. ( *Art.* 6.)

GABELLE. *Ordini diversi in proposito.*

1. — S. A. I. e R. il GRAN-DUCA si è degnato approvare con Veneratissimo Rescritto del 20. Dicembre ultimo, che, a contare dal dì primo Febbrajo prossimo, venga ridotta dalle lire cinque a lire due e soldi dieci il cento delle libbre, compreso il quarto imposto dalla Notificazione del 4, Ottobre 1816., la gabella d' introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, delle Tele ordinarie gregge tessute all' uso bolognese, come sono le Tele da balle da Carbone, le Canovacce liscie, a rinfranto, ed in opera, i Borracciotti, i Terzoni, ed i Lavori fatti con le Tele medesime, provenienti dall' Estero: E ciò fermo stante l' obbligo di munirle del bollo diverso da quello che si usa per le altre Telerie. ( *Notif. dei* 21. *Gennajo* 1845.)

2. — La prefata I. e R. A. S. ha approvato inoltre che le Dogane di Confine di seconda classe, delle Filigare e di Pavana presso il Ponte di Teglia, sieno eccezionalmente e provvisoriamente autorizzate a gabellare per introduzione, con le regole e con il sistema stabilito dalla Legge de' 19. Ottobre 1791., le Tele di pura Canapa tessute all' uso bolognese, nel

solo caso però che procedano direttamente dal Bolognese. (*Notif. cit.*)

3. — Il Pubblico è altresì prevenuto delle appresso variazioni state precedentemente introdotte nella Tariffa delle Gabelle Toscane del 19. Ottobre 1791., e di già attivate in forza delle diverse Sovrane Risoluzioni qui sotto citate. (*Notif. cit.*)

CARBON FOSSILE, proveniente da Cave del Territorio Riunito:

*Esente da gabella di estrazione se destinato per Livorno, ferma stante la gabella stabilita quando venga esportato sopra Mare.* (*Rescritto dei* 7. *Aprile* 1843.)

CATTO D' INDIA, O CATECU' proveniente dall' Estero.

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire quaranta, a lire due, soldi diciotto e danari quattro il cento delle libbre compreso il quarto suddetto.*

*Per estrazione da lire due a soldi dieci e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una a soldi dieci il cento delle libbre.* (*Rescritto dei* 17. *Novembre* 1843.)

PELLI DI QUALUNQUE SORTE CONCE, O MANIFATTURATE A VACCHETTA BIANCHE O TINTE, non nominate nella vegliante Tariffa, provenienti come sopra.

*Per introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città preindicate lire dodici e soldi dieci il cento delle libbre, compreso il quarto suddetto.*

*E ciò ferma stante la gabella d'introduzione assegnate dalla Tariffa stessa in L.* 3. 2. 6· *il cento delle libbre compreso parimente il quarto, alla voce* VACCHETTE, *e ritenuto che questo diritto è tassativamente applicabile alle sole Vacchette di Russia rosse, o bianche, siccome è stato constantemente praticato.* (*Rescritto de'* 13· *Dicembre* 1843.)

PANNI A FELTRO aventi dimensioni bracciabili, e provenienti come sopra, devono considerarsi agli effetti doganali come PANNINE

*Destinati poi alla fabbricazione della Carta, possono essere ammessi alla gabella d'introduzione in lire tre e soldi quindici il cento delle libbre, compreso il quarto suddetto, ai termini cd alle condizioni imposte dal Sovrano Rescritto de'* 17. *Luglio* 1837. *(Rescritto suddetto de'* 13. *Dicembre* 1843. *)*

BIACCA O BIANCO D'ARGENTO (O DI KREMS) proveniente come sopra.

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette, da lire dugento a lire cinque il cento delle libbre, comprero il quarto.*

*Per estrazione, da lire cinquanta a soldi sei e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo, da lire due e soldi dieci a soldi sei e danari otto il cento delle libbre. (Rescritto de'* 3. *Settembre* 1844.)

BIACCA D'OGNI SPECIE NON NOMINATA, O CERUSA, proveniente come sopra.

*Per introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città surriferite, da soldi dodici e danari sei a lire una e soldi dieci il cento delle libbre compreso il quarto. (Rescritto suddetto de'* 3. *Settembre* 1844.) *(Notif. cit.)*

4. — L'Illustrissimo Sig. Cav. Commendatore Giovanni Baldasseroni, Amministratore Generale delle RR. Rendite, inerendo agli Ordini partecipatigli dall'I. e R. Dipartimento di Finanze sotto dì 4. andante, deduce a pubblica notizia le appresso Veneritassime Sovrane Dichiarazioni sulla Legge daziaria, e respettivamente sulle veglianti Tariffe del 19. Ottobre 1791., Dichiarazioni state già attivate fino dal giorno della loro emanazione, alle diverse epoche qui sotto indicate, cioè: *(Notif. dei* 6. *Giugno* 1845.)

5. — Il pagamento della Tassa del Pedaggio instituita colla Notificazione degli 11. Decembre 1815. ricorrer deve impreteribilmente nella maggior somma da detta Notificazione stabilita, ogni qualvolta i Legni sieno provvisti di Molle qua-

lunque, cioè di un Ordigno composto di lamine di acciajo, o dl ferro, o di un ferro dei metalli medesimi, capace di fare ondeggiare e brandire le Casse dei Legni stessi; qualunque sia la configurazione delle Molle, ed Ordigno suddetti. E ciò a schiarimento, ed, in quanto occorrer possa, in modificazione al Disposto dal §. 7. delle Instruzioni in stampa approvate col Sovrano Dispaccio de' 4. Maggio 1817. ( *Rescritto del* 18. *Aprile* 1845. ) ( *Notif. cit.* )

6. — L'Emolumento imposto colla Notificazione de' 24. Luglio 1834. sui Cereali forestieri che pervengono nel Territorio Riunito da Livorno per la via di Terra, o dallo Scalo di Bocca d' Arno per la via di Mare, deve, a similitudine di quanto venne dichiarato colla Notificazione de'29. Marzo 1842. rispetto ai Cereali parimente forestieri che s' introducono nel Territorio Riunito suddetto per tutt' altra parte, considerarsi per gli effetti Doganali come un aggiunta alle gabelle stabilite dalla Tariffa annessa alla Legge del 19. Ottobre 1791. cosicchè coloro che si rendono Trasgressori in materia vanno soggetti alle pene comminate dalla Legge stessa nei casi di frodo. ( *Rescritto del* 18. *Aprile* 1345. ) ( *Notif. cit.* )

7. — Le Aliguste, le Bizzughe, i Gamberi di Mare, i Gamberi neri, i Granchi e le Tartarughe ( Pesce fresco ) procedenti dall' Estero nel Territorio Riunito, comprese le Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, pagar debbono come Pesce fresco, e godere così della diminuzione dei diritti d' introduzione accordata colla Notificazione de' 6. Luglio 1839. al Pesce fresco in genere, ferma stante, quante ai Gamberi neri, che s' introducono in Firenze, la maggior gabella stabilita dalla vegliante Tariffa propria di quella Città. (*Rescritto dei* 23. *Aprile* 1845. ) ( *Notif. cit.* )

8. — L' acqua salsojodica che scaturisce presso Castrocaro può liberamente circolare e smerciarsi nel Territorio Riunito alla condizione che i vasi o fiaschi con i quali venga spedita sieno contradistinti da special Marca o Cifra del Proprietario

Dott. Niccola Frassineti, per impedirne la contraffazione. Introducendosi per altro nelle Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, va soggetta al pagamento della gabella imposta dalle veglianti Tariffe proprie di dette Città per le Acque minerali. (*Rescritto del* 2. *Maggio* 1845.) (*Notif. cit.*)

9. — L'Illustriss. Sig. Amministratore Generale delle RR. Rendite rende noto al Pubblico, come S. A. I. e R. il Gran-Duca con i Veneratissimi Rescritti degli 11. e 30. Agosto, del 12. e 19. Settembre e del 4. e 29. Novembre del corrente anno, si è degnato dichiarare in aumento e modificazione alla vigente Legge e Tariffa daziarie. (*Notif. dei* 12. *Dicembre* 1845.)

10. — Che la *Polvere di Carbone fossile*, quando trovisi semplicemente macinata o triturata e non atta alle Tinte, debba considerarsi, agli effetti doganali, come *Carbon fossile*. (*Art.* 1.)

11. — Che ritenuto il principio che anco gli *Scampoli*, o *Resti di Pezze* di Telerie, Pannine, Sottigliumi, Tessuti composti, Drappi di Seta, o di Filaticcio, e Veli di Seta di qualunque specie, sottoposti alla formalità del Bollo in prova della soddisfatta gabella, debbano simaner sempre e distintamente soggetti al Bollo medesimo, ogni qualvolta vogliano ritenersi o farsi circolare per oggetto di Commercio, venga diminuita e ridotta da *un Soldo a danari quattro* la indennità dell'unico Bollo apponibile a ciascuno degli *Scampoli*, *o Resti di Pezze* suddetti, che non costituisca d'altronde singolarmente un distinto Articolo di Manifattura, o di Arnese di Vestiario, e non ecceda la misura di braccia sei, se si tratterà di Telerie di ogni specie, e respettivamente quella di un braccio, se si tratterà di Pannine, Sottigliumi o Tessuti forestieri composti, fermo stante per ogni rimanente il disposto dall'Art. 46. della Legge de' 19. Ottobre 1791., modificato e dichiarato dagli Ordini contenuti nel Motuproprio in stampa de' 20. Dicembre 1804., e nella Notificazione de' 7. Luglio 1820. (*Art.* 2.)

12. — Che la indennità pagabile alla Dogana per i *Bolli* da apporsi alle singole Pelli che vengono dall'Estero a con-

ciarsi nel Territorio Riunito o nelle Città gabellabili con il benefizio delle Spedizioni condizionate, sia ridotta da *Soldi uno e Danari otto* a *Danari quattro* per Bollo. (*Art.* 3.)

13. Che il *Diritto* o *Emolumento* percepibile in ordine al Regolamento approvato col Sovrano Rescritto de' 25. Febbrajo 1837. sopra ciascun *Bollo* o *Marchio a Taglio*, da apporsi alle *Cuoja e Pelli* nostrali o forestiere, che si conciano negli Stabilimenti di Livorno, sia indistintamente ridotto a un *Soldo* per ciascuno dei Bolli o Marchi suddetti, fermo stante che possano e debbano questi ultimi essere impressi sopra ciascun Cuojo in quel maggior numero che sarà d' interesse del Fabbricante (*Art.* 4.)

14. — Che, coerentemonte a quanto venne disposto con gli Articoli 9. e 14. delle Notificazioni de' 7. Marzo 1837., e con la successiva Notificazione de' 27. Luglio 1839., per i trasporti delle Mercanzie, Generi o Bestiami che si fanno per Acqua alla Dogana d' Acqua di Livorno, ed ai Porti della Bocca del Porto e del Ponte alla Sassaja di detta Città, anche *per i Trasporti di Mercanzie o di altri Articoli* non gabellati nè altrimenti spediti che si effettuano per Acqua alla *Porta a Mare* della Città suddetta, ricorra a carico dei Proprietarj o Conduttori la pena del frodo, subitochè le Guardie dell' indicato Posto abbiano intrapreso il riscontro dei Navicelli, Barche ec. quantunque non sia seguita l'effettiva introduzione nel Territorio Riunito, o l'estrazione dal medesimo delle Merci o altri Articoli ivi contenuti, e che non sieno stati con essi oltrepassati i termini, che costituiscono il debito della gabella. (*Art.* 5.)

15. — Che vengano instituiti *Registri non bollati* in tutte le Dogane di Confine del Gran-Ducato, eccettuate quelle delle Barriere di Livorno, per trascrivervi le percezioni di *gabelle* fino alla *Lira inclusive*: E che il relativo *Emolumento* di spedizione, da riscuotersi a favore degli Impiegati, sia determinato nelle seguenti proporzioni; Per le gabelle fino a due Crazie esclusive, *veruno Emolumento*; Da due a tre Crazie esclu-

sive, *Soldi uno*; Da tre a sei Crazie esclusive, *Soldi due*; Da sei Crazie alla Lira inclusive, *Soldi tre*; Ed oltre la Lira, l'*Emolumento ordinario* stabilito dagli Ordini veglianti. (*Art.* 6.)

16. — Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale delle RR. Rendite, in esecuzione delli ordini ricevuti con Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze de' 13. Marzo corrente, rende noto al Pubblico, come S. A. I. e R., in sfogo di analoghi dubbii stati rassegnati alla Sovrana sua considerazione, si è con R. Dispaccio in data di quel medesimo giorno degnata risolvere: Che le tassazioni stabilite dalla Tariffa dei 19. Ottobre 1791. rispetto all'introduzione nel Territorio Riunito delle Pelli o Cuoia conce, secondo le respettive qualità, debbano rimanere in tutto il loro vigore, nè ricevere la minima alterazione dalle disposizioni declarative dell'Articolo V. della Notificazione del dì 8. Giugno 1816. ( *Vol.* 6. *pag.* 283. ) e dell'Artic. III. di quella del dì 24. Ottobre 1840. ( *Vol.* 10. *pag.* 76.) le quali sono esclusivamente referibili ed applicabili allo stato e condizione delle Pelli e Cuoia che si vogliono estrarre dal Territorio Riunito suddetto. ( *Notif. dei* 24. *Marzo* 1846. )

17. — È ridotta dalle Lire due e soldi dieci la libbra a Soldi otto e danari quattro parimente la libbra, compreso l'aumento del quarto, indotto dalla Notificazione de' 4. Ottobre 1816., la gabella d'introduzione, nel Territorio Riunito e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, del *Marly* o *Thull di Seta*, apparecchiato in gomma, ed amido ec. ( *Notif. degli* 8. *Giugno* 1846. *Art.* 2. )

18. — *Gli Organi smontati* pagar debbono per estrazione e per passo, secondo i lavori delle respettive loro materie. ( *Art.* 3. )

19. — È, e resta vietato l'infrangere, brillare, o ridurre in farina, dentro le Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, quei generi frumentarj che, per essere introdotti in simile stato nelle Città stesse, vanno sottoposti alla gabella determinata dalle respettive Tariffe particolari. Ed i trasgressori incorreranno

nella pena della gabella sestuplicata e nella perdita dei Generi, Instrumenti ed Ordigni, che avranno servito alla lavorazione che sopra. ( *Art.* 4. )

20. — Il Dipartimento dell' Amministrazione Generale delle RR. Rendite, inerendo ad un Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze del 18 Settembre corrente, rende noto al Pubblico Come SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRAN-DUCA con Veneratissimo Rescritto dello stesso giorno, si è degnato di approvare le appresso Dichiarazioni, Variazioni, ed Aggiunte alla Tariffa Generale delle Gabelle, e respettivamente alle Tariffe delle Gabelle proprie delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, non meno che al Regolamento e Tariffa delle Tare per le mercanzie in specie, pubblicate colla Notificazione in Stampa del 19 Ottobre 1791 ed Ordini successivi, fermo stante in ogni altra parte il contenuto nelle Tariffe ed Ordini precitati. Tutto ciò, in quanto induca alcun cambiamento al sistema vegliante, dovrà cominciare ad avere effetto dal dì primo Ottobre prossimo, e non darà titolo ad alcuno a promuovere pretese di compensazioni per il di più o il di meno pagato o percetto sopra gli Articoli, ai quali le presenti Disposizioni si referiscono. Sono abrogate tutte le Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto sieno contrarj alle Disposizioni suddette. ( *Not. dei* 26 *Settembre* 1846. ).

Acacia. V. Sugo d' Acacia

Aceto fatto nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja va esente dal pagamento della Tassa di Beneficenza.*

( *In conferma di precedenti Disposizioni* )

Acido Muriatico o idroclorico, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette, ridottane la Gabella dalle Lire tre, soldi sei, e danari otto, a Lire una, soldi sei, e denari otto il cento delle libbre.*

*Per estrazione da soldi tredici, e danari quattro, a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci, a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Ed essendo fatto nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena; Pisa, e Pistoja, da Lire tre, soldi sei, e danari otto, a Lire una, soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

Acido nitrico, o Acqua forte, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città predette, da Lire cinque a Lire tre il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire una, a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi tre, e denari quattro il cento delle libbre.*

Acido Solforico, procedente dall' Estero

*Par introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire tre soldi sei, e danari otto, a lire una, soldi sei, e denari otto il cento delle ltbbra.*

*Per estrazione e per passso* } *da lire una a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Acqua forte, Acqua regia } *Come Acido Nitrico.*

Acque Minerali Artificiali.

*Paghino come Acque Minerali.*

(*In conferma di precedenti Disposizioni*)

Acquerello, Agresto liquido, Aleatico } fatti nel Territorio riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja vanno esenti dal pagamento della Tassa di Beneficenza.*

(*In conferma di precedenti Disposizioni*)

Allacciature in Acciaro, cuoperte di pelli conce senza pelo

*Paghino come lavori di pelli conce senza pelo.*

*( In conferma di precedenti Disposizioni )*

Aloe *( Legno )* precedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, da lire due, soldi diciotto, e danari quattro a soldi uno, e danari otto la libbra.*

*Per estrazione da soldi tre, e danari quattro, a danari quattro la libbra.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a lire una, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Amalgama d' oro e

oro Amalgamato procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, da lire quindici a lire otto la libbra.*

Amomo ed

Amomo tratto, procedenti dall' Estero

*Per introduzione come sopra da lire quaranta a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire due, a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una, a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Anacardi procedenti dall' Estero

*Per introduzione come sopra da lire quaranta a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire due a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una a soldi tre e danari quattro il cento delle libbre.*

Anici *( comuni )* procedenti dall' Estero

*Per introduzione come sopra da lire cinque a lire quattro il cento delle libbre.*

Anici della China, o siano stellati, procedenti dall' Estero

*Per introduzione come sopra, da lire quaranta a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire due a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una a soldi tre, e denari quattro il cento delle libbre.*

Aringoni o Salacconi

*Paghino come pesce affumato, salato, o secco e in salamoja.*

(*In conferma di precedenti disposizioni*)

Asfalto procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da Lire quattro, soldi tre, e danari quattro, a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lira una, soldi tredici, e danari quattro a soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi uno e danari otto il cento delle libbre.*

Avorio Bruciato procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Terrtorio Riunito e nelle Città sopraindicate, da lire quarantuna, soldi tredici, e danari quattro a lire quattro, soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire otto, soldi sei, e danari otto a soldi tredici e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi sei e danari otto il cento delle libbre.*

Been bianco, nero o rosso, (*Noci e Semi medicinali di*) procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette, da lire sedici, soldi tredici, e danari quattro a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire una, soldi tredici, e danari quattro, a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Belzuar di Sicilia e Belzuar occidentale } procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, da lire due, e soldi dieci la libbra a lire dodici, e soldi dieci per ogni lire cento di valore.*

*Per estrazione da soldi due la libbra a lire una per ogni lire cento di valore.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Belzuar fattizia procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire dodici, e soldi dieci la libbra a lire dodici, e soldi dieci per ogni lire cento di valore.*

*Per estrazione da soldi sei, e danari otto la libbra a lire una per ogni lire cento di valore.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Ed essendo fatta nel Territorio Riunito

*Per introduzione nella Città di Firenze, da lire sette e soldi dieci la libbra, a lire sei, e soldi cinque per ogni lire cento di valore.*

*E per introduzione nelle Città di Siena, Pisa, e Pistoja da lire sette, e soldi dieci la libbra a lire due, soldi uno, e danari otto per ogni lire cento di valore.*

Belzuar orientale procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire trenta la libbra a lire dodici, e soldi dieci per ogni lire cento di valore.*

*Per estrazione da lire una, e soldi dieci la libbra a lire una per ogni lire cento di valore.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Bitume Giudaico

*come Asfalto*

Bottiglie di Vetro nere

*Esenti da gabella alla loro introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, purchè siano di fabbrica Toscana, usate, e provengano dal Territorio Riunito.*

*(In conferma di precedenti Disposizioni)*

Bottoni di Canapa, Cotone, Lana, Lino o Pelo, o di più d'uno di questi generi uniti insieme procedenti dall'Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da soldi sedici, e danari otto a soldi sei, e danari otto la libbra.*

Bottoni di Canapa, Cotone, Lana, Lino o Pelo uniti o mescolati con Filaticcio o Seta, procedenti dall'Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja da lire due, e soldi dieci a soldi sei, e danari otto la libbra.*

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città suddette, dalle maggiori tassazioni assegnate loro colle respettive Tariffe particolari, a danari otto la libbra.*

Bottoni di Seta o di Filaticcio, o di Filaticcio e Seta, procedenti dall'Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, da lire due, e soldi dieci a soldi sei, e danari otto la libbra.*

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città predette, dalle maggiori tassazioni assegnate loro colle respettive Tariffe particolari, a danari otto la libbra.*

Bronzo macinato procedente dall'Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città anzidette, da lire trenta, a lire sedici, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire sei a lire tre, soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a lire una il cento delle libbre.*

Calembac, procedente come sopra

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città surriferite, da lire due, soldi diciotto, e danari quattro a soldi uno, e danari otto la libbra.*

*Per estrazione da lire sedici, soldi tredici, e danari quattro a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire due e soldi dieci a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

Canali di piombo

*Quando hanno ricevuta la semplice fusione, debbono pagare all' introduzione come Piombo sodo o laminato.*

*Ove poi presentino il segno della saldatura, paghino come Lavori di Piombo.*

*( In conferma di precedenti Disposizioni )*

Cannella della Regina e

Cannella di ogni specie non nominata procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire cinquantaquattro a lire venticinque il cento delle libbre.*

*Quando nei Colli contenenti le Cannelle preindicate si trovino mescolate altre qualità di Cannella, pagar debbono come Cannella di ogni specie non nominata.*

Cappelli di Cartone e

Cappelli di Feltro ricuoperti di Felpa di Cotone forestiera, e fabbricati nel Territorio Riunito

*Paghinno come arnesi di Telerie forestiere sulla stima in ragione di lire quindici per ogni lire cento di valore.*

*( In conferma di precedenti Disposizioni )*

Cardamomo

*come Amomo*

Carnicci

*Per estrazione dal Territorio Riunito da lire una, soldi tredici, e danari quattro a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

Cascariglia, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire trentasette, e soldi dieci a lire dieci il cento delle libbre.*

Castoreo, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire due, e soldi dieci la libbra a lire dodici, e soldi dieci per ogni lire cento di valore.*

*Per estrazione da soldi due la libbra a lire una per ogni lire cento di valore,*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Cera Lacca, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire cinquanta a lire venticinque il cento delle libbre.*

Cera Vegetabile

*Paghi come Cera prodotta dalle Api secondo il suo diverso stato.*

*(In conferma di precedente Disposizione.)*

China soda o in Scavezzoni, e China polverizzata o preparata, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire ventidue a lire dieci il cento delle libbre.*

Cipolle Scille

*Paghino come Radiche di ogni specie non nominata.*

*(In conferma di precedente Risoluzione.)*

Colloquintida, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire quaranta a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire due a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Conserva di Pomodoro, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territario Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja lire dieci il cento delle libbre.*

*Per estrazione, e per passo soldi dieci il cento delle libbre.*

Ed essendo fatta nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città prenotate da lire cinque a lire una il cento delle libbre.*

Coriandoli, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città surriferite, da lire cinque a lire quattro il cento delle libbre.*

Corone di Cocco

*Come corone di legno.*

Cuojame concio, in Olio di Pesce, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città sopra citate, da lire sessantadue, e soldi dieci a lire quaranta il cento delle libbre.*

Ed essendo conciato nel Territorio Riunito

*Per introduzione nella Città di Firenze da lire venticinque a lire sedici, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Fiori di Cannella procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire quaranta a lire dieci il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire due a soldi sedici, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una e soldi dieci il cento delle libbre.*

Fiori seccchi di Luppolo

*Paghino come fiori naturali secchi non nominati.*

*(In conferma di precedente Resoluzione.)*

Follicola di Sena, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire dodici, e soldi dodici a lire due, soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per estrazione da soldi tredici, e danari quattro a soldi cinque il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Gabelle Minime

*A maggiore intelligenza dell'Articolo 77. della Legge de' 19 Ottobre 1791 per quello riguarda il significato della parola* Trasporti *è dichiarato che presentandosi ai Posti doganali un Trasporto comprensivo di molti articoli passibili singolarmente di minime Gabelle, debbono queste calcolarsi sulla Totalità, e percipersi, quando il loro coacervato ecceda il limite stabilito dall' Art. 77. sopraindicato.*

*(In conferma di precedente Resoluzione.)*

Galbano (*Gomma*) procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire ventidue, e soldi dieci, a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Ganci di filo d' Ottone, e di Rame bianchito

*Se il filo è d' Ottone, paghino come Lavori di filo d' Ottone. Se poi è di Rame come Lavori di filo di rame.*

*(In conferma di precedente Resoluzione.)*

Garbello di Sena

*Come Follicola di Sena.*

**Giunchi d' India** con Pomo o altro ornamento di qualunque materia, escluso l' Argento e l' Oro massiccio

*Come mazze da appoggio con Pomo o con altro equivalente fornimento di qualunque materia, escluso l'Argento, e l'Oro massiccio.*

**Gomma Ammoniaca**, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire quaranta a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

**Gomma arabica**, procedente come sopra

*Per introduzione nel Territoro Riunito, e nelle Città predette da lire una, soldi due, e danari sei a lire tre il cento delle libbre.*

**Gomma edera** e / **Gomma elemi** } procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire ventidue, e soldi dieci a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

**Grana paradisi**

*Come Cardamomo.*

**Grano** vecciato o mescolato con Vecce procedente dall' Estero

*Paghi per l' introduzione come Grano.*

*( In conferma di precedente Risoluzione )*

**Guanti** di pelle forestiera, fatti nel Territorio Riunito

*Se formati di Pelli notoriamente forestiere, paghino per l' introduzione nelle Città surriferite come forestieri,*

*Se siavi incertezza, paghino come nostrali.*

*( In conferma di precedente Risoluzione )*

**Ipecacuana** procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire settantacinque a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire tre, soldi sei, e danari otto a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci, a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Laudano naturale, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire ventidue, e soldi dieci a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Lavori di Filaticcio, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja soldi sei, e danari otto la libbra.*

*Per estrazione esenti da gabella.*

*Per passo, Lire una il cento delle libbre.*

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città prenominate da soldi sei, e danari otto, a danari otto la libbra.*

Sostituite queste due ultime voci Lavori alle due voci analoghe esistenti nella Notificazione de' 29 Marzo 1842.

Lavori di gomma elastica in Arnesi o Istrumenti Chirurgici e simili, fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città suddette da lire tredici, soldi sei, e danari otto a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Lavori di Seta procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette lire due, e soldi dieci la libbra.*

*Per estrazione esenti da gabella.*

*Per passo, lire una il cento delle libbre.*

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città predette, dalle maggiori tassazioni assegnate loro colle respettive Tariffe particolari, a danari otto la libbra.*

Lavori di Seta con Filaticcio, o di tutti e due questi generi, ancorchè uniti o mescolati in qualunque forma con Canapa, Cotone, Lana, Lino, o Pelo, o con più d'uno di questi generi, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, da lire due, e soldi dieci a soldi sei e danari otto la libbra.*

*Per estrazione esenti da gabella.*

*Per passo lire una il cento delle libbre.*

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città predette dalle maggiori tassazioni assegnate loro colle respettive Tariffe particolari, a danari otto la libbra.*

Queste due ultime voci sono in sostituzione di quelle della Tariffa generale, e respettivamente delle Tariffe particolari delle sunnominate Città, che incominciano come appresso

1. Lavori di Seta o di Filaticcio...

2. Lavori di Seta o di Filaticcio o di tutti e due questi generi...

Mallegati, procedenti dall' Estero

*Paghino come Carne salata*

*(In conferma di precedente Risoluzione)*

Materasse e Guanciali di Lana, precedenti dall' Estero

*Paghino come Lana*

*(In conferma di precedente Risoluzione.)*

Mezzo Vino, fatto nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, esente dal pagamento della Tassa di Beneficenza.*

*(In conferma di precedente Resoluzione.)*

Minerale greggio di Antimonio

*Paghi come Miniera greggia di Semimetalli.*

*(In conferma di precedente Resoluzione)*

Moscadello, fatto nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena Pisa, e Pistoja, esente dal pagamento della Tassa di Beneficenza.*

*( In conferma di precedente Resoluzione.)*

Muschio, procedente dall' Estero

*Per introduzione uel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire trenta a lire tredici, soldi sei, e danari otto la libbra.*

Nastri di Filaticcio, fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città suddette da soldi sei, e danari otto, a danari otto la libbra.*

Nero d' Avorio, Vedi Avorio Bruciato

Occhi di Granchio, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territoeio Riunito, e nelle Città precitate da lire trentasette, e soldi dieci, a lire dieci il cento delle libbre.*

Olio di Cannella, procedente come sopra

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire sedici, e danari quattro a lire quattro la libbra.*

*Per passo da lire una a lire due, e soldi dieci il cento delle libbre.*

Ed essendo fatto nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire cinque a lire due a libbra.*

Olio di Rose, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire cinquanta a lire tredici, soldi sei, e danari otto la libbra.*

*Per estrazione da lire quattro a lire una, e soldi dieci la libbra.*

*Per passo da lire una a lire due, e soldi dieci il cento delle libbre.*

Olio di Vitriolo

*Come Acido Solforico*

Opopanaco, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città predette, da lire una, a soldi uno, e danari quattro la libbra.*

*Per estrazione da soldi uno a danari quattro la libbra.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Oppio, procedente come sopra

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città prenominate, da lire una, a soldi otto, e danari quattro la libbra.*

*Per estrazione da soldi uno a danari quattro la libbra.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Orivoli da Tavola, da Quadro, da Viaggio, o a Pendolo con Ruote di metallo, con Mostra, o con ornamenti, Intarsi, Rapporti o altri lavori di qualunque materia, escluso l' oro, e l' argento massiccio, procedenti come sopra

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire sei, e soldi cinque l' uno a lire dodici, e soldi dieci per ogni lire cento di valore.*

*Per estrazione da soldi sei, e danari otto l' uno a lire una per ogni lire cento di valore.*

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire cinque l' uno a lire sei, e soldi cinque per ogni lire cento di valore.*

Orivoli di Germania con Ruote di Legno, o con Ruote in parte di Legno ed in parte di Metallo, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette, da soldi diciotto, e danari nove l'uno a lire dodici, e soldi dieci per ogni lire cento di valore.*

ORIVOLI da Torre con Ruote di metallo senza ornamenti

*Paghino come Lavori delle respettive materie*

*(In conferma di precedente Resoluzione)*

ORO AMALGAMATO

*Come Amalgama d'Oro.*

ORO in POLVERE da dorare

*Come Amalgamu d'Oro.*

ORO MACINATO, cioè OTTONE MACINATO

*Come Bronzo Macinato.*

OTRI di pelle da Olio, o da Vino

*Essendo oliati e respettivamente avvinati e trasportati da Mercanti o da Vettori di tali articoli, si considerino come Arnesi necessarj all'esercizio del proprio mestiero, e, come tali, esenti da gabella,*

*(In conferma di precedente Resoluzione.)*

OTTONE MACINATO

*Come Bronzo Macinato.*

OVATTE di COTONE, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da soldi sedici, e danari otto a soldi sei, e danari otto la libbra.*

Ed essendo fatte nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città suddette, da lire una, a soldi dieci il cento delle libbre.*

OVATTE DI SETA, fatte nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città predette, dalle maggiori tassazioni assegnate loro respettivamente colle Tariffe proprie di dette Città, a danari otto la libbra.*

PELLI CONCE COL PELO in Baveri da Pastrano

*Come Lavori di Pelli conce col Pelo.*

*(In conferma di precedente Resoluzione)*

Pelli conce in Olio di Pesce

*Come Cuojame concio in Olio di Pesce.*

Piombo bruciato o calcinato, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire sedici soldi tredici, e danari quattro, a lire una, soldi tredici, e danri quattro il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire una, soldi tredici, e danari quattro a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

Ed essendo bruciato o calcinato nel Territorio Riunito

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire tre, soldi sei, e danari otto a soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Poligala virginiana, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire settantacinque a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire tre, soldi sei, e danari otto a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi tre, e danari quattro il cento delle libbre.*

Polvere d' Oro da dorare

*Come Amalgama d' Oro.*

Punte di Parigi

*Come Bullette bianche o nere da armature, e Bullette da impannata e da labarde.*

Rame macinato da Pittori

*Come Bronzo macinato.*

Ranocchi procedenti dal Padule di Bientina

*Esenti dal pagamento della gabella d' introduzione nel Territorio Riunito, escluse le Città predette, purchè pro-*

*vengano immediatamente per la via del Lago e suoi Scali.*

(*In conferma di precedenti Disposizioni.*)

Sagapeno, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire quaranta a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire due a lire una, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per passo da lire una a soldi dieci il cento delle libbre.*

Salacconi

*Come Aringoni.*

Sarcocolla, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città surriferite, da lire ventidue, e soldi dieci, a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

Scamonea, procedente come sopra

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città sopradescritte da lire una a soldi uno, e danari quattro la libbra.*

*Per estrazione da soldi uno a danari quattro la libbra.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi dieci il cento delle libbre.*

Schiacciate di semi di Lino

*Esenti da gabella.*

(*In conferma di precedenti Disposizicni*)

Scorze di Simaruba, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, da lire trentasette, e soldi dieci a lire dieci il eento delle libbre.*

Seme di Ameos e

Seme di Bene

*Come Been bianco, nero, o rosso.*

SENA

*Come Follicole di Sena*

SERPENTARIA VIRGINIANA, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire settantacinque a lire cinque il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire tre, soldi sei, e danari otto a soldi otto il cento delle libbre.*

*Per passo da lire due, e soldi dieci a soldi tre, e danari quattro il eento delle libbre.*

SPIRITO DI SALE e

SPIRITO DI SALE AMMONIACO

*Come Acido Muriatico o Idroclorico.*

SPIRITO DI VITRIOLO

*Come Acido solforico.*

SUGNA salata atta al vitto umano

*È soggetta alla gabella d' estrazione di soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

*(In conferma di precedente Resoluzione.)*

SUGO D' ACACIA, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, da lire ventidue, e soldi dieci a lire sei, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

TAVOLE DI MARMO, destinate a formare il Piano di un Canterale, di un Consoll, o altro consimile

*Venendo in Colli separati, paghino come Lavori di Marmo*

*Trovandosi fissate al Mobile, come Legname lavorato in Mobili*

TEREBINTO DI CIPRO, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenzc, Siena, Pisa, e Pistoja, da lire ventidue, e soldi dieci a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per estrazione da lire una, e soldi cinque a soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

Toccalapis semplici, o con ornamenti, o lavori di qualunque materia, escluso l' Argento o l' Oro massiccio

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da soldi otto, e danari quattro a soldi quattro la libbra.*

*Devono ritenersi come Toccalapis semplici anche quei Cannelli in legno in cui trovasi fusa una materia atta a segnare in nero, in rosso o in altro colore, mentre all' altra matita, che viene in Cannellini nudi, e tagliati a punte, deve applicarsi la gabella assegnata dalla vegliante Tariffa del* 19 *Ottobre* 1791 *alla voce* Lapis piombino.

Travi di Abeto e

Travi di ogni specie non nominata

*Debbono riguardarsi tali quei Pezzi di legname di Abeto, o di altra specie, che sono squadrati, o che presentano ordinariamente quattro lati di eguale altezza.*

(*In conferma di precedente Resoluzione.*)

Trine di Cotone, procedenti dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire due, e soldi dieci a lire una la libbra.*

Ed essendo fatte nel Territorio Riunito

*Per introduzione nella Città di Firenze, da soldi tredici, e danari quattro a soldi dieci la libbra.*

Tuzia procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja da lire ventidue, e soldi dieci a lire una, soldi tredici, e danari quattro il cento delle libbre.*

*Per estrazione, e per passo da lire una a soldi sei, e danari otto il cento delle libbre.*

VERGOLA DI SETA

*come Seta da cucire*

VERMUT, } fatti nel Territorio Riunito<br>
VINELLI }<br>
VINO GUASTO }

*Per introduzione nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, esenti dal pagamento della Tassa di Beneficenza.*

*(In conferma di precedenti Disposizioni.)*

ZEDOARIA procedente dall' Estero,.

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città suddette da lire sedici, soldi tredici, e danari quattro a lire due, soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per estrazione, da lire una, soldi tredici, e danari quattro a soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

*Per passo da soldi dieci a soldi uno, e danari otto il cento delle libbre.*

ZIBETTO, procedente dall' Estero

*Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città predette da lire trenta a lire tredici, soldi sei, e danari otto la libbra.*

*N. B.* È compreso in tutte le gabelle quì sopra descritte l' aumento del quarto imposto dalla Notificazione de' 4 Ottobre 1816.

21. — È ridotta dalle libbre quaranta a libbre venticinque per ogni libbre cento la Tara sopra i Barattoli di Terra (per Conserve o altre materie simili.) (*Art.* 1.)

22. — Le Involture di Stoja o di Tela sovrapposte al Recipienti di legno o di latta contenenti qualunque siasi merce, non debbono ricevere altra Tara che l' effettiva, dovendo soltanto aver luogo la Tara del tre per cento per la Stuoja che si trovasse esistere distesa nel giro di tutte le Pareti interne delle Botti contenenti Zucchero in pani. (*Art.* 2.)

23. — La Tara da accordarsi sulle Ceste, Cestoni, o Corbelli con Vasellame di Terra invetriato o Terraglie, è estesa dalle libbre dodici alle libbre trenta per ogni libbre cento, ivi compreso il ripieno di Paglia, Segatura, Stoppa, Aliga ec. (*Art.* 3.)

24. — Quando la Mercanzia contenuta nei Colli esistenti in deposito nelle Dogane principali voglia spacciarsi a porzione, deve tutta spedirsi a peso netto, nè ricevere in ultimo altra Tara che quella reale del Recipiente vuoto. (*Art.* 4.)

GAS — Illuminazione

1. — SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE avendo riconosciuto che l'Illuminazione a Gas idrogene con i perfezionamenti di recente introdotti nei metodi di fabbricazione e di depurazione, e con le cautele immaginate per la sua conduzione sia per riuscire sommamente utile ed economica, e scevra da ogni pericolo in ciò che riguarda la salute e la sicurezza pubblica, sempre chè quelle cautele sieno scrupolosamente osservate, si degnò permettere l'uso di questa nuova Illuminazione in alcune Città del Gran-Ducato. Ed essendosi riservata di aggiungere alle condizioni e discipline amministrative contemplate nei Contratti d'Accollo per l'Illuminazione a Gas delle dette Città tutte quelle prescrizioni che l'esperienza fatta in altri Stati ha rese utili e necessarie per garantire la salute e la sicurezza pubblica, è ora scesa nella determinazione di ordinare che in tutti quei Luoghi del Gran-Ducato nei quali è stata o verrà attivata in seguito la Illuminazione a Gas debba osservarsi il seguente Regolamento. (*Notif. dei* 31. *Ottobre* 1845. *in pr.*)

2. — Nessuna località potrà essere illuminata a Gas senza una precedente autorizzazione del Gonfaloniere da chiedersi di mano in mano a favore dei consumatori dal rappresentante la Compagnia concessionaria dell'Illuminazione a Gas. (*Art.* 1.)

3. — Quando da una visita locale dell'Ingegnere di circondario, e da un certificato del medesimo resulterà essersi stabiliti i condotti, i regolatori, e gli altri apparecchi in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento, allora soltanto potrà dal Gonfaloniere rilasciarsi la richiesta autorizzazione. (*Art.* 2.)

4. — Tale autorizzazione dovrà essere in doppio originale affinchè uno sia conservato presso il rappresentante la detta Compagnia, e sia l'altro a cura di esso consegnato al consumatore. (*Art.* 3.)

5. — Prima del rilascio di questo indispensabile permesso, la Compagnia non potrà fornire il Gas al consumatore, nè questi potrà riceverlo sotto la sua piena responsabilità. (*Art* 4.)

6. — Conseguentemente i tubi di diramazione, e tutti gli apparecchi per il servizio dei particolari dovranno restare apparenti in ogni punto fino a tanto che l'Ingegnere non abbia fatto la visita di che all' Art. II. e non abbia dato il permesso di coprirli. (*Art.* 5.)

7. — I detti condotti, le diramazioni, apparecchi ec. dovranno fornirsi, e situarsi dalla Compagnia, o dai fornitori dalla medesima autorizzati, bene inteso che nell'uno, e nell'altro caso debba restare intatta la duplice responsabilità della Compagnia, e del consumatore. Nessuna successiva innovazione potrà farsi ai condotti, apparecchi ec. senza lo speciale consenso del Sig. Gonfaloniere. (*Art.* 6.)

8. — I condotti di diramazione dovranno essere di ferro stirato, o di rame. Saranno permesse anche le canne di piombo a condizione però che non sieno internate nelle pareti, soffitte ec. ma restino apparenti sulla loro superficie, e che sieno inoltre collocate ad una altezza non minore di braccia quattro e mezzo dai pavimenti delle stanze. (*Art.* 7.)

9. — I regolatori, o robinets per il servizio dei particolari dovranno situarsi nelle facciate esterne superiormente al

piano stradale, e non mai al disotto, salvo condizioni speciali, nel qual caso ne sarà domandata l'approvazione. (*Art.* 8.)

10. — Il regolatore esterno dovrà essere chiuso e difeso da uno sportello di ferro, o altro metallo di cui la Compagnia avrà soltanto la chiave. (*Art.* 9.)

11. — All'istesso livello del robinet esterno, ed in corrispondenza più che è possibile del medesimo, ve ne sarà altro situato nell'interno a disposizione del consumatore, il quale deve poter chiudere il suo condotto, e intercettare al bisogno qualunque comunicazione tra i suoi apparecchi, e il condotto longitudinale situato sotto la strada. (*Art.* 10.)

12. — Il consumatore non potrà sotto verun pretesto provvedersi o trovarsi in possesso della chiave del regolatore esterno di cui deve farsi uso esclusivamente dagli agenti della Compagnia. (*Art.* 11.)

13. — Le chiavi di tutti i robinets dovranno essere fissate e collocate in modo che non possa mai uscir dalla femmina neanche col mezzo di uno sforzo violento. (*Art.* 12.)

14. — I detti robinets dovranno di tempo in tempo ungersi a cura della Società che somministra il Gas, per facilitarne il servizio, ed impedire la loro ossidazione. (*Art.* 13.)

15. — Qualunque traccia aperta sulla superficie di un muro per situarvi un condotto di Gas dovrà essere precedentemente rivestita di buono intonaco in tutti i punti per non lasciare nessuno interstizio atto a trasmettere il Gas in luoghi racchiusi nel caso di sua dispersione dal condotto. (*Art.* 14.)

16. — Prima di situare il condotto in un palco, stoja o altro soffitto, la traccia destinata a riceverlo sarà munita di un semicilindro di metallo perfettamente continovo per impedire che il Gas penetri nelle cavità superiori. (*Art.* 15.)

17. — Se il condotto traverserà in qualunque senso una cavità interna nelle pareti, soffitte, o altre costruzioni, dovrà essere situato (per tutto il tratto da percorrersi nella detta cavità) entro un contro-tubo o fodero di metallo aperto alle

due estremità, o almeno all'estremità più elevata, avvertendo che le pareti di questo contro-tubo non sieno aderenti al condotto del Gas. (*Art.* 16)

18. — I beccucci ossieno orifizj delle fiammelle dovranno esser muniti di un cilindro o chiusi in una lanterna, o globo di vetro, essendo proibito l'uso dei beccucci ardenti ad aria libera, meno quelli piccolissimi e specialmente quelli così detti a candela (*Art.* 17.)

19. — La fiamma dovrà esser tenuta costantemente ad una altezza moderata non maggiore pei becchi rotondi di soldi due e denari otto di braccio toscano, e pei becchi fessi di un soldo e tre quarti di altezza sopra due soldi e mezzo di larghezza. (*Art.* 18.)

20. — Per l'accensione è necessario in primo luogo aprire il robinet principale, e presentare il lume successivamente all'orifizio di ciascun becco al momento istesso dell'apertura del suo particolare robinet onde evitare qualunque dispersione di Gas. (*Art.* 19.)

21. — Per l'estinzione si deve prima di tutto chiudere uno ad uno i robinets prossimi ai beccucci, e quindi il principale. (*Art.* 20.)

22. — Tutti i luoghi nei quali esisteranno condotti e apparecchi di Gas dovranno essere costantemente ventilati e in special modo nell'ore in cui i becchi sono spenti. A tale oggetto dovrà praticarsi nella parte superiore di ciascheduna stanza una o più aperture esterne per le quali il Gas possa fuggire in caso di sua dispersione, o di non combustione per impedire i pericoli di asfissie, esplosioni, e incendi. (*Art.* 21.)

23. — Anche le vetrine, o mostre delle mercanzie nelle quali si collocassero i beccucci del Gas dovranno esser sempre ventilate. (*Art.* 22.)

24. — Quando l'odore del Cas dia indizio di qualche dispersione, il consumatore dovrà subito aprire le porte, e le finestre per promuovere una corrente d'aria, chiudere il ro-

binet interno, e darne avviso al rappresentante la Compagnia onde sieno sollecitamente eseguite le riparazioni necessarie ai condotti, o apparecchi. ( *Art.* 23. )

25. — Si raccomanda al consumatore di astenersi dal cercare da se stesso con lume acceso la causa dei danni. (*Art.* 24.)

26. — Nel caso in cui per imprudenza, o per accidentalità s' infiammasse il Gas che uscisse da qualche rottura dei condotti, e apparecchi basterà ad estinguerlo di stendervi sopra una tela inzuppata di acqua. ( *Art.* 25. )

27. La Compagnia che avrà ricevuto avviso d' un accidente qualunque, sarà oabligata d' inviare immediatamente i suoi Agenti sui luoghi. ( *Art.* 26.)

28. — Quando si eseguirà nelle strade qualche lavoro di lastrico, fogne, condotti ec. il consumatore sotto i cui occhi si faranno i detti lavori dovrà assicurarsi che le diramazioni del suo servizio non sieno danneggiate, nè alterate, e in caso contrario ne darà avviso contemporaneamente alla detta Compagnia e al Gonfaloniere. ( *Art.* 27. )

29. — Il rappresentante la Compagnia è obbligato a passare un esemplare del presente Regolamento a tutti i consumatori del Gas nell' atto istesso che rilascerà ai medesimi la cartella di abbuonamento. ( *Art.* 28. )

30. — Tanto la Compagnia quanto i consumatori saranno responsabili del rigoroso adempimento delle presenti disposizioni ( *Art.* 29. )

31. — Qualunque trasgressione al disposto del presente Regolamento, dalla quale possa derivarne danno o pericolo alla pubblica e privata sicurezza, dovrà esser punita con pena pecuniaria dalle dieci alle cento Lire, ed anche con la Carcere dai tre ai quindici giorni nei casi di recidiva e nel concorso di aggravanti circostanze. ( *Art.* 30. )

32. — Alle pene medesime anderanno soggetti coloro che si facessero lecito di alterare, degradare, ed in qualunque forma danneggiare i condotti, le lanterne, ed ogni altro ap-

parecchio destinato per l'Illuminazione; Ed i contravventori verranno pure condannati nei modi e secondo le forme di ragione alla refezione del danno prodotto con la trasgressione. (*Art.* 31.)

33. — Conosceranno delle trasgressioni al presente Regolamento i Tribunali di Polizia con le regole e nell'ordine delle competenze stabilite dalle Leggi veglianti. ( *Art.* 32. )

34. — Peraltro le delinquenze dolose o colpose le quali abbiano prodotto l'effetto di cagionare grave danno alla pubblica e privata sicurezza apparterranno alla cognizione dei Tribunali Criminali Ordinarj, o ne siano imputati i Rappresentanti, Agenti, e Inservienti della Società, o persone estranee. ( *Art.* 33. )

35. — Oltre le pene nelle quali la Società Accollataria potrà essere condannata in via criminale ed economica nei modi e secondo i casi espressi nei precedenti Articoli, restano ferme le disposizioni contenute nel Titolo 8. del Contratto di Accollo de' 10. Luglio 1845. pubblicato con le stampe, relativamente alle multe delle quali la Società stessa debba rispondere in via amministrativa secondo gli Articoli 70. e seguenti del Contratto medesimo qui sotto riportati. (Art. 34.) (a)

(a) TITOLO VIII. *del Contratto di Accollo dell' Illuminazione a Gas di una parte della Città di Firenze del dì* 10. *Luglio* 1845.

## DELLE MULTE

Art. 70. Per ciascuna lanterna che abbia un intensità di luce minore a quella prescritta nell' Art. 45. la Società Accollataria pagherà una multa equivalente al prezzo duplo del servizio della stessa lanterna per l'intiera nottata. Questa multa sarà diminuita della metà se il difetto di luce sarà rettificato nelle prime tre ore di servizio, e siasi così giustificato dalla Società.

GIGLIO Isola

SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE in vista delle circostanze speciali dell'Isola del Giglio con Sovrana sua Risoluzione partecipata mediante Dispaccio dell' I. e R. Segreteria di

71. Se l'accensione generale sarà fatta mezz'ora più tardi dell'ora fissata, la multa sarà di una lira per ogni lanterna, ed aumenterà di altrettanto per ogni mezz'ora di ulteriore ritardo.

72. Se il ritardo avrà luogo per due o più lanterne situate una di seguito all'altra la multa sarà di mezza lira per ciascuna lanterna, e per ciascuna mezz'ora.

73. E se il ritardo si verificasse nelle lanterne isolate l'una dall'altra la multa sarà di un quarto di lira, sempre per ciascuna lanterna e per ciascuna mezz'ora.

74 Le medesime multe di che al precedente Articolo 71. ricorreranno nella stessa proporzione per ogni mezz'ora d'estinzione prematura.

75. Ogni qualvolta le fiamme estinte prematuramente saranno state riaccese, la multa sarà ridotta alla metà della somma fissata per ogni mezz'ora di ritardo.

76. Parimente sarà pagata la multa di una lira per ogni apparecchio o lanterna che non sia mantenuto in buon grado o trascurato di ripulire e non presenti leggibile il numero e la lettera che debbono distinguerla: Fermo stante a carico della Società il pagamento delle spese che potessero esser fatte ex officio per la riparazione e ripulitura degli apparecchi, e loro acessorj.

77. Altra multa di una lira e soldi dieci dovrà pagarsi per ogni accenditore che manchi del distintivo concertato o siasi permesso d'estrarre una Scala dai magazzini in tempo di notte senza che ve ne fosse bisogno, e per ogni accenditore o altro inserviente, o impiegato che continuasse a prestar servizio dopo esserne stato escluso In caso di recidiva le mancanze contemplate nel presente Articolo daranno luogo a una multa dupla, cioè di lire tre per ciascuna.

78. La medesima multa di lire una e soldi dieci e di lire tre in caso di recidiva sarà inflitta ogni qual volta si munisca una lanterna di un becco o modello di fiamma diverso da quello approvato.

Stato de' 17. Aprile prossimo scorso si è degnata di ordinare: Che le Cause di minor competenza Criminale nelle quali, come imputati, siano interessati mogli, e figli di Militari conviventi coi loro respettivi mariti e genitori, debbano essere conosciute dal Vicario Regio di detta Isola investito in questa parte delle funzioni di pro-Auditore Militare, e nel modo stabilito relativamente agli Auditori Militari dall' Articolo 287. delle Dichiarazioni ed Istruzioni del 9. Novembre 1838.; ferma stante la competenza del Tribunale Ordinario nei casi di promiscuità con individui indipendenti dal Foro Militare, e senza portare alcuna innovazione ai veglianti sistemi intorno alle competenze di detto Vicario a conoscere nella sua propria qualità di Ministro di Buon Governo degli Affari di Polizia risguardanti, come sopra, mogli, e figli di Militari. (*Circ. dei* 9. *Maggio* 1845.)

GIGLIO PIROSCAFO

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE si è degnata approvare che, a cominciare dal di 11. del corrente, il Comandante del R. Piroscafo « *il Giglio* » nel giro che farà con questo

79. Per ogni giorno di ritardo ad attivare l' Illuminazione a Gas nei luoghi designati all'Art. 1. e in quelli che potessero essere destinati in seguito sarà pagata una multa di lire cinque per ogni apparecchio o lanterna.

80. Per ogni scala col doppio bollo della Società e che in tempo di notte fosse abbandonata sulla strada sarà inflitta una multa di lire cento.

81. Tutte queste multe saranno ritenute sull'ammontare delle somme mensualmente dovute alla Società Accollataria subitochè dai rapporti dei Ministri ed agenti di Polizia, o della Municipalità costi delle mancanze, per le quali possono essere inflitte, e saranno pagate a contanti qualora eccedessero l'importare del servizio prestato. In caso di opposizione per parte della Società essa potrà ricorrere al Sig. Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa, il quale giudicherà in via amministrativa inappellabilmente.

Battello a Vapore nel Mare Toscano, sia incaricato anche del trasporto delle corrispondenze postali di Livorno, Portoferrajo e Porto S. Stefano. Sarà pertanto in facoltà del Pubblico di servirsi pel cambio delle corrispondenze (oltre i mezzi attuali, che restano in vigore) anche di questo nuovo e più celere, purchè non si ometta in tal caso di notare in un angolo della soprascritta « *Pel Vapore* » Agli Ufizi Postali stabiliti nei luoghi suddetti sarà tenuta affissa la relativa Tabella degli Arrivi e delle Partenze, la quale per notizia di tutti verrà pure riportata nella Gazzetta di Firenze, ove si darà avviso anche delle variazioni che di mano in mano avranno luogo in proposito. (*Notif. dei* 3. *Settembre* 1847.)

GIORNALETTI DEI CURSORI

La R. Consulta al seguito di Sovrana Risoluzione del dì 5. Gennajo corrente, ed all' oggetto di garantire al più possibile il modo regolare ed esatto con cui debbono esser tenuti i Giornaletti dei Cursori per le notificazioni e citazioni interessanti gli atti Giudiciarj, crede opportuno di prescrivere quanto appresso. Il Giornaletto dei Cursori continuerà ad esser tenuto nel modo stabilito dagli Ordini veglianti, e specialmente dal combinato disposto del Regolamento dell'ordine e disciplina dei Tribunali de' 2. Novembre 1814. del Regolamento di Procedura Civile del dì 15. successivo e delle II. e DD. de' 9. Novembre 1838. agli articoli relativi. Il Ministro di Cancelleria incaricato a forma dei rammentati Ordini della chiusura del Giornaletto, nell' atto di chiudere il medesimo, dovrà in ciascun giorno specificamente indicarvi, ove ne esistano, le Partite mancanti del rapporto della fatta notificazione a tutto il giorno, in cui l' atto di chiusura ha luogo, avvertendo di estendere quotidianamente una tale indicazione a tutte indistintamente le partite stesse che così mancanti figurano nel Giornaletto, notandone per ordine i numeri progressivi. I Cursori, che fin quì sonosi prevalsi di un solo Giornaletto facendolo cumulativamente ser-

vire tanto per gli atti del Tribunale di Prima Istanza, quanto per quelli del Tribunale dei Giudici Civili, dovranno quindi innanzi averne due distinti per tener separato dal Giornaletto del Tribunale di Prima Istanza quello relativo a tutti gli atti del Tribunale dei Giudici Civili. I Superiori dei respettivi Tribunali avranno speciale attenzione, affinchè in questo ramo interessantissimo di pubblico servizio sia praticata la maggior possibile diligenza ed esattezza (*Circ. degli* 8. *Gennajo* 1846.)

## GOVERNI COMPARTIMENTALI (Organizzazione).

SOMMARIO

*Disposizioni Generali*: *num.* 1 *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Prefetti*: *num.* 28 *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Sotto Prefetti*: *num.* 37 *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Governatori di Livorno e dell' Isola dell' Elba*: *num.* 39 *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Pretori*: *num.* 42. *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Delegati di Governo*: *num.* 46. *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Ministri del Censo*: *num.* 48. *e segg.*
*Facoltà e doveri dei Gonfalonieri*: *num.* 59. *e segg.*
*Degli Uffiziali subalterni*: *num.* 63. *e segg.*
*Forza di cui dispongono i Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori e Delegati di Governo*: *num.* 66.
*Dei Supplenti*: *num.* 67. *e segg.*
*Disposizioni transitorie*: *num.* 71. *e segg.*

1. — È soppressa la Direzione Generale di Polizia in Firenze ed in Lucca, e le altre attribuzioni di Polizia amministrativa sono concentrate nel Ministro dell' Interno, che le esercita mediante una Sezione speciale della sua Segreteria. (*Decr. dei* 9. *Marzo* 1848. *Art.* 1.)

2. — A pari soppressione soggiacciono i Governi, salvo quanto sarà detto in appresso, i Commissariati Regj, i Vicariati, le Potesterie, le Giudicature Civili, i Commissarj di Polizia, le Giusdicenze del già Ducato di Lucca rimaste a far parte del Granducato. (*Art.* 2.)

3. — Sono finalmente soppresse la Soprintendenza generale alle Comunità, le Camere di Soprintendenza, e le Cancellerie Comunitative. (*Art.* 3.)

4. — Il Territorio del Granducato e diviso in sette Compartimenti di Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Grosseto. (*Art.* 4.)

5. — La Città di Livorno con la sua Comunità soltanto continua a formare un Governo Civile e Militare. (*Art.* 5.)

6. L'Isola dell'Elba pure colle sue Comunità forma un Governo Civile e Militare. (*Art.* 6.)

7. — In Firenze rimane conservato l'unico Uffizio generale del Catasto. (*Art.* 7)

8. — I Compartimenti si dividono agli effetti governativi e giudiciarj in Circondarj e Preture: agli effetti amministrativi ed elettorali in Distretti e Comunità. (*Art.* 8.)

9. — I Compartimenti di Firenze, Pisa e Siena sono divisi in più Circondarj; quelli di Lucca, d'Arezzo, Pistoja e Grosseto comprendono un solo Circondario. (*Art.* 9.)

10. I Circondarj del Compartimento di Firenze sono quelli di Firenze, San Miniato e Rocca San Casciano; quelli del Compartimento di Pisa sono Pisa e Volterra; finalmente quelli del Compartimento di Siena sono Siena e Montepulciano. (*Art.* 10.)

11. — I Circondarj sono aggregazioni di più Preture; i Distretti son composti di una o di più Comunità. (*Art.* 11.)

12. In ogni Compartimento esiste un Consiglio per provvedere agli interessi di tutto il Compartimento nei rapporti delle strade, della beneficenza, e della pubblica salute. (*Art.* 12.)

13. — I Territorj, che sono assegnati a ciascun Compartimento, agli effetti amministrativi sono distinti in Distretti e

Comunità nel modo determinato nella Legge elettorale: agli effetti governativi e giudiciarii sono distinti in Circondarii e Preture nel modo determinato dalla seguente Tavola. *(Art. 13.)*

| PRETURE | CLASSE | *COMUNITA'* |
|---|---|---|
| | | |

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

*Circondario di Firenze*

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Bagno a Ripoli | 4 | Rovezzano–Bagno a Ripoli |
| Barberino di Mugello | 5 | Barberino |
| Barberino di Val d' Elsa | 5 | Barberino di Val d'Elsa |
| Borgo S. Lorenzo | 2 | Borgo S. Lorenzo–Vicchio |
| Campi | 4 | Campi–Calenzano–Signa |
| Carmignano | 4 | Carmignano |
| S. Casciano | 4 | S. Casciano |
| Dicomano | 4 | Dicomano–S. Gaudenzio |
| Fiesole | 3 | Fiesole–Pellegrino |
| Figline | 3 | Figline |
| Firenze Quartier S. Croce | 1 | Firenze |
| — Quart. S. Giovanni | 1 | |
| — Quart.S.M.Novella | 1 | |
| — Quart. S. Spirito | 1 | |
| Firenzuola | 4 | Firenzuola |
| Galluzzo | 3 | Galluzzo–Legnaja |
| Greve | 4 | Greve |
| Lastra a Signa | 4 | Casellina e Torri–Lastra a Signa |
| Marradi | 4 | Marradi–Palazzuolo |
| Mercatale | 5 | Cantagallo–Vernio |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Montespertoli | 5 | Montespertoli |
| Pontassieve | 2 | Pontassieve-Rignano-Pelago-Londa |
| Prato | 2 | Prato-Montemurlo |
| Reggello | 5 | Reggello |
| Scarperia | 3 | Vaglia-Scarp.-S. Piero a Sieve |
| Sesto | 4 | Sesto e Brozzi |

*Circondario di S. Miniato*

| | | |
|---|---|---|
| Castel Fiorentino | 4 | Castel Fiorentino-Certaldo |
| Castel Franco | 3 | Castelfranco-Montecalvoli-S. Croce-S. Maria a Monte |
| Cerreto Guidi | 5 | Cerreto-Vinci |
| Empoli | 2 | Empoli-Montelupo-Capraja |
| Fucecchio | 2 | Fucecchio |
| S. Miniato | 2 | S. Miniato-Montopoli |
| Montajone | 5 | Montajone |

*Circondario di Rocca S. Casciano*

| | | |
|---|---|---|
| Bagno | 4 | Verghereto-Bagno-Sorbano |
| Galeata | 5 | Galeata-S. Sofia |
| Modigliana | 3 | Modigliana-Tredozio |
| Rocca S. Casciano | 3 | Premilcuore-Portico-Rocca S. Casciano |
| Terra del Sole | 5 | Terra del Sole-Dovadola |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
| --- | --- | --- |

## COMPARTIMENTO DI LUCCA

*Circondario di Lucca*

| | | |
| --- | --- | --- |
| Bagno | 5 | Bagno |
| Barga | 4 | Barga |
| Borgo | 4 | Borgo |
| Camajore | 3 | Camajore |
| Capannori | 2 | Comunità di Capannori al di sopra della strada che conduce al Turchetto |
| Compito | 4 | La stessa Comunità al di sotto di detta strada |
| Coreglia | 5 | Coreglia |
| Lucca Città | 1 | Lucca |
| — Campagna | 1 | |
| Pescaglia | 5 | Pescaglia |
| Pietra Santa | 2 | Pietrasanta-Stazzema |
| Seravezza | 4 | Seravezza |
| Viareggio | 2 | Viareggio |
| Villa Basilica | 5 | Villa Basilica |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|

## COMPARTIMENTO DI PISA

*Circondario di Pisa*

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Bagni S. Giuliano | 4 | Bagni-Vecchiano |
| Lari | 3 | Lari-Lorenzana-Fauglia-S. Luce-Chianni-ColleSalvetti |
| Peccioli | 3 | Peccioli-Palaja-Lajatico-Terricciola |
| Pisa | 1 | Pisa |
| Pontedera | 2 | Pontedera-Cascina - Capannoli-Ponsacco |
| Rosignano | 4 | Rosignano-Riparbella-Orciano-Castellina Marittima |
| Vico-Pisano | 3 | Vicopisano-Bientina-Calcinaja |

*Circondario di Volterra*

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Guardistallo | 5 | Guardistallo-Montescudajo-Casale-Bibbona |
| Campiglia | 4 | Campiglia-Suvereto-Sassetta Monteverdi |
| Gherardesca,residente in Castagneto | 5 | Gherardesca |
| Piombino | 4 | Piombino |
| Pomarance | 5 | Pomarance-Castelnuovo |
| Volterra | 3 | Volterra-Montecatini |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|

## COMPARTIMENTO DI SIENA

*Circondario di Siena*

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Asciano | 4 | Asciano-Rapolano |
| Buonconvento | 5 | Buonconvento-Monteroni-S. Giovanni d' Asso |
| Casole | 5 | Casole |
| Castelnuovo | 5 | Castelnuovo |
| Chiusdino | 5 | Chiusdino |
| Colle | 2 | Colle |
| S. Gimignano | 3 | S. Gimignano |
| Montalcino | 3 | Montalcino-Murlo |
| Monticiano | 5 | Monticiano |
| Poggibonsi | 4 | Poggibonsi |
| Radda | 3 | Radda-Castellina-Gajole |
| Radicondoli | 5 | Radicondoli-Elci |
| Siena | 2 | Siena-Terzo di S. Martino-Terzo di Città |
| Sovicille | 5 | Sovicille-Monteriggioni |

*Circondario di Montepulciano*

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Abbadia S. Salvadore | 4 | Abbadia S. Salvadore |
| Asinalunga | 3 | Asinalun.-Torrita-Trequanda |
| S. Casciano dei Bagni | 5 | S. Casciano dei Bagni |
| Cetona | 5 | Cetona |
| Chiusi | 3 | Chiusi |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Montepulciano | 3 | Montepulciano–Chianciano |
| Piancastagnajo | 5 | Piancastagnajo |
| Pienza | 3 | Pienza |
| S. Quirico | 5 | S. Quirico–Castiglion d'Orcia |
| Radicofani | 4 | Radicofani |
| Sarteano | 5 | Sarteano |

## COMPARTIMENTO DI AREZZO

*Circondario di Arezzo*

| | | |
|---|---|---|
| Anghiari | 4 | Anghiari |
| Arezzo (Città) col Territorio della sua Comunità al di sopra della strada regia postale aretina, e di quella regia dell'Adriatico, e le due Comunità di Subbiano e Capolona | 2 | Arezzo–Subbiano–Capolona |
| — Comunità d'Arezzo al di sotto delle dette due strade | 2 | |
| Bibbiena | 3 | Bibbiena–Castel Focognano–Chitignano–Talla–Chiusi |
| Castiglion Fiorentino | 3 | Castiglion Fiorentino |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Cortona | 2 | Cortona |
| Fojano | 3 | Fojano |
| S. Giovanni | 2 | S. Giovanni-Cavriglia |
| Lucignano | 4 | Lucignano–Marciano |
| Monterchi | 5 | Monterchi–MonteSantaMaria |
| Montesansavino | 3 | Montesansavino–Civitella |
| Montevarchi | 2 | Montevarchi–Laterina – due Comunità di Laterina–Castiglione Ubertini-Bucine –Val d'Ambra |
| Pieve Santo Stefano | 4 | Pieve S. Stefano–Caprese |
| Poppi | 2 | Poppi–Raggiolo–Ortignano–Castel S. Nic.-Mon. Mignajo |
| Pratovecchio | 4 | Pratovecchio–Stia |
| S. Sepolcro | 2 | S. Sepolcro |
| Sestino | 5 | Sestino–Badia Tedalda |
| Terranuova | 4 | Terranuova – Loro – Castelfranco–Pian di Scò |

## COMPARTIMENTO DI PISTOJA

*Circondario di Pistoja*

| | | |
|---|---|---|
| Borgo a Buggiano | 4 | Buggiano–Massa e Cozzile |
| S. Marcello | 3 | S.Marcello–Piteglio–Cutigliano |
| Montale | 5 | Montale |
| Montecarlo residente ad Altopascio | 4 | Montecarlo |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Monsummano | 4 | Monsummano-Montecatini |
| Pescia | 2 | Pescia-Uzzano-Vellano |
| Pistoja Città | 3 | Pistoja-Porta al Borgo |
| — Campagna | 3 | Porta Lucchese - Porta S. Marco-Porta Carratica-Tizzana-Serravalle-Marliana-Lamporecchio |
| Sambuca | 5 | Sambuca |

## COMPARTIMENTO DI GROSSETO

*Circondario di Grosseto*

| | | |
|---|---|---|
| Arcidosso | 3 | Arcidosso-Rocca Albegna |
| Castel del Piano | 5 | Castel del Piano |
| Castiglione della Pescaja | 5 | Castiglione della Pescaja |
| Cinigiano | 5 | Cinigiano |
| Santa Fiora | 5 | Santa Fiora |
| Gavorrano residente a Giuncarico | 5 | Gavorrano |
| Giglio | 4 | Giglio |
| Grosseto | 3 | Grosseto |
| Manciano | 5 | Manciano |
| Massa Marittima | 3 | Massa Marittima |
| Monte Argentario residente a Porto S. Stefano | 5 | Monte Argentario |

| PRETURE | CLASSE | COMUNITA' |
|---|---|---|
| Montieri | 5 | Montieri |
| Orbetello | 3 | Orbetello |
| Pitigliano | 3 | Pitigliano–Sorano |
| Rocca Strada | 4 | Rocca Strada–Campagnatico |
| Scansano | 3 | Scansano–Magliano |

GOVERNO DI LIVORNO

| | | |
|---|---|---|
| Livorno S. Leopoldo | 1 | Livorno |
| — S. Marco | 1 | |
| — Porto | 1 | |

GOVERNO DELL' ISOLA DELL' ELBA

| | | |
|---|---|---|
| Lungone | 5 | Rio–Lungone |
| Marciana | 5 | Marciana |
| Portoferrajo | 3 | Portoferrajo |

14. — In ogni Compartimento risiede un Prefetto. In ogni Circondario, ove non sia residenza di Prefettura, un Sotto-Prefetto. (*Art.* 14.)

15. — Ogni Circondario forma la giurisdizione di un Tribunale Collegiale di prima Istanza, eccettuato il Circondario di Pistoja il quale avrà due Tribunali Collegiali di Prima

Isianza; uno residente in Pistoja; l'altro che viene istituito con Motuproprio di questo medesimo giorno, residente in Pescia. Un Tribunale Collegiale di Prima Istanza risiede pure nei due Governi di Livorno e Portoferrajo. In ogni Pretura risiede un Pretore, in ogni Distretto un Ministro del Censo. Ogni Comunità ha il suo Gonfaloniere. *(Art. 15.)*

16. — Resta sotto la Giurisdizione d'Appello della Corte Regia di Firenze tutto il Territorio, che costituisce i Compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoja e Grosseto, e sotto quello della Corte Regia di Lucca tutto il Territorio che costituisce i Compartimenti di Lucca, di Pisa, e i due Governi di Livorno e Portoferrajo. ( *Art.* 16. )

17. Nelle Città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Cortona, Pescia, vengono stabiliti dei Delegati di Governo con attribuzioni di Polizia, quattro nella prima delle suddette Città, tre nella seconda, una in ciascheduna delle rimanenti. (*Art.* 17.)

18. Il Territorio di ogni Pretura resta determinato in quello di una Comunità, o più Comunità, come resulta dall'Art. 13. e dalla Tavola ivi annessa. (*Art.* 18.)

19. — I Delegati di Governo di Lucca, di Arezzo e di Pistoja esercitano il loro ufizio nelle due Preture stabilite in dette Città. Tutti gli altri la esercitano nel perimetro della Pretura nella quale risiedono. (*Art.* 19.)

20. Le Prefetture sono distinte in due classi, le Delegazioni di Governo in tre, le Preture in cinque, gli Ufizi del Censo in tre. (*Art.* 20.)

21. Appartengono alla prima classe delle Prefetture quelle di Firenze, di Lucca, Pisa, Siena; alla seconda quelle di Arezzo, Pistoia e Grosseto. (*Art.* 21.)

22. — La prima classe delle Delegazioni di Governo è formata dalle quattro istituite in Firenze e dalle tre in Livorno: la seconda da quelle di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoja; la terza da quelle di Cortona, Prato e Pescia. (*Art.* 22.)

23. Gli Uffizi del Censo di prima classe sono quelli di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Cortona, Pistoia e Prato. Quelli di seconda sono, Fiesole, Campi, Borgo San Lorenzo, San Casciano, Montepulciano, San Giovanni, Pietrasanta, Pescia, Empoli, San Miniato, Figline, Pontedera Borgo, Lari, Grosseto. Quelli finalmente di terza, sono, Rocca San Casciano, Portoferrajo, Volterra, Rosignano, Colle, Montalcino, Radicondoli, Poppi, Arcidosso, Orbetello, S. Marcello e San Sepolcro. (*Art.* 23.)

24 La classazione delle Preture è quella che risulta dalla tavola annessa all' art. 13. (*Art.* 24)

25. Il Prefetto, il Sotto-Prefetto, il Pretore, il Delegato di Governo, ed il Ministro del Censo sono nominati dal Granduca; il Gonfaloniere lo è egualmente, ma nel modo che sarà stabilito dalla nuova Legge municipale. (*Art.* 25.)

26. In ogni Prefettura vi è un Consiglio composto di vari membri nominati liberamente dal Granduca. (*Art.* 26.)

27. — Il Prefetto esercita in unione con i suoi Consiglieri una parte delle attribuzioni della Prefettura nel modo, che verrà determinato dalle Leggi, che saranno pubblicate sulla Polizia e sui Municipi (*Art.*, 27.)

28. Il Prefetto è capo del Governo e dell'Amministrazione del suo Compartimento. (*Art.* 28)

29. Nell' esercizio delle sue funzioni il Prefetto dipende tmmediatamente dal Ministro dell' Interno, corrisponde poi con tutti gli altri Ministri secondo le respettive loro competenze. (*Art.* 29.)

30. — Il Prefetto come capo politico dispone della Guardia Civica, della forza di Polizia, e delle RR. Truppe di Linea. Notifica le Leggi; sorveglia agl' impiegati del Compartimento; invigila alla quiete ed al buon ordine, e promuove presso il superior Governo tutte le misure, che crede necessarie al vantaggio del suo Compartimento. (*Art.* 30.)

31. Come capo amministrativo assiste al Consiglio Compartimentale, e ne eseguisce le Deliberazioni; sorveglia all'andamento economico delle Comunità; corrisponde coi Gonfalonieri: sanziona le Deliberazioni Magistrali, che sono entro la sua, o entro le competenze rilasciate dalle Leggi Municipali al Consiglio di Prefettura; finalmente rende conto al Ministro di tutte quelle, che ne sono superiori. (*Art.* 31.)

32. — Esercita il Prefetto con dipendenza dal Dipartimento competente la sua sorveglianza sui Patrimoni Ecclesiastici, sui Conventi, sui Monasteri, sui Conservatorj, sulle Pie fondazioni, e sull' Amministrazione dei Vacanti. (*Art.* 32.)

33. Spetta a lui accompagnare all' Autorità competente tutte le domande dei postulanti i benefizj, come il notificare loro le risoluzioni, che hanno ottenute. (*Art.* 33.)

34. Le risoluzioni del Consiglio di Prefettura presieduto dal Prefetto vengono prese a pluralità di suffragi. In caso di parità il voto del Prefetto ha la preponderanza. (*Art.* 34.)

35. Anche negli affari, che può risolvere senza partecipazione del Consiglio di Prefettura, ha il dritto il Prefetto di domandare il parere vocale o scritto sì del Consiglio stesso collegialmente adunato, come d' uno, o più dei componenti di esso individualmente. (*Art.* 35.)

36. Per gli affari, che non si possono risolvere senza il voto del Consiglio di Prefettura, non sono legittime le adunanze, se non vi assistono almeno due Consiglieri. (*Art.* 36.)

37 — Il Sotto-Prefetto esercita nel respettivo Circondario e sotto l' immediata autorità del Prefetto, al quale è subordinato, tutte le funzioni Governative attribuite ai Prefetti stessi e disimpegna tutte le commissioni, che possono venirgli affidate dai Prefetti in rapporto all'Amministrativo. (*Art.* 37.)

38. Il Sotto-Prefetto consulta nei dubbj il Prefetto, deferisce alle di lui istruzioni, disimpegna tutte le incombenze, che possono essergli date dal Prefetto medesimo, ed invia ad esso il Rapporto del Circondario ogni settimana almeno. (*Art.* 38.)

39. Il Governatore di Livorno esercita restrittivamente alla stessa Città, ed al territorio della sua Comunità le funzioni governative ed amministrative del Prefetto, ritenendo le altre state fin quì inerenti alla sua carica di Governator militare, di Comandante supremo del Littorale, e di Soprintendente al Dipartimento di Sanità. (*Art.* 39.)

40. — Il Governatore dell'Isola dell'Elba esercita nel territorio dell'Isola e nelle quattro Comunità in essa comprese le funzioni governative ed amministrative del Prefetto, e ritiene inoltre le altre inerenti alla sua qualità di Governator Militare e di Presidente del Consiglio locale di Sanità. (*Art.* 40.)

41. — Tanto al Governatore di Livorno, che a quello dell'Isola dell'Elba sono addetti dei Consiglieri di Governo, che fanno con loro le veci di Consiglieri di Prefettura. (*Art.* 41.)

42. — Ogni Pretore nel territorio della sua Pretura è — 1. Giudice ordinario minore civile e criminale — 2. Uffiziale di Polizia giudiciaria — 3. Uffiziale di Polizia amministrativa dovunque non risiede un Delegato di Governo. (*Art.* 42.)

43. Come Giudice civile e criminale, e come Uffiziale di polizia giudiciaria, il Pretore dipende dalle superiori autorità dell'ordine giudiciario. Come Uffiziale di polizia amministrativa dipende immediatamente dal Capo del Governo del Circondario, corrisponde con lui, e gl'invia il suo rapporto ogni settimana almeno. (*Art.* 43.)

44. La giurisdizione del Pretore nelle cause ed affari civili è quella stessa conferita agli antichi Vicarj, Giudici civili, e Potestà dal Motuproprio del 2. Agosto 1838. (*Art.* 44.)

45. — Le attribuzioni del Pretore come giudice criminale e uffiziale di polizia giudiciaria verranno determinate dalla legge di procedura criminale, che sarà presentata alle Assemblee: dalla quale sarà stabilito il modo, con cui sarà supplito al Ministero pubblico nelle Preture. Ove non risiede un Delegato di Governo come uffiziale di polizia amministrativa, il

Pretore si adopra per mantenere la pubblica e privata tranquillità, e sicurezza, esercitando la più esatta vigilanza sopra le persone e luoghi sospetti. (*Art.* 45.)

46. Ogni Delegato di Governo è — 1. Uffiziale di polizia giudiciaria — 2. Pubblico Ministero nelle cause criminali la cui cognizione spetta al Pretore — 3. Uffiziale di Polizia amministrativa. (*Art.* 46.)

47. Il Delegato di Governo, in quanto è uffiziale di polizia giudiciaria, ed esercita funzioni di pubblico Ministero, dipende dalle superiori Autorità dell'ordine giudiciario: in quanto è uffiziale di polizia amministrativa dal Capo del Governo del Circondario. (*Art.* 47.)

48. Ogni Ministro del censo è custode, e conservatore di tutti i libri e documenti censuarj delle Comunità comprese nel territorio del suo Distretto. (*Art.* 48.)

49. Eseguisce tutte le operazioni risguardanti i passaggi delle proprietà colle forme e modi attualmente vigenti. (*Art.* 49.)

50. — Sodisfa alle richieste nei modi e forme attualmente prescritte. ( *Art.* 50. )

51. — Tiene in custodia, ed è corresponsabile degli archivi, che gli vengono affidati dalle Comunità comprese nel suo Distretto nel modo, che sarà determinato dalla legge Municipale. ( *Art.* 51. ).

52. Compila i dazzaioli della tassa regia e comunitativ a imposta sul possesso di beni stabili di tutte le Comunità comprese nel suo Distretto. ( *Art.* 52. ).

53. — Compila, e passa al respettivo Gonfaloniere le liste dei possessori che han diritto di far parte del Collegio elettorale. ( *Art.* 53.)

54. Assiste alle adunanze sulle elezioni salvo i casi contemplati dalla legge elettorale, e ne redige i processi verbali. (*Art.* 54.)

55. — Disimpegna tutte le attribuzioni, che avevano i Cancellieri comunitativi in rapporto ai benefizi di R. Pa-

tronato o di quello del Popolo: redige e custodisce gl'inventari dei benefizj, che non sono di privata collazione; e fà tutti gli atti interessanti alla loro conservazione nelle forme e modi prescritti delle veglianti disposizioni. (*Art.* 55.)

56. — Come specialmente incaricato da S. A. I. e R., e succeduto ai Cancellieri comunitativi, assiste il Pretore nella visita dei confini giurisdizionali cogli Stati esteri, fa con esso il riscontro di tutti i termini dei confini medesimi, e ne redige il processo verbale. (*Art.* 56.)

57. — Oltre il dovere di rimettere all' uffizio generale del catasto, accompagnato da una sua relazione, l' instrumento ordinato dalla Circolare del 29. Dicembre 1592. ha, come il cessato Cancelliere comunitativo, quello di rendere indilatamente inteso il medesimo uffizio di qualunque alterazione o variazione, che si possa verificare nella situazione dei termini o confini, come pure di qualunque emergente che per qualunque causa, ed in qualsivoglia tempo insorgesse tra i confinanti per pretesa giurisdizione turbata, o per qualunque altra causa importante variazione dei confini dallo stato, in cui fossero stati conosciuti nella visita antecedente. (*Art.* 57.).

58. — È finalmente corresponsabile dell' esatta esecuzione di quanto era commesso ai Cancellieri comunitativi sopra questa materia, e deve uniformarsi alla circolare del 13 Settembre 1679, alle istruzioni del 16 Novembre 1779., ed a tutti gli ordini particolari esistenti nelle Cancellerie prossime ai Confini cogli Stati esteri, ed a qualuuque altra legge o disposizione, che sia attualmente in vigore. (*Art.* 58.)

59. — Il Gonfaloniere, come capo della sua Amministrazione sorveglia all' ordine, alla quiete, ed all' andamento economico della Comunità. (*Art.* 59.)

60 — Corrisponde col Prefetto in tutti gli affari risguardanti interessi municipali ed elettorali; col Dipartimento incaricato dell' arruolamento in tutto quello, che vi ha rapporto; e finalmente coll' Uffizio del censo, in tutto quello, che lo ha col catasto, o poste di censo. (*Art.* 60.)

61. Dispone dei Pompieri, delle guardie municipali, e, nel modo prescritto dal regolamento del 4. Ottobre 1847. della Guardia civica. (*Art.* 61.).

62. Denunzia al Pretore tutte le infrazioni ai Regolamenti di polizia municipale. (*Art.* 62.)

63. — Il Prefetto ed il Sottoprefetto hanno una Segreteria composta di quel numero d'uffiziali, che è richiesto dalla estensione del respettivo servizio· (*Art.* 63.).

64. — Il Segretario della Prefettura ha tra gli altri suoi doveri quello di assistere alle adunanze del Consiglio di Prefettura, e di compilare, e custodire i Processi verbali delle medesime. (*Art.* 64.)

65. — Ad ogni Pretura è addetto un Cancelliere. — Ad ogni Delegazione un Coadiutore. — Ad ogni Ministro del censo un Aiuto. (*Art.* 65.)

66. La forza di cui dispongono i Prefetti, i Sottoprefetti i Pretori, ed i Delegati di governo, ciascuno entro il suo respettivo perimetro, è — 1. La guardia civica a tenore dell' art. 1. del suo regolamento organico. — 2. Il Corpo dei RR. Carabinieri. — 3. Il Corpo dei RR. Cacciatori volontari di Costa e di Frontiera. — 4 E sussidiariamente della Fanteria e Cavalleria di Linea, e delle RR. Guardie di Finanze. (*Art.* 66.)

67. Nei casi d'impedimento o d'assenza per soli otto giorni dei Prefetti, dei Sottoprefetti e dei Pretori sono incaricati di supplire ai medesimi. — 1. Al Prefetto il primo tra i Consiglieri di Prefettura. — 2. Al Sottoprefetto il Pretore del Capoluogo del Circondario. — 3. Al Pretore il suo Cancelliere. (*Art.* 67.)

68. Quando l'impedimento o l'assenza del Prefetto o del Sottoprefetto è più protratta, il Ministro dell'Interno provvede al servizio nel modo, che crede più opportuno. (*Art.* 68.).

69. Quando lo è quella del Pretore, ed in qualunque assenza del Cancelliere del Pretore, il Ministro di Grazia e

Giustizia provvede volta per volta ai bisogni del servizio. (*Art.* 69.)

70. In qualunque caso d'assenza del Delegato del governo viene supplito dal suo Coadiutore — e di quella del Ministro del censo dal suo Aiuto, — e di quella del Gonfaloniere dal primo Priore del Magistrato comunitativo. (*Art.* 70.)

71. Sino alla attivazione di leggi speciali il Prefetto esercita provvisoriamente le attribuzioni e poteri degli attuali governi provinciali, salvo le modificazioni, che verranno fatte con apposite istruzioni compilate sulle basi fissate dallo Statuto Fondamentale. (*Art.* 71.)

72. — Ugualmente sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale esercita tutte le attribuzioni e facoltà, che erano state sin ora di competenza dei Provveditori delle RR. Camere di Soprintendenza Comunitativa. — Unito al Consiglio di Prefettura è investito di tutte quelle, che erano di competenza dell'ora soppresso Soprintendente generale delle Comunità. (*Art.* 72.)

73. È conservato sino al compimento del catasto del già Ducato di Lucca l'uffizio del censo attualmente esistente in quella Città. (*Art.* 73.)

74. — Gli uffizi delle Camere di Soprintendenza comunitativa sotto la direzione del Prefetto continueranno sino al 31 Dicembre 1848. a dipendere dal Ministro di Finanza in tutti gli affari interessanti la R. Finanza, e la loro interna amministrazione. In tutto quello poi, che ha rapporto alle amministrazioni comunitative, dovrà il Prefetto dall' attivazione della presente legge corrispondere col Ministro dell' Interno. (*Art.* 74.)

75. — La direzione d' acque e strade corrisponderà coi respettivi Prefetti in tutto quello, in cui sinora corrispondeva colla Generale Soprintendenza delle Comunità. (*Art.* 75.)

76. — I Vicari, i Giudici civili, i Potestà e le Giusdicenze del già Ducato di Lucca continuano fino alla installa-

zione dei nuovi Pretori a disimpegnare provvisoriamente le antiche loro attribuzioni, salvo quelle modificazioni, che vi saranno fatte o con provvisorie istruzioni, o con leggi speciali. (*Art.* 76.)

77. — Sino al 10 del prossimo futuro Novembre restano ferme le giurisdizioni attuali dei Tribunali collegiali di prima Istanza. (*Art.* 77.)

78. — Alla detta epoca dovrà la giurisdizione di ciascuno ristringersi o estendersi a tutto il suo Circondario, e saranno in tutto il Granducato istallate le nuove Preture, e le Delegazioni di Governo nel modo da questa legge ordinato. (*Art.* 78.)

79. Per mezzo di Ministri interini sino alla nomina dei respettivi Pretori sarà provveduto al disimpegno delle funzioni vicariali nei luoghi, nei quali erano queste esercitate dai Commissari Regi. (*Art.* 79.)

80. I Cancellieri comunitativi continuano nelle loro attuali ingerenze e doveri sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale. (*Art.* 80.)

81. Frattanto come Ministri del censo concorrono in tutte le Comunità servite dalla respettiva loro Cancelleria alla compilazione delle liste elettorali tanto dei possessori, che dei sottoposti alla Tassa di famiglia i quali hanno diritto ai termini della legge di esservi iscritti. (*Art.* 81.)

82. Le adunanze elettorali sono, sino all'istallazione dei Ministri del Censo, assistite da quel Cancelliere, che serve la Comunità, il di cui Capoluogo è destinato alla convocazione dei Collegi elettorali. (*Art.* 82.)

83. E sino a detta epoca ogni cancelliere continua a disimpegnare le attribuzioni, che sono dalla presente legge devolute al ministro del censo. (*Art.* 83.)

84. La generale attivazione delle Preture, e delle Delegazioni istituite colla Legge del 9 Marzo 1848 viene prorogata al giorno, in cui saranno poste in vigore le nuove Leggi sulla istruzione dei Processi Criminali e sulla Polizia e la Legge

Municipale e Compartimentale. (*Decr. dei* 3. *Novembre* 1848.) (*Art.* 1.)

85. Fino a detto giorno tutti i Giudici minori continueranno ad esercitare le funzioni di Vicario, Giudice Civile, Direttore di Atti e Potestà nel modo che è stato fatto fin quì. (*Art.* 2.)

86. Fino alla epoca suddetta il Circondario di ciascun Tribunale di Prima Istanza rimarrà come al presente senza subire alcuna delle mutazioni ordinate dalla Legge del dì 9. Marzo 1848. (*Art.* 3.)

GRAN BRETTAGNA E TOSCANA. — *Convenzioni Diplomatiche.*

1. A datare dal cambio delle ratifiche del presente Trattato, i bastimenti toscani nei Porti del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, e degli altri possedimenti di Sua Maestà' Britannica, sia al loro arrivo, sia durante la loro permanenza, sia nell' atto di partirne, e i bastimenti inglesi nei Porti della Toscana e sue dipendenze, sia al loro arrivo, sia durante la loro permanenza, sia nell' atto di partirne, non saranno sottoposti ad altri o più elevati diritti o gravezze di qualsivoglia natura, di quelli che attualmente sono, o saranno imposti in seguito sui bastimenti nazionali nei detti Porti, sia al loro arrivo, sia durante la loro permanenza, sia nell' atto di partirne. (*Not. dei* 19 *Giugno* 1847. *Art.* 1.)

2. — 1. Tutti gli articoli di produzione del suolo e dell'industria dei Dominj di Sua Maestà' Britannica, dei quali è o sarà permessa la esportazione dai Porti del Regno unito della Gran Brettagna ed Irlanda con bastimenti inglesi, potranno del pari essere esportati da quei Porti con bastimenti Toscani a direzione tanto dei Porti della Toscana e sue dipendenze, quanto ancora di qualunque altro estero paese. — 2. Tutti gli articoli di produzione del suolo e della industria della Toscana e sue dipendenze, dei quali è o sarà permessa l' esportazione

dai porti della Toscana e sue dipendenze con bastimenti toscani, potranno del pari essere esportati da quei Porti con bastimenti inglesi a direzione tanto dei Porti del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda e degli altri possedimenti di Sua Maesta' Britannica, quanto ancora a direzione di qualunque altro estero paese. — 3. Tutti gli articoli di produzione del suolo e della industria del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda dei quali è o sarà permessa l'Importazione nei Porti della Toscana e sue dependenze con bastimenti toscani, potranno del pari essere importati nei Porti stessi con bastimenti inglesi. — 4. Tutti gli articoli di produzione del suolo e della industria della Toscana e sue dipendenze, dei quali è o sarà permessa l'importazione dai Porti della Toscana e sue dipendenze o da quelli di qualunque estero paese nei Porti del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda con bastimenti inglesi, potranno del pari essere importati con bastimenti toscani. (*Art.* 2.)

3. — Tutti i prodotti di qualunque sorta essi sieno che possono essere legalmente importati nei porti della Toscana e sue dipendenze con bastimenti inglesi, e nei Porti del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda con bastimenti toscani, saranno alla loro importazione sottoposti ai medesimi diritti di importazione, tasse e gravezze, e otterranno le stesse facilità, rimborsi di diritti e vantaggi, sia che vengano importati con bastimenti dell'uno, o dell'altro dei due Stati. (*Art.* 3.)

4. — Tutti i prodotti di qualunque sorta essi sieno che posson o essere legalmente esportati dai Porti della Toscana e sue dipendenze con bastimenti inglesi, o dai Porti del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda con bastimenti toscani, saranno alla loro esportazione sottoposti ai medesimi diritti di esportazione, tasse e gravezze, e otterranno le stesse facilità, rimborsi di diritti e vantaggi, sia che vengano esportati con bastimenti dell'uno, o dell'altro dei due Stati. (*Art.* 4.)

5. — I sudditi e bastimenti delle Isole Jonie, essendo quelle Isole sotto la protezione di Sua Maesta' Britannica, godranno nei Dominj toscani di tutti i vantaggi accordati dal presente Trattato ai sudditi e bastimenti della Gran Brettagna, tostoche il Governo delle Isole Jonie avrà consentito di accordare gli stessi reciproci vantaggi in quelle Isole ai sudditi e bastimenti di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, bene inteso che all' effetto di prevenire qualsiasi abuso, ogni bastimento Jonio che vorrà esser fatto partecipe dei benefizi del presente Trattato dovrà essere munito di una patente firmata dal Lord Alto Commissario o dal di lui Rappresentante. (*Art.* 5.)

6. — Il presente Trattato sarà in vigore fino al primo di Gennajo del 1857, e inoltre per dodici mesi compiti decorrendi dal giorno in cui una delle Alte Parti Contraenti avrà notificata all' altra la propria intenzione di porvi termine, riserbandosi ciascuna delle due Alte Parti Contraenti il diritto di dare un tale avviso il primo di Gennajo 1856, o in ogni tempo susseguente. — Resta inoltre convenuto che dopo spirati i dodici mesi dall'epoca nella quale una delle due Parti avrà ricevuto dall' altra tale avviso, questo Trattato e tutte le sue disposizioni dovranno aver fine e cessare totalmente. (*Art.* 6.)

